

**COMUNE DI COREGLIA ANTELMINELLI**  
*PROVINCIA DI LUCCA*



**PIANO REGOLATORE GENERALE  
REGOLAMENTO URBANISTICO**

**NORME D'ATTUAZIONE**

Agosto 2014



SINDACO ED ASSESSORE ALL'URBANISTICA  
Valerio Amadei

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
Responsabile del settore F - Pianificazione e Gestione del Territorio  
Geom. Giancarlo Carmassi

GARANTE PER LA COMUNICAZIONE  
Geom. Sonia Pancetti

AUTORITA' COMPETENTE IN MATERIA DI VAS  
Responsabile del settore G - Lavori Pubblici  
dott. ing. Vinicio Marchetti

PROFESSIONISTA REDATTORE DELLA PARTE URBANISTICA  
dott. ing. Angela Piano  
con la collaborazione di:  
dott. ing. Paolo Amadio  
dott. arch. Giuseppe Lazzari

PROFESSIONISTA REDATTORE DELLA PARTE GEOLOGICA  
dott. Geol. Florindo Granucci



## INDICE

<b>PARTE 0 – NORME GENERALI .....</b>	<b>7</b>
Articolo 1 - Finalità e contenuto del Regolamento Urbanistico .....	7
Articolo 2 - Elaborati costitutivi il Regolamento Urbanistico.....	8
Articolo 3 - Efficacia del Regolamento Urbanistico.....	9
Articolo 4 – Deroghe al Regolamento Urbanistico.....	10
Articolo 5 – Modalità di attuazione del Regolamento Urbanistico, Strumenti Urbanistici Preventivi e loro modalità d'applicazione.....	10
Articolo 6 – Caratteristiche Particolari dell'Urbanizzazione e dell'Edificazione.....	12
<b>PARTE I.....</b>	<b>16</b>
<b>INSEDIAMENTI, INFRASTRUTTURE per la MOBILITA' ATTREZZATURE, AREE di RISPETTO, TERRITORIO RURALE, .....</b>	<b>16</b>
Articolo 7 – Perimetro dei centri abitati e del tessuto edificato .....	16
Articolo 8 - Abbattimento delle barriere architettoniche ed urbanistiche.....	16
Articolo 9 - Gli Insedimenti .....	17
Articolo 10 - Le articolazioni degli Insedimenti. ....	17
Articolo 11 - Riconoscimento delle articolazioni degli Insedimenti .....	17
Articolo 12 – Edificato a Carattere Residenziale, Giardini e Verde Privato .....	18
Articolo 13 - Interventi per gli immobili di cui alla "Schedatura e Catalogazione degli Immobili e Complessi Edilizi".....	18
Articolo 14 - Interventi edilizi per gli Insedimenti denominati "Edificato a Carattere residenziale di antica formazione: Centri Storici".....	23
Articolo 15 - Interventi edilizi per gli Insedimenti denominati "Edificato a Carattere residenziale di antica formazione: Edificato contiguo o assimilato ai Centri Storici", .....	26
Articolo 16 - Alberature esistenti nelle aree scoperte di cui agli artt. 13, 14, 15. ....	29
Articolo 17 - Abbattimento delle barriere architettoniche e urbanistiche relative agli Insedimenti denominati "Centri Storici, edificato compatto contiguo ai CS,nuclei ed Edifici Storici".....	29
Articolo 18 - Le reti di urbanizzazione primaria e gli impianti tecnologici relativi posti agli Insedimenti denominati "Centri Storici, edificato compatto contiguo ai CS, Nuclei ed Edifici Storici".....	29
Articolo 19 - Aree ed edifici soggetti a normativa specifica: "Edificato da Riquilificare, Aree di Riquilificazione Urbana".....	30
Articolo 20 - Edificato a Carattere Residenziale, Edificato Compatto.....	33
Articolo 21 - Edificato a Carattere Residenziale, Edificato Compatto.....	33
Articolo 22 - Lotti inediticati all'interno dell'Insedimento "Edificato a Carattere Residenziale, Edificato Compatto: Nuovi Alloggi" .....	34
Articolo 23 - Edificato a Carattere Produttivo, Edificato Compatto .....	35
Articolo 24 - Insedimenti recenti.....	37
Articolo 25 - Insedimenti residenziali recenti.....	37
Articolo 26 - Lotti inediticati all'interno dell'Insedimento residenziale recente.....	38
Articolo 27 - Insedimenti produttivi recenti .....	38
Articolo 28 - Insedimenti terziari recenti .....	39
Articolo 29 - Edificato in Formazione.....	40
Articolo 30 - Insedimenti residenziali in Formazione .....	40
Articolo 31 - Insedimenti produttivi in formazione.....	41
Articolo 32 - Insedimenti terziari in formazione.....	42
Articolo 33 - Le Infrastrutture per la Mobilità.....	42
Articolo 34 - Le articolazioni delle "Infrastrutture per la Mobilità.....	43
Articolo 35 - Infrastrutture per la Mobilità, Viabilità Esistente - Infrastrutture per la Mobilità,Viabilità di Progetto/ Parcheggi Pubblici (P) e Parcheggi Privati (PP)/ Percorsi e Spazi di connessione (piazze, percorsi pedonali, ciclabili)/ Rete Ferroviaria.....	43
Articolo 36 - Vie di Fuga per Emergenze Sismiche ed Eventi Alluvionali .....	46
Articolo 37 - Le attrezzature .....	47
Articolo 38 - Le articolazioni delle attrezzature.....	47
Articolo 39 - Attrezzature a carattere Pubblico e/o di interesse pubblico; Attrezzature Scolastiche.....	47
Articolo 40 - Attrezzature Sportive.....	48
Articolo 41 - Attrezzature Tecnologiche .....	48
Articolo 42 - Attrezzature Turistiche .....	49
Articolo 43- Verde pubblico .....	50
Articolo 44 - Attrezzature, Percorsi Natura.....	50
Articolo 45 - Articolo Aree di Rispetto , Rispetto del Paesaggio e dell'Ambiente.....	51
Articolo 46 - Area di Rispetto, rispetto Cimiteriale.....	52

Articolo 47 - Area di Rispetto, rispetto Ferroviario.....	52
Articolo 48 - Area di Rispetto, rispetto Stradale, aree di salvaguardia per la programmazione viaria .....	52
Articolo 48bis - Area di Rispetto, rispetto Metanodotto .....	52
Articolo 49 - Il Territorio Rurale .....	53
Articolo 50 – Territorio Rurale, Territorio Agricolo .....	54
Articolo 51 – Territorio Rurale, Territorio Agricolo Periurbano.....	56
Articolo 52 – Territorio Rurale, Territorio Agricolo di Interesse Paesaggistico .....	57
Articolo 53 – Territorio Rurale, Territorio Agricolo del Castagneto da frutto .....	58
Articolo 54 – Territorio Rurale, Territorio Boscato .....	59
Articolo 55 - Non appartenenza ad aree boscate e/o a castagneto da frutto .....	60
Articolo 56 – Territorio Rurale, Territorio a salvaguardia Speciale .....	61
Articolo 57 – Territorio Rurale, Territorio della Dorsale Appenninica.....	61
Articolo 58 – Territorio Rurale, Territorio a Normativa Specifica .....	62
Articolo 59 – Territorio Rurale, Turismo Rurale .....	62
Articolo 60 – Territorio Rurale, Nuclei ed Edifici Isolati.....	63
Articolo 61 - Realizzazione di piscine, parcheggi, campi da gioco e sistemazioni esterne nel Territorio Rurale. ....	64
Articolo 62 - Interventi di accorpamento volumi esistenti nel Territorio Rurale .....	65
Articolo 63 - Realizzazione di impianti pubblici e di interesse pubblico .....	65
<b>PARTE II .....</b>	<b>66</b>
<b>TUTELA dell'AMBIENTE E DELL'INTEGRITA' FISICA DEL TERRITORIO.....</b>	<b>66</b>
Articolo 64 - Norme per la tutela dell'Ambiente e direttive per la qualità degli interventi .....	66
Articolo 64 bis - Valutazione ambientale strategica degli atti di governo del territorio .....	69
Articolo 64 ter - Osservatorio, bilancio dimensionale e monitoraggio del R.U. ....	70
Art.65 – Indirizzi generali per l'assetto geomorfologico ed idrogeologico .....	70
Art. 66 - Criteri di applicazione delle norme riguardanti la fattibilità degli interventi nella tutela dell'integrità fisica del territorio.....	72
Art. 67 - Limitazioni e prescrizioni derivanti dalle classi di pericolosità del Piano di Bacino stralcio Assetto Idrogeologico (PAI) .....	73
Art. 68 – La pericolosità geomorfologica, la pericolosità sismica e la pericolosità idraulica: condizioni e limitazioni alla disciplina delle trasformazioni e delle utilizzazioni ai sensi del D.P.G.R. 25.10.2011 n° 53/R. ....	87
Art. 69 – La fattibilità delle trasformazioni ai sensi del D.P.G.R. 25.10.2011 n° 53/R.....	93
Art. 70 – La fattibilità geomorfologica .....	93
Art. 71 – La fattibilità sismica.....	98
Art. 72 – La fattibilità idraulica .....	103
Art. 73 – Salvaguardia del reticolo idrografico.....	109
Art. 74 – Contenimento dell'impermeabilizzazione dei suoli .....	111
Art. 75 – Prescrizioni per le aree di pertinenza fluviale .....	112
Art. 76 – Salvaguardia degli acquiferi.....	113
Articolo 77 - Norme di Salvaguardia.....	114
appendice1 .....	116

## PARTE 0 – NORME GENERALI

### Articolo 1 - Finalità e contenuto del Regolamento Urbanistico

1. Il Regolamento Urbanistico (RU), quale atto di governo del territorio ai sensi dell'art. 10 della LRT 1/2005, insieme al Piano Strutturale (PS) costituisce il Piano Regolatore Comunale (PRGC).

2. Il RU disciplina l'attività urbanistica ed edilizia per l'intero territorio comunale, regolando i processi di trasformazione, in modo da garantire lo sviluppo sostenibile delle attività pubbliche e private. A tal fine lo svolgimento di tali attività e l'utilizzazione delle risorse territoriali ed ambientali in conformità con gli obiettivi, criteri, indirizzi e prescrizioni del PS, deve assicurare garantendo la salvaguardia ed il mantenimento dei beni comuni e l'uguaglianza di diritti all'uso e al godimento dei beni comuni, nel rispetto delle esigenze legate alla migliore qualità della vita delle generazioni presenti e future.

3. Il RU costituisce il sistema normativo definito per il raggiungimento degli obiettivi di cui all'art. 6 del PS:

- la permanenza della popolazione insediata, anche in ragione delle funzioni di presidio ambientale che questa assolve nei sistemi insediativi del versante appenninico e la conseguente riduzione del drenaggio di popolazione verso il fondovalle e le aree esterne all'ambito;
- il miglioramento dell'accessibilità complessiva attraverso:
- l'adeguamento della linea ferroviaria Lucca- Aulla affinché assolve il ruolo di asse primario nell'organizzazione dei trasporti;
- l'adeguamento, la razionalizzazione e la riqualificazione del sistema viario esistente sia a livello locale che di ordine superiore e la sua integrazione funzionale col sistema ferroviario;
- l'integrazione con l'area lucchese e, attraverso il territorio posto ad est della città di Lucca, con la direttrice autostradale A12 e con l'ambito metropolitano Pisa- Livorno – Lucca;
- l'individuazione di ambiti territoriali al fine della promozione e dello sviluppo di politiche di crinale rivolte all'integrazione interregionale e interprovinciale con lo scopo di perseguire uno sviluppo sostenibile ed ecologicamente compatibile delle comunità locali
- la valorizzazione equilibrata delle risorse ambientali e culturali, e tra queste del patrimonio urbanistico ed edilizio esistente, ai fini della promozione turistica dell'ambito;
- la promozione e lo sviluppo delle attività agricole e forestali, e delle attività ad esse connesse e integrate, compatibili con la tutela e l'uso delle risorse;
- il risanamento del dissesto idrogeologico del territorio attraverso interventi strutturali estesi al bacino idrografico del fiume Serchio, nel quadro di una politica generale tesa al recupero permanente delle colline e delle aree montane;
- il mantenimento e la valorizzazione degli ambienti e dei paesaggi fluviali, degli ecosistemi e dalla loro continuità;
- la rivitalizzazione del sistema insediativo di antica formazione (centri, nuclei e insediamenti sparsi storici) attraverso il mantenimento e l'arricchimento delle identità socio-culturali locali e l'integrazione funzionale del reticolo insediativo della Valle;
- la promozione di politiche di rete volte a migliorare l'integrazione dei singoli centri nei sistemi territoriali locali, e il loro inserimento in circuiti di fruizione anche al fine di garantire i servizi essenziali alle comunità locali;
- il consolidamento del ruolo dei centri urbani tra cui Coreglia Antelminelli, quali centri ordinatori dell'ambito al fine di consolidare funzioni, attrezzature e servizi d'interesse e di livello sovracomunale;
- la riqualificazione e la riorganizzazione funzionale del reticolo insediativo consolidato, attraverso il recupero del patrimonio edilizio esistente, il riordino e il completamento degli attuali presidi insediativi;
- il contenimento di ulteriori fatti espansivi dei processi insediativi lineari lungo la viabilità di interesse nazionale, regionale e provinciale, e, in particolare, l'inibizione di un ulteriore

accrescimento del sistema insediativo di fondovalle, al di fuori di aree già interessate da un processo di urbanizzazione consolidato o in atto;

- il mantenimento e/o il recupero funzionale nonché ove occorre, la riorganizzazione e la razionalizzazione degli insediamenti produttivi esistenti di interesse locale, nonché l'eventuale completamento di comparti produttivi in base agli strumenti di programmazione concertata;

4. Il RU, ai sensi dell'art. 55 della LRT 1/2005, si compone:

- della disciplina per la gestione degli insediamenti esistenti;

- della disciplina delle trasformazioni degli assetti insediativi, infrastrutturali ed edilizi del territorio.

5. Il RU, secondo quanto indicato dall'Articolo 55 della LRT 1/2005, contiene in particolare:

- il Quadro Conoscitivo del patrimonio edilizio ed urbanistico esistente e delle funzioni in atto;

- il perimetro aggiornato dei centri abitati inteso come delimitazione continua che comprende tutte le aree edificate e i lotti interclusi;

- la disciplina dell'utilizzazione, del recupero e della riqualificazione del patrimonio urbanistico ed edilizio esistente;

- le aree all'interno del perimetro dei centri abitati nelle quali è permessa l'edificazione di completamento o di ampliamento degli edifici esistenti;

- le aree per le opere di urbanizzazione primaria e secondaria nel rispetto degli standard;

- il Territorio Rurale;

- le aree e gli ambiti sui quali perseguire prioritariamente la riqualificazione insediativa;

- gli interventi di addizione agli insediamenti esistenti e nuove edificazioni consentiti anche all'esterno del perimetro dei centri abitati;

- gli ambiti interessati da interventi di riorganizzazione del tessuto urbanistico;

- gli interventi che si attuano mediante i piani attuativi;

- le aree destinate all'attuazione delle politiche di settore del comune;

- le infrastrutture da realizzare e le relative aree;

- la individuazione dei beni sottoposti a vincolo ai fini espropriativi;

- la disciplina della perequazione

Il RU fa, inoltre, riferimento al PEBA quale programma di intervento per l'abbattimento delle barriere architettoniche ed urbanistiche.

6. Il presente R.U., ai sensi e per gli effetti dell'art.17 comma 5 Legge 183/1989 e nel rispetto di quanto riportato al comma 1 dell' art. 44 delle Norme di Piano di Bacino "Stralcio Assetto Idrogeologico" (PAI) – Autorità di Bacino Pilota del Fiume Serchio (approvato con Del. CR n.20/2005), fa proprie, con carattere immediatamente vincolante, le disposizioni di cui agli articoli 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15bis, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 22bis, 23, 23bis, 24, 25, 25bis, 25ter, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 34, 35, 36, 38, 39, 41, 43, 44, 46, 47, 48, 50, 50bis, 51 e 52 delle stesse Norme di PAI .

Per quanto riguarda la tutela e l'integrità fisica del territorio il RU fa riferimento alla Parte III-II delle presenti Norme.

Il presente R.U. inoltre, nel rispetto di quanto riportato al comma 3 dell'art. 44 delle Norme di Piano di Bacino, opera al raccordo tra l'articolazione del territorio come individuata dalla LR 1/2005 e le zone territoriali omogenee definite dal D.M. 02.04.1968 n.1444.

7. Il presente RU si riconosce ~~in quanto esposto nel Titolo 2 e nell'articolazione dell'art. 3 nella Disciplina di Piano del PIT~~ adottato con delibera di Consiglio Regionale n. 58 del 02.07.2014 ~~relativamente all'identificazione delle componenti del Sistema Territoriale. Gli elementi caratterizzanti del territorio del comune di Coreglia Antelminelli sono: la "città policentrica toscana", la "presenza industriale" il "patrimonio collinare".~~

Il Sub Allegato A1 - scheda d'ambito 03 Garfagnana e Val di Lima ~~Le Schede "Ambito n° 4 - Media Valle del Serchio Funzionamenti, dinamiche, obiettivi di qualità, azioni prioritarie" del PIT,~~ attualmente in fase di adozione, è fatto ~~sono fatte~~ propria dalla presente Variante di RU.

## Articolo 2 - Elaborati costitutivi il Regolamento Urbanistico

1. Il RU è costituito dai seguenti elaborati:

### **QUADRO CONOSCITIVO**

1.1 Carta del Territorio Rurale, r. 1/5000;

1.2 Carta del Territorio Rurale, r. 1/5000;



1.3 Carta del Territorio Rurale, r. 1/5000;

Il RU fa inoltre riferimento alla "Schedatura e Catalogazione degli Immobili e Complessi Edilizi Esistenti" ed al Programma per l'Eliminazione delle Barriere Architettoniche (PEBA) approvato dall'amministrazione comunale.

#### **QUADRO PROPOSITIVO**

- 1.1. Articolazione del Territorio Rurale, r.1/5000;
- 1.2. Articolazione del Territorio Rurale, r.1/5000;
- 1.3. Articolazione del Territorio Rurale, r.1/5000;
- 1.4. Articolazione del Territorio Rurale, Gromignana, r. 1/2000;
- 2.1A Unità Territoriali Organiche Elementari Pian di Coreglia, Ghivizzano, Calavorno, r. 1/2000;
- 2.1B Unità Territoriali Organiche Elementari Pian di Coreglia, Ghivizzano, Calavorno, r. 1/2000;
- 2.1C Unità Territoriali Organiche Elementari Pian di Coreglia, Ghivizzano, Calavorno, r. 1/2000;
- 2.2 Unità Territoriali Organiche Elementari Coreglia Antelminelli, r. /2000;
- 2.3 Unità Territoriali Organiche Elementari Lucignana, r. 1/2000;
- 2.4 Unità Territoriali Organiche Elementari Vitiana, r. 1/2000;
- 2.5 Unità Territoriali Organiche Elementari Tereglio, r.1/2000;
- 3.1A Interventi Edifici di cui alla Catalogazione Pian di Coreglia, Ghivizzano, Calavorno, r. 1/2000;
- 3.1B Interventi Edifici di cui alla Catalogazione Pian di Coreglia, Ghivizzano, Calavorno, r. 1/2000;
- 3.1C Interventi Edifici di cui alla Catalogazione Pian di Coreglia, Ghivizzano, Calavorno, r. 1/2000;
- 3.2 Interventi Edifici di cui alla Catalogazione Coreglia Antelminelli, r. /2000;
- 3.3 Interventi Edifici di cui alla Catalogazione Lucignana, r. 1/2000;
- 3.4 Interventi Edifici di cui alla Catalogazione Vitiana, r. 1/2000;
- 3.5 Interventi Edifici di cui alla Catalogazione Tereglio, r.1/2000;
- 4.1 Relazione;
5. Norme di Attuazione
6. Valutazione Integrata;
7. Relazione d'Incidenza

Il RU è costituito, inoltre, ~~dalla Relazione~~ e dagli elaborati idro-geologici-sismici [elencati all'art 65.](#)

2. La perimetrazione e l'individuazione delle varie aree, delle attrezzature, delle infrastrutture del Territorio Rurale, ovvero del territorio non compreso all'interno delle UTOE, è descritta, individuata puntualmente, ed è vincolante, solo nelle seguenti tavole del Quadro Propositivo:

- 1.1. Articolazione del Territorio Rurale, r. 1/5000;
- 1.2. Articolazione del Territorio Rurale, r. 1/5000;
- 1.3. Articolazione del Territorio Rurale, r. 1/5000.
- 1.4. Articolazione del Territorio Rurale, Gromignana, r. 1/2000;

3. La perimetrazione e l'individuazione delle varie aree, delle attrezzature, delle infrastrutture del Territorio compreso all'interno delle UTOE è descritta, individuata puntualmente ed è vincolante solo nelle seguenti tavole del Quadro Propositivo:

- 2.1A Unità Territoriali Organiche Elementari Pian di Coreglia, Ghivizzano, Calavorno, r. 1/2000;
- 2.1B Unità Territoriali Organiche Elementari Pian di Coreglia, Ghivizzano, Calavorno, r. 1/2000;
- 2.1C Unità Territoriali Organiche Elementari Pian di Coreglia, Ghivizzano, Calavorno, r. 1/2000;
- 2.2 Unità Territoriali Organiche Elementari Coreglia Antelminelli, r. /2000;
- 2.3 Unità Territoriali Organiche Elementari Lucignana, r. 1/2000;
- 2.4 Unità Territoriali Organiche Elementari Vitiana, r. 1/2000;
- 2.5 Unità Territoriali Organiche Elementari Tereglio, r.1/2000.

#### **Articolo 3 - Efficacia del Regolamento Urbanistico**

1. Il RU ha validità a tempo indeterminato.

2. Dopo cinque anni dall'approvazione del RU, ai sensi dei commi 5 e 6 dell'art. 55 della LRT 1/2005, se non sono stati approvati i piani attuativi o i progetti esecutivi delle infrastrutture, decadono le previsioni di seguito elencate, relative a:

- le aree destinate ad opere di urbanizzazione primaria e secondaria necessarie al soddisfacimento degli standard previsti dal DM 02.04.68 n. 1444;
- le aree urbane destinate alla residenza o produttive;
- le infrastrutture da realizzare al di fuori dei centri abitati.

3. I Piani Attuativi, di iniziativa pubblica o privata, vigenti al momento dell'entrata in vigore del RU mantengono la loro efficacia fino a naturale scadenza.

4. All'approvazione del RU restano salvi gli impegni derivanti da rapporti convenzionati, da previsioni di Piani Attuativi o di Permessi di Costruzione/ Concessioni Edilizie, relativi alla cessione di aree per scopi pubblici, alla realizzazione di opere pubbliche o altri specifici impegni a scopo pubblico assunti al momento della realizzazione delle opere.

#### Articolo 4 – Deroche al Regolamento Urbanistico

1. E' facoltà dell'amministrazione comunale derogare dalle indicazioni delle presenti norme ai sensi dell'art. 41 quater della L 1150/42 e dell'art. 54 bis della LRT 1/2005.

#### Articolo 5 – Modalità di attuazione del Regolamento Urbanistico, Strumenti Urbanistici Preventivi e loro modalità d'applicazione.

1. Il RU si attua per mezzo di:

- 1.1. **Interventi Diretti:** Permesso di Costruire, Permesso di Costruire Convenzionato, Denuncia d'Inizio Attività e di eventuali altri atti amministrativi;
- 1.2. **Piani Attuativi**, di iniziativa pubblica o privata, di cui al Capo IV Sezioni I e II della LRT 1/2005; Piani Particolareggiati (PP) ai sensi della LN 1150/1942; Piani di Lottizzazione (PdL), ai sensi della LN 1150/1942; Piani per l'Edilizia Economica e Popolare (PEEP), ai sensi della LN 167/1962; Piani per gli Insediamenti Produttivi (PIP), ai sensi della LN 865/1971; Piani di Recupero (PdR), ai sensi della LN 457/1978; Programmi di Recupero Urbano (PRU), ai sensi della LN 393/1993; Programma Aziendale pluriennale di miglioramento agricolo ambientale (PAPMAA), ai sensi dell'art. 42 della LRT 1/2005 e successive integrazioni; tutti i piani o progetti previsti dalle leggi e regolamenti vigenti che influiscono sull'uso del suolo e degli edifici.

I Piani Attuativi di cui sopra sono approvati dal Comune, con le procedure delle relative leggi di riferimento. I Piani Attuativi devono contenere, sviluppando quanto effettuato in sede di RU, la Valutazione Ambientale Strategica Integrata, nonché una progettazione di dettaglio che sviluppi le linee già individuate nelle Tavole di RU. L'organizzazione urbana, prefigurata nelle Tavole di RU, hanno l'obiettivo di inquadrare i singoli comparti in un disegno complessivo che tenga conto delle connessioni con i tessuti urbani esistenti e futuri. Sono ammesse variazioni al disegno interno delle infrastrutture previste nelle Tavole di RU per i singoli ambiti purché tali variazioni risultino adeguatamente motivate sotto il profilo urbanistico, infrastrutturale, viario, dei rapporti tra edilizia esistente e di progetto e con le valutazioni dell'inserimento ambientale dell'intervento. In questo caso il richiedente deve presentare un progetto preliminare da sottoporre al parere delle strutture tecniche comunali.

Qualora i Piani Attuativi contengano varianti al RU, queste possano essere adottate e approvate contestualmente ai Piani Attuativi.

1.3 Il RU può essere attuato anche con i seguenti Piani:

Piani di Settore e Piani Attuativi e Preventivi (PAP).

2. Piani di Settore di cui al presente Articolo, anche ove non dovuti per legge, possono essere ritenuti utili ai fini della migliore gestione del territorio.

La loro formulazione può essere sia di iniziativa pubblica che privata.

In quest'ultimo caso tra il privato e l'amministrazione comunale sarà stipulata un'apposita convenzione con la quale il privato s'impegnerà a rispettare i criteri di esecuzione e di gestione dell'intervento/i previsti.

Per le opere e/o le attrezzature d'iniziativa pubblica sarà la stessa amministrazione che individuerà la necessità della predisposizione dello specifico Piano di Settore. Per le opere o le attrezzature di iniziativa privata la redazione del Piano di Settore è obbligatoria per attuazione di aree superiori a mq 5000 e/o attuazione/ realizzazione di infrastrutture a rete della lunghezza superiore a mt 1000.

I Piani di Settore specificano unitariamente il complesso delle operazioni da compiersi in una data area quanto a destinazione e tipologia di nuovi fabbricati e/o attrezzature, ristrutturazione, ampliamento ed eventuale cambiamento di destinazione d'uso di edifici esistenti, conformazione dei lotti edificabili, distribuzione/ articolazione/ accessibilità della rete Viaria (pedonale, ciclabile, veicolare) degli Spazi di Connessione e dei Parcheggi, sistemazione degli spazi a verde;

previsione delle altre opere di urbanizzazione primaria nonché dell' eventuale urbanizzazione secondaria.

Il Piano di Settore potrà essere formulato per una intera area, come indicato negli elaborati grafici del presente RU, ovvero per una porzione di area, purché questa attuazione parziale non comprometta il successivo sviluppo dell'intera area.

In questo caso è fatto obbligo, nella redazione del Piano di Settore, di indicare chiaramente il rapporto tra intervento parziale ed intervento totale successivo.

I Piani di Settore sono approvati dal Consiglio Comunale.

### 3. Piani Attuativi Preventivi (PAP):

questi rappresentano delle specificazioni dettagliate del RU. La loro formulazione può essere sia di iniziativa pubblica che privata. I PAP specificano unitariamente il complesso delle operazioni da compiersi in una data area quanto a destinazione e tipologia di nuovi fabbricati e/o attrezzature, ristrutturazione, ampliamento ed eventuale cambiamento di destinazione d'uso di edifici esistenti, conformazione dei lotti edificabili, distribuzione della rete Viaria, sistemazione degli spazi a verde; previsione delle altre opere di urbanizzazione primaria nonché dell' eventuale urbanizzazione secondaria. Nelle aree di completamento residenziale, produttivo e terziario il PAP è ammesso per ambiti territoriali che non superino, come dimensione globale di area omogenea, mq 5000 e che non implicino soluzioni viarie ed urbanistiche (spazi pubblici, attrezzature, ecc. ) incidenti anche sulle aree adiacenti. Ai fini della definizione di ambito territoriale si specifica che le strade e il verde esistente e/o di piano costituiscono interruzione della zona omogenea.

Il PAP potrà essere formulato per una intera area, come indicato negli elaborati grafici del presente RU, ovvero per una porzione di area, purché questa attuazione parziale non comprometta il successivo sviluppo dell'intera area. In questo caso è fatto obbligo, nella relazione del PAP di indicare chiaramente il rapporto tra intervento parziale ed intervento totale successivo.

Essi sono approvati con Deliberazione del Consiglio Comunale.

Nel caso di PAP d'iniziativa privata tra i proprietari ed il Comune dovrà essere stipulata una convenzione con la quale i privati si impegnano a cedere gratuitamente al Comune le aree per l'urbanizzazione primaria e a realizzare tutte le opere stesse così come previsto dal PAP entro ultimazione dei singoli fabbricati e comunque non oltre dieci anni dalla stipula della convenzione. Qualora l'Amministrazione non ritenga favorevole alla buona riuscita dell'intervento diretto del privato della realizzazione di una parte di opere di urbanizzazione che essa stessa dovrà in parte realizzare (come una strada o un parcheggio ecc.) essa potrà realizzare direttamente opera/e spettante/i al privato addebitando a quest'ultimo l'onere relativo. I PAP dovranno essere costituiti dai seguenti elaborati:

- Planimetria catastale estesa per almeno mt 1 00 oltre la proprietà.
- Attestazione della proprietà dei terreni e/o degli immobili ed elenco delle ditte catastali intestatarie delle aree e/o degli immobili con relative superfici;
- Estratto del RU con delimitazione dell'area oggetto dell'intervento;
- Planimetria quotata dell'area in scala non inferiore a 1/500 con indicazione dello stato attuale delle alberature, delle essenze e degli eventuali immobili esistenti;
- Progetto planivolumetrico dell'intervento previsto, comprensivo di planimetrie e sezioni, in scala non inferiore a 1/500. Nel caso di intervento residenziale o promiscuo dovrà essere indicata la forma e la dimensione dei lotti, le tipologie e le caratteristiche degli edifici, i tracciati stradali, i parcheggi, gli spazi ad uso pubblico, le aree per la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria ed eventualmente secondaria. Nel caso di interventi sul suolo o di interventi a carattere speciale, dovranno essere fornite tutte le indicazioni necessarie ad identificare con sufficiente chiarezza il futuro intervento;
- Schema delle reti dei tracciati tecnologici;
- Relazione illustrativa comprendente una valutazione economico-finanziaria;
- Norme d'attuazione;
- Schemi di convenzione (nel caso di PAP di iniziativa privata).

Eventuali progetti esecutivi dei fabbricati e/o delle opere di urbanizzazione possono essere redatti ed approvati unitariamente al PAP.

4. Progetti esecutivi di opere pubbliche ai sensi della LN 109/94 e successive modifiche e integrazioni.

#### **Articolo 6 – Caratteristiche Particolari dell'Urbanizzazione e dell'Edificazione**

1. Fino all'entrata in vigore del regolamento di cui alla DPGR 64R/2013 approvato ai sensi dell'articolo 144 della LRT1/2005 sono definiti i seguenti parametri, così come meglio definiti, specificati e dettagliati nel regolamento edilizio.

I parametri/ indici urbanistici/ edilizi e le caratteristiche dell'edificazione sono di seguito definiti. Questi rappresentano le regole e le prescrizioni per l'urbanizzazione e l'edificazione delle varie zone precisate dal RU.

Per tutte le altre definizioni si rimanda al Regolamento Edilizio Comunale.

##### **- Destinazioni d'uso:**

Per destinazione d'uso di un edificio, di un'opera, di un'area si intende il complesso di usi e funzioni che edificio, l'opera o l'area soddisfano e debbano soddisfare.

La destinazione d'uso dei suoli e dei fabbricati deve essere indicata nei progetti d'intervento edilizio diretto, come in quelli per l'intervento urbanistico preventivo.

##### **- SFP (Superficie fondiaria pertinente)**

Per superficie fondiaria pertinente (espressa in metri quadri) ai fini dell'applicazione degli indici urbanistici s'intende la superficie del terreno destinato all'edificazione.

Tale superficie rappresenta l'unità immobiliare inscindibile per l'edificio o per gli edifici da costruire e deve essere chiaramente individuata nei progetti di costruzione.

La superficie di pertinenza dovrà essere contigua alle costruzioni e non frazionata, né a cavallo di spazi o aree pubbliche, risultando inammissibile l'applicazione degli indici urbanistici anche ad aree non facenti parte del lotto individuato dalla costruzione prevista od esistente.

Tale prescrizione non si attua in presenza di piani preventivi dove si applicheranno le disposizioni del piano stesso e nelle zone ove valgono le prescrizioni della normativa regionale vigente o nel caso di asservimento di aree contermini.

##### **- (Sv superficie di vendita) ed HC (altezza locali commerciali)**

La Superficie di Vendita, espressa in metri quadri, è la superficie degli esercizi commerciali destinata alla vendita, compresa quella occupata da banchi, scaffalature e simili, calcolata al netto dei muri, dei vani di porte e finestre, di pilastri, di sguinci, di scale interne, escluso la superficie destinata a magazzini, depositi, locali di lavorazione, uffici e servizi igienici.

L'altezza dei locali oggetto di Superficie di vendita non potrà essere inferiore a mt 3,00.

##### **- Sp (superficie permeabile)**

La Superficie Permeabile, espressa in percentuale rispetto alla SFP, è la superficie non impegnata da costruzioni fuori terra o interrato, comprese le relative pavimentazioni a corredo, atta a garantire l'assorbimento almeno parziale delle acque meteoriche; detta superficie deve essere pari almeno al 25% della SFP.

##### **- Aree inedificate**

Dovrà essere cura dei proprietari di tutte le aree inedificate mantenerle in perfetto ordine e pulizia.

In particolare è vietato su di esse l'accumulo duraturo di materiali che provocano inquinamento di qualsiasi tipo ovvero pregiudizio all'estetica delle zone.

I proprietari di dette aree dovranno inoltre assicurare la raccolta, lo smaltimento e il convogliamento di tutte le acque superficiali interessanti i fondi di proprietà, impedendo qualsiasi ristagno.

I proprietari delle aree inedificate sono inoltre tenuti a provvedere al mantenimento e alla cura delle specie arboree ed erbacee esistenti sul fondo.

In caso di inadempienza delle norme di cui al presente articolo, l'Amministrazione Comunale è tenuta ad emettere le relative ordinanze di riadattamento.

##### **- Parcheggio**

Nelle nuove costruzioni, comprese le ricostruzioni e i frazionamenti per la realizzazione di nuove unità immobiliari, devono essere riservati spazi per il parcheggio in misura non inferiore a 1 mq ogni 10 mc di costruzione destinata ad abitazioni ed uffici.

In sede di Atto Autorizzativo/ istruttoria di Denuncia d'Inizio Attività e di eventuali altri atti amministrativi, l'Amministrazione Comunale può richiedere un rapporto superiore in relazione al particolare tipo di insediamento o di localizzazione.

I parcheggi possono essere ricavati all'interno della stessa costruzione ovvero nell'area di pertinenza o in aree asservite all'edificio con vincolo permanente di destinazione a parcheggio, mediante atto da trasciversi a cura del proprietario.

Le zone destinate a parcheggio pubblico indicate nella cartografia del RU hanno valore di vincolo e non possono subire diversa destinazione d'uso.

Le zone destinate a parcheggio privato indicate nella cartografia del RU hanno valore di vincolo e non possono subire diversa destinazione d'uso.

#### **- Parametri urbanistici**

Ove previsto l'edificazione e l'urbanizzazione è disciplinata mediante l'applicazione dei seguenti parametri urbanistici:

- Rapporto di superficie coperta (RC);

**- Superficie utile lorda (SUL)**

- Altezza degli edifici (H);

- Indice di fabbricabilità territoriale (It) ovvero il numero di metri cubi che possono essere edificati in ciascun metro quadro di un'intera area omogenea;

- Indice di fabbricabilità fondiaria: **If = Volume (mc) / Sfp (mq)**;

- Distanze dei fabbricati tra loro, dai confini di proprietà e dalle strade.

#### **- Rapporto di Copertura (RC) e Superficie Coperta (Sc)**

Il rapporto di copertura (Rc) stabilisce la percentuale di superficie coperta (SC) rispetto alla superficie fondiaria (SFP) pertinente a ciascun edificio:

$$RC = Sc / Sfp$$

La Superficie Coperta, espressa in metri quadri, è la superficie della proiezione a terra della Su dei vari piani più lo spessore dei muri, le superfici dei porticati, delle tettoie, dei terrazzi, delle pensiline, delle gronde sporgenti oltre mt 1,50, i volumi aggettanti e quelli interrati.

La superficie coperta corrisponde, pertanto, alla proiezione sul piano orizzontale di tutte le parti edificate fuori terra delimitate dalla superficie esterna delle murature perimetrali dell'edificio.

#### **- Superficie utile lorda (SUL)**

Si definisce "superficie utile lorda" (SUL) la somma delle superfici di tutti i piani fuori terra, seminterrati ed interrati, secondo quanto definito della D.P.G.R. 64R/2013.

#### **- Altezza fuori terra degli edifici**

L'altezza di un edificio, nei suoi vari punti, è data dal segmento congiungente la linea determinata dall'intersezione tra il fronte dell'edificio e il piano di posa del tetto con la sua proiezione sul piano di campagna.

L'altezza massima di un edificio è data dall'altezza misurata nel punto della facciata dove tale segmento assume la maggior lunghezza.

Per piano di campagna s'intende il piano di terreno dal quale emergono le murature perimetrali esterne dell'edificio, così come risulta dal progetto e quindi dalla sistemazione dell'area una volta ultimata.

#### **- Indice di fabbricabilità territoriale (It).**

Per indice di fabbricabilità territoriale si intende il numero di metri cubi, o frazione, che possono essere edificati, in ciascun metro quadrato di un'intera zona omogenea di piano.

#### **- Indice di fabbricabilità fondiaria (If) e volume (V)**

L'indice di fabbricabilità è il rapporto fra volume dell'edificio e la superficie fondiaria pertinente alla costruzione.

$$If = v (mc) / SFP (mq)$$

Il Volume di un edificio è rappresentato dal prodotto della Superficie Coperta per la sua Altezza complessiva (fuori terra + interrato, oltre ad eventuali volumi utili od accessori nel sottotetto)

Sono escluse dal calcolo dei volumi i cosiddetti volumi tecnici e cioè: serbatoi d'acqua, extra corpo degli ascensori, extra corpo vano scale, camini ecc..

Le parti di edificio interrate sono computate ai fini del calcolo del volume dell'edificio.

Le logge e vani scale comuni, chiuse su tre lati sono computate ai fini del calcolo dei volumi.

Le logge, vani scale comuni, portici e parti a pilotis, non chiuse su tre lati, sono computate, ai fini del calcolo del Volume, per il 50% dello stesso.

Qualora le suddette parti di edificio siano destinate ad uso pubblico la loro volumetria sarà esclusa dal calcolo volume.

#### **- Distanze dei fabbricati tra loro e dai confini**

Ove non diversamente specificato per tutte le zone del RU le distanze dai fabbricati e dai confini, definite di seguito, dovranno rispettare i valori sotto precisati.

Per distanza minima tra gli edifici s'intende la misura tra il minimo segmento congiungente corpi più sporgenti dei fabbricati (esclusi balconi, pensiline, gronde, aggetti delle coperture e/o elementi decorativi e/o di arredo in genere di oggetto inferiore a mt 1,50, scale a sbalzo).

Per distanza minima dai confini e dai fili stradali s'intende la misura del minimo segmento congiungente il corpo più sporgente del fabbricato (esclusi balconi, pensiline, gronde, aggetti delle coperture e/o elementi decorativi e/o di arredo in genere di oggetto inferiore a mt 1,50, scale a sbalzo) con il confine più vicino.

Le distanze dai confini prescritte per la realizzazione di nuovi edifici o l'ampliamenti si intendono riferite al confine di proprietà.

**Le distanze minime tra fabbricati per le diverse zone territoriali omogenee** sono stabilite come segue:

1) Zone A: per le operazioni di risanamento conservativo e per le eventuali ristrutturazioni, le distanze tra gli edifici non possono essere inferiori a quelle intercorrenti tra volumi edificati preesistenti, computati senza tener conto di costruzioni aggiuntive di epoca recente e privi di valore storico, artistico e ambientale;

2) Nuovi edifici ed ampliamenti ricadenti in altre zone: è prescritta in tutti i casi la distanza minima assoluta di Mt 10 tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti;

Le distanze minime tra fabbricati tra quali siano interposte strade destinate al traffico dei veicoli (con esclusione della viabilità a fondo cieco a servizio di singoli edifici o di insediamenti) devono corrispondere alla larghezza della sede stradale maggiorata di:

- ml.5 per lato, per strade di larghezza inferiore a ml. 7;
- ml. 7,50 per lato, per strade di larghezza compresa tra ml.7 e ml. 15;
- ml 10,00 per lato, per strade di larghezza superiore a ml. 15.

qualora le distanze tra fabbricati, come sopra computate, risultino inferiori all'altezza del fabbricato più alto, le distanze stesse sono maggiorate fino a raggiungere la misura corrispondente all'altezza stessa.

Sono ammesse distanze inferiori a quelle elencate nei precedenti commi, nel caso di gruppi di edifici che formino oggetto di piani particolareggiati o lottizzazioni convenzionate con previsioni plano-volumetriche.

3) La distanza minima dai confini di proprietà dei nuovi fabbricati o degli ampliamenti di quelli esistenti non potrà essere inferiore a ml. 5,00.

Sono ammesse distanze inferiori dai confini di proprietà, qualora chi costruisce sia autorizzato dal proprietario del fondo vicino a tenere una distanza inferiore dal confine. L'assenso del proprietario confinante dovrà essere espresso con dichiarazione sostitutiva secondo quanto previsto dalle vigenti norme in materia.

Anche in questo caso dovrà comunque essere rispettata la distanza di ml 10,00 dai fabbricati.

La costruzione di edifici sul confine di proprietà è ammessa nel caso in cui il proprietario del fondo costruisca in aderenza ad un edificio preesistente o edificato contemporaneamente al suo sul confine dal proprietario del fondo finitimo od in presenza della sopra citata autorizzazione .

#### **- Dimensione, Caratteristiche dei nuovi Alloggi**

Sulla cartografia del RU è individuato, per i lotti edificabili liberi, il numero delle Unità abitative realizzabili ovvero il numero degli Alloggi. L'edificazione è subordinata ai seguenti parametri urbanistico edilizi:

RC= come di seguito precisato

H massima ml 6,50;

Distanza confini Mt 5,00;

Distanza Fabbricati Mt. 10,00

Ogni Alloggio realizzabile dovrà avere una superficie utile ~~lorda abitabile~~ non superiore a mq 220.

~~La Superficie Utile abitabile è la superficie dell'alloggio al netto delle murature/ vani porta/ sguanci aperture/ vani scala/ arredi fissi.~~ Per ciascun alloggio realizzabile è possibile edificare



manufatti di pertinenza ed autorimesse come previsto dalle presenti norme e dal Regolamento Edilizio.

Nelle aree, non soggette a piano attuativo, ove si prevede l'edificazione di due o più alloggi, sulla base di una articolazione organica dell'area, è possibile la realizzazione in tempi diversi dei alloggi.

I nuovi alloggi, indicati nelle tavole di RU, dovranno essere realizzati sull'area di proprietà, indipendentemente dalla perimetrazione indicata nella tavole di RU.

#### **Deroga Altezze**

Per i secondi servizi igienici, interni alle abitazioni, è ammessa una altezza minima di ml 2,10 ed una superficie minore rispetto a quanto previsto dal vigente Regolamento Edilizio.

#### **Volumi tecnici**

Si intendono per volumi tecnici quelli che servono per esigenze tecniche e tecnologiche quali a titolo esemplificativo e non esaustivo: vespai, camere d'aria, doppi solai, intercapedini, sottotetti non praticabili, volumi tecnici di sommità, estracorsa ascensori, cabine di trasformazione ecc. Tali volumi non sono considerati ai fini del computo del volume o della superficie utile né per l'applicazione dei limiti di altezza.

Nelle zone a destinazione produttiva sono considerati volumi tecnici i manufatti strettamente necessari per contenere apparecchiature e impianti che per esigenze tecniche di funzionalità non possano trovare posto entro il corpo dell'edificio considerato. Rientrano nell'elenco dei volumi tecnici i seguenti manufatti: depositi dell'acqua, extracorsa di ascensori, cabine elettriche, cabine di pressurizzazione del gas metano, ciminiere, colonne del metano, silos e tettoie destinati a contenere e/o proteggere materie prime, semilavorati e prodotti finiti, serbatoi, forni industriali, locali destinati ad accogliere e proteggere impianti idrici, termici, di condizionamento dell'aria, di sollevamento, elettrici, telefonici, ecc..

#### **Adeguamento della perimetrazione**

Gli elaborati grafici di progetto del RU definiscono in dettaglio le destinazioni delle singole aree; tuttavia la perimetrazione degli elaborati grafici del RU hanno valore ordinatorio e non perentorio: pertanto nella fase di approfondimento della progettazione (piani e/o progetti attuativi, progetti definitivi ed esecutivi) le aree:

- destinate alla realizzazione di opere e impianti pubblici e/o di interesse pubblico;
  - le aree oggetto di piani e progetti attuativi/ definitivi/ esecutivi;
- potranno subire adeguamenti del loro perimetro.

La proposta di modifica alla perimetrazione dovrà essere preventivamente approvata dal Ufficio Tecnico Comunale. La porzione oggetto di modifica non potrà essere superiore al 15% dell'area oggetto dell'intervento tanto in più quanto in meno, senza che ciò comporti Variante al Regolamento Urbanistico.

#### **Edifici e/o Complessi Edilizi Esistenti**

Salvo quanto prescritto nei successivi articoli per i singoli insediamenti ovvero per le singole zone omogenee, per gli Edifici e/o Complessi Edilizi Esistenti, sono consentiti gli interventi edilizi sotto elencati:

- Opere di manutenzione ordinaria;
- Opere di manutenzione straordinaria;
- Ampliamento/i;
- Interventi necessari al superamento delle barriere architettoniche;
- Restauro e risanamento conservativo;
- Ristrutturazione edilizia;
- Interventi di sostituzione edilizia;
- Ristrutturazione urbanistica.

Salvo quanto prescritto nei successivi articoli per le singole zone omogenee, nel caso d'interventi di demolizione e ricostruzione, per motivate esigenze (non idoneità statica/pericolosità geologiche, idraulica ecc.) da dichiarare in apposita perizia da parte del tecnico incaricato, la ricostruzione della volumetria potrà essere uguale o inferiore a quella esistente. Questo indipendentemente dall'Indice di fabbricabilità Fondiaria del lotto su cui ricade la volumetria esistente.

Tutti gli Edifici, Complessi Edilizi e/o Manufatti costruiti con materiali e/o elementi precari/impropri o comunque che presentino elementi di degrado e/o di incoerenza con l'edificato

circostante, purché legittimati in base a regolari atti autorizzativi, sono soggetti ad intervento di recupero e riqualificazione tramite demolizione e ricostruzione a parità di volume, anche con spostamento e riconfigurazione del volume in forme coerenti ed organiche con il contesto edificato circostante.

## PARTE I

### **INSEDIAMENTI, INFRASTRUTTURE per la MOBILITA' ATTREZZATURE, AREE di RISPETTO, TERRITORIO RURALE, INSEDIAMENTI**

#### **Articolo 7 – Perimetro dei centri abitati e del tessuto edificato**

1. Nelle Tavole di Quadro Propositivo di RU è riportato il perimetro aggiornato dei centri abitati ai sensi dell'Articolo 55 comma 2, lettera b, della LRT 1/2005. Il Perimetro dei Centri Abitati coincide con il perimetro delle UTOE.

2. Tale perimetro risulta necessario anche al fine di precisare:

- all'esterno del perimetro, il Territorio Rurale con le sue caratteristiche paesistiche ed ambientali;
- all'interno del perimetro, gli insediamenti con caratteristiche urbane, che costituiscono la parte del territorio comunale composto da edifici ad uso prevalentemente residenziale, sia con caratteristiche storiche, che zone residenziali compatte, recenti e di completamento, spazi ad uso comune esistenti e di nuovo impianto, zone produttive consolidate, recenti e di completamento, zone terziarie, recenti e di completamento. I centri urbani costituiscono una delimitazione continua, che comprende tutte le aree edificate ed i lotti interclusi, quale insieme unitario con caratteristiche differenti dal territorio circostante ad uso agricolo e forestale.

3. La finalità del RU, ai sensi del PS, è di garantire lo sviluppo sostenibile all'interno del perimetro dei centri abitati, per migliorare le condizioni di vivibilità ed innalzare la qualità della vita.

4. Non costituisce modifica al dimensionamento residenziale di recupero la suddivisione e/o accorpamento di unità immobiliari che risultano a destinazione a carattere residenziale alla data di approvazione della presente Variante di RU.

5. Ai fini della corretta applicazione delle disposizioni del PAI del Bacino del Fiume Serchio il RU individua generalmente all'interno al perimetro delle U.T.O.E. e dei centri abitati, ovvero in ambiti significativamente insediati e urbanizzati posti all'interno del territorio rurale, il "perimetro del tessuto edificato", ovvero delle parti del territorio totalmente o parzialmente edificate, caratterizzate da presenza diffusa di edifici ed opere di urbanizzazione che ne determinano una fruizione continuativa da parte della collettività, secondo quanto indicato dall'articolo 7 dello spesso PAI.

#### **Articolo 8 - Abbattimento delle barriere architettoniche ed urbanistiche**

1. Per tutti gli Insediamenti con caratteristiche urbane è incentivata la realizzazione di interventi e l'individuazione di soluzioni per l'abbattimento delle barriere architettoniche ed urbanistiche e per garantire un'adeguata fruibilità dell'intero territorio ed in particolare delle strutture di uso pubblico e degli spazi urbani comuni, individuati nelle Tavole di Quadro Propositivo di RU.

2. Gli interventi devono essere tesi all'eliminazione degli ostacoli fisici che sono fonte di disagio per la mobilità di chiunque ed in particolare di coloro che, per qualsiasi causa, hanno una capacità motoria ridotta o impedita in forma permanente o temporanea e la predisposizione di



accorgimenti e segnalazioni che permettano l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo per chiunque e in particolare per i non vedenti, per gli ipovedenti e per i sordi, il tutto come disciplinato nel PEBA approvato con delibera del CC n. 20 del 29/04/2008.

### Articolo 9 - Gli Insedimenti

1. Il RU articola la disciplina degli Insedimenti del comune di Coreglia Antelminelli sulla base del PS. Il presente RU si riconosce in quanto esposto nel Titolo 2 e nell'articolazione dell'art. 3 nella Disciplina di Piano del PIT della Regione Toscana, adottato con delibera di Consiglio Regionale n. 58 del 02.07.2014 relativamente all'identificazione delle componenti del Sistema Territoriale. Gli elementi caratterizzanti del territorio del Comune di Coreglia Antelminelli sono: la "città policentrica toscana", la "presenza industriale", il "patrimonio collinare".

2. Il PS, all'Articolo 53 delle Norme di Attuazione, ha articolato il Sistema Funzionale degli Insedimenti in:

- aree urbane storiche;
- aree urbane a formazione compatta;
- aree produttive consolidate;
- aree urbane/ produttive recenti.

### Articolo 10 - Le articolazioni degli Insedimenti.

1. Il RU, sulla base degli approfondimenti effettuati dal proprio Quadro Conoscitivo, ai sensi del PS, individua le seguenti articolazioni:

- Edificato a Carattere Residenziale - di antica formazione:
  - *Centri Storici;*
  - *Contiguo o Assimilato ai Centri Storici.*
- Insedimenti Edificati Compatti al cui interno si riconoscono:
  - *Edificato a Carattere Residenziale Compatto;*
  - *Edificato a Carattere Produttivo Compatto.*
- Insedimenti Edificati Recenti al cui interno si riconoscono:
  - *Edificato a Carattere Residenziale Recente;*
  - *Edificato a Carattere Produttivo Recente;*
  - *Edificato a Carattere Terziario Recente.*
- Insedimenti Edificati in Formazione al cui interno si riconoscono:
  - *Edificato a Carattere Residenziale in Formazione;*
  - *Edificato a Carattere Produttivo in Formazione;*
  - *Edificato a Carattere Terziario in Formazione.*

All'interno delle aree denominate Edificato, il RU individua ulteriori due aree con specifica normativa:

- *Edificato a Carattere Residenziale, Giardini e Verde Privato;*
- *Edificato da Riqualificare, Aree di Riqualificazione Urbana.*

### Articolo 11 - Riconoscimento delle articolazioni degli Insedimenti

1. Gli Insedimenti presenti nel territorio di Coreglia Antelminelli sono a seguito elencati:

1. **Piano di Coreglia, Ghivizzano, Calavorno - UTOE 1**, presente secondo quanto definito dal PS, nel Sistema Territoriale "Fondovalle del Serchio". Per questo Subsistema valgono gli obiettivi e prescrizioni di cui alle Norme di Attuazione di PS.

1.1 L'UTOE n° 1 è relativa ai sistemi urbani di Piano di Coreglia, Ghivizzano e Calavorno, questi sono costituiti da centro di antica formazione, dagli insediamenti consolidati, recenti e in formazione a carattere residenziale, produttivo, commerciale, delle attrezzature, e comprende al suo interno porzioni di territorio rurale.

2. **Coreglia Antelminelli, capoluogo - UTOE 2**, presente secondo quanto definito dal PS, nel Sistema Territoriale denominato "Fascia Pedemontana". Per questo Subsistema valgono gli obiettivi e prescrizioni di cui alle Norme di Attuazione di PS.

2.1 L'UTOE n° 2 è relativa principalmente al sistema urbano di antica formazione di Coreglia Antelminelli, dagli insediamenti consolidati, recenti e in formazione a carattere residenziale,

delle attrezzature, e comprende al suo interno una porzione di territorio rurale a carattere agricolo e forestale.

3. **Lucignana - UTOE 3**, presente secondo quanto definito dal PS, nel Sistema Territoriale denominato "Fascia Pedemontana". Per questo Subsistema valgono gli obiettivi e prescrizioni di cui alle Norme di Attuazione di PS.

3.1 L'UTOE n° 3 è relativa al sistema urbano di antica formazione di Lucignana, dagli insediamenti consolidati a carattere residenziale, delle attrezzature ad esso collegate, e comprende al suo interno una porzione di territorio rurale a carattere agricolo e forestale.

4. **Vitiana - UTOE 4**, presente secondo quanto definito dal PS, nel Sistema Territoriale denominato "Val Fegana" e facente parte del sottosistema territoriale "Territorio di Tereglio e Vitiana". Per questo Subsistema valgono gli obiettivi e prescrizioni di cui alle Norme di Attuazione di PS.

4.1 L'UTOE n° 4 è relativa al sistema urbano di antica formazione di Vitiana, dagli insediamenti consolidati a carattere residenziale, delle attrezzature ad esso collegate, e comprende al suo interno una porzione di territorio rurale a carattere agricolo e forestale.

5. **Tereglio - UTOE 5**, presente secondo quanto definito dal PS, nel Sistema Territoriale denominato "Val Fegana" e facente parte del sottosistema territoriale "Territorio di Tereglio e Vitiana". Per questo Subsistema valgono gli obiettivi e prescrizioni di cui alle Norme di Attuazione di PS.

5.1 L'UTOE n° 5 è relativa al sistema urbano di antica formazione di Tereglio, dagli insediamenti consolidati e delle attrezzature ad esso collegate, e comprende al suo interno una porzione di territorio rurale a carattere agricolo e forestale.

#### **Articolo 12 – Edificato a Carattere Residenziale, Giardini e Verde Privato**

1. Le aree di cui al presente articolo sono di norma prevalentemente costituite da orti, giardini, parchi privati, spazi e parcheggi pertinenziali ecc.

2. Nelle aree "Edificato a Carattere Residenziale, Giardini e Verde Privato" è consentita la realizzazione di piscine, manufatti d'arredo e funzionali quali forni, gazebo, pergolati, fontane, pozzi ecc;

3. Nelle aree "Edificato a Carattere Residenziale, Giardini e Verde Privato" ed in quelle contigue alle zone classificate tra le aree "edificato compatto", "edificato recente" ed "edificato in formazione" è consentita la realizzazione di manufatti per la rimessa degli attrezzi. Questi dovranno essere realizzati con materiali tradizionali in muratura o in legno. La superficie netta non dovrà essere superiore a mq 16 e l'altezza in gronda non può essere superiore a Mt 2,40 e pendenza max della falda/e del 30%.

4. I manufatti edilizi, di cui al precedente comma, non costituiscono volume ai fini della verifica degli indici di zona e possono essere realizzati in deroga alle distanze agli edifici di proprietà

#### **Articolo 13 - Interventi per gli immobili di cui alla "Schedatura e Catalogazione degli Immobili e Complessi Edilizi"**

1. Per gli immobili e complessi edilizi di particolare importanza, che costituiscono emergenze storiche/ architettoniche/ urbanistiche/ testimoniali e/o edifici/ manufatti "*non rilevanti*" ricadenti in aree d'interesse storico/ architettonico/ urbanistico/ testimoniale, il tutto facenti parte della "Schedatura e Catalogazione degli Immobili e Complessi Edilizi" ed evidenziati nelle tavole di RU con apposita campitura grafica, sono consentiti gli interventi di seguito precisati.

Gli immobili e complessi edilizi di particolare importanza (**lettere A e B**), ~~sopra citati~~, sono assimilati a quelli ricadenti in zona A di cui al DM 1444/68 e gli interventi proposti dovranno essere preventivamente esaminati dalla Commissione Comunale per il Paesaggio escluso interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria.

Sono ammesse le destinazioni d'uso della relativa zona in cui ricadono, oltre alle destinazioni d'uso previste nel presente articolo, a condizione che risultino compatibili con le caratteristiche architettoniche, decorative, strutturali, distributive e tipologiche degli immobili.

I progetti dovranno essere basati su una documentazione storica/ architettonica/ catastale che consenta la "lettura" dell'edificio, del complesso edilizio e delle aree di pertinenza per evidenziarne la struttura originaria, le trasformazioni e gli interventi di recupero. Dovrà essere

predisposta apposita documentazione grafica e fotografica esterna ed interna delle parti oggetto di intervento.

Gli immobili e complessi edilizi oggetto del presente articolo (evidenziati con apposita campitura nelle tavole di cui al comma 1) si distinguono:

- A – immobili e complessi edilizi di particolare importanza sotto il profilo storico, architettonico, urbanistico e testimoniale (vincolati ai sensi del D.Lgs. 42/2004);
- B – immobili e complessi edilizi di particolare importanza sotto il profilo storico, architettonico, urbanistico e testimoniale (assimilati agli edifici vincolati ai sensi del D.Lgs. 42/2004);
- C - immobili e complessi edilizi di impianto storico/ testimoniale;
- N - immobili e complessi edilizi ed aree di pertinenza “NON RILEVANTI” ricadenti in aree d’interesse storico/ architettonico/ urbanistico/ testimoniale
- R - immobili e complessi edilizi di impianto storico subordinati alla redazione di Piano di Recupero **e/o PAP**, di iniziativa pubblica o privata.

2. Gli interventi che interessano gli immobili e complessi edilizi oggetto del presente articolo, devono tendere a tutelare il carattere, soprattutto in relazione ai profili delle facciate e agli spazi esterni a verde o pavimentati. Gli interventi, pur utilizzando linguaggi e materiali contemporanei e/o proponendo modifiche dei luoghi devono garantire la continuità ripristinando e/o richiamando gli elementi tipologici e architettonici storici.

3. Per gli immobili e complessi edilizi di particolare importanza, facenti parte della “**Schedatura e Catalogazione degli Immobili e Complessi Edilizi**” di cui alle lettere **A e B** (immobili vincolati o assimilati ai sensi del D.Lgs. 42/2004) o parti significative di essi, che hanno mantenuto i caratteri architettonici originali e sono caratterizzati da particolare tipologia edilizia e da elementi architettonici, quali i paramenti esterni, le coperture e le gronde, la presenza di elementi decorativi, la particolare dimensione e distribuzione delle finestre ecc., sono consentiti con intervento diretto:

- interventi di *manutenzione ordinaria e straordinaria* nel rispetto delle caratteristiche originarie degli immobili; *restauro e risanamento conservativo*; interventi per il superamento delle barriere architettoniche. Tutti gli interventi non debbano apportare modifiche ai parametri esterni degli edifici ed in special modo alle aperture, sono consentite limitate modifiche esclusivamente per comprovate esigenze tecniche, volte a conseguire l'adeguamento funzionale degli edifici, nel rispetto degli elementi tipologici, formali, strutturali.

- ~~frazionamento di unità immobiliari, per edifici con destinazione ad uso residenziale alla data di adozione del RU~~, per l’ottenimento di unità immobiliari di superficie utile non inferiore a 45 mq; l’intervento non deve comportare alterazione delle caratteristiche distributive, architettoniche, strutturali e decorative degli immobili; in particolare non è consentito:

- elevare pareti divisorie che si attestino sui vani finestra o comunque su aperture dei prospetti;
  - la modifica di pareti divisorie che presentino elementi decorativi
  - il tamponamento anche parziale di finestre o di altre aperture esterne, semprechè non si tratti del ripristino di condizioni originarie dell’immobile;
  - l’apertura di finestre esterne a meno che non si tratti del ripristino di condizioni originarie dell’immobile.;
- opere finalizzate alla riqualificazione morfologica di manufatti e di porzioni secondarie dell’edificio degradati quali superfetazioni, ampliamenti e aggiunte di epoca recente mediante la demolizione e ricostruzione degli stessi manufatti e delle sovrastrutture poste sui prospetti dell’edificio principale e non coerenti od in contrasto con le caratteristiche tipologiche tradizionali. Il recupero edilizio può avvenire anche attraverso un diverso accorpamento dei corpi di fabbrica demoliti, ma fermo restando la superficie utile e il volume esistenti e salvo la dimostrazione della regolarità edilizia dei corpi di fabbrica da demolire;
  - *cambio di destinazione d’uso* a carattere residenziale, terziario, per esercizi commerciali di vicinato, e gli interventi di interesse pubblico quali attrezzature di servizio alla popolazione.

4. Per gli immobili e complessi edilizi di impianto storico facenti parte della “**Schedatura e Catalogazione degli Immobili e Complessi Edilizi**” di cui alla lettera **C**, sono consentiti con intervento diretto:

- interventi di *manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia*, comportanti anche la riorganizzazione funzionale con modifiche agli elementi verticali non strutturali, interventi per il superamento delle barriere architettoniche; sono consentiti gli interventi per eliminazione degli elementi superfetativi, estranei agli elementi tipologici, formali, strutturali degli edifici; sono consentiti interventi di ampliamento e apertura di finestre tesi a garantire e/ o ripristinare i caratteri tipologici/ architettonici/ decorativi delle facciate;

- ~~frazionamento di unità immobiliari, per edifici con destinazione ad uso residenziale alla data di adozione del RU~~, per l'ottenimento di unità immobiliari di superficie utile non inferiore a 45 mq; l'intervento non deve comportare alterazione delle caratteristiche distributive, architettoniche, strutturali e decorative degli immobili; in particolare non è consentito:

- elevare pareti divisorie che si attestino sui vani finestra o comunque su aperture dei prospetti;
- la modifica di pareti divisorie che presentino elementi decorativi
- il tamponamento anche parziale di finestre o di altre aperture esterne, semprechè non si tratti del ripristino di condizioni originarie dell'immobile;
- l'apertura di finestre esterne a meno che non si tratti del ripristino di condizioni originarie dell'immobile.;

sono consentiti i seguenti interventi:

- realizzazione di soppalchi intermedi, purché la superficie di soppalco sia inferiore alla metà della superficie utile del vano interessato dall'opera e sia situato dalla parte opposta delle pareti finestrate e che l'altezza, al di sotto del soppalco non sia inferiore a ml. 2,70 e ml. 2,40 al di sopra;

- opere finalizzate alla riqualificazione morfologica di manufatti e di porzioni secondarie dell'edificio degradati quali superfetazioni, ampliamenti e aggiunte di epoca recente, mediante la demolizione e ricostruzione degli stessi manufatti e delle sovrastrutture poste sui prospetti dell'edificio principale e non coerenti od in contrasto con le caratteristiche tipologiche tradizionali. Il recupero edilizio può avvenire anche attraverso un diverso accorpamento dei corpi di fabbrica demoliti, ma fermo restando la superficie utile e il volume esistenti e salvo la dimostrazione della regolarità edilizia dei corpi di fabbrica da demolire;

- realizzazione di servizi igienici (bagno, antibagno/disimpegno) per una superficie utile max di mq. 18.

- rialzamento dell'ultimo piano con un incremento massimo di cm. 40 ai fini dell'adeguamento alle norme sismiche vigenti.

- cambio di destinazione d'uso a carattere residenziale, produttivo (limitato a laboratori artigiani ) terziario, esercizi commerciali di vicinato e gli interventi di interesse pubblico quali attrezzature di servizio alla popolazione.

5. Per gli **edifici** di impianto storico, facenti parte della **“Schedatura e Catalogazione degli Immobili e Complessi Edilizi” di cui alla lettera R**, subordinati alla redazione di Piano di Recupero **e/o PAP** , di iniziativa pubblica o privata, possono essere realizzati:

- accorpamenti all'edificio principale dei volumi secondari esistenti e di regolarità edilizia comprovata, presenti nell'area di pertinenza;
- la realizzazione delle seguenti addizioni funzionali di nuovi elementi agli organismi edilizi esistenti, che non configurino nuovi organismi edilizi, ivi comprese le pertinenze ed in particolare la costruzione di servizi igienici, cucine, vani scala e volumi tecnici, in ampliamento alla volumetria esistente, per l'adeguamento delle condizioni igienico-sanitarie e funzionali, fino ad una superficie coperta non superiore a mq 20, per ogni unità immobiliare, con un'altezza massima in gronda non superiore a quella degli edifici esistenti;
- modifica della forma delle coperture e al numero e alle pendenze delle falde al fine di ridefinire il sistema delle coperture in armonia con quello del sistema insediativo limitrofo;
- il rialzamento dell'ultimo piano, con un incremento massimo di ~~40~~ **80** cm dell'altezza in gronda, nel caso che, con la realizzazione del rialzamento del livello di gronda, si ottenga un'altezza media del vano di m 2,70 ed una minima di m 2,20 e nel caso di vani accessori si ottenga un'altezza minima di 2,00.

6. Per gli **edifici** non rilevanti, dal punto di vista storico, architettonico, testimoniale facenti parte della **“Schedatura e Catalogazione degli Immobili e Complessi Edilizi” di cui alla lettera N** “sono consentiti con intervento diretto:

- interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, interventi per il superamento delle barriere architettoniche;
- il frazionamento di unità immobiliari, ~~per edifici con destinazione ad uso residenziale~~;
- accorpamenti all'edificio principale dei volumi secondari esistenti e di regolarità edilizia comprovata, presenti nell'area di pertinenza;
- cambio di destinazione d'uso a carattere residenziale, produttivo quale laboratori artigiani, terziario per esercizi commerciali di vicinato;
- interventi di recupero delle facciate ripristinando gli elementi tipologici ed architettonici storici dei luoghi, compreso l'ampliamento e l'apertura di finestre e porte secondo quanto di definito al successivo comma 7;
- il rialzamento dell'ultimo piano, con un incremento massimo di ~~40~~ **80** cm dell'altezza in gronda, nel caso che con la realizzazione del rialzamento del livello di gronda, si ottenga un'altezza media del vano di m 2,70 ed una minima di m 2,20 e nel caso di vani accessori si ottenga un'altezza minima di 2,00;
- la realizzazione delle seguenti addizioni funzionali di nuovi elementi agli organismi edilizi esistenti, che non configurino nuovi organismi edilizi, ivi comprese le pertinenze ed in particolare la costruzione di servizi igienici, cucine, vani scala e volumi tecnici, in ampliamento alla volumetria esistente, per l'adeguamento delle condizioni igienico-sanitarie e funzionali, fino ad una superficie coperta, non superiore a mq 20, per ogni unità immobiliare con un'altezza massima in gronda non superiore a quella degli edifici esistenti.
- interventi di ristrutturazione urbanistica rivolti a sostituire l'esistente tessuto urbanistico – edilizio con altro diverso, mediante un insieme sistematico di interventi edilizi, anche con la modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e della rete stradale.

7. Prescrizioni sulle Modalità d'Intervento per gli immobili e complessi edilizi di particolare importanza, che costituiscono emergenze storiche/ architettoniche/ urbanistiche/ testimoniali e/o edifici/ manufatti ricadenti in aree d'interesse storico/ architettonico/ urbanistico/ testimoniale, il tutto facenti parte della “Schedatura e Catalogazione degli Immobili e Complessi Edilizi” ed evidenziati nelle tavole di cui al comma 1:

#### 7.1 Coperture

Salvo quanto previsto nei precedenti commi, le coperture dovranno essere restaurate e ripristinate con materiali e tecniche originarie relative all'impianto dell'edificio e senza che ne sia modificata la forma geometrica e l'inclinazione, ad esclusione dei casi in cui per problematiche specifiche e strutturali sia dimostrata tecnicamente l'impossibilità di mantenere la stessa inclinazione, tipologia e materiali originari.

Il manto di copertura dovrà essere conservato o ripristinato con coppi ed embrici tradizionali oppure con marsigliesi qualora quest'ultime fossero previste nell'impianto originario, ad esclusione dei casi in cui per problematiche specifiche e strutturali sia dimostrata tecnicamente l'impossibilità di mantenere la stessa inclinazione, tipologia e materiali originari.

In particolare saranno da conservare le orditure lignee con relativi assiti o scempiati; qualora occorra sostituire alcuni elementi strutturali si dovranno usare gli stessi materiali e metodi di lavorazione, salvo i casi nei quali il deterioramento o l'insufficienza strutturale delle orditure richiedano interventi che comportino anche l'uso di materiali coadiuvanti come l'acciaio ed il cemento armato. I materiali di nuova concezione non dovranno risultare visibili dall'esterno

#### 7.2 Comignoli e canne fumarie

I comignoli dovranno essere conservati, ripristinati o realizzati secondo forme e materiali tradizionali; i condotti di aerazione forzata e gli sfiati potranno essere realizzati in cotto oppure in rame. Non è ammessa la realizzazione di canne fumarie esterne se non congrue con la tipologia del fabbricato e di comignoli a vista in cemento e materiali simili.

#### 7.3 Canali di gronda e pluviali

I canali di gronda ed i pluviali “a vista” dovranno riprendere la forma originaria o in mancanza essere realizzati rispettivamente a sezione semicircolare e circolare; non è ammesso l'uso di elementi in plastica o in fibrocemento.

#### 7.4 Gronde e cornicioni



Le gronde, i cornicioni e gli altri elementi di sottogronda dovranno essere conservati restaurati, così come i doccioni in pietra e in cotto. La sostituzione degli elementi deteriorati dovrà essere attuata con materiali, tecniche uguali a quelle originali. Qualora sia necessario sostituire le strutture della copertura si procederà a smontare gli elementi di gronda e di sottogronda e quindi a rimetterli in opera secondo le modalità originarie provvedendo, ove occorra, anche a restituire eventuali profili o parti di intonaco; in questa eventualità sarà necessario allegare alla pratica un rilievo in scala adeguata ed una documentazione fotografica. Nelle gronde lignee, per la realizzazione dello scempiato, non sarà ammesso l'uso di tavelle se non preesistenti dall'impianto, ma esclusivamente quello del legno o di mezzane in cotto.

#### 7.5 Strutture verticali

Il consolidamento delle strutture murarie verticali dovrà essere realizzato attraverso tecniche e materiali che non alterino le caratteristiche tipologiche, formali e decorative dell'edificio. Le opere di demolizione e di ricostruzione parziale dovranno essere descritte allegando una adeguata documentazione fotografica e un rilievo per la definizione dei dettagli costruttivi ed una perizia statica del tecnico progettista riguardante la necessità della demolizione e la descrizione delle metodologie impiegate nella ricostruzione. Qualora le opere di consolidamento comportino l'uso di strutture in cemento armato e di materiali di moderna concezione, questi non dovranno essere visibili sia dall'interno che dall'esterno.

Nuove pareti che si rendesse necessario realizzare non potranno attestarsi su volte, capitelli decorazioni in rilievo o tinteggiate o su pavimenti di pregio. In tali casi dovranno essere realizzati elementi con strutture leggere quali legno, vetro ecc.

#### 7.5 Scale

Le scale, sia esterne che interne, dovranno essere restaurate mediante interventi che non alterino in modo sostanziale le loro caratteristiche tipologiche e formali. In particolare gli interventi che interessano scale di tipo monumentale non potranno comportare alcuna alterazione alle loro caratteristiche originarie e l'eventuale sostituzione di parti deteriorate dovrà attuarsi attraverso l'uso di materiali identici e la loro stessa lavorazione, con particolare riferimento ai singoli elementi strutturali e di finitura, come scalini, corrimani, balaustre etc. Non sarà ammesso il diverso posizionamento della scala, a meno che non si tratti di superfetazione distributiva e la realizzazione di nuove scale sarà consentita solo per esigenze di utilizzo, e superamento del dislivello dal piano di calpestio del solaio del piano terra a quello della resede di pertinenza del fabbricato e in posizione congrua alla tipologia dell'impianto o per il superamento delle barriere architettoniche.

#### 7.6 Infissi

Gli infissi originari dovranno essere mantenuti, restaurati o ripristinati; l'eventuale sostituzione degli elementi deteriorati sarà realizzata secondo tecniche, materiali e forme identiche a quelle originarie. Le finestre dovranno avere il telaio fisso, quello mobile, nonché i dispositivi di oscuramento interni ed esterni in legno naturale o tinteggiato con vernici coprenti nei colori tradizionali. Non è consentito l'uso di serrande avvolgibili, di veneziane esterne oppure di altri dispositivi di oscuramento esterno diversi dalle persiane in legno, stuoini e pannelli in legno di tipo tradizionale privi di decorazioni in ferro battuto; questi ultimi limitatamente ai vani finestra che anticamente li prevedevano. L'uso di infissi in acciaio brunito è consentito solo per particolari aperture di dimensioni non riconducibili a quelle tipiche di finestra spesso presenti in edifici di tipo specialistico. Le porte esterne dovranno essere di tipo tradizionale, non è consentito l'uso di infissi in alluminio anodizzato e in plastica.

#### 7.7 Solai

I solai in legno o a volta dovranno essere conservati, restaurati ed eventualmente ripristinati con gli stessi materiali e le stesse caratteristiche strutturali e formali. Si dovranno inoltre conservare e restaurare le sagomature, i soffitti a cassettoni e comunque tutte le decorazioni presenti nelle orditure lignee e le decorazioni pittoriche presenti sulle controsoffittature. Qualora siano presenti controsoffittature in materiali incongruenti con le caratteristiche del tipo edilizio, come ad esempio faesite, polistirolo etc., questi ultimi dovranno essere rimossi al fine di restituire l'orditura lignea originaria. Dovranno essere recuperati i pavimenti interni originari ed eventuali nuove pavimentazioni dovranno essere di tipo tradizionale.

#### 7.8 Elementi decorativi e di finitura

Gli elementi decorativi e di finitura degli edifici dovranno essere restaurati e ripristinati, ad eccezione di quelli che derivano da sovrapposizione superfetativa.

Gli elementi decorativi in pietra come le riquadrature di porte e di finestre, le cornici, i capitelli, i marcapiani, i marcadavanzali etc., dovranno essere conservati e non potranno essere sostituiti con materiali diversi.

In caso di deterioramento per polverizzazione o per sfaldamento dei materiali lapidei dovranno essere adottate opportune tecniche di restauro al fine di arrestarne il degrado.

Qualora si renda necessaria la sostituzione di questi elementi di finitura, dovranno essere usati gli stessi materiali secondo il metodo tradizionale; in questo caso alla domanda di attestazione di conformità o di permesso di costruire andrà allegato il rilievo degli elementi in scala adeguata ed una documentazione fotografica.

Non è consentita la tinteggiatura degli elementi in pietra o in cotto.

Gli stipiti ed i davanzali dovranno mantenere le caratteristiche originarie; non è ammesso l'uso di marmi o di travertino.

Le ringhiere delle scale e dei balconi e le inferriate delle finestre dovranno mantenere forme e caratteristiche originarie.

#### 7.9 Intonaci - tinteggiature

Gli intonaci e le coloriture andranno realizzati attraverso l'uso di tecniche e materiali tradizionali secondo quanto stabilito dal Piano del Colore.

8. Prescrizioni e Modalità d'Intervento per le aree di pertinenza degli immobili e complessi edilizi di particolare importanza, individuate nella "Schedatura e Catalogazione degli Immobili e Complessi Edilizi" ed evidenziati nelle tavole di cui al comma 1:

- non è ammesso nessun intervento edificatorio diverso da quelli previsti nel presente articolo;
- le sistemazioni esterne dovranno essere effettuate secondo le modalità delle zone omogenee del Regolamento Urbanistico in cui ricade il fabbricato;
- non è permessa la realizzazione di serre a carattere permanente/ pluriennale/ stagionale;
- le aree di pertinenza, all'interno dei centri storici, devono essere recuperate con materiali e secondo le caratteristiche originarie. In queste aree sono consentite sistemazioni che, nella salvaguardia dell'assetto complessivo, possono prevedere pertinenze non volumetriche quali viali, giardini, piscine interrato di forma regolare delle dimensioni massime di mq 40, elementi e/o manufatti d'arredo e/o funzionali, volumetrie interrato, volumi tecnici interrati, recinzioni semplici contornate da siepi. Le piscine di cui sopra potranno essere realizzate in resedi con dimensione minima di mq. 300. Dovranno essere salvaguardati gli elementi caratterizzanti il paesaggio

- è consentita la realizzazione, nell'area di pertinenza del fabbricato in adiacenza alla facciata, di un piccolo porticato a tantum, della dimensione massima di mq. 5, qualora questa non presenti elementi e caratteri architettonici di pregio, quali archi, architravi di particolare importanza, utilizzando materiali consoni alla zona d'intervento come pure la tipologia della copertura dovrà armonizzarsi con quella del fabbricato originario.

#### Articolo 14 - Interventi edilizi per gli Insedimenti denominati "Edificato a Carattere residenziale di antica formazione: Centri Storici"

1. Nelle Tavole di Quadro Propositivo di RU è riportato il perimetro degli Insedimenti denominati "Edificato a Carattere residenziale di antica formazione: Centri Storici" che individuano le parti del territorio interessate da insediamenti che rivestono carattere storico, artistico, testimoniale, di particolare pregio paesaggistico-ambientale. Questa porzione dell'insediamento è già stata sottoposta a pianificazione dettagliata, gli studi conoscitivi già predisposti sono stati di riferimento per l'elaborazione dei Quadri Conoscitivi del PS e del RU e costituiscono ancora un elemento di riferimento.

2. Gli Insedimenti denominati "Edificato a Carattere residenziale di antica formazione: Centri Storici" corrispondono alla zona territoriale omogenea A ai sensi del DM 1444/68 e a zone di recupero del patrimonio edilizio esistente, ai sensi dell'Articolo 27 della L. n° 457/78.

3. Negli insediamenti di cui al presente articolo l'Amministrazione Comunale potrà individuare aree e/o edifici/ manufatti da destinare all'edilizia residenziale pubblica, agevolata e

convenzionata. In questo caso l'intervento è subordinato all'approvazione di un Piano per l'Edilizia Economica e Popolare.

4. Negli insediamenti di cui al presente articolo sono ammesse le seguenti destinazioni d'uso a condizione che risultino compatibili con le caratteristiche architettoniche, decorative, strutturali, distributive e tipologiche degli immobili:

- residenziale, direzionale, uffici, studi professionali, ambulatori, esercizi commerciali di vicinato, laboratori artigiani, attrezzature di servizio (sanitarie/ culturali/ ricreative/ sportive/ sociali/ politiche/ religiose ecc.), attività ricettive turistiche ed agrituristiche.

5. Negli insediamenti di cui al presente articolo sono consentiti:

- interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, comportanti anche la riorganizzazione funzionale con modifiche agli elementi verticali, interventi per il superamento delle barriere architettoniche; sono consentiti gli interventi per eliminazione degli elementi superflui, estranei agli elementi tipologici, formali, strutturali degli edifici;

- accorpamenti o frazionamento di unità immobiliari, ~~per edifici con destinazione ad uso residenziale alla data di adozione del RU;~~

In queste zone, per specifici casi, possono essere attivati Piani Attuativi del patrimonio edilizio esistente, di iniziativa pubblica o privata, per proporre un disegno urbanistico di dettaglio anche diverso da quello indicato dal RU. I piani attuativi del patrimonio edilizio esistente devono essere definiti sulla base dello stato attuale dei luoghi, di analisi di maggior dettaglio relativamente alla classificazione del patrimonio edilizio esistente e alle modificazioni avvenute nella zona.

6. Gli interventi relativi al patrimonio edilizio esistente presente negli Insediamenti di cui al presente articolo devono conservare tutti i valori architettonici e tipologici rappresentati dai rapporti volumetrici, dai paramenti esterni, dalle coperture e da eventuali elementi architettonici.

7. Sono fatte salve le specifiche prescrizioni relative alle singole aree ed edifici soggetti a Piani Attuativi.

8. Per gli interventi relativi al patrimonio edilizio esistente nell'Insediamenti denominati "Edificato a Carattere residenziale di antica formazione: Centri Storici" sono consentiti gli interventi e valgono prescrizioni di seguito precisati/e:

- è consentito l'adeguamento delle altezze interne a seguito della traslazione dei solai, a condizione che non siano presenti finiture/ elementi / manufatti di pregio storico/ architettonico/ testimoniale nelle superfici/ strutture oggetto dell'intervento (sarà necessario allegare al progetto una documentazione fotografica che documenti lo stato di fatto delle parti dell'edificio oggetto dell'intervento); l'intervento comportante modifiche alle aperture esterne è consentito a condizione che risulti compatibile con i caratteristiche dell'edificio ed il contesto edificato circostante.

- è consentita la realizzazione, nell'area di pertinenza del fabbricato in adiacenza alla facciata, di un piccolo porticato a tantum, della dimensione massima di mq. 5, qualora questa non presenti elementi e caratteri architettonici di pregio, quali archi, architravi di particolare importanza, utilizzando materiali consoni alla zona d'intervento come pure la tipologia della copertura dovrà armonizzarsi con quella del fabbricato originario.

- è consentita la realizzazione di tettoie sulla porta di ingresso, qualora questa non presenti elementi e caratteri architettonici di pregio, quali archi, architravi di particolare importanza, utilizzando materiali consoni alla zona d'intervento come pure la tipologia della copertura dovrà armonizzarsi con quella del fabbricato originario. Le dimensioni massime consentite sono: larghezza: 0,30 oltre il vano della porta; profondità: 0,80 ml. Se la tettoia viene realizzata in fregio a viabilità comunale deve essere acquisito preventivamente il parere dell'ufficio tecnico.

- è consentita la demolizione con fedele ricostruzione con l'utilizzo degli stessi materiali di finitura esterna per gli immobili che presentano un degrado strutturale documentato da perizia a firma di tecnico abilitato.

- è consentita la ricostruzione di volumetrie diroccate, crollate per cause accidentali o naturali, in questi casi dovrà essere dimostrata la consistenza di volumi e delle superfici documentate con riferimenti precisi; il riuso avverrà ricomponendo nelle parti mancanti la sagoma dell'edificio nella sua ultima fase storica quale può essere ancora intuita a partire dai sedimi attuali o quale può essere dimostrata con fonti documentali. Le parti dell'edificio



recuperate saranno utilizzate come parte della costruzione ricomposta; per le coperture è prescritto il mantenimento della pendenza ed il numero originario delle falde di copertura. Il manto di copertura deve essere realizzato esclusivamente in laterizio secondo le tecniche tradizionali.

- è consentito l'ampliamento di finestre nel rispetto delle tipologie originarie, delle simmetrie e degli allineamenti. L'apertura di nuove finestre, quando ammissibile, deve adeguarsi alle tipologie di quelle preesistenti, rispettando allineamenti e simmetrie. Non è ammessa la riquadratura delle finestre con materiali lapidei ad eccezione di spallette, soglie ed architravi in massello di arenarie; la finitura delle spallette e degli architravi deve essere realizzata con lo stesso tipo di intonaco di facciata. l'ampliamento di finestre è ammesso unicamente per le aperture che non presentano elementi decorativi ed particolari architettonici di pregio, per il solo rispetto della normativa sanitaria di vani utili interni esistenti alla data di adozione del RU.
- è consentita l'apertura di finestre complanari all'andamento delle falde di copertura, di dimensione massima di 1,20 mq e tali da interessare al massimo il 3% della superficie complessiva del tetto e l'inserimento di pannelli solari e impianti tecnologici connessi completamente integrati nella copertura;
- è consentita la realizzazione di nuove grate, queste devono essere realizzate a maglia quadrata, in tondo pieno, con disegno tradizionale, all'interno delle spallette delle finestre e senza profilo sagomato.
- è consentita la realizzazione di canne fumarie esterne se inserite in appositi cavedi e/o rivestite in rame, le canne fumarie ed i comignoli devono essere realizzati riprendendo gli elementi architettonici e tipologici tradizionali.
- è vietata, per gli immobili e complessi edilizi di particolare importanza contraddistinti con le lettere A; B; come individuati al precedente art. 13, la tamponatura o la chiusura di chiostri, terrazze; eventuali tamponature di chiostri, terrazze, loggiati, altane, con materiali ed elementi non completamente trasparenti in vetro devono essere rimosse;
- è consentita, per gli immobili e complessi edilizi contraddistinti con le lettere C; R; come individuati al precedente art. 13, la chiusura di loggiati, altane, con elementi trasparenti in vetro ed infissi in ferro verniciato di tonalità grigio piombaggine;
- è vietata la realizzazione di coperture piane, eventuali coperture piane devono essere rimosse;
- è vietata la tamponatura o la chiusura di chiostri, terrazze.
- è vietato evidenziare in facciata la presenza di elementi strutturali, come archi di scarico, pietra da taglio e travi in legno o altro con valore prettamente strutturale se concepiti per essere intonacati.
- è vietata la realizzazione di nuove scale esterne, nel caso esistenti e con significative caratteristiche architettoniche-testimoniali devono essere oggetto di interventi di restauro.
- è vietata la realizzazione di nuovi balconi, terrazzi nonché coperture a terrazza, per quelli esistenti è ammesso il loro recupero e riqualificazione formale con l'utilizzo di materiali ed elementi di arredo (ringhiere, parapetti) che dovranno armonizzarsi con il fabbricato originario;
- è consentito il recupero dei sottotetti delle unità immobiliari con destinazione residenziale nel rispetto della normativa vigente;
- è consentita la realizzazione di terrazze a vasca, della dimensione massima di 2,00 mq., solo nel caso di recupero dei sottotetti secondo la normativa vigente;
- per le coperture è prescritto il mantenimento della pendenza ed il numero originario delle falde di copertura. Il manto di copertura deve essere realizzato esclusivamente in laterizio secondo le tecniche tradizionali ad esclusione dei casi in cui per problematiche specifiche e strutturali sia dimostrata tecnicamente l'impossibilità di mantenere la stessa inclinazione, tipologia e materiali originari;
- per gli elementi di arredo esterno, lastricati acciottolati, ecc. è prescritto il recupero e la conservazione. E' consentita nell'area di resede degli edifici, la realizzazione di piscine completamente interrate delle dimensioni massime di mq 40. La resede dovrà avere una dimensione minima di mq 300; nella aree di resede è consentita la realizzazione di

- elementi/ manufatti di arredo e/o funzionali (forni da realizzare con forme e materiali caratteristici dei luoghi ecc.).
- negli interventi relativi alle facciate è prescritto di evidenziare e restaurare gli elementi decorativi ed i particolari architettonici in materiale lapideo, in origine a vista, come cornici, fasce marcapiano, lesene, architravi, stipiti, mensole, ecc., sia emergenti dal piano della facciata sia alloggiate in nicchie o edicole.
  - è prescritta l'eliminazione degli elementi non pertinenti con l'impianto originale delle facciate;
  - le tinteggiature dei paramenti esterni devono avere colori tradizionali locali secondo quanto stabilito dal Piano del Colore
  - per i davanzali e le soglie è prescritto l'uso di pietra arenaria grigia locale o similare, con il mantenimento degli spessori e delle caratteristiche originari.
  - è prescritta la conservazione delle inferriate e delle grate tradizionali esistenti.
  - i serramenti esterni devono essere realizzati in legno, ferro o alluminio con venatura in legno, senza telaio esterno, verniciati con colori tradizionali, e con disegno uniforme con il resto delle aperture, è sempre vietato l'uso di persiane avvolgibili di qualsiasi natura e materiale. In casi eccezionali o in situazioni particolari e su progetto specifico, è consentito l'uso di serramenti in ferro verniciato di tonalità grigio piombaggine. Eventuali roste sopra luce devono essere mantenute.
  - per i sistemi di oscuramento esterno, degli edifici presenti nell'Insedimento storico interno alle UTOE, sono consentiti i dispositivi a persiana in legno verniciato con colori tradizionali, ad esclusione degli edifici che presentano caratteristiche delle aperture quali archi, architravi di particolare importanza;
  - le gronde devono essere ricostruite uguali alle esistenti. Nelle sopraelevazioni e nelle ricostruzioni, quando ammesse, la gronda deve essere costruita riprendendo gli elementi architettonici e tipologici tradizionali.
  - i canali di gronda e i discendenti devono essere in rame con sviluppo circolare/semicircolare.
  - per gli edifici con paramenti esterni in muratura in origine a faccia vista o dove comunque questi risultano storicizzati, è vietata l'intonacatura delle facciate e gli eventuali interventi di integrazione e ripristino di elementi mancanti o gravemente deteriorati, devono essere realizzati col metodo cuci-scuci, usando analoghi materiali, simili agli originali per dimensione, forma, colore e tecniche costruttive.
  - i paramenti esterni delle facciate devono essere realizzati esclusivamente con intonaco civile rasato a fratazzo o liscio a mestola secondo quanto stabilito dal Piano del Colore.
  - per le porte di ingresso, qualora sia dimostrata l'impossibilità di mantenere le aperture con le caratteristiche e dimensioni originarie, per aperture di autorimesse, laboratori artigianali ed esercizi commerciali, sono consentite modifiche dimensionali, nel rispetto delle tipologie tradizionali (ad arco, ad arco ribassato, architravate). Non è ammessa la riquadratura delle porte di ingresso a meno che non siano preesistenti all'intervento; la finitura delle spallette e degli architravi dovrà essere realizzata con le stesse modalità e materiali delle altre aperture di facciata. L'apertura di nuove porte di ingresso, quando ammissibile, deve adeguarsi alle tipologie di quelle preesistenti, rispettando allineamenti e simmetrie.

**Articolo 15 - Interventi edilizi per gli Insediamenti denominati "Edificato a Carattere residenziale di antica formazione: Edificato contiguo o assimilato ai Centri Storici"**

1. Nelle Tavole di Quadro Propositivo di RU è riportato il perimetro degli Insediamenti denominati "Edificato a Carattere residenziale di antica formazione: Edificato contiguo o assimilato ai Centri Storici", che individuano le parti del territorio interessate da insediamenti che rivestono carattere storico, artistico, testimoniale, di particolare pregio paesaggistico-ambientale. Questa porzione dell'insediamento è già stata sottoposta a pianificazione dettagliata, gli studi conoscitivi già predisposti sono stati di riferimento per l'elaborazione dei Quadri Conoscitivi del PS e del RU e costituiscono ancora un elemento di riferimento.
2. Negli insediamenti di cui al presente articolo l'Amministrazione Comunale potrà individuare aree e/o edifici/ manufatti da destinare all'edilizia residenziale pubblica, agevolata e

convenzionata. In questo caso l'intervento è subordinato all'approvazione di un Piano per l'Edilizia Economica e Popolare.

3 Negli insediamenti di cui al presente articolo sono ammesse le seguenti destinazioni d'uso a condizione che risultino compatibili con le caratteristiche architettoniche, decorative, strutturali, distributive e tipologiche degli immobili:

- residenziale, direzionale, uffici, studi professionali, ambulatori, esercizi commerciali di vicinato, laboratori artigiani, attrezzature di servizio (sanitarie/ culturali/ ricreative/ sportive/ sociali/ politiche/ religiose ecc.), attività ricettive turistiche ed agrituristiche.

4 Negli insediamenti di cui al presente articolo sono consentiti:

- interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, comportanti anche la riorganizzazione funzionale con modifiche agli elementi verticali, interventi per il superamento delle barriere architettoniche; sono consentiti gli interventi per eliminazione degli elementi superflui, estranei agli elementi tipologici, formali, strutturali degli edifici;

- accorpamenti o frazionamento di unità immobiliari, per edifici con destinazione ad uso residenziale alla data di adozione del RU;

In queste zone, per specifici casi, possono essere attivati Piani Attuativi del patrimonio edilizio esistente, di iniziativa pubblica o privata, per proporre un disegno urbanistico di dettaglio anche diverso da quello indicato dal RU. I piani attuativi del patrimonio edilizio esistente devono essere definiti sulla base dello stato attuale dei luoghi, di analisi di maggior dettaglio relativamente alla classificazione del patrimonio edilizio esistente e alle modificazioni avvenute nella zona.

5. Gli interventi relativi al patrimonio edilizio esistente presente negli Insediamenti di cui al presente articolo devono conservare i principali valori architettonici e tipologici (rapporti volumetrici, paramenti esterni, coperture e/o ogni altro elemento architettonico di pregio).

6. Sono fatte salve le specifiche prescrizioni relative alle singole aree ed edifici soggetti a Piani Attuativi.

7. Per gli interventi relativi al patrimonio edilizio esistente nell'Insediamento denominati "Edificato a Carattere residenziale di antica formazione: Edificato contiguo o assimilato ai Centri Storici" sono consentiti gli interventi di cui al precedente art. 14 integrati con le seguenti e valgono prescrizioni di seguito precisati/e:

- è consentito l'adeguamento delle altezze interne a seguito della traslazione dei solai, a condizione che non siano presenti finiture/ elementi / manufatti di pregio storico/ architettonico/ testimoniale nelle superfici/ strutture oggetto dell'intervento (sarà necessario allegare al progetto una documentazione fotografica che documenti lo stato di fatto delle parti dell'edificio oggetto dell'intervento); l'intervento comportante modifiche alle aperture esterne è consentito a condizione che risulti compatibile con i caratteristiche dell'edificio ed il contesto edificato circostante;

- è consentita la demolizione e ricostruzione con l'utilizzo degli stessi materiali di finitura esterna per gli immobili, o loro porzioni, che presentano un degrado strutturale documentato da perizia a firma di tecnico abilitato a condizione che l'intervento risulti compatibile con le caratteristiche dell'edificio ed il contesto edificato circostante;

- è consentita l'addizione di volumetrie, una tantum, nella misura massima del 15% della volumetria esistente;

- è consentita la demolizione di volumi secondari presenti nel lotto e/o contigui all'edificio principale e/o volumi superflui e il loro accorpamento con l'edificio principale;

- è consentita la realizzazione di servizi igienici (bagno, antibagno/disimpegno) per una superficie utile max di mq. 40 16;

- è consentito il recupero dei sottotetti delle unità immobiliari con destinazione residenziale nel rispetto della normativa vigente;

- è consentita la sopraelevazione dei sottotetti delle unità immobiliari con destinazione residenziale per la realizzazione di vani abitabili con altezza minima in gronda di ml. 2,00 e media di ml. 2,50 alle seguenti condizioni:

- l'altezza minima attuale in gronda del sottotetto sia uguale o superiore a mt 1,00;

- che l'intervento risulti compatibile con le caratteristiche dell'edificio ed il contesto edificato circostante (caratteristiche dei prospetti, continuità della linea

di gronda degli edifici contermini, presenza di gronde e/o aperture di sottogronda di valore storico/ architettonico/ testimoniale ecc.)

- è consentita la ricostruzione di volumetrie diroccate, crollate per cause accidentali o naturali, in questi casi dovrà essere dimostrata la consistenza di volumi e delle superfici documentate con riferimenti precisi; il riuso avverrà ricomponendo nelle parti mancanti la sagoma dell'edificio nella sua ultima fase storica quale può essere ancora intuita a partire dai sedimi attuali o quale può essere dimostrata con fonti documentali. Le parti dell'edificio recuperate saranno utilizzate come parte della costruzione ricomposta; per le coperture è prescritto il mantenimento delle caratteristiche originarie delle falde, salvo comprovate esigenze tecniche richiedano la modifica delle medesime Il manto di copertura deve essere realizzato esclusivamente in laterizio secondo le tecniche tradizionali.
- è consentita la chiusura di loggiati, altane esclusivamente con elementi ~~completamente~~ trasparenti in vetro ed infissi in ferro verniciato di tonalità grigio piombaggine; eventuali tamponature di chiostrì, terrazze, loggiati, altane, con altri materiali ed elementi non ~~completamente~~ trasparenti in vetro devono essere rimosse.
- è consentita l'apertura di finestre complanari all'andamento delle falde di copertura e/ o di abbaini sopra la copertura, di dimensione riconducibile alla tipologia dell'edificio.
- è consentita la realizzazione di nuove grate, queste devono essere realizzate a maglia quadrata, in tondo pieno, con disegno tradizionale, all'interno delle spallette delle finestre e senza profilo sagomato.
- è consentito la realizzazione di canne fumarie esterne se inserite in appositi cavedi e/o rivestite in rame.
- è vietata la realizzazione di ampliamenti su strutture a sbalzo
- è vietata la realizzazione di coperture piane, eventuali coperture piane devono essere rimosse nel caso di interventi strutturali della copertura;
- è vietato evidenziare in facciata la presenza di elementi strutturali, come archi di scarico, pietra da taglio e travi in legno o altro con valore prettamente strutturale se concepiti per essere intonacati;
- per gli elementi di arredo esterno, lastricati acciottolati, ecc. è prescritto il recupero e la conservazione. E' consentita nell'area di resede degli edifici, la realizzazione di piscine completamente interrate delle dimensioni massime di mq 40. La resede dovrà avere una dimensione minima di mq 300: nella aree di resede è consentita la realizzazione di elementi/ manufatti di arredo e/o funzionali (forni da realizzare con forme e materiali caratteristici dei luoghi ecc.).
- negli interventi relativi alle facciate è prescritto di evidenziare e restaurare gli elementi decorativi ed i particolari architettonici in materiale lapideo, in origine a vista, come cornici, fasce marcapiano, lesene, architravi, stipiti, mensole, ecc., sia emergenti dal piano della facciata sia alloggiate in nicchie o edicole;
- è prescritta l'eliminazione degli elementi non pertinenti con l'impianto originale delle facciate;
- le tinteggiature dei paramenti esterni devono essere eseguite secondo quanto stabilito dal Piano del Colore
- per i davanzali e le soglie è prescritto l'uso di pietra arenaria grigia locale o similare, con il mantenimento degli spessori e delle caratteristiche originari;
- è prescritta la conservazione delle inferriate e delle grate tradizionali esistenti.
- i serramenti esterni devono essere realizzati in legno, ferro o alluminio con venatura in legno, senza telaio esterno, verniciati con colori tradizionali, e con disegno uniforme con il resto delle aperture, è sempre vietato l'uso di persiane avvolgibili di qualsiasi natura e materiale. In casi eccezionali o in situazioni particolari e su progetto specifico, è consentito l'uso di serramenti in ferro verniciato di tonalità grigio piombaggine. Eventuali roste sopra luce devono essere mantenute;
- per i sistemi di oscuramento esterno, degli edifici presenti nell'insediamento storico interno alle UTOE, sono consentiti i dispositivi a persiana in legno verniciato con colori tradizionali secondo quanto stabilito dal Piano del Colore;
- le gronde devono essere ricostruite uguali alle esistenti ovvero riconducibili a tipologie riscontrabili nell'area. Nelle sopraelevazioni e nelle ricostruzioni, quando ammesse, la

- gronda deve essere costruita riprendendo gli elementi architettonici e tipologici tradizionali. Nelle sopraelevazioni e nelle ricostruzioni, quando ammesse, le relative porzioni di edificio potranno essere realizzate con materiali diversi rispetto alla tessitura muraria preesistente;
- i canali di gronda e i discendenti devono essere in rame con sviluppo circolare/semicircolare;
  - per gli edifici con paramenti esterni in muratura in origine a faccia vista o dove comunque questi risultino storicizzati, è vietata l'intonacatura delle facciate e gli eventuali interventi di integrazione e ripristino di elementi mancanti o gravemente deteriorati, devono essere realizzati col metodo cuci-scuci, usando analoghi materiali, simili agli originali per dimensione, forma, colore e tecniche costruttive;
  - i paramenti esterni delle facciate devono essere realizzati esclusivamente con intonaco civile rasato a fratazzo o lisciato a mestola secondo quanto stabilito dal Piano del Colore;
  - per le porte di ingresso, qualora sia dimostrata l'impossibilità di mantenere le aperture con le caratteristiche e dimensioni originarie, per aperture di autorimesse, laboratori artigianali ed esercizi commerciali, sono consentite modifiche dimensionali, nel rispetto delle tipologie tradizionali (ad arco, ad arco ribassato, architravate). Non è ammessa la riquadratura delle porte di ingresso a meno che non siano preesistenti all'intervento; la finitura delle spallette e degli architravi dovrà essere realizzata con le stesse modalità e materiali delle altre aperture di facciata. L'apertura di nuove porte di ingresso, quando ammissibile, deve adeguarsi alle tipologie di quelle preesistenti, rispettando eventuali allineamenti e simmetrie.

#### **Articolo 16 - Alberature esistenti nelle aree scoperte di cui agli artt. 13, 14, 15.**

1. E' prescritta la conservazione degli alberi isolati di interesse monumentale e ambientale; la loro eventuale sostituzione deve avvenire con identica specie arborea oppure con altra specie di cui all'Appendice 1 delle presenti Norme di Attuazione di RU.
2. E' prescritta la conservazione di filari di alberi esistenti, la loro eventuale sostituzione deve avvenire con le specie arboree specificate all'Appendice 1 delle presenti Norme di Attuazione di RU.

#### **Articolo 17 - Abbattimento delle barriere architettoniche e urbanistiche relative agli Insediamenti denominati "Centri Storici, edificato compatto contiguo ai CS, nuclei ed Edifici Storici"**

1. Per l'intero Insediamento di matrice storica ed in particolare per le strutture di uso pubblico e per gli spazi urbani comuni, individuati nelle tavole di Quadro Propositivo di RU, è incentivata la realizzazione di interventi e l'individuazione di soluzioni per l'abbattimento delle barriere architettoniche e urbanistiche per garantire un'adeguata fruibilità. Gli interventi dovranno tener conto di quanto previsto dal PEBA.
2. E' consentita la realizzazione di nuovi accessi pubblici e di uso pubblico e la ristrutturazione degli accessi esistenti, atti al superamento delle barriere architettoniche per la mobilità di chiunque ed in particolare di coloro che, per qualsiasi causa, hanno una capacità motoria ridotta o impedita in forma permanente o temporanea.
3. Le installazioni eventualmente necessarie devono essere realizzate con soluzioni tali da non contrastare con l'impianto tipologico, distributivo e architettonico degli edifici, oppure con elementi rimuovibili.

#### **Articolo 18 - Le reti di urbanizzazione primaria e gli impianti tecnologici relativi posti agli Insediamenti denominati "Centri Storici, edificato compatto contiguo ai CS, Nuclei ed Edifici Storici"**

1. La realizzazione di interventi per l'allacciamento alle reti di urbanizzazione primaria relativi ad edifici interni agli Insediamenti denominati "Centri Storici, edificato compatto contiguo ai CS, Nuclei ed Edifici Storici" di impianti idrici, di riscaldamento, di smaltimento delle acque bianche, grigie e nere, delle linee elettriche e telefoniche, non deve determinare alterazioni e modifiche alle caratteristiche esterne degli edifici ed interessare elementi di valore storico e architettonico. Sui paramenti esterni degli edifici sono ammesse bocchette di aerazione per impianti di

ventilazione forzata di bagni privi di aperture esterne e bocchette di aerazione per le cucine. Le bocchette di aerazione dovranno essere a filo del paramento esterno e munite di grata in rame o verniciata grigio piombaggine o del colore della facciata. Sono escluse bocchette per gli scarichi fumi provenienti da centrali termiche o impianti simili tali canalizzazioni dovranno essere necessariamente portate sulla copertura. E' consentita la realizzazione canne fumarie rivestite in rame o all'interno di cavedi.

Particolare attenzione deve essere posta per il posizionamento di vani per i contatori e gli alloggiamenti tecnologici. Gli sportelli dei vani contatori devono essere verniciati con tonalità grigio piombaggine o del colore della facciata.

2. Dove tecnicamente possibile, è ammessa l'installazione di ascensori e di montacarichi purché non sia alterato l'impianto tipologico e l'assetto distributivo degli edifici.

3. La realizzazione di impianti radiotelevisivi satellitari non deve interessare i prospetti degli edifici, le antenne e le parabole di ricezione devono essere poste sulla copertura degli edifici, non in vista dai normali percorsi stradali e di colorazione atta a diminuire l'impatto visivo. Nei casi di interventi di ristrutturazione edilizia di un edificio si devono adottare e predisporre impianti di ricezione centralizzati. E' consentita l'installazione di una unica parabola di ricezione per edificio.

4. Nell'Insediamento di matrice storica non devono essere poste in opera linee aeree per la distribuzione dell'energia e della rete telefonica, inoltre devono essere predisposti dei programmi di riqualificazione al fine dell'eliminazione di linee aeree esistenti.

5. Centraline elettriche, armadi e contenitori di impianti tecnici, necessari per la distribuzione devono tenere conto delle tipologie e tecniche costruttive tradizionali, al fine del loro inserimento nel sistema insediativo.

6. La realizzazione di impianti solari per produzione di acqua calda e/o energia è consentita, gli stessi devono essere inseriti nella copertura, oppure posizionati senza sporgere dal manto di copertura, gli eventuali serbatoi e macchinari devono essere posizionati all'interno degli edifici.

7. I motori degli impianti di climatizzazione dovranno essere posizionati preferibilmente in ambiti non in vista e in ogni caso non potranno essere posizionati sui prospetti principali del fabbricato, si ammette la posa in opera interna a vani finestra secondari.

#### **Articolo 19 - Aree ed edifici soggetti a normativa specifica: "Edificato da Riqualificare, Aree di Riqualificazione Urbana"**

1. Nelle Tavole del Quadro Propositivo di RU è riportata l'individuazione di comparti "Edificato da Riqualificare, Aree di Riqualificazione Urbana" che dovranno essere oggetto di Piani Attuativi e/o PAP e/o Piani di Recupero del patrimonio edilizio esistente e/o interventi di edilizia convenzionata, di iniziativa pubblica o privata, nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

Interventi a carattere residenziale, commerciale e terziario

- recupero della volumetria esistente

- nuovi interventi  $I_f = 1,5$  mc/mq RC = 50%

Interventi a carattere produttivo e commerciale per medie ~~grandi~~ strutture di vendita

- recupero della volumetria esistente

- nuovi interventi  $I_f = 3,0$  mc/mq RC = 50%

I Piani rappresentano specificazioni dettagliate del RU, precisano unitariamente il complesso delle operazioni da compiersi in una data area quanto a destinazione e tipologia di nuovi fabbricati e/o attrezzature, ristrutturazione, ampliamento ed eventuale cambiamento di destinazione d'uso di edifici esistenti, conformazione dei lotti edificabili, distribuzione della rete viaria, sistemazione degli spazi a verde; previsione delle altre opere di urbanizzazione primaria nonché dell'eventuale urbanizzazione secondaria.

Gli interventi previsti in questi comparti dovranno contestualmente prevedere e realizzare opere di riqualificazione del sistema insediativo e del sistema ambientale, tali interventi dovranno essere dettagliati degli strumenti attuativi di cui al precedente comma 1.

2. La perimetrazione dei comparti individuati può subire variazioni in fase di redazione di Piani di cui sopra, inoltre l'area può essere articolata per più comparti, purché organici ed omogenei.

Le articolazioni contenute nelle tavole di RU costituiscono indicazioni per le successive specificazioni normative definite a scala di dettaglio.



3. Nelle aree di cui al presente articolo, salvo specifiche disposizioni a seguito riportate, sono ammesse le seguenti destinazioni d'uso: residenziale, edilizia residenziale pubblica e sociale (case parcheggio, residenze sociali, residenze assistite), direzionale ed uffici, esercizi commerciali (esercizi di vicinato/ media distribuzione) laboratori artigiani, attrezzature di servizio (sanitarie/ culturali/ ricreative/ sportive/ sociali/ politiche/ religiose ecc.), attività ricettive turistiche/ agrituristiche.

4. Prescrizioni particolari:

- nell'area contrassegnata dalla lettera A nella tavola 2.1.A Unità Territoriali Organiche Elementari: Piano di Coreglia, Ghivizzano, Calavorno, è consentita, con intervento di edilizia convenzionata l'attivazione per comparti omogenei, la realizzazione di esercizi commerciali per le grandi medie strutture di vendita, sono ammesse le seguenti destinazioni d'uso: direzionale ed uffici, esercizi commerciali, laboratori artigiani;

- nell'area contrassegnata dalla lettera B nella tavola 2.1.A Unità Territoriali Organiche Elementari: Piano di Coreglia, Ghivizzano, Calavorno, è consentita, con intervento diretto, la ridefinizione dei volumi esistenti e l'ampliamento al fine della realizzazione di 2 alloggi, oltre le unità residenziali esistenti, con una superficie utile lorda massima ad alloggio di 220 mq, sono ammesse le seguenti destinazioni d'uso: residenziale, edilizia residenziale pubblica e sociale (case parcheggio, residenze sociali, residenze assistite), direzionale ed uffici,

- nell'area contrassegnata dalla lettera C nella tavola 2.1.A Unità Territoriali Organiche Elementari: Piano di Coreglia, Ghivizzano, Calavorno, è consentita con intervento di edilizia convenzionata, la ridefinizione dei volumi esistenti e l'ampliamento al fine della realizzazione di 6 alloggi, con una superficie utile lorda massima ad alloggio di 220 mq, sono ammesse le seguenti destinazioni d'uso: residenziale, edilizia residenziale pubblica e sociale (case parcheggio, residenze sociali, residenze assistite), direzionale ed uffici,

- nell'area contrassegnata dalla lettera D nella tavola 2.1.A Unità Territoriali Organiche Elementari: Piano di Coreglia, Ghivizzano, Calavorno, è consentita con intervento diretto, la ridefinizione dei volumi esistenti e l'ampliamento al fine della realizzazione di 1 alloggio, oltre le unità residenziali esistenti, con una superficie utile lorda massima di 220 mq, sono ammesse le seguenti destinazioni d'uso: residenziale,

- nell'area contrassegnata dalla lettera E nella tavola 2.1.A Unità Territoriali Organiche Elementari: Piano di Coreglia, Ghivizzano, Calavorno, è consentita con intervento diretto, la ridefinizione dei volumi esistenti e l'ampliamento al fine della realizzazione di 1 alloggio, oltre con una superficie utile lorda massima di 220 mq, sono ammesse le seguenti destinazioni d'uso: residenziale,

- nell'area contrassegnata dalla lettera F nella tavola 2.1.A Unità Territoriali Organiche Elementari: Piano di Coreglia, Ghivizzano, Calavorno, è consentita con intervento diretto, la ridefinizione dei volumi esistenti e l'ampliamento al fine della realizzazione di 2 alloggi, con una superficie utile lorda massima ad alloggio di 220 mq, sono ammesse le seguenti destinazioni d'uso: residenziale, edilizia residenziale pubblica e sociale (case parcheggio, residenze sociali, residenze assistite),

- nell'area contrassegnata dalla lettera G nella tavola 2.1.B Unità Territoriali Organiche Elementari: Piano di Coreglia, Ghivizzano, Calavorno, è consentita con intervento diretto, la ridefinizione dei volumi esistenti e l'ampliamento al fine della realizzazione di 1 alloggio, oltre alle unità residenziali esistenti, con una superficie utile lorda massima di 220 mq, sono ammesse le seguenti destinazioni d'uso: residenziale,

- nell'area contrassegnata dalla lettera H nella tavola 2.1.B Unità Territoriali Organiche Elementari: Piano di Coreglia, Ghivizzano, Calavorno, è consentita con intervento di edilizia convenzionata, la ridefinizione dei volumi esistenti e l'ampliamento al fine della realizzazione di 1 alloggio, con una superficie utile lorda massima ad alloggio di 220 mq, sono ammesse le seguenti destinazioni d'uso: residenziale,

- nell'area contrassegnata dalla lettera I nella tavola 2.1.A Unità Territoriali Organiche Elementari: Piano di Coreglia, Ghivizzano, Calavorno, è consentita con intervento di edilizia convenzionata, la ridefinizione dei volumi esistenti e l'ampliamento al fine della realizzazione di 2 alloggi, oltre le unità residenziali esistenti, con una superficie utile lorda massima ad alloggio di 220 mq, sono ammesse le seguenti destinazioni d'uso: residenziale,

- nell'area contrassegnata dalla lettera L nella tavola 2.2. Unità Territoriali Organiche Elementari: Coreglia Antelminelli, è consentita con intervento diretto, la ridefinizione dei volumi esistenti e l'ampliamento al fine della realizzazione di 1 alloggio, oltre le unità residenziali esistenti, con una superficie utile lorda massima ad alloggio di 220 mq, sono ammesse le seguenti destinazioni d'uso: residenziale,

- nell'area contrassegnata dalla lettera M nella tavola 2.1.B Unità Territoriali Organiche Elementari: Piano di Coreglia, Ghivizzano, Calavorno, è consentita con intervento diretto, la ridefinizione dei volumi esistenti e l'ampliamento al fine della realizzazione di 1 alloggio, con una superficie utile lorda massima ad alloggio di 220 mq, sono ammesse le seguenti destinazioni d'uso: residenziale,

- nell'area contrassegnata dalla lettera N nella tavola 2.1.A Unità Territoriali Organiche Elementari: Piano di Coreglia, Ghivizzano, Calavorno, è consentita con intervento diretto, la ridefinizione dei volumi esistenti e l'ampliamento al fine della realizzazione di 1 alloggio, oltre le unità residenziali esistenti, con una superficie utile lorda massima ad alloggio di 220 mq, sono ammesse le seguenti destinazioni d'uso: residenziale,

- nell'area contrassegnata dalla lettera O nella tavola 2.1.B Unità Territoriali Organiche Elementari: Piano di Coreglia, Ghivizzano, Calavorno, è consentita con intervento diretto, la ridefinizione dei volumi esistenti e l'ampliamento al fine della realizzazione di 1 alloggio, oltre le unità residenziali esistenti, con una superficie utile lorda massima ad alloggio di 220 mq, sono ammesse le seguenti destinazioni d'uso: residenziale,

- nell'area contrassegnata dalla lettera P nella tavola 2.1.B Unità Territoriali Organiche Elementari: Piano di Coreglia, Ghivizzano, Calavorno, è consentita con intervento diretto, la ridefinizione dei volumi esistenti e l'ampliamento al fine della realizzazione di 1 alloggio, oltre le unità residenziali esistenti, con una superficie utile lorda massima ad alloggio di 220 mq, sono ammesse le seguenti destinazioni d'uso: residenziale,

- nell'area contrassegnata dalla lettera Q nella tavola 2.1.A Unità Territoriali Organiche Elementari: Piano di Coreglia, Ghivizzano, Calavorno, è consentita con intervento di edilizia convenzionata, la ridefinizione dei volumi esistenti e l'ampliamento al fine della realizzazione di 6 alloggi, oltre le unità residenziali esistenti, con una superficie utile lorda massima ad alloggio di 220 mq, sono ammesse le seguenti destinazioni d'uso: residenziale, edilizia residenziale pubblica e sociale (case parcheggio, residenze sociali, residenze assistite), direzionale ed uffici,

- nell'area contrassegnata dalla lettera R nella tavola 2.1.B Unità Territoriali Organiche Elementari: Piano di Coreglia, Ghivizzano, Calavorno, è consentita con intervento di edilizia convenzionata, la ridefinizione dei volumi esistenti e l'ampliamento al fine della realizzazione di 2 alloggi, oltre le unità residenziali esistenti, con una superficie utile lorda massima ad alloggio di 220 mq, sono ammesse le seguenti destinazioni d'uso: residenziale,

- nell'area contrassegnata dalla lettera S nella tavola 2.1.A Unità Territoriali Organiche Elementari: Piano di Coreglia, Ghivizzano, Calavorno, è consentita con intervento di edilizia convenzionata, la ridefinizione dei volumi esistenti e l'ampliamento al fine della realizzazione di 2 alloggi, oltre le unità residenziali esistenti, con una superficie utile lorda massima ad alloggio di 220 mq, sono ammesse le seguenti destinazioni d'uso: residenziale,

- nell'area nella tavola 2.3 Unità Territoriali Organiche Elementari: Lucignana, è prescritta la realizzazione di n. 1 edificio con destinazione residenziale.

- nell'area nella tavola 2.5 Unità Territoriali Organiche Elementari: Tereglio, è prescritta la realizzazione di un intervento di edilizia residenziale pubblica e sociale.

5. Nelle aree di cui al presente articolo sono consentiti, per il patrimonio edilizio esistente, con intervento diretto opere di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo, miglioramento e adeguamento sismico interventi per il superamento delle barriere architettoniche.

6. Gli interventi che ricadono in aree ~~P4~~ a pericolosità molto elevata, di cui alla Relazione ed agli elaborati-idrogeologici-sismici, sono subordinati alla acquisizione di un parere preventivo sul progetto preliminare da parte della Autorità di Bacino del Fiume Serchio.



## Articolo 20 - Edificato a Carattere Residenziale, Edificato Compatto

1. L'Edificato compatto è articolato in:
  - insediamenti Residenziali Compatti;
  - insediamenti Produttivi Compatti;
2. Gli Insediamenti compatti, individuati nelle Tavole del Quadro Propositivo di RU con apposita campitura, sono presenti nelle UTOE:
  - UTOE n. 1 (Pian di Coreglia, Ghivizzano, Calavorno);
  - UTOE n. 2 (Coreglia Antelminelli);
  - UTOE n. 3 (Lucignana);
  - UTOE n. 4 (Vitiana);
  - UTOE n. 5 (Tereglio);
  - Territorio Rurale.
3. Negli insediamenti di cui al presente articolo sono consentiti:
  - interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, comportanti anche la riorganizzazione funzionale con modifiche agli elementi verticali, ampliamenti, sopraelevazioni e nuove costruzioni, interventi per il superamento delle barriere architettoniche; sono consentiti gli interventi per eliminazione degli elementi superflui, estranei agli elementi tipologici, formali, strutturali degli edifici.

## Articolo 21 - Edificato a Carattere Residenziale, Edificato Compatto

1. Negli Insediamenti denominati "Edificato a Carattere Residenziale, Edificato Compatto", individuati nelle tavole del Quadro Propositivo di RU con apposita campitura, sono consentiti, con intervento diretto, opere di manutenzione ordinaria e straordinaria, ristrutturazione edilizia, ampliamento e sopraelevazione, interventi per il superamento delle barriere architettoniche, demolizione e ricostruzione all'interno del lotto di pertinenza. Sono consentiti interventi di ristrutturazione urbanistica, subordinati alla redazione di PAP o Piani di Recupero.
  - 1.1. Le nuove costruzioni di abitazioni sono previste nei lotti ineditati; queste sono individuate con apposita campitura e specificazione del numero degli alloggi nelle Tavole di Quadro Propositivo di RU.
  - 1.2 Negli insediamenti di cui al presente articolo l'Amministrazione Comunale potrà individuare immobili da destinare all'edilizia residenziale pubblica, agevolata e convenzionata. In questo caso l'intervento è subordinato all'approvazione di un Piano per l'Edilizia Economica e Popolare.
2. L'Insediamento residenziale consolidato corrisponde alla zona territoriale omogenea B ai sensi del DM 1444/1968.
3. La destinazione d'uso è prevalentemente residenziale, sono ammesse destinazioni connesse ed integrative della residenza e a carattere terziario, quali uffici, studi professionali, ambulatori, esercizi commerciali di vicinato, attività ricettive in genere, sanitarie, sociali e assistenziali, ricreative, religiose e culturali, a carattere produttivo quale laboratori artigiani.
4. Le nuove unità residenziali venute a creare a seguito di frazionamenti degli edifici esistenti devono essere dotate di superfici per parcheggi privati e pubblici in misura rispondente alle eventuali nuove destinazioni d'uso ammesse, nel rispetto delle norme vigenti. Le nuove unità residenziali non potranno essere inferiori a mq 45 di superficie utile.
5. Al fine di favorire il riordino delle aree di pertinenza è ammesso l'accorpamento all'edificio principale di volumi presenti nell'area di comprovata regolarità edilizia.
6. E' consentita la sopraelevazione "una tantum" per i soli edifici ad un piano e/o edifici ad un piano oltre il seminterrato, per un (ulteriore) piano, senza aumento di superficie coperta, fino ad un'altezza massima non superiore a m. 7,00 nel rispetto degli indici di zona.
- 6 bis. E' consentito l'ampliamento "una tantum" fino ad un incremento della superficie utile lorda esistente non superiore a mq. 40 per ogni unità immobiliare, con un'altezza massima in gronda non superiore a quella massima degli edifici esistenti.
7. E' consentito il rialzamento dell'ultimo piano, con un incremento massimo di 80 cm dell'altezza in gronda e che, con la realizzazione del rialzamento del livello di gronda, si ottenga

un'altezza media del vano di m 2,70 ed una minima di m 2,20 e nel caso di vani accessori si ottenga un'altezza minima di m. 2,00 .

8. E' consentita, in alternativa agli interventi di cui ai precedenti commi 5; 6; 6bis; 7; la realizzazione di ampliamenti in superficie agli edifici esistenti, che non configurino nuove unità abitative, ivi comprese le pertinenze, in aggiunta alla volumetria esistente, nel rispetto dei seguenti indici e parametri urbanistici:

If = 1,5 mc/ mq;

RC= 50%;

H massima: Mt ~~6,50~~ 7,00;

Distanza confini: Mt 5,00 salvo deroga;

- E' consentita la realizzazione di edifici di pertinenza (autorimesse, rimesse ecc) alle unità immobiliari esistenti nel rispetto dei seguenti indici e parametri urbanistici:

If = 1,5 mc/ mq;

RC= 50%;

H massima: Mt 6,50:

Distanza confini: Mt 5,00 salvo deroga, attraverso dichiarazione sostitutiva d'atto notorio autenticata da pubblico ufficiale;

9. L'eventuale ampliamento degli edifici esistenti deve armonizzarsi con la tipologia e la forma dell'edificio e con le sue caratteristiche architettoniche e tipologiche. La maggiore volumetria deve essere realizzata rispettando i parametri ed indici urbanistici di cui al precedente comma oltre alle dimensioni delle aree a parcheggio previste dalle norme vigenti.

10 E' consentita nelle aree di pertinenza dei fabbricati esistenti ad uso residenziale la realizzazione di piscine, di pergolati, manufatti d'arredo e funzionali, i manufatti di arredo delle dimensioni di ml. 2,50 x 2,50 ed altezza in gronda di ml. 2,40 posizionati a ml. 1,50 dal confine sono soggetti a semplice comunicazione e non sono onerosi.

11. In queste aree è consentita la realizzazione di manufatti per la rimessa degli attrezzi, nella quantità di numero un manufatto per ogni unità abitativa. Questi dovranno essere realizzati in muratura con materiali tradizionali o in legno. La superficie netta non dovrà essere superiore a mq 16 e l'altezza in gronda non può essere superiore a Mt 2,40.

12. I manufatti edilizi di cui al precedente comma possono essere realizzati in deroga agli indici e parametri di cui al comma 8.

13. E' consentita la realizzazione di impianti solari, per produzione di acqua calda e/o energia, posti in opera sulla copertura dell'edificio principale ad uso residenziale e/o su edifici secondari.

14. Gli interventi che ricadono in aree ~~P4~~ a pericolosità molto elevata, di cui alla Relazione ed agli elaborati-idrogeologici-sismici, sono subordinati alla acquisizione di un parere preventivo sul progetto preliminare da parte della Autorità di Bacino del Fiume Serchio.

## Articolo 22 - Lotti ineditati all'interno dell'Insediamento "Edificato a Carattere Residenziale, Edificato Compatto: Nuovi Alloggi"

1. Nei lotti ineditati all'interno dell'Insediamento "Edificato a Carattere Residenziale, Edificato Compatto", individuati, con apposita campitura nelle Tavole di Quadro Propositivo di RU sono indicati e quantificati gli interventi di nuova costruzione con destinazione residenziale (n. Alloggio/ i) consentiti con intervento diretto.

In mancanza d'indicazione e quantificazione degli interventi di nuova costruzione con destinazione residenziale (n. Alloggio/ i) è consentita la realizzazione di quanto previsto al successivo comma 4, 4.1.

2. Ogni singolo alloggio di nuova costruzione può avere una superficie utile lorda massima di 220 mq. Qualora sia prevista la cessione gratuita di aree a destinazione pubblica la superficie utile lorda massima di ogni alloggio è di 280 mq.

La tipologia edilizia dovrà essere quella del Villino residenziale mono/plurifamiliare con altezza massima Mt ~~6,50~~ 7,00:. Il Rapporto di Copertura non dovrà essere superiore al 50% del lotto individuato.

La perimetrazione di aree a cessione gratuita può essere modificata qualora in sede di attuazione degli interventi sia proposta una soluzione che soddisfi ugualmente la necessità di spazi ed attrezzature pubbliche.

3 E' consentita nelle aree di pertinenza la realizzazione di piscine, di pergolati, manufatti d'arredo e funzionali.

4. In queste aree è consentito la realizzazione di manufatti per la rimessa degli attrezzi in deroga agli indici urbanistici, nella quantità di numero un manufatto per ogni unità abitativa. Questi dovranno essere realizzati in muratura con materiali tradizionali o in legno. La superficie netta non dovrà essere superiore a mq 16 e l'altezza in gronda non può essere superiore a Mt 2,40.

4.1 Edifici di maggiori dimensioni sino ad un massimo di mc 400 (con destinazioni di annessi e/o pertinenti alla residenza) potranno essere realizzati nel rispetto dei seguenti indici e parametri urbanistici:

If = 1,5 mc/ mq;

RC= 50%;

H massima: Mt 6,50:

5. Gli interventi che ricadono in aree ~~P4~~ a pericolosità molto elevata, di cui alla Relazione ed agli elaborati-idrogeologici-sismici, sono subordinati alla acquisizione di un parere preventivo sul progetto preliminare da parte della Autorità di Bacino del Fiume Serchio.

### **Articolo 23 - Edificato a Carattere Produttivo, Edificato Compatto**

1. Negli Insediamenti denominati "Edificato a Carattere Produttivo, Edificato Compatto", individuati nelle tavole del Quadro Propositivo di RU con apposita campitura, sono consentiti, con intervento diretto, opere di manutenzione ordinaria e straordinaria, ristrutturazione edilizia, ampliamento, sopraelevazione e nuove costruzioni, interventi per il superamento delle barriere architettoniche, demolizione e ricostruzione all'interno del lotto di pertinenza.

2. L'Insediamento produttivo compatto corrisponde alla zona territoriale omogenea D ai sensi del DM 1444/1968.

3. Gli insediamenti produttivi ricadenti in queste zone fanno parte di complessi edilizi morfologicamente strutturati.

4. La destinazione d'uso è prevalentemente produttiva, sono ammesse destinazioni commerciali e connesse ed integrative a carattere terziario, quali uffici, studi professionali, ambulatori, esercizi commerciali, attività ricettive, sociali e assistenziali, ricreative e culturali, direzionali e residenziali per alloggio del custode.

5. Gli Ampliamenti in superficie ed in altezza, possono essere realizzati nel rispetto dei seguenti indici e parametri urbanistici:

RC: 60%;

H massima: mt 10,00, per i Volumi Tecnici sono ammesse altezze superiori. Per particolari esigenze del ciclo produttivo, da motivare con adeguata documentazione, potranno essere consentite altezze maggiori.

E' ammessa la possibilità di realizzare od ampliare un alloggio per il custode di ogni attività produttiva. La superficie utile lorda dell'unità residenziale non potrà essere superiore a mq 120 e dovrà essere edificata nel rispetto degli indici e parametri urbanistici di cui al presente comma.

5.bis Nelle aree in cui gli indici ed i parametri urbanistici di cui al precedente comma 4 risultino interamente soddisfatti è consentito, nel rispetto delle distanze e delle dimensioni dei parcheggi e delle superfici permeabili, l'ampliamento dell'attività esistente alla data di adozione della presente Variante di RU, per adeguamenti igienico sanitari e tecnologici dell'azienda stessa, nel rispetto dei seguenti valori:

- volume esistente fino a mc 3.000, 15% di incremento volumetrico;

- volume esistente compreso tra mc 3.001 e mc 5.000, 10% di incremento volumetrico;

- volume esistente compreso tra mc 5.001 e mc 8.000, 5% di incremento volumetrico;

- volume esistente superiore a mc 8.000, 400 mc di incremento volumetrico.

6. Gli edifici devono essere dotati di superfici per parcheggi privati e pubblici in misura rispondente alle eventuali nuove destinazioni d'uso ammesse, nel rispetto delle norme vigenti. Gli spazi per parcheggi potranno essere individuati distaccati dall'edificio produttivo o nella medesima area.

Al fine di favorire il riordino delle aree di pertinenza è ammesso l'accorpamento all'edificio principale di volumi presenti nell'area di comprovata regolarità edilizia.

8. Gli ampliamenti degli edifici esistenti devono armonizzarsi con la tipologia e la forma dell'edificio e con le sue caratteristiche architettoniche e tipologiche. In tutti i casi la maggiore volumetria deve essere realizzata rispettando le distanze dai confini e dai fabbricati.

9. In queste aree sono consentiti, subordinati alla redazione di Piani Attuativi, di iniziativa pubblica o privata, interventi di ristrutturazione urbanistica rivolti a sostituire l'esistente tessuto urbanistico – edilizio con altro diverso, mediante un insieme sistematico di interventi edilizi, anche con la modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e della rete stradale.

10. Nell'area produttiva in Piano di Coreglia, denominata "Fontanone" individuata nella tavola 2.1A Unità Territoriali Organiche Elementari, Piano di Coreglia, Ghivizzano, Calavorno del RU gli interventi in ampliamento in superficie, possono essere realizzati nel rispetto dei seguenti indici e parametri urbanistici:

RC: 65%;

H massima: mt 10,00, per i Volumi Tecnici sono ammesse altezze superiori.

Per particolari esigenze del ciclo produttivo, da motivare con adeguata documentazione tecnica, potranno essere consentite altezze maggiori.

In questa area sono consentiti, subordinati alla redazione di Piano Attuativo (Piano di lottizzazione di iniziativa pubblica o privata) interventi di ristrutturazione urbanistica rivolti a sostituire l'esistente tessuto urbanistico – edilizio con altro diverso, mediante un insieme sistematico di interventi. Il Piano Attuativo, ai sensi degli atti conclusivi della procedura art. 60, comma 4 delle norme del PTC della provincia di Lucca "Perimetrazione insediamento consolidato nel Comune di Coreglia Antelminelli - Loc,Fontanone" (27/04/2011) dovrà contenere il Progetto definitivo di messa in sicurezza idraulica, con relativi calcoli idraulici e relative sezioni del tratto di interesse secondo i tempi di ritorno dettati dal DPGR n° 53/R del 25.10.2011 e correttamente individuare le aree di pertinenza e/o salvaguardia fluviale, riperimetrando tale area, sulla base di specifiche analisi di dettaglio e mediante l'utilizzo di rilievi, dettare disposizioni per la tutela dell'integrità dell'ambiente che contribuiscano al miglioramento paesaggistico - ambientale dell'area ~~una cartografia di maggiore dettaglio~~. In particolare, gli interventi previsti dal Piano Attuativo, per le aree di pertinenza e/o salvaguardia fluviale dovranno garantire la salvaguardia ed il rafforzamento dei varchi ecologici e visivi, il ripristino degli ambienti naturali ripariali, il recupero ed il restauro delle aree di frangia e la realizzazione di percorsi per la mobilità lenta. Le previsioni ammissibili dovranno essere conformi alla normativa relativa alle zone di pertinenza fluviale, così come definite all'art. 24 del PS.

10 bis. Nei lotti inedificati individuati, con apposita simbologia nelle Tavole di Quadro Propositivo di RU, sono indicati gli interventi di nuova costruzione consentiti con intervento di edilizia convenzionata.

Per questi lotti inedificati valgono le seguenti prescrizioni:

**Lotto 1P = mq 1450 superficie coperta, mc 10300 volume,  
mq 2200 superficie utile lorda**

**Lotto 2P = mq 1600 superficie coperta, mc 11400 volume,,  
mq 2200 superficie utile lorda**

**Lotto 3P = mq 900 superficie coperta, mc 6250 volume,  
mq 1400 superficie utile lorda**

**Lotto 4P = mq 220 superficie coperta, mc 800 volume,,  
mq 300 superficie utile lorda**

**Lotto 5P = mq 260 superficie coperta, mc 960 volume,  
mq 400 superficie utile lorda**

Gli interventi previsti in questi lotti inedificati dovranno contestualmente prevedere e realizzare opere di riqualificazione del sistema insediativo e del sistema ambientale.

11. Gli interventi che ricadono in aree ~~P4~~ a pericolosità molto elevata, di cui alla Relazione ed agli elaborati-idrogeologici-sismici, sono subordinati alla acquisizione di un parere preventivo sul progetto preliminare da parte della Autorità di Bacino del Fiume Serchio.

#### Articolo 24 - Insediamenti recenti

1. Gli Insediamenti recenti sono articolati in:
  - Insediamenti Residenziali Recenti;
  - Insediamenti Produttivi Recenti;
  - Insediamenti Terziari Recenti.
2. Gli Insediamenti recenti, individuati nelle Tavole del Quadro Propositivo di RU con apposita campitura, sono presenti nelle UTOE:
  - UTOE n. 1 (Pian di Coreglia, Ghivizzano, Calavorno);
  - UTOE n. 2 (Coreglia Antelminelli);

#### Articolo 25 - Insediamenti residenziali recenti

1. Negli Insediamenti residenziali recenti, individuati nelle tavole del Quadro Propositivo di RU con apposita campitura, sono consentiti, con intervento diretto, opere di manutenzione ordinaria e straordinaria, ristrutturazione edilizia, ampliamento e sopraelevazione e nuove costruzioni, interventi per il superamento delle barriere architettoniche, demolizione e ricostruzione all'interno del lotto di pertinenza. Sono consentiti interventi di ristrutturazione urbanistica, subordinati alla redazione di PAP o Piani di Recupero.

1.1. Le nuove costruzioni di abitazioni sono previste nei lotti ineditati; queste sono individuate con campitura e specificazione del numero degli alloggi nelle Tavole di Quadro Propositivo di RU.

2. L'Insediamento residenziale recente corrisponde alla zona territoriale omogenea B ai sensi del DM 1444/1968.

3. La destinazione d'uso è prevalentemente residenziale, sono ammesse destinazioni connesse ed integrative della residenza e a carattere terziario, quali uffici, studi professionali, ambulatori, esercizi commerciali di vicinato, attività ricettive, sanitarie, sociali e assistenziali, ricreative, religiose e culturali, a carattere produttivo quale quali laboratori artigianali.

4. Le nuove unità residenziali venutasi a creare a seguito di frazionamenti degli edifici esistenti devono essere dotate di superfici per parcheggi privati e pubblici in misura rispondente alle eventuali nuove destinazioni d'uso ammesse, nel rispetto delle norme vigenti. Le nuove unità residenziali non potranno essere inferiori a mq 65 di superficie utile.

5. Al fine di favorire il riordino delle aree di pertinenza è ammesso l'accorpamento all'edificio principale di volumi presenti nell'area di comprovata regolarità edilizia.

5 bis. E' consentita la sopraelevazione "una tantum" per i soli edifici ad un piano e/o edifici ad un piano oltre il seminterrato, per un (ulteriore) piano, senza aumento di superficie coperta, fino ad un'altezza massima non superiore a m. 7,00.

5. ter. E' consentito l'ampliamento "una tantum" fino ad un incremento della superficie utile lorda esistente non superiore a mq. 40 per ogni unità immobiliare, con un'altezza massima in gronda non superiore a quella massima degli edifici esistenti.

6. E' consentita, in alternativa agli interventi di cui ai precedenti commi 5bis; 5ter; la realizzazione di ampliamenti in superficie o in altezza agli edifici esistenti, che non configurino nuove unità abitative, ivi comprese le pertinenze, in aggiunta alla volumetria esistente, nel rispetto dei seguenti indici e parametri urbanistici:

If = 1,2 mc/ mq;

RC= 50%;

H massima: Mt ~~6,50~~ **7,00**:

7 L'eventuale ampliamento degli edifici esistenti deve armonizzarsi con la tipologia e la forma dell'edificio e con le sue caratteristiche architettoniche e tipologiche. La maggiore volumetria deve essere realizzata rispettando i parametri ed indici urbanistici di cui al precedente comma oltre alle dimensioni delle aree a parcheggio previste dalle norme vigenti.

8. E' consentita nelle aree di pertinenza dei fabbricati esistenti ad uso residenziale la realizzazione di piscine, di pergolati, manufatti d'arredo e funzionali.

9. In queste aree è consentito la realizzazione di manufatti per la rimessa degli attrezzi, nella quantità di numero un manufatto per ogni unità abitativa. Questi dovranno essere realizzati in

muratura con materiali tradizionali o in legno. La superficie netta non dovrà essere superiore a mq 16 e l'altezza in grondo non può essere superiore a Mt 2,40.

10. I manufatti edilizi di cui al comma 9 possono essere realizzati in deroga agli indici e parametri di cui al precedenti commi.

11. Gli interventi che ricadono in aree ~~P4~~ a pericolosità molto elevata, di cui alla Relazione ed agli elaborati-idrogeologici-sismici, sono subordinati alla acquisizione di un parere preventivo sul progetto preliminare da parte della Autorità di Bacino del Fiume Serchio.

#### **Articolo 26 - Lotti ineditati all'interno dell'insediamento residenziale recente**

1. Nei lotti ineditati all'interno dell'insediamento residenziale recente, individuati, con apposita campitura nelle Tavole di Quadro Propositivo di RU sono indicati e quantificati gli interventi di nuova costruzione a carattere residenziale (n. Alloggio/ i) consentiti con intervento diretto.

In mancanza d'indicazione e quantificazione degli interventi di nuova costruzione (n. Alloggio/ i) è consentita la realizzazione di quanto previsto al successivo comma 4, 4.1.

2. Ogni singolo alloggio di nuova costruzione può avere una superficie utile lorda massima di 220 mq. Qualora sia prevista la cessione gratuita di aree a destinazione pubblica la superficie utile lorda massima di ogni alloggio è di 280 mq.

La tipologia edilizia dovrà essere quella del Villino residenziale mono/ plurifamiliare con massimo due piani fuori terra/ Casa a Schiera plurifamiliare, Edificio in linea con:

- altezza massima mt ~~6,50~~ 7,00;

- Rapporto di Copertura non dovrà essere superiore al 40% del lotto individuato.

La Perimetrazione di aree a cessione gratuita può essere modificata qualora in sede di attuazione degli interventi sia proposta una soluzione che soddisfi ugualmente la necessità di spazi ed attrezzature pubbliche.

3 E' consentita nelle aree di pertinenza la realizzazione di piscine, di pergolati, manufatti d'arredo e funzionali.

4. In queste aree è consentito la realizzazione di manufatti per la rimessa degli attrezzi in deroga agli indici urbanistici, nella quantità di numero un manufatto per ogni unità abitativa. Questi dovranno essere realizzati muratura con materiali tradizionali o in legno. La superficie netta non dovrà essere superiore a mq 16 e l'altezza in gronda non può essere superiore a Mt 2,40.

4.1 Edifici di maggiori dimensioni della volumetria massima di 500 mc (con destinazioni di annessi e/o pertinenti alla residenza) potranno essere realizzati nel rispetto dei seguenti indici e parametri urbanistici:

If = 1,2 mc/ mq;

RC= 40%;

H massima: Mt 6,50;

5. Gli interventi che ricadono in aree ~~P4~~ a pericolosità molto elevata, di cui alla Relazione ed agli elaborati-idrogeologici-sismici, sono subordinati alla acquisizione di un parere preventivo sul progetto preliminare da parte della Autorità di Bacino del Fiume Serchio.

#### **Articolo 27 - Insediamenti produttivi recenti**

1. Negli Insediamenti produttivi recenti, individuati nelle tavole del Quadro Propositivo di RU con apposita campitura, sono consentiti, con intervento diretto, opere di manutenzione ordinaria e straordinaria, ristrutturazione edilizia, ampliamento, sopraelevazione e nuova costruzione, interventi per il superamento delle barriere architettoniche, demolizione e ricostruzione all'interno del lotto di pertinenza.

2. L'insediamento terziario recente corrisponde alla zona territoriale omogenea D ai sensi del DM 1444/1968.

4. La destinazione d'uso è prevalentemente produttiva, sono ammesse destinazioni commerciali e connesse ed integrative a carattere terziario, quali uffici, studi professionali, ambulatori, esercizi commerciali di vicinato, attività ricettive, sociali e assistenziali, ricreative e culturali, direzionali e residenziali per alloggio del custode o qualora già esistenti.

5. Gli Ampliamenti in superficie ed in altezza, possono essere realizzati nel rispetto dei seguenti indici e parametri urbanistici:



RC: 50%;

H massima: mT 10,00, per i Volumi Tecnici sono ammesse altezze superiori.

Per particolari esigenze del ciclo produttivo, da motivare con adeguata documentazione, potranno essere consentite altezze maggiori.

In queste aree a destinazione produttiva è consentita la realizzazione di uffici e mense aziendali a servizio dell'attività produttiva; la commercializzazione dei prodotti della lavorazione aziendale, sono inoltre ammesse destinazioni connesse ed integrative a carattere terziario, quali uffici, esercizi commerciali di vicinato, direzionali.

E' ammessa la possibilità di realizzare un alloggio per il custode di ogni attività produttiva. La superficie utile lorda dell'unità residenziale non potrà essere superiore a mq 120 e dovrà essere edificata nel rispetto degli indici e parametri urbanistici di cui al presente comma.

5 bis. Nelle aree in cui gli indici ed i parametri urbanistici di cui al precedente comma 4 risultino interamente soddisfatti è consentito, nel rispetto delle distanze e delle dimensioni dei parcheggi e delle superfici permeabili, l'ampliamento dell'attività esistente alla data di adozione della presente Variante di RU, per adeguamenti igienico sanitari e tecnologici dell'azienda stessa, nel rispetto dei seguenti valori:

- volume esistente fino a mc 3.000, 15% di incremento volumetrico;

- volume esistente compreso tra mc 3.001 e mc 5.000, 10% di incremento volumetrico;

- volume esistente compreso tra mc 5.001 e mc 8.000, 5% di incremento volumetrico;

- volume esistente superiore a mc 8.000, 400 mc di incremento volumetrico.

6. Gli edifici devono essere dotati di superfici per parcheggi privati e pubblici in misura rispondente alle eventuali nuove destinazioni d'uso ammesse, nel rispetto delle norme vigenti. Le aree da destinare a superficie a parcheggio potranno essere individuate nell'area dell'edificio produttivo o distaccato da questo.

7. Al fine di favorire il riordino delle aree di pertinenza è ammesso l'accorpamento all'edificio principale di volumi presenti nell'area di comprovata regolarità edilizia.

8. Gli ampliamenti degli edifici esistenti devono armonizzarsi con la tipologia e la forma dell'edificio e con le sue caratteristiche architettoniche e tipologiche. In tutti i casi la maggiore volumetria deve essere realizzata rispettando le distanze dai confini e dai fabbricati.

9. E' prescritta la realizzazione di impianti solari per produzione acqua calda e/o energia che devono essere inseriti nella copertura, tali impianti possono anche essere inseriti nelle pareti esterne verticali. Nel caso di coperture piane e/o riconducibili a questa tipologia, tali impianti possono essere installati non aderenti alla copertura, in tal caso devono essere adeguatamente mascherati sui singoli prospetti.

10. In queste aree sono consentiti, subordinati alla redazione di Piani Attuativi, di iniziativa pubblica o privata, interventi di ristrutturazione urbanistica rivolti a sostituire l'esistente tessuto urbanistico – edilizio con altro diverso, mediante un insieme sistematico di interventi edilizi, anche con la modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e della rete stradale.

11. Gli interventi che ricadono in aree P4 a pericolosità molto elevata, di cui alla Relazione ed agli elaborati-idrogeologici-sismici, sono subordinati alla acquisizione di un parere preventivo sul progetto preliminare da parte della Autorità di Bacino del Fiume Serchio.

#### **Articolo 28 - Insediamenti terziari recenti**

1. Negli Insediamenti terziari recenti, individuati nelle tavole del Quadro Propositivo di RU con apposita campitura, sono consentiti, con intervento diretto, opere di manutenzione ordinaria e straordinaria, ristrutturazione edilizia, ampliamento, sopraelevazione e nuova costruzione, interventi per il superamento delle barriere architettoniche, demolizione e ricostruzione all'interno del lotto di pertinenza.

1.1. Nei lotti ineditati individuati, con apposita simbologia nelle Tavole di Quadro Propositivo di RU, sono indicati gli interventi di nuova costruzione a carattere terziario consentiti con intervento diretto. Le superfici di vendita lorde e superfici utili lorde realizzabili per ciascun lotto sono le seguenti:

**Lotto 1T = mq 350 superficie di vendita, mq 700 superficie utile lorda**

**Lotto 2T = mq 350 superficie di vendita, mq 700 superficie utile lorda**

**Lotto 3T = mq 350 superficie di vendita, mq 700 superficie utile lorda**

**Lotto 4T = mq 350**

**Lotto 5T = mq 1.000**

**Lotto 6T = mq 400**

L'altezza massima degli edifici non dovrà essere superiore a mt. 10,00

2. L'Insediamento produttivo recente corrisponde alla zona territoriale omogenea D ai sensi del DM 1444/1968.

3. La destinazione d'uso per gli Insediamenti terziari recenti è prevalentemente commerciale/direzionale, quali attività esistenti di commercio all'ingrosso e al dettaglio in forma di esercizi di vicinato, medie strutture di vendita, centri commerciali, attività espositive, uffici, studi professionali, ambulatori, sportelli bancari/ assicurativi ecc. sono ammesse destinazioni connesse ed integrative, quali attività ricettive, ricreative, sociali e culturali, laboratori artigianali, di ristoro e purché non superino nel complesso il 30% dell'intera superficie utile prevista. All'interno delle aree commerciali sono individuate con apposita simbologia le aree inedificabili, quali aree attrezzate per il parcheggio, la sosta e con presenza di attrezzature di servizio per le merci ed i fruitori.

4. Gli Ampliamenti in superficie ed in altezza, ad esclusione degli immobili di cui al superiore punto 1.1. possono essere realizzati nel rispetto dei seguenti indici e parametri urbanistici:

lf: 3,00 mc/mq;

H massima: Mt 11,50;

RC: 50%;

5. Gli edifici devono essere dotati di superfici per parcheggi privati e pubblici in misura rispondente alle eventuali nuove destinazioni d'uso ammesse, nel rispetto delle norme vigenti.

6. Al fine di favorire il riordino delle aree di pertinenza è ammesso l'accorpamento all'edificio principale di volumi presenti nell'area di comprovata regolarità edilizia.

7. E' consentita la realizzazione di impianti solari per produzione acqua calda e/o energia che devono essere inseriti nella copertura, tali impianti possono anche essere inseriti nelle pareti esterne verticali. Nel caso di coperture piane e/o riconducibili a questa tipologia, tali impianti possono essere installati non aderenti alla copertura, in tal caso devono essere adeguatamente mascherati sui singoli prospetti.

8. In queste aree sono consentiti, subordinati alla redazione di Piani Attuativi, di iniziativa pubblica o privata, interventi di ristrutturazione urbanistica rivolti a sostituire l'esistente tessuto urbanistico – edilizio con altro diverso, mediante un insieme sistematico di interventi edilizi, anche con la modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e della rete stradale.

9. Gli interventi che ricadono in aree P4 a pericolosità molto elevata, di cui alla Relazione ed agli elaborati-idrogeologici-sismici, sono subordinati alla acquisizione di un parere preventivo sul progetto preliminare da parte della Autorità di Bacino del Fiume Serchio.

10. Per gli insediamenti residenziali esistenti, presenti in dette aree, vale quanto disposto dall'art. 6 "Edifici e/o Complessi Edilizi Esistenti"

#### **Articolo 29 - Edificato in Formazione**

1. Gli Insediamento in Formazione sono articolati in:

- Insediamenti Residenziali in Formazione;
- Insediamenti Produttivi in Formazione;
- Insediamenti Terziari in Formazione.

2. Gli Insediamenti in Formazione, individuati nelle Tavole del Quadro Propositivo di RU con apposita campitura, sono presenti nelle UTOE:

- UTOE n. 1 (Pian di Coreglia, Ghivizzano, Calavorno);
- UTOE n. 2 (Coreglia Antelminelli);

#### **Articolo 30 - Insediamenti residenziali in Formazione**

1. Nelle aree identificate come Insediamento Residenziale in Formazione, individuate con apposita campitura nelle Tavole di Quadro Propositivo di RU, sono indicati e quantificati gli interventi di nuova costruzione a carattere residenziale (n. Alloggio/ i) subordinati all'approvazione di un Piano Attuativo d'iniziativa pubblica o privata (P di L o PAP).

2. L'Insediamento residenziale in formazione corrisponde alla zona territoriale omogenea C ai sensi del DM 1444/1968.



3. La destinazione d'uso è residenziale, dovrà essere rispettato il numero di alloggi previsto nell'area oggetto di intervento.

4. Negli insediamenti residenziali in formazione l'Amministrazione Comunale potrà individuare i lotti da destinare all'edilizia residenziale pubblica, agevolata e convenzionata. In questo caso l'intervento è subordinato all'approvazione di un Piano per l'Edilizia Economica e Popolare.

2. Ogni singolo alloggio di nuova costruzione potrà avere una superficie utile lorda massima di 220 mq. Qualora sia prevista la cessione gratuita di aree a destinazione pubblica la superficie utile lorda massima di ogni alloggio sarà di 280 mq.

La tipologia edilizia dovrà essere quella del Villino residenziale mono/ plurifamiliare di due piani fuori terra/ Casa a Schiera plurifamiliare, Edificio in linea con altezza massima mt 6,50-7,00. Il Rapporto di Copertura non dovrà essere superiore al 40% del lotto individuato per l'edificazione del singolo edificio.

La Perimetrazione di aree a cessione gratuita può essere modificata qualora in sede di attuazione degli interventi sia proposta una soluzione che soddisfi ugualmente la necessità di spazi ed attrezzature pubbliche.

3 E' consentita, nelle aree di pertinenza, la realizzazione di piscine, di pergolati, manufatti d'arredo e funzionali.

4. In queste aree è consentito la realizzazione di manufatti per la rimessa degli attrezzi in deroga agli indici urbanistici, nella quantità di numero un manufatto per ogni unità abitativa. Questi dovranno essere realizzati in muratura con materiali tradizionali o in legno. La superficie netta non dovrà essere superiore a mq 16 e l'altezza in gronda non può essere superiore a Mt 2,40.

4.1 Edifici di maggiori dimensioni della volumetria massima di 500 mc (con destinazioni di annessi e/o pertinenti alla residenza) potranno essere realizzati nel rispetto dei seguenti indici e parametri urbanistici:

If = 1,0mc/ mq;

RC= 40%;

H massima: Mt 6,50;

5. Gli interventi che ricadono in aree P4 a pericolosità molto elevata, di cui alla Relazione ed agli elaborati-idrogeologici-sismici, sono subordinati alla acquisizione di un parere preventivo sul progetto preliminare da parte della Autorità di Bacino del Fiume Serchio.

### Articolo 31 - Insediamenti produttivi in formazione

1. Nelle aree identificate come Insediamenti Produttivi in Formazione, individuati negli Elaborati del Quadro Propositivo di RU con apposita campitura, sono consentiti nuove volumetrie subordinate all'approvazione di un Piano Attuativo d'iniziativa pubblica o privata.

Nei lotti identificati, con apposita simbologia nelle Tavole di Quadro Propositivo di RU, sono indicati gli interventi di nuova costruzione a carattere produttivo consentiti, questi dovranno rispettare i seguenti indici e parametri urbanistici:

RC: 50%;

H massima: mT 10,00, per i Volumi Tecnici sono ammesse altezze superiori.

Per particolari esigenze del ciclo produttivo, da motivare con adeguata documentazione, potranno essere consentite altezze maggiori.

E' ammessa la possibilità di realizzare un alloggio per il custode di ogni attività produttiva. La superficie utile lorda dell'unità residenziale non potrà essere superiore a mq 120

2. L'Insediamento produttivo in formazione corrisponde alla zona territoriale omogenea D ai sensi del DM 1444/1968.

3. In queste aree a destinazione produttiva è consentita la realizzazione di uffici e mense aziendali a servizio dell'attività produttiva e la commercializzazione dei prodotti della lavorazione aziendale, sono inoltre ammesse destinazioni connesse ed integrative a carattere terziario, quali uffici, esercizi commerciali di vicinato, direzionali.

In queste aree sono vietate le attività insalubri e a rischio di incidente rilevante di cui al D. Lgs 334/99 e al DM 09.05.2001.

4. Sono vincolanti la viabilità, i percorsi pedonali e ciclabili, le aree a parcheggio e a verde pubblico indicate, nelle del Quadro Propositivo di RU, all'interno del comparto di Piano

Attuativo. Nel caso non siano indicate, nei piani attuativi devono essere previste e quindi realizzate le aree per il soddisfacimento degli standard urbanistici ai sensi del DM 1444/98.

5 bis. Nei lotti ineditati individuati, con apposita simbologia nelle Tavole di Quadro Propositivo di RU, sono indicati gli interventi di nuova costruzione consentiti ad intervento diretto con un H massima: mT 7,00, Per questi lotti ineditati valgono le seguenti prescrizioni:

**Lotto 1P = mq 3250 superficie coperta, mc 19400 volume,  
mq 4800 superficie utile lorda**

**Lotto 2P = mq 1000 superficie coperta, mc 5600 volume,  
mq 1500 superficie utile lorda**

**Lotto 3P = mq 550 superficie coperta, mc 3300 volume,  
mq 850 superficie utile lorda**

6. Gli interventi che ricadono in aree P4 a pericolosità molto elevata, di cui alla Relazione ed agli elaborati-idrogeologici-sismici, sono subordinati alla acquisizione di un parere preventivo sul progetto preliminare da parte della Autorità di Bacino del Fiume Serchio.

### **Articolo 32 - Insediamenti terziari in formazione**

1. Nelle aree identificate come Insediamenti terziari in formazione, individuati nelle tavole del Quadro Propositivo di RU con apposita campitura, sono consentite nuove volumetrie subordinate all'approvazione di un Piano Attuativo d'iniziativa pubblica o privata.

2. L'Insediamento terziario in formazione corrisponde alla zona territoriale omogenea D ai sensi del DM 1444/1968.

3. La destinazione d'uso per gli Insediamenti terziari in formazione dovrà essere commerciale/direzionale (commercio all'ingrosso e al dettaglio in forma di esercizi di vicinato/ medie/ grandi strutture di vendita, centri commerciali, attività espositive, uffici, studi professionali, ambulatori, sportelli bancari/ assicurativi ecc) sono ammesse destinazioni connesse ed integrative, quali attività ricettive, ricreative, sociali e culturali, laboratori di artigianato, di ristoro e purché non superino nel complesso il 30% dell'intera superficie utile prevista. All'interno delle aree commerciali sono individuate con apposita simbologia le aree ineditabili, quali aree attrezzate per il parcheggio, la sosta e con presenza di attrezzature di servizio per le merci ed i fruitori .

4. Nei lotti individuati con apposita simbologia nelle Tavole di Quadro Propositivo di RU, le superfici di vendita e superfici utili lorde consentite con intervento diretto. superfici di vendita lorde realizzabili per ciascun lotto sono le seguenti:

**Lotto 1T = mq 2.500**

**Lotto 2T = mq 2.500 superficie di vendita, mq 5000 superficie utile lorda**

Gli interventi di nuova costruzione a carattere terziario dovranno rispettare i seguenti indici e parametri urbanistici:

H massima: Mt 10,00

RC: 40%;

5. Gli edifici devono essere dotati di superfici per parcheggi privati e pubblici in misura rispondente alle eventuali nuove destinazioni d'uso ammesse, nel rispetto delle norme vigenti.

6. Gli interventi che ricadono in aree P4 a pericolosità molto elevata, di cui alla Relazione ed agli elaborati-idrogeologici-sismici, sono subordinati alla acquisizione di un parere preventivo sul progetto preliminare da parte della Autorità di Bacino del Fiume Serchio.

## **INFRASTRUTTURE per la MOBILITA'**

### **Articolo 33 - Le Infrastrutture per la Mobilità**

1. Il RU articola la disciplina delle Infrastrutture viarie del Comune di Coreglia Antelminelli sulla base del PS.

2. Il PS, all'Articolo 56 delle Norme di Attuazione, ha articolato il Subsistema Funzionale per la Mobilità in:

- viabilità provinciale a carattere sovracomunale;
- rete ferroviaria;
- viabilità di collegamento del fondovalle con i centri di antica formazione;

- vie di fuga per emergenze sismiche ed eventi alluvionali;
- rete dei percorsi motorizzati, ciclabili, pedonali interni al sistema insediativo urbano a carattere residenziale, produttivo e commerciale;
- percorsi di collegamento di viabilità alternativa tra il sistema di fondovalle, di versante e di crinale.

#### **Articolo 34 - Le articolazioni delle "Infrastrutture per la Mobilità"**

1. Il RU, sulla base degli approfondimenti effettuati dal proprio Quadro Conoscitivo, ai sensi del PS, individua le seguenti articolazioni:

- *Infrastrutture per la Mobilità, Viabilità Esistente;*
- *Infrastrutture per la Mobilità, Viabilità di Progetto;*
- *Infrastrutture per la Mobilità, Parcheggi Privati (PP);*
- *Infrastrutture per la Mobilità, Parcheggi Pubblici (P);*
- *Infrastrutture per la Mobilità, Percorsi e Spazi di Connessione;*
- *Infrastrutture per la Mobilità, Rete Ferroviaria.*

#### **Articolo 35 - Infrastrutture per la Mobilità, Viabilità Esistente - Infrastrutture per la Mobilità, Viabilità di Progetto/ Parcheggi Pubblici (P) e Parcheggi Privati (PP)/ Percorsi e Spazi di connessione (piazze, percorsi pedonali, ciclabili)/ Rete Ferroviaria**

##### ***Viabilità Esistente, Viabilità di Progetto:***

1. Nelle Tavole di Quadro Propositivo di RU è individuata la viabilità esistente e di progetto.  
 2. Per l'intero territorio è stata individuata la viabilità di collegamento a quella di fondovalle, alla rete urbana carrabile ed ai percorsi storici. Per la viabilità esistente si deve garantire l'adeguamento e qualificazione, con la riduzione degli accessi diretti e con la organizzazione dei nodi di intersezione.

2.1 Per la viabilità esistente potrà essere redatto uno specifico Piano di Settore che dovrà prevedere:

- la definizione del recupero funzionale della viabilità per l'intero territorio comunale ed in particolare nel territorio rurale;
- gli interventi di miglioramento dei tracciati, per la messa in sicurezza e l'adeguamento delle infrastrutture esistenti, che dovranno prevedere opere al fine del loro inserimento nel sistema paesaggistico-ambientale, con anche la predisposizione di eventuali "corridoi ecologici" per la fauna;
- la realizzazione di vie di fuga, relative ai centri di antica formazione di versante, per emergenze sismiche ed eventi alluvionali, di aree di raccolta per la popolazione, di piazzole per l'atterraggio di elicotteri;
- la realizzazione, per il collegamento degli insediamenti residenziali sparsi, nel territorio rurale, di sezioni stradali contenute, con apposite piazzole di manovra;
- la individuazione di aree attrezzate ed alberate per le fermate di servizi di trasporto pubblico, di aree di sosta, di parcheggio, e di raccordo con il sistema della viabilità alternativa;
- la realizzazione di piazzole attrezzate nei punti panoramici della viabilità;
- la individuazione per i diversi tipi di infrastrutture viarie dei materiali, delle tipologie delle pavimentazioni, dell'arredo urbano ed in particolare delle caratteristiche dell'illuminazione pubblica;
- la realizzazione di filari di alberi al fine della individuazione visiva e l'inserimento paesaggistico dei tracciati viari.

Le aree destinate alla realizzazione di nuovi tracciati stradali, o per l'ampliamento di quelli esistenti, debbano essere oggetto di puntuali interventi volti al corretto dimensionamento ed a definire le caratteristiche tipologiche e formali del nuovo paesaggio urbano.

3. Ai margini dei nuovi tracciati stradali, o dell'ampliamento di quelli esistenti, fuori della carreggiata, devono essere realizzate aree attrezzate per le fermate dei mezzi pubblici e piattaforme per il conferimento differenziato dei rifiuti.

4. Lo stato di efficienza dei sistemi di smaltimento delle acque meteoriche delle sedi stradali,

con particolare riferimento ai tratti ricadenti nelle zone a rischio di frana, dovrà prevedere per le sedi stradali i seguenti requisiti:

- collocazione su ambo i lati o solo verso monte a seconda della pendenza della sede stradale, di una cunetta di scolo, a meno di speciali circostanze che configurino singolari esigenze idrauliche cui occorra soddisfare con particolari adattamenti tecnici; il fondo della cunetta dovrà trovarsi sempre ad una quota inferiore a quella del piano stradale e opportunamente dimensionata tenendo conto anche di eventuali condizioni di ostruzione della sezione per temporaneo deposito di materiale;
- nei tratti in curva pendenza trasversale della strada verso l'interno;
- collocazione di un eventuale cordolo perimetrale al lato valle della sagoma stradale in corrispondenza di zone ad elevata vulnerabilità (frane attive e quiescenti);
- realizzazione, per dare libero deflusso alle acque piovane, di ponti, ponticelli in corrispondenza di impluvi naturali, e frequenti tombini e pozzetti di ispezione e di intercettazione delle acque provenienti dal sistema di cunette, dotati di griglia superiore, conformi alla tipologia e collocazione più idonea indicata dal progettista sulla base di opportune verifiche;
- rivestimento delle sponde e del fondo dei fossi e delle canalette perimetrali alla sede stradale, con ciottoli e pietrame, a secco o in malta, a seconda dei casi, in corrispondenza di tratti a forte pendio o scavati in terreni soggetti a forte erosione;
- realizzazione di canalizzazioni di accompagnamento delle acque provenienti dai collettori di scarico al reticolo idrografico;
- collocazione ai bordi stradali critici di graticciate in essenze vegetali con andamento trasversale alla massima pendenza e sfalsate tra loro, al fine di evitare che lo smaltimento delle acque del piano stradale stesso provochi danni derivati dal ruscellamento.

5. Nelle Tavole del Quadro Propositivo di RU sono previste alberature lungo la viabilità ed i percorsi pedonali e ciclabili.

#### ***Parcheggi Pubblici (P) e Parcheggi Privati (PP):***

1. Le aree a parcheggio, esistenti o previste, sono individuate nelle Tavole del Quadro Propositivo di RU, rispettivamente con la lettera P (Parcheggi Pubblici) e PP (Parcheggi Privati ad uso pubblico) utilizzabili per il parcheggio di autoveicoli. Al loro interno debbono essere realizzati percorsi pedonali, spazi a verde, piattaforme per il conferimento differenziato dei rifiuti e devono essere collegate con percorsi pedonali accessibili ai diversamente abili con le attrezzature e i servizi pubblici.

2. Nelle aree a parcheggio di nuova previsione o interessate da interventi di adeguamento, gli stalli di sosta devono essere realizzati interponendo spazi verde con alberi ad alto fusto. Nei Piani Attuativi di iniziativa pubblica o privata debbono essere previste e realizzate le aree per il parcheggio, dotate di percorsi pedonali accessibili ai diversamente abili.

Nelle aree a parcheggio possono essere realizzati parcheggi e/o autorimesse interrato e/o fuori terra.

3. Tutte le aree a parcheggio devono essere dotate di alberature di alto fusto e di quinte arboree, le cui essenze devono essere concordate con le strutture tecniche comunali tra le specie arboree di cui all'Allegato 1 delle presenti Norme di Attuazione di RU.

4. La dimensione massima consentita delle autorimesse è di 18 mq di superficie coperta per ogni posto auto, l'intervento può prevedere una superficie coperta complessiva massima pari al 50% dell'area a parcheggio prevista.

5. Per le aree a parcheggio relative agli esercizi commerciali valgono le prescrizioni di cui al presente Articolo.

##### **5.1 Esercizi di vicinato**

Per gli esercizi di vicinato i parcheggi per la sosta stanziale possono essere reperiti anche su aree pubbliche, ad esclusione delle carreggiate stradali.

Per gli esercizi di vicinato i parcheggi per la sosta di relazione sono dimensionati almeno nella misura minima di mq. 1 per ogni mq. di superficie di vendita. Per l'Insediamento di matrice storica e per l'Insediamento residenziale compatto i parcheggi per la sosta stanziale e di relazione possono essere reperiti anche su aree pubbliche.

##### **5.2 Medie strutture di vendita**

I parcheggi per la sosta di relazione sono dimensionati almeno nella misura minima di mq. 1,5 per ogni mq di superficie di vendita prevedendo ulteriori parcheggi, nella misura minima di mq 1

per ogni mq di ulteriori superfici utili coperte aperte al pubblico, destinate al altre attività complementari a quella commerciale.

Nelle aree a parcheggio esterne, localizzate in superficie, devono essere inserite piante di alto fusto, le cui essenze devono essere concordate con le strutture tecniche comunali tra le specie arboree specificate nell'allegato 1 delle presenti Norme di Attuazione di RU, nella misura minima di un albero ogni 80 mq. di parcheggio. Nel caso in cui sotto tali parcheggi siano presenti parcheggi interrati potranno essere utilizzate oltre alle alberature, arbusti e siepi.

### 5.3 Grandi strutture di vendita

I parcheggi per la sosta di relazione sono dimensionati almeno nella misura minima di 2 mq per ogni mq di superficie di vendita prevedendo ulteriori parcheggi, nella misura di mq 1,5 per ogni mq di ulteriori superfici utili coperte aperte al pubblico per altre attività connesse (ristoranti, bar, sale riunioni, ed altri spazi destinati a funzioni complementari a quella commerciale). La progettazione dei parcheggi deve:

- garantire la differenziazione tra le varie aree di parcheggio (utenti, personale, servizio, carico e scarico merci), il rispetto delle norme di sicurezza, delle norme per il superamento delle barriere architettoniche e l'individuazione di posti riservati ai portatori di handicap;
- prevedere degli spazi appositi per mezzi di servizio e/o soccorso;
- utilizzare le tecniche per la riduzione dell'inquinamento acustico ed atmosferico (barriere, segnalazione del posto libero più vicino, trattamento dell'aria in uscita da autorimesse chiuse, etc.), delimitare dei posti macchina con apposita segnalazione orizzontale;
- individuare degli spazi di deposito per i carrelli localizzati tra i posti macchina rapidamente raggiungibili;
- predisporre il transito di veicoli distante dall'edificio e in particolare dall'accesso all'edificio stesso;
- utilizzare delle pavimentazioni: con materiali rispondenti a requisiti prefissati di resistenza e durata privilegiando soluzioni permeabili, con materiali antisdrucchiolevoli e dei sistemi di drenaggio rapido delle acque superficiali.

Deve essere prevista l'illuminazione di tali spazi con idonei sistemi per la raccolta dei rifiuti.

dei percorsi pedonali protetti, delle fermate protette per i mezzi pubblici, delle attrezzature per le telecomunicazioni, degli spazi posteggi per biciclette, degli spazi con panchine e degli spazi per la sosta dei pedoni, e dove possibile, organizzate delle attrezzature per l'informazione e per il gioco dei bambini.

Nelle aree a parcheggio esterne localizzate in superficie, devono essere inserite piante di alto fusto, le cui essenze devono essere concordate con le strutture tecniche comunali tra le specie arboree specificate allegato 1 delle presenti Norme di Attuazione di RU, nella misura minima di un albero ogni 80 mq. di parcheggio. Nel caso in cui sotto tali parcheggi siano presenti parcheggi interrati potranno essere utilizzate oltre alle alberature, arbusti e siepi.

#### **Percorsi e Spazi di Connessione (piazze, percorsi pedonali, ciclabili):**

1. Nelle Tavole di Quadro Propositivo di RU è individuata, con apposita campitura, la viabilità alternativa quali percorsi spazi di connessione, piazze, percorsi pedonali, ciclabili ecc.

2. Per le UTOE ed in particolare per quelle presenti sul fondovalle del Serchio, è stata individuata una rete di percorsi pedonali e ciclabili, di piazze pedonali, quale sistema della mobilità alternativa, protetta e separata dai flussi dei mezzi motorizzati, al fine di creare itinerari di collegamento tra le diverse parti dell'insediamento a destinazione residenziale, produttivo, commerciale e le attrezzature ed i servizi. Fanno parte della viabilità alternativa i percorsi a traffico limitato di accesso a limitate porzioni del sistema insediativo.

All'interno delle UTOE sono state individuate delle piazze pedonali, quali spazi pubblici di aggregazione, accessibili e completamente fruibili da tutti i cittadini.

2.1. Per i percorsi e le piazze pedonali e ciclabili potrà essere redatto uno specifico Piano di Settore secondo quanto disciplinato dall' art. 5.

2.3. Il Piano di Settore per i percorsi e piazze pedonali e ciclabili dovrà prevedere:

- definizione di una griglia infrastrutturale della viabilità alternativa, atta a garantire l'accessibilità del sistema insediativo per la creazione di uno spazio urbano pedonale, fruibile da tutti i cittadini;
- definizione di un sistema di viabilità alternativa quali percorsi protetti di collegamento con la stazione ferroviaria, con le fermate dei mezzi pubblici;

- collegamento delle aree di parcheggio attuali e di progetto, attraverso percorsi privi di barriere architettoniche ed urbanistiche, con le strutture di uso pubblico, quali edifici pubblici e privati aperti al pubblico e con gli spazi di aggregazione;
- definizione di piazze pedonali, quali spazi di sosta e di aggregazione pubblica collegata ai percorsi pedonali e ciclabili ed accessibili dai parcheggi pubblici;
- azioni atte a riqualificare il sistema insediativo attraverso la definizione di viali, itinerari e spazi alberati, individuabili anche visivamente per la presenza di filari di alberi e di vegetazione e per le caratteristiche delle pavimentazioni e dell'arredo urbano.

3. I percorsi storici rappresentano gli itinerari pedonali e ciclabili di collegamento con i diversi nuclei insediativi storici di piccole dimensioni e con le risorse naturali presenti nel territorio comunale. Questi percorsi rivestono inoltre un ruolo significativo per l'attività agricola-forestale, in quanto garantiscono una capillare percorribilità del territorio rurale e costituiscono inoltre una importante rete escursionistica per una fruibilità turistica del territorio.

3.1. Per i percorsi storici, al fine del coordinamento degli interventi potrà essere redatto uno specifico Piano di Settore secondo quanto disciplinato dal art. 5.

3.2. Il Piano di Settore per i percorsi storici deve prevedere:

- conservazione e riqualificazione dei tracciati esistenti, nel rispetto delle caratteristiche originarie, nell'ottica di uno sviluppo turistico escursionistico e del mantenimento delle attività agricole e della presenza antropica nel territorio;
- individuazione di percorsi attrezzati di collegamento tra la rete dei percorsi storici e la viabilità e dei punti panoramici;
- l'individuazione del sistema di fruizione guidata del SIR - e la definizione al suo interno di alcuni percorsi accessibili ai diversamente abili;
- ripristino, dove necessario, dei tratti di percorsi mancanti nel rispetto delle originarie caratteristiche costruttive, tipologiche e di uso dei materiali originari.

#### ***Infrastrutture per la Mobilità, Rete Ferroviaria:***

1. La linea ferroviaria, che interessa una porzione del territorio comunale ed è rappresentata dalla linea Lucca – Aulla, costituisce una infrastruttura di livello superiore.

2. Le aree destinate alle rete ferroviaria comprendono gli edifici ed i manufatti di pertinenze, le opere accessorie destinate ad assicurare, nel rispetto dell'ambiente e della sicurezza degli utenti, sia i collegamenti di persone che di merci.

3. Per gli edifici esistenti sono ammesse le seguenti destinazioni d'uso, a condizione che risultino compatibili con le caratteristiche architettoniche, decorative, strutturali, distributive e tipologiche degli immobili: attrezzature di servizio per il turismo e per gli utenti oltre ad attrezzature ricreative/ sportive/ sociali/ politiche/ religiose ecc. direzionale ed uffici, esercizi commerciali di vicinato e residenziali.

4. Negli edifici/ manufatti di cui al presente articolo sono consentiti: interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, comportanti anche la riorganizzazione funzionale con modifiche agli elementi verticali, interventi per il superamento delle barriere architettoniche; sono consentiti gli interventi per eliminazione degli elementi superfetativi, estranei agli elementi tipologici, formali, strutturali degli edifici.

#### **Articolo 36 - Vie di Fuga per Emergenze Sismiche ed Eventi Alluvionali**

1. La vie di fuga per emergenze sismiche ed eventi alluvionali, potranno essere realizzate in forma preventiva utilizzando tecniche di bioingegneria ed ingegneria naturalistica. Qualora si verificano situazioni particolari per la tutela della pubblica incolumità e sicurezza si potrà fare ricorso anche ad altri tipi di intervento. Tali situazioni dovranno, comunque, essere adeguatamente documentate e motivate nel progetto; inoltre dovrà essere verificata la fattibilità di soluzioni alternative, anche economicamente meno convenienti. In caso di calamità naturali, sarà ammessa deroga all'applicazione del presente articolo; una volta superato il momento dell'emergenza si dovrà necessariamente provvedere alla rimessa in pristino dello stato dei luoghi preesistente l'evento calamitoso.

## ATTREZZATURE

### Articolo 37 - Le attrezzature

1. Il RU articola la disciplina delle attrezzature del comune di Coreglia Antelminelli sulla base del PS.

2. Il PS, all'Articolo 55 delle Norme di Attuazione, definisce il Sistema Funzionale delle attrezzature. Questo è rappresentato come segue:

- sedi dell'amministrazione comunale;
- sedi dell'attrezzature scolastiche;
- museo civico;
- teatro;
- centro servizi alle imprese;
- campeggio;
- informazione turistica;
- residenza sanitaria assistenziale;
- altre attrezzature pubblico/ private presenti sul territorio comunale (uffici postali, banche, verde pubblico ecc.)
- cimiteri.

### Articolo 38 - Le articolazioni delle attrezzature

1. Il RU, sulla base degli approfondimenti effettuati dal proprio Quadro Conoscitivo, ai sensi del PS, individua le seguenti articolazioni per le attrezzature:

- Attrezzature, Attrezzature Pubbliche **e/o di interesse pubblico**;
- Attrezzature, Attrezzature Scolastiche;
- Attrezzature, Attrezzature Sportive;
- Attrezzature, Attrezzature Tecnologiche;
- Attrezzature, Attrezzature Turistiche;
- Attrezzature, Verde Pubblico;
- Attrezzature, Percorsi Natura.

2. Le attrezzature pubbliche e a carattere pubblico corrispondono alla zona territoriale omogenea F del DM 1444/1968.

### Articolo 39 - Attrezzature a carattere Pubblico **e/o di interesse pubblico**; Attrezzature Scolastiche

1. Per le aree e gli edifici destinati ad Attrezzature e/o Servizi Pubblici si opera con intervento diretto; ove non diversamente prescritto.

Qualora l'intervento pubblico sia eseguito da privati, questo sarà subordinato alla stipula di una convenzione o atto di asservimento o di regolamento d'uso attraverso i quali sia garantita la permanenza e l'efficacia del servizio e/o dell'attività prestata.

Per dette attrezzature e servizi si richiamano

- le disposizioni specifiche in materia con il rispetto del contesto ambientale, sia nell'uso dei materiali, che nella sistemazione delle aree di pertinenza e il rispetto delle distanze fissate dal D.M. 1444/1968;
- le "Linee guida per la valutazione della qualità energetica ed ambientale degli edifici in Toscana"
- le "Linee guida per l'edilizia sostenibile in Toscana".
- Gli interventi, sugli edifici destinati ad Attrezzature e/o Servizi Pubblici, dovranno essere orientati verso pratiche e tecniche ecocompatibili, tese al raggiungimento dell'obiettivo di un edilizia sostenibile.

2. Per le attrezzature e i servizi che hanno sede in edifici di interesse storico artistico, si richiamano le norme del restauro e risanamento conservativo di cui alle disposizioni regionali e statali vigenti.

3. Gli edifici scolastici dovranno essere dotati di adeguati spazi a verde atti alle attività sportive e ludiche, tali aree potranno coincidere con Attrezzature Sportive prossime al nucleo scolastico.



4. Relativamente all'area per l'attrezzatura scolastica localizzata in Ghivizzano, in fase di attuazione della previsione urbanistica dovrà essere documentato ed accertato dall'Amministrazione Comunale il superamento delle condizioni di rischio conseguente ai fenomeni rilevati dal parere dell'Autorità di Bacino, bacino Pilota del Fiume Serchio, del 22/02/2013 prot. 694 ed precisati e delineati, a livello preliminare e i programmazione i massima, nella "nota integrativa" alla relazione geologica. Dovranno essere individuati gli interventi necessari alla messa in sicurezza dell'area di intervento nel rispetto di quanto precisato nel parere sopra citato.

L'esecuzione delle suddette opere di mitigazione e di messa in sicurezza dovrà avvenire preliminarmente o contestualmente alla realizzazione dell'attrezzatura scolastica localizzata in Ghivizzano, comunque tali opere dovranno essere completate prima della conclusione dei lavori della scuola stessa.

#### **Articolo 40 - Attrezzature Sportive**

1. Le attrezzature sportive sono costituite da aree prevalentemente inedificate, con campi ed impianti per la pratica sportiva, eventualmente coperti mediante strutture removibili e, comunque, non stabili; è consentita, in relazione alla specifica funzione ed ove non sia possibile l'uso od il recupero dei manufatti esistenti, la realizzazione di corpi e/o volumi per attrezzature sportive per spogliatoi, servizi igienici, palestre, piscine, impianti tecnologici etc., nella misura strettamente necessaria a far fronte alle esigenze dell'uso e, comunque, con altezze e consistenza volumetrica adeguati alla necessità di mantenere l'area prevalentemente ineditata.

Il rapporto di copertura non potrà eccedere il 50% delle aree destinate ad attrezzature sportive ed il 5% delle aree destinati ad altri usi. Nelle aree in cui si riscontrassero, alla data dell'approvazione del presente RU parametri edilizi superiori e/o utilizzazioni diverse o in misura superiore a quanto stabilito dal presente articolo, tali parametri o utilizzazioni sono fatti salvi, per ogni intervento edilizio ammesso.

Qualora l'intervento pubblico sia eseguito da privati, questo sarà subordinato alla stipula di una convenzione o atto di asservimento o di regolamento d'uso attraverso i quali sia garantita la permanenza e l'efficacia del servizio e/o dell'attività prestata.

2. La recinzione esterna dell'impianto andrà realizzata con adeguate strutture vegetali in forma di siepe o filare, o in depressione mediante trincee. Le recinzioni dei campi sportivi saranno realizzate in strutture metalliche che non ostruiscano la vista. Sono ammesse strutture di copertura non fisse e removibili dei campi sportivi.

Il Comune potrà predisporre un apposito piano di settore nel quale sono individuate le ulteriori prescrizioni a cui assoggettare queste aree, secondo quanto previsto dall'art . 5 delle presenti norme.

#### **Articolo 41 - Attrezzature Tecnologiche**

1. Le Attrezzature Tecnologiche sono costituite da impianti, laboratori di gestione delle reti tecnologiche e di erogazione di servizi tecnologici, quali centrali di trasformazione, di decompressione, di pompaggio e simili, impianti di regolazione, adduzione, distribuzione, trattamento e smaltimento delle acque, impianti per lo stoccaggio e/o il trattamento di rifiuti solidi, distributori carburanti e simili, in ogni caso comprensivi degli elementi complementari, di servizio e di supporto specificamente richiesti.

2. Per le aree e gli edifici destinati ad Attrezzature tecnologiche si opera con intervento diretto; ove non diversamente prescritto.

Qualora l'intervento sia eseguito da privati, questo sarà subordinato alla stipula di una convenzione o atto di asservimento o di regolamento d'uso attraverso i quali sia garantita la permanenza e l'efficacia del servizio e/o dell'attività prestata.

3. Per dette attrezzature e servizi si richiamano le disposizioni specifiche in materia con il rispetto del contesto ambientale, sia nell'uso dei materiali, che nella sistemazione delle aree di pertinenza e il rispetto delle distanze fissate dal D.M. 1444/1968.

4. Relativamente alle predette Aree l'Amministrazione Comunale potrà produrre uno specifico piano di Settore nel quale saranno individuate le ulteriori prescrizioni a cui assoggettare queste aree, secondo quanto previsto dall'art. 5 delle presenti norme.

#### 5. Area per Distributori Carburante

5.1. In questa area "Attrezzature Tecnologiche" è ammesso l'insediamento di impianti per il rifornimento di carburante, la pulitura dei veicoli e di locali di servizio e di ristoro.

5.2. Gli interventi edilizi necessari all'installazione e trasformazione dei suddetti impianti sono soggetti alle seguenti limitazioni:

- la superficie occupata da manufatti edilizi (edifici e pensiline) non dovrà essere superiore al 50% della superficie fondiaria;
- gli edifici dovranno avere un solo piano e con superficie utile massima di 100,00 mq;
- l'altezza delle costruzioni e degli impianti di qualunque genere, non dovrà superare 6,50 ml;
- le aree destinate al rifornimento del carburante e degli oli devono essere coperte ed inoltre pavimentate al fine che eventuali sversamenti possano essere raccolti, stoccati e/o trattati;
- l'intera superficie di sosta degli autoveicoli dovrà essere pavimentata, in modo da evitare infiltrazioni nel terreno sottostante, e le acque bianche raccolte e trattate con impianti di prima pioggia;
- è ammessa la realizzazione di strutture per il lavaggio automatico e/o manuale degli automezzi;
- tutte le acque relative agli spazi di pulitura dei veicoli dovranno essere convogliate alla fognatura pubblica e nel caso questa non sia presente, trattate con apposito impianto di depurazione, secondo la normativa vigente;
- il 25% della superficie fondiaria dovrà essere a verde con alberi ad alto fusto, le cui essenze devono essere concordate con le strutture tecniche comunali tra le specie arboree di cui all'Allegato 1 delle presenti norme, tale spazio dovrà essere separato da quello delle superfici pavimentate in modo che le acque bianche delle superfici pavimentate non vi confluiscano.

6. Attrezzature tecnologiche interne alle aree a "destinazione produttiva" individuate nella tavola "2.1A e 2.1B, Unità Territoriali Organiche Elementari Pian di Coreglia, Ghivizzano, Calavorno" dell'RU"

6.1. In queste aree per "Attrezzature Tecnologiche" a servizio delle aree a "destinazione produttiva" gli interventi edilizi sono soggetti alle seguenti limitazioni:

- la superficie occupata da manufatti edilizi (edifici e pensiline) non dovrà essere superiore al 60% della superficie fondiaria;
- l'altezza delle costruzioni e degli impianti di qualunque genere, non dovrà superare 10,00 ml per gli edifici e pensiline da realizzare nelle aree 2.1A .
- l'altezza delle costruzioni e degli impianti di qualunque genere, non dovrà superare 6,50 ml per gli edifici e pensiline da realizzare nelle aree 2.1B .

#### Articolo 42 - Attrezzature Turistiche

1. Si tratta di aree aventi, in relazione alla loro collocazione nel sistema urbano, una vocazione ad un uso edificatorio per funzioni di natura ricettiva, per strutture alberghiere e affini.

Negli edifici esistenti è consentito l'intervento edilizio diretto fino alla ristrutturazione edilizia compresa.

2. Per le Attrezzature e i Servizi Turistici che hanno sede in edifici di interesse storico artistico, si richiamano le norme del restauro e risanamento conservativo di cui alle disposizioni regionali e statali vigenti.

3. Relativamente alle strutture Alberghiere saranno ammesse costruzioni le cui destinazioni siano strettamente legate all'attività a seguito di Approvazione di Piano di Settore o PAP o intervento di edilizia convenzionata che ne disciplini gli interventi.

Gli interventi di ~~nuova costruzione~~ di ampliamento di cui al presente comma dovranno rispettare i seguenti indici e parametri urbanistici:

H massima: Mt 10,00;

RC = 40%;

If = 1,50

3. Relativamente ai Campeggi saranno ammesse costruzioni le cui destinazioni siano strettamente legate all'attività a seguito di Approvazione di Piano di Settore o PAP che ne disciplini gli interventi.

Gli interventi di nuova costruzione ed ampliamento relativamente ai Campeggi dovranno rispettare i seguenti indici e parametri urbanistici:

H massima: Mt 6,50

RC: 20%;

If = 0,10

Distanza dai confini: MT 5;

Distanza fabbricati: MT 10;00.

3. bis Nell'area presente nella tavola 2.1.B Unità Territoriali Organiche Elementari: Piano di Coreglia, Ghivizzano, Calavorno, è consentita, con intervento di edilizia convenzionata, la realizzazione di un intervento a destinazione turistico/ricettivo (alberghi, residenze turistico - alberghiere), per complessivi 45 posti letto con una superficie utile lorda massima di 1400 mq ed H massima: Mt 10,00.

4. Per le aree Attrezzature Turistiche potrà essere redatto uno specifico Piano di Settore d'iniziativa pubblica o privata, secondo quanto previsto dall'art . 5 delle presenti norme.

Il Piano di Settore potrà essere formulato per una intera area, come indicato negli elaborati grafici del presente RU, ovvero per una porzione di area, purché questa attuazione parziale non comprometta il successivo sviluppo dell'intera area.

In questo caso è fatto obbligo, nella redazione del Piano di Settore, di indicare chiaramente il rapporto tra intervento parziale ed intervento totale successivo.

#### Articolo 43- Verde pubblico

1. L'Articolo 37 della LRT 1/2005, definisce il verde urbano come l'insieme delle componenti biologiche, appartenenti sia ad aree pubbliche che private, che concorrono a garantire l'equilibrio ecologico dei territori urbani.

2. Il governo del territorio secondo la LRT 1/2005, deve promuovere l'incremento delle dotazioni del verde urbano ed orienta lo sviluppo degli insediamenti alla realizzazione di una dotazione di verde equivalente capace di compensare le emissioni di gas all'interno dell'Area Urbana.

3. Per le aree a verde pubblico potrà essere redatto un Piano di Settore del verde, secondo quanto previsto dall'art . 5 delle presenti norme.

4. Il RU individua sulla base di quanto esposto le aree a verde pubblico, i percorsi e le piazze pedonali e ciclabili alberati, le aree a verde privato ed individua disposizioni normative per la realizzazione di filari di alberi e/o quinte alberate anche all'interno di interventi privati.

5. Le aree a verde pubblico sono costituite prevalentemente da aree interne all'insediamento urbano. Gli interventi di realizzazione devono interessare l'intera area individuata nelle Tavole del Quadro Propositivo di RU. All'interno delle aree a verde pubblico poste lungo la viabilità possono essere realizzati gli accessi alle singole aree di intervento.

6. I percorsi pedonali e ciclabili e i filari e le quinte di alberi individuati nelle Tavole del Quadro Propositivo di RU, devono creare una maglia di verde urbano sia interno ai centri abitati che per definire il limite, costituendo quindi un elemento visivo di separazione tra l'urbano e il territorio rurale.

7. Le aree a verde pubblico storico (contrassegnate con \*) sono individuate all'interno del sistema insediativo storico del comune e rivestono un'importanza paesaggistica, storico, architettonica e testimoniale, gli interventi devono essere finalizzati alla conservazione, tutela e valorizzazione e al restauro delle caratteristiche di questi valori storico - culturali.

#### Articolo 44 - Attrezzature, Percorsi Natura

1. Le aree destinate alla realizzazione di attrezzature complementari e di servizio al turismo quali i Percorsi Natura sono destinate alla conservazione, ripristino e valorizzazione del verde al fine di tutelare l'integrità percettiva e la qualità visiva degli scenari offrendo scorci e visuali panoramiche rispetto ai centri storici e di riqualificare gli affacci e i varchi sul Serchio e valorizzare il ruolo connettivo del fiume Serchio con forme di fruizione sostenibile della via d'acqua e delle sue riviere e sono individuate nelle Tavole del Quadro Propositivo di RU. In

dette aree è ammessa la localizzazione di attività ludiche, per il tempo libero e di servizio che siano compatibili con la tutela delle acque e del territorio. In queste aree è, inoltre, ammessa l'installazione di impianti di produzione di energia ecocompatibile.

2. In queste aree gli interventi devono garantire:

- l'incremento, ove necessario, delle essenze arboree attraverso opere di rimboscamento e rinnovo;
- la sistemazione di sentieri pedonali, zone di sosta, manufatti di servizio;
- la realizzazione di parcheggi alberati, spazi per il tempo libero e percorsi pedonali;
- la realizzazione di parchi urbani;
- [la conservazione degli spazi agricoli anche per agricoltura amatoriale.](#)

In queste aree sono consentiti:

- le opere di messa in sicurezza idraulica e geologica conformemente alle indicazioni e prescrizioni dell'Autorità di Bacino del Fiume Serchio;
- per il patrimonio edilizio esistente sono ammessi interventi edilizi di restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia con cambiamento di destinazione d'uso ed ampliamento del volume esistente, la demolizione e la ricostruzione ovvero il recupero, compatibilmente con la classificazione di valore architettonico e ambientale degli edifici esistenti, per attività di ristoro e strutture di servizio alle aree e nel rispetto dei seguenti indici e parametri urbanistici:

$I_t = 0,02 \text{ mc/ mq}$

$H_{\text{max}} = 4,00 \text{ mt}$

E' consentita la realizzazione di tettoie aperte o chiuse su due lati di superficie massima coperta di 24 mq e con un'altezza massima in gronda di 2,40 ml.

3. Per le aree "Attrezzature, Percorsi Natura" dovrà essere redatto uno specifico Piano di Settore d'iniziativa pubblica o privata per i comparti superiori a mq 5000. Il Piano di Settore potrà essere formulato per una intera area, come indicato negli elaborati grafici del presente RU, purché questa attuazione parziale non comprometta il successivo sviluppo dell'intera area.

In questo caso è fatto obbligo, nella redazione del Piano di Settore, di indicare chiaramente il rapporto tra intervento parziale ed intervento totale successivo.

## **AREE di RISPETTO**

### [Articolo 45 - Articolo Aree di Rispetto , Rispetto del Paesaggio e dell'Ambiente](#)

1. Il Regolamento Urbanistico individua le aree di rispetto del Paesaggio e dell'Ambiente: trattasi di aree con caratteristiche ambientali "potenziali" molto marcate, [per il ruolo connettivo che rivestono legato al fiume Serchio e ai suoi affluenti](#), ma talvolta in stato di abbandono. In queste aree dovrà essere incentivata la valorizzazione, anche a fini turistici e ambientali, del territorio.

- le trasformazioni funzionali legate all'effettuazione della coltivazione del suolo e delle altre attività primarie così come regolate dal Titolo IV, capo III della L.R. 1/05 e dal relativo regolamento di attuazione;
- la promozione del riformarsi della vegetazione spontanea e delle specie arboree tipiche della zona [al fine di migliorare la qualità ecosistemica dell'ambiente fluviale](#);

2.1 Sono ammessi gli interventi relativi a:

- adeguamento e integrazione di strade poderali ed interpoderali, [realizzazione di percorsi per la fruizione del sistema fluviale](#);
- installazione di cartellonistica e segnaletica di interesse pubblico, delle aziende agricole e turistiche e di pubblici esercizi aventi caratteristiche idonee e compatibili con il contesto storico paesaggistico circostante;
- interventi di sistemazione idrogeologica privilegiando l'utilizzo di tecniche di ingegneria naturalistica;
- muri di contenimento da realizzare con finiture o materiali tradizionali;
- recinzioni di aree libere da fabbricati realizzate con semplici pali e rete.
- interventi di sistemazione agricolo - forestale secondo quanto previsto dalle leggi vigenti.

#### **Articolo 46 - Area di Rispetto, rispetto Cimiteriale**

1. Sono comprese nel vincolo cimiteriale le aree occupate dai cimiteri esistenti e quelle destinate al loro ampliamento. Le relative fasce di rispetto sono regolate dalla normativa vigente (Articolo 338 del R.D. 1265/34 e succ. modifiche e integrazioni), ed hanno un'ampiezza variabile da 200 a 50 ml, nella quale è vietata l'edificazione. I pozzi di captazione delle riserve idriche di uso potabile dovranno comunque rispettare una distanza dalle aree recintate non inferiore a ml 200.

2. Entro le fasce di rispetto dei cimiteri sono ammesse le trasformazioni volte a realizzare strade, parchi pubblici, parcheggi scoperti, reti tecnologiche, le attività agricole e tutte le altre destinazioni pubbliche all'aperto compatibili con il carattere dei luoghi. Per quanto riguarda gli edifici esistenti sono consentiti gli interventi di restauro e risanamento conservativo.

#### **Articolo 47 - Area di Rispetto, rispetto Ferroviario**

1. Nelle costruzioni dovrà essere rispettata la distanza di ml 30 dal lembo esterno della rotaia più vicina, a norma del D.P.R. 11/07/1990 n. 753, salvo che nei casi in cui, a norma dell'art. 60 dello stesso D.P.R. l'ufficio lavori dipartimentale competente non autorizzi una distanza inferiore.

2. Dette prescrizioni sono applicate anche in caso di costruzione di recinzioni.

#### **Articolo 48 - Area di Rispetto, rispetto Stradale, aree di salvaguardia per la programmazione viaria**

1. Le fasce di rispetto sono le aree individuate dalla Normativa Vigente ai lati delle strade per facilitare la loro costruzione e/o per realizzare speciali sistemazioni ai bordi delle stesse in funzione del loro migliore inserimento nell'area in cui insistono.

2. Nelle fasce di rispetto è consentita la creazione di spazi di sosta pubblici, opere idrauliche, sistemazioni a verde, viabilità di servizio o di accesso ai lotti, percorsi ciclabili e pedonali. Sono consentite le sistemazioni a verde e le piantumazioni in filari, l'utilizzazione agricola e realizzazione di manufatti precari a servizio dell'attività e destinazione a giardino. E' inoltre consentita la realizzazione di impianti di distribuzione di carburanti con relativi impianti di soccorso e/o di ristoro per gli utenti della strada (quali ad esempio autolavaggi nonché la realizzazione di pensiline e/o tettoie).

3. Le fasce di rispetto hanno valore prescrittivo di arretramento per la realizzazione di nuove costruzioni salvo eventuali deroghe dell'Ente di competenza.

4. Per le aree ricadenti all'interno delle fasce di rispetto stradali si applicano le disposizioni normative relative al Territorio Rurale di cui alle presenti Norme di Attuazione del RU, sono consentiti gli interventi previsti purché non comportino l'avanzamento degli edifici esistenti verso il fronte stradale salvo eventuali deroghe dell'Ente di competenza.

5. Le aree di salvaguardia per la programmazione viaria comprendono le aree ed i corridoi infrastrutturali di salvaguardia della viabilità strategica. Fino alla definizione ed approvazione del progetto definitivo o esecutivo delle infrastrutture, sugli edifici ed i manufatti esistenti ricadenti all'interno delle aree di salvaguardia sono ammessi interventi fino alla ristrutturazione edilizia senza aumento della superficie coperta esistente.

#### **Articolo 48bis - Area di Rispetto, rispetto Metanodotto**

1. In queste zone sono ammesse realizzazioni di aree di parcheggio e piazzali. Tali aree di rispetto possono concorrere alla formazione dell'indice volumetrico delle zone contermini sino ad un massimo di 0,03 mc/mq.

2. Le profondità di tali fasce è di mt 5,00 per lato: tale misura dovrà essere riferita all'effettiva posizione delle tubazioni anche se diversamente indicata sugli elaborati grafici.

3. In deroga alla disposizione di cui al presente comma, saranno ammesse distanze inferiori dal metanodotto, qualora, a seguito della realizzazione di opportune protezioni, la società gerente il metanodotto autorizzi l'edificazione ad una distanza inferiore.

## TERRITORIO RURALE

### Articolo 49 - Il Territorio Rurale

1. Il RU articola la disciplina del Territorio Rurale del comune di Coreglia Antelminelli sulla base del PS .

2. Il Territorio Rurale è considerato zona territoriale omogenea "E" ai sensi del D.M. 1444/1968.

3. Nel Sistema Funzionale del Territorio Rurale trova applicazione la LRT 1/2005 e successive modificazioni e integrazioni, con le specificazioni e in coerenza con gli obiettivi, criteri, indirizzi e prescrizioni di PS e della presente normativa.

~~Le Schede "Ambito n° 4 - Media Valle del Serchio - Funzionamenti, dinamiche, obiettivi di qualità, azioni prioritarie"~~ **Il Sub Allegato A1 - scheda d'ambito 03 Garfagnana e Val di Lima** attualmente in fase di adozione, del PIT della Regione Toscana, ~~sono fatte~~ è fatto proprio dalla presente Variante di RU.

~~Relativamente agli Elementi ed ai Valori descritti nell'Allegato A - Elaborato 2, Sezione 3, Ambito n° 4 - Media Valle del Serchio, si sono riconosciuti quelli relativi al Sistema territoriale di Coreglia Antelminelli.~~

4. Il territorio Rurale, definito come aree extraurbane, è suddiviso, sulla base della classificazione delle specifiche capacità d'uso, degli aspetti morfologici, ambientali, paesaggistici, delle potenzialità di trasformazione, della presenza del presidio nelle seguenti zone:

- Territorio Rurale, Territorio Agricolo;
- Territorio Rurale, Territorio Agricolo Periurbano;
- Territorio Rurale, Territorio Agricolo d'Interesse Paesaggistico;
- Territorio Rurale, Territorio del Castagneto da Frutto;
- Territorio Rurale, Territorio Boscato;
- Territorio Rurale, Territorio Agricolo a Salvaguardia Speciale;
- Territorio Rurale, Territorio della Dorsale Appenninica;
- Territorio Rurale, Territorio a Normativa Specifica;
- Territorio Rurale, Turismo Rurale;
- Territorio Rurale, Nuclei ed Edifici Isolati.

5 La presente normativa disciplina la trasformabilità del paesaggio rurale e del patrimonio edilizio esistente assicurando il mantenimento e la manutenzione delle caratteristiche architettoniche degli edifici presenti nel territorio rurale costituenti memoria storica e salvaguardando i loro aspetti paesaggistici.

Nel territorio rurale è privilegiato, nei limiti della presente normativa, il recupero ai fini abitativi e residenziali del patrimonio edilizio esistente.

Vanno tutelate nella loro integrità le forme storiche di sistemazione del paesaggio agricolo-forestale di rilevanza ambientale e paesaggistica (terrazzamenti, ciglionamenti, opere di sistemazione agraria, alberature, tracciati viari, i castagneti da frutto, etc...), ed in generale l'assetto d'insieme e l'articolazione tra superfici boscate e superfici coltivate o a pascolo.

6. Le presenti norme sono intese quale integrazione, limitazione e precisazione di quanto disciplinato dall LRT n. 1/05 e relativo regolamento d'Attuazione.

Nel territorio rurale sono ammesse le seguenti destinazioni d'uso:

- funzioni connesse con l'attività agricola; abitazioni rurali, fabbricati e strutture di servizio per lo svolgimento di attività agricole, strutture complementari all'attività agrituristica, allevamenti zootecnici, impianti produttivi per la prima lavorazione dei prodotti agricoli e zootecnici, serre, impianti tecnici e tecnologici al servizio delle aziende agricole e del territorio agricolo, infrastrutture viarie e tecniche, allevamenti ittici;
- funzioni non connesse all'attività agricola, compatibilmente e nell'ambito delle forme previste dalla legislazione vigente e limitatamente al solo patrimonio edilizio esistente: abitazioni ad uso civile, attività ricettive, abitazioni collettive (collegi, convitti, conventi), pubblici esercizi, servizi sociali e per il tempo libero, attrezzature culturali, socio-sanitarie e per il verde;
- funzioni connesse alla valorizzazione dell'economia rurale e montana anche attraverso l'integrazione dell'attività agricola con altre funzioni e settori produttivi compatibili con la tutela e coerenti con la valorizzazione delle risorse del territorio;



- è altresì consentita la realizzazione di impianti pubblici e di pubblico interesse destinati alle telecomunicazioni, al trasporto energetico dell'acqua e per la protezione civile.

Nel territorio aperto sono esclusi gli interventi di nuova costruzione che non sono funzionali alla:

- produzione agricola;
- alle esigenze dei lavoratori, delle aziende agricole ed alla valorizzazione dell'economia rurale e montana;
- all'integrazione dell'attività agricola con altre funzioni e settori produttivi compatibili con la tutela del sistema ambientale e coerenti con la valorizzazione delle risorse del territorio;
- alle attività di fruizione del territorio rurale per il tempo libero;
- alla produzione per autoconsumo e la salvaguardia delle risorse genetiche autoctone;
- al sostegno delle famiglie residenti in funzione del mantenimento della presenza umana a presidio dell'ambiente, anche adeguando i servizi e le infrastrutture nelle aree marginali.

Nel territorio rurale, sono vietate le seguenti attività:

- depositi di materiali, veicoli ed immagazzinamento di merci di qualsiasi tipo e non congruenti e utili alla attività agricola;
- scarica di qualsiasi materiale se non nelle zone speciali individuate dalla Strumentazione Urbanistica o su autorizzazione dell'Amministrazione Comunale;
- prelievo di inerti e di terra, quanto non siano necessari al miglioramento dell'assetto idrogeologico e vegetale;
- attivazione e coltivazione di cave e miniere se non regolarmente autorizzate o concesionate ai sensi di Legge e con specifica previsione della Strumentazione Urbanistica;
- attività commerciali purché non siano legate alla vendita di beni direttamente prodotti dall'imprenditore agricolo e riconosciute valide dai programmi di miglioramento agricolo ambientale e dalle norme che regolano le attività agrituristiche o che non siano legate alla produzione, vendita e consumazione di prodotti agricoli locali;
- qualsiasi attività che possa produrre inquinamento all'ambiente sia per quanto riguarda le condizioni igienico sanitarie che idriche, acustiche o atmosferiche.

7. Vani Abitabili, Servizi Ed Accessori:

si intendono per vani abitabili quelli costituenti la superficie utile abitabile ai sensi del DM 10 Maggio 1977. La superficie di tali vani va calcolata ai sensi del citato decreto art. 3

Per il calcolo della superficie per servizi ed accessori si intende quella definita all'art. 2 del citato decreto.

### Articolo 50 – Territorio Rurale, Territorio Agricolo

1. In queste zone sono consentiti tutti gli interventi edilizi di nuova costruzione e di ampliamento funzionale previsti dalla legislazione vigente.

Per tutti gli interventi valgono le prescrizioni di cui agli articoli 60 e 61 delle presenti norme.

2. E' consentita la realizzazione di nuovi edifici rurali necessari alla conduzione del fondo secondo quanto disciplinato dalla LRT n. 1/05 e relativo Regolamento d'Attuazione, da realizzare nelle forme architettoniche tradizionali, nel rispetto delle prescrizioni di cui alle presenti norme.

3. E' vietata la demolizione dei muri di terrazzamento ed è vincolante il loro ripristino ove gli stessi presentino condizioni di degrado, è inoltre prescritto il mantenimento della maglia poderale, della viabilità interpoderale, delle sistemazioni, delle regimazioni idrauliche esistenti e del sistema dei terrazzamenti e ciglionamenti.

E' vietato ogni tipo di coltivazione e lavorazione del terreno che possa comportare degrado per l'assetto ambientale.

4. E' consentita l'installazione di serre a carattere sia fisso che stagionale nei limiti consentiti dalla legislazione vigente.

5. E' consentita la realizzazione di piscine, con dimensioni massime di 8 x 15 ml, e campi da gioco privati, quali campi da tennis e attrezzature polivalenti ecc. nel rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 61.

6. Relativamente agli edifici esistenti quali: residenze rurali, edifici con destinazione d'uso non agricola e nel caso di mutamento di destinazione d'uso sono ammessi interventi edilizi di restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, di ricostruzione delle volumetrie diroccate, di ampliamento funzionale.



In queste aree sul patrimonio edilizio residenziale rurale sono consentiti gli accorpamenti di volume ai sensi della legislazione regionale vigente.

6.1 Nel caso di interventi sul patrimonio edilizio esistente residenziale rurale anche a seguito di cambio di destinazione d'uso è consentito un ampliamento una tantum fino al raggiungimento di un massimo di superficie di vani abitabili di 110 mq e nel caso tale limite sia restrittivo un volume di 100 mc. Tali interventi non possono sommarsi. La superficie dei vani per servizi ed accessori dovrà essere inferiore e/o uguale al 40% della superficie dei vani abitabili. Tali interventi di ampliamento sono consentiti solo per edifici esistenti con un volume superiore e/o uguale a 200 mc.

6.2 Nel caso di interventi sul patrimonio edilizio esistente residenziale rurale anche a seguito di cambio di destinazione d'uso è consentito un ampliamento una tantum fino al raggiungimento di una superficie dei vani abitabili di 65 mq complessivi. La superficie dei vani per servizi ed accessori dovrà essere inferiore e/o uguale al 40% della superficie dei vani abitabili. Tali interventi di ampliamento sono consentiti solo per edifici esistenti con un volume compreso tra i 100 e 200 mc. Sono esclusi da detto ampliamento gli immobili ricadenti nelle zone boscate.

6.3 In queste aree sul patrimonio edilizio residenziale con destinazione d'uso non agricola, in caso di mutamento di destinazione, sono consentiti gli accorpamenti di volume, subordinati alla predisposizione di un piano di recupero ai sensi della legislazione vigente.

In queste aree nel caso gli interventi sul patrimonio edilizio siano destinati ad uso abitativo anche a seguito di cambio di destinazione d'uso è consentito un ampliamento una tantum, subordinato alla firma di apposita convenzione, fino al raggiungimento di una superficie dei vani abitabili di 110 mq complessivi. Tali interventi di ampliamento sono consentiti solo per edifici esistenti con un volume superiore e/o uguale a 200 mc. La superficie dei vani per servizi ed accessori dovrà essere inferiore e/o uguale al 40% della superficie dei vani abitabili.

6.4 In queste aree nel caso gli interventi sul patrimonio edilizio siano destinati ad uso abitativo anche a seguito di cambio di destinazione d'uso è consentito un ampliamento una tantum, subordinato alla firma di apposita convenzione, fino al raggiungimento di una superficie dei vani abitabili di 65 mq complessivi. Tali interventi di ampliamento sono consentiti solo per edifici esistenti con un volume compreso tra i 100 e 200 mc. La superficie dei vani per servizi ed accessori dovrà essere inferiore e/o uguale al 40% della superficie dei vani abitabili. Sono esclusi da detto ampliamento gli immobili ricadenti nelle zone boscate.

6.5 Nelle aree agricole nel caso di interventi sul patrimonio edilizio già attualmente con destinazione ad uso abitativo e con una superficie dei vani abitabili superiore a 110 mq è consentito un ampliamento funzionale una tantum, subordinato alla firma di apposita convenzione, fino al raggiungimento di un massimo di ampliamento di superficie utile o accessoria di 16 mq.

7. In queste aree è consentita la realizzazione di manufatti per la rimessa degli attrezzi, nella quantità e numero di un manufatto ~~per ogni unità abitativa~~. Questi dovranno essere realizzati in muratura con materiali tradizionali e/o in legno. La superficie netta non dovrà essere superiore a mq 16,00 e l'altezza in gronda massima pari a mt 2,40.

8. Per gli interventi sopra specificati si applicano le prescrizioni di cui agli articoli 60, 61.

9. In queste aree è consentita l'installazione di manufatti precari in legno con le seguenti dimensioni massime: superficie 25,00 mq; altezza al colmo: 3,00 ml., e le seguenti prescrizioni. Per questi manufatti precari in legno realizzati, secondo quanto definito dalla normativa vigente in materia, dai proprietari di terreni agricoli, destinati all'agricoltura amatoriale o per le piccole produzioni agricole, valgono le prescrizioni seguenti:

- non devono comportare modifiche alla morfologia dei luoghi;
- devono essere semplicemente appoggiati a terra;
- devono essere realizzati in legno, con tipologie edilizie tradizionali dei luoghi ed il tetto a capanna;
- non è consentito l'installazione di manufatti realizzati con altri materiali leggeri;
- non è consentita la realizzazione di pavimentazioni realizzate con getti di cls;
- detti interventi se non eseguiti da imprenditori agricoli sono soggetti al pagamento degli oneri verdi.

## Articolo 51 – Territorio Rurale, Territorio Agricolo Periurbano

1. In queste zone, sono consentiti tutti gli interventi edilizi di nuova costruzione e di ampliamento previsti dalla legislazione vigente.

2. E' consentita la realizzazione di nuovi edifici rurali necessari alla conduzione del fondo aziendale ai sensi della LRT n. 1 e relativo Regolamento d'Attuazione da realizzare nelle forme architettoniche tradizionali, nel rispetto delle prescrizioni di cui agli articoli 60, 61. In queste aree è vietata la costruzione di Stalle, ovili, ecc.

E' consentita l'installazione di serre, sia fisse che stagionali, nei limiti consentiti dalla legislazione vigente.

E' consentita la realizzazione di piscine, con dimensioni massime di 8 x 15 ml, e campi da gioco privati, quali campi da tennis e attrezzature polivalenti ecc. nel rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 61.

3. Relativamente agli edifici esistenti quali: residenze rurali, edifici con destinazione d'uso non agricola e nel caso di mutamento di destinazione d'uso, sono ammessi interventi edilizi di restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, di ricostruzione delle volumetrie diroccate e di ampliamento funzionale.

3,1 In queste aree sul patrimonio edilizio residenziale rurale sono consentiti gli accorpamenti di volume ai sensi della legislazione regionale vigente.

Nel caso di interventi sul patrimonio edilizio esistente residenziale rurale anche a seguito di cambio di destinazione d'uso è consentito un ampliamento una tantum fino al raggiungimento di un massimo di superficie di vani abitabili di 110 mq e nel caso tale limite sia restrittivo un volume di 100 mc. Tali interventi non possono sommarsi. La superficie dei vani per servizi ed accessori dovrà essere inferiore e/o uguale al 40% della superficie dei vani abitabili. Tali interventi di ampliamento sono consentiti solo per edifici esistenti con un volume superiore e/o uguale a 200 mc.

3.2 Nel caso di interventi sul patrimonio edilizio esistente residenziale rurale anche a seguito di cambio di destinazione d'uso è consentito un ampliamento una tantum fino al raggiungimento di una superficie di vani abitabili di 65 mq complessivi. La superficie dei vani per servizi ed accessori dovrà essere inferiore e/o uguale al 40% della superficie dei vani abitabili. Tali interventi di ampliamento sono consentiti solo per edifici esistenti con un volume compreso tra i 100 e 200 mc. Sono esclusi da detto ampliamento gli immobili ricadenti nelle zone vincolate boscate.

3.3 In queste aree sul patrimonio edilizio residenziale con destinazione d'uso non agricola, in caso di mutamento di destinazione, sono consentiti gli accorpamenti di volume, subordinati alla predisposizione di un piano di recupero ai sensi della legislazione vigente.

In queste aree nel caso gli interventi sul patrimonio edilizio siano destinati ad uso abitativo anche a seguito di cambio di destinazione d'uso è consentito un ampliamento una tantum, subordinato alla firma di apposita convenzione, fino al raggiungimento di una superficie dei vani abitabili di 110 mq complessivi. Tali interventi di ampliamento sono consentiti solo per edifici esistenti con un volume superiore e/o uguale a 200 mc. La superficie dei vani per servizi ed accessori dovrà essere inferiore e/o uguale al 40% della superficie dei vani abitabili.

3.4 In queste aree nel caso gli interventi sul patrimonio edilizio siano destinati ad uso abitativo anche a seguito di cambio di destinazione d'uso è consentito un ampliamento una tantum, subordinato alla firma di apposita convenzione, fino al raggiungimento di una superficie dei vani abitabili di 65 mq complessivi. Tali interventi di ampliamento sono consentiti solo per edifici esistenti con un volume compreso tra i 100 e 200 mc. La superficie dei vani per servizi ed accessori dovrà essere inferiore e/o uguale al 40% della superficie dei vani abitabili. Sono esclusi da detto ampliamento gli immobili ricadenti nelle zone boscate.

3.5 Nelle aree agricole periurbane nel caso di interventi sul patrimonio edilizio già attualmente con destinazione ad uso abitativo e con una superficie dei vani abitabili superiore a 110 mq è consentito un ampliamento funzionale una tantum, subordinato alla firma di apposita convenzione, fino al raggiungimento di un massimo di ampliamento di superficie utile o accessoria di 16 mq.

4. Per gli interventi sopra specificati si applicano le prescrizioni di cui agli articoli 60, 61.

5. E' ammessa la realizzazione di tettoie a servizio di edifici esistenti a carattere residenziale, aperte su due o tre lati, con struttura ed eventuali tamponamenti in muratura e manto di

copertura in cotto. Tali manufatti potranno avere una superficie coperta massima di 24 mq ed un'altezza in gronda massima 2,40 ml.

In queste aree è consentita la realizzazione di manufatti per la rimessa degli attrezzi, nella quantità e numero di un manufatto per ogni unità abitativa. Questi dovranno essere realizzati in muratura con materiali tradizionali e/o in legno. La superficie netta non dovrà essere superiore a mq 16,00 e l'altezza in gronda massima pari a mt 2,40.

I manufatti dovranno essere realizzati in aree di pertinenza dell'edificio residenziale e/o in aree contigue ai medesimi, anche se separate da spazi pubblici e solo nel caso la dimensione del fondo sia superiore a 300 mq in corpo unico:

#### **Articolo 52 – Territorio Rurale, Territorio Agricolo di Interesse Paesaggistico**

1. Per tali zone, in considerazione dei loro specifici caratteri morfologici, ambientali, produttivi e di presidio antropico, non è consentita la realizzazione di interventi edilizi di nuova costruzione, fatti salvi gli annessi agricoli, secondo quanto prescritto dalla LRT n. 1/05 e relativo Regolamento d'Attuazione.

2. E' vietata la demolizione dei muri di terrazzamento ed è vincolante il loro ripristino ove gli stessi presentino condizioni di degrado, è inoltre prescritto il mantenimento della maglia poderale, della viabilità interpoderale, delle sistemazioni, delle regimazioni idrauliche esistenti e del sistema dei terrazzamenti e ciglionamenti esistenti.

E' vietato ogni tipo di coltivazione e lavorazione del terreno che possa comportare degrado per l'assetto ambientale.

3. E' consentita l'installazione di serre a carattere stagionale nei limiti consentiti dalla legislazione vigente.

4. E' consentita la realizzazione di piscine, con dimensioni massime di mq 40 e campi da gioco, quali campi da tennis e attrezzature polivalenti ecc. nel rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 68.

5. Relativamente agli edifici esistenti quali: residenze rurali, edifici con destinazione d'uso non agricola e nel caso di mutamento di destinazione d'uso sono ammessi interventi edilizi di restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, di ricostruzione delle volumetrie diroccate, di ampliamento funzionale.

5.1 In queste aree sul patrimonio edilizio residenziale rurale sono consentiti gli accorpamenti di volume ai sensi della legislazione regionale vigente.

Nel caso di interventi sul patrimonio edilizio esistente residenziale rurale anche a seguito di cambio di destinazione d'uso è consentito un ampliamento una tantum fino al raggiungimento di una superficie di vani abitabili di 110 mq complessivi e nel caso tale limite sia restrittivo un volume di 100 mc. Tali interventi non possono sommarsi. La superficie dei vani per servizi ed accessori dovrà essere inferiore e/o uguale al 40% della superficie dei vani abitabili. Tali interventi di ampliamento sono consentiti solo per edifici esistenti con un volume superiore e/o uguale a 200 mc.

5.2 Nel caso di interventi sul patrimonio edilizio esistente residenziale rurale anche a seguito di cambio di destinazione d'uso è consentito un ampliamento una tantum fino al raggiungimento di una superficie dei vani abitabili di 65 mq complessivi. La superficie dei vani per servizi ed accessori dovrà essere inferiore e/o uguale al 40% della superficie dei vani abitabili. Tali interventi di ampliamento sono consentiti solo per edifici esistenti con un volume compreso tra i 100 e 200 mc. Sono esclusi da detto ampliamento gli immobili ricadenti nelle zone boscate.

5.3 In queste aree sul patrimonio edilizio residenziale con destinazione d'uso non agricola, in caso di mutamento di destinazione, sono consentiti gli accorpamenti di volume, subordinati alla predisposizione di un piano di recupero ai sensi della legislazione vigente.

In queste aree nel caso gli interventi sul patrimonio edilizio siano destinati ad uso abitativo anche a seguito di cambio di destinazione d'uso è consentito un ampliamento una tantum, subordinato alla firma di apposita convenzione, fino al raggiungimento di una superficie dei vani abitabili di 110 mq complessivi. Tali interventi di ampliamento sono consentiti solo per edifici esistenti con un volume superiore e/o uguale a 200 mc. La superficie dei vani per servizi ed accessori dovrà essere inferiore e/o uguale al 40% della superficie dei vani abitabili.

5.4 In queste aree nel caso gli interventi sul patrimonio edilizio siano destinati ad uso abitativo anche a seguito di cambio di destinazione d'uso è consentito un ampliamento una tantum,

subordinato alla firma di apposita convenzione, fino al raggiungimento di una superficie dei vani abitabili di 65 mq complessivi. Tali interventi di ampliamento sono consentiti solo per edifici esistenti con un volume compreso tra i 100 e 200 mc. La superficie dei vani per servizi ed accessori dovrà essere inferiore e/o uguale al 40% della superficie dei vani abitabili. Sono esclusi da detto ampliamento gli immobili ricadenti nelle zone boscate.

5.5 Nelle aree agricole di salvaguardia paesaggistica nel caso di interventi sul patrimonio edilizio già attualmente con destinazione ad uso abitativo e con una superficie dei vani abitabili superiore a 110 mq è consentito un ampliamento funzionale una tantum, subordinato alla firma di apposita convenzione, fino al raggiungimento di un massimo di ampliamento di superficie utile o accessoria di 16 mq.

6. Per gli interventi sopra specificati si applicano le prescrizioni di cui agli articoli 60, 61

7. E' ammessa la realizzazione di tettoia a servizio di edifici esistenti a carattere residenziale, aperta su tre lati, con struttura ed eventuali tamponamenti in muratura, manto di copertura in cotto. Tali manufatti potranno avere una superficie coperta massima di 24,00 mq ed una altezza in gronda massima di mt 2,40.

8. In queste aree è consentita l'installazione di manufatti precari in legno con le seguenti dimensioni massime: superficie 16,00 mq; altezza al colmo: 3,00 ml., e le seguenti prescrizioni. Per questi manufatti precari in legno realizzati, secondo quanto definito dalla normativa vigente in materia, dai proprietari di terreni agricoli, destinati all'agricoltura amatoriale o per le piccole produzioni agricole, valgono le prescrizioni seguenti:

- non devono comportare modifiche alla morfologia dei luoghi;
- devono essere semplicemente appoggiati a terra;
- devono essere realizzati in legno, con tipologie edilizie tradizionali dei luoghi ed il tetto a capanna;
- non è consentito l'installazione di manufatti realizzati con altri materiali leggeri;
- non è consentita la realizzazione di pavimentazioni realizzate con getti di cls;
- detti interventi se non eseguiti da imprenditori agricoli sono soggetti al pagamento degli oneri verdi.

### Articolo 53 – Territorio Rurale, Territorio Agricolo del Castagneto da frutto

1. In tali zone in considerazione dei loro caratteri produttivi, colturali e di presidio antropico non è consentita la realizzazione di interventi edilizi di nuova costruzione.

2. E' consentita previa autorizzazione, la costruzione o posa in opera di tettoie di servizio, quali depositi per l'attività agricola-forestale, intesi come contenitori a carattere precario, da realizzare con struttura e rivestimento in legname, fuori terra ed aventi sagoma massima di m 6.00 x 4.00 (base) x 3.50 (altezza). L'installazione di tali manufatti potrà essere autorizzata qualora vengano dimostrate le motivate esigenze produttive. Tali manufatti dovranno avere carattere temporaneo funzionale all'attività agricola-forestale per cui è stato richiesto. Dovranno comunque essere rimossi qualora il fondo risulti abbandonato.

3. Relativamente agli edifici esistenti quali: residenze rurali, edifici con destinazione d'uso non agricola e nel caso di mutamento di destinazione d'uso, sono ammessi interventi edilizi di restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, di ricostruzione delle volumetrie diroccate e di ampliamento funzionale.

3.1 In queste aree interne al territorio rurale sul patrimonio edilizio esistente residenziale rurale, sono consentiti gli accorpamenti di volume.

Nel caso gli interventi sul patrimonio edilizio esistente residenziale rurale anche a seguito di cambio di destinazione d'uso è consentito un ampliamento fino al raggiungimento di un massimo di 90 mq, di superficie dei vani abitabili. Tali interventi di ampliamento sono consentiti solo per gli edifici esistenti con un volume superiore e/o uguale a 200 mc. La superficie dei vani per servizi ed accessori dovrà essere inferiore e/o uguale al 40% della superficie dei vani abitabili.

Nel caso di interventi sul patrimonio edilizio esistente residenziale rurale anche a seguito di cambio di destinazione d'uso è consentito un ampliamento una tantum fino al raggiungimento di una superficie dei vani abitabili di 50 mq complessivi. La superficie dei vani per servizi ed accessori dovrà essere inferiore e/o uguale al 40% della superficie dei vani abitabili. Tali interventi di ampliamento sono consentiti solo per edifici esistenti con un volume compreso tra i

100 e 200 mc. Sono esclusi da detto ampliamento gli immobili ricadenti nelle zone di montagna eccedenti i ml. 1200 sul livello del mare.

3.2 Sul patrimonio edilizio con destinazione d'uso non agricola e in caso di mutamento di destinazione d'uso gli interventi sono subordinati alla stipula di apposita convenzione, sono consentiti interventi edilizi di restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, di ricostruzione delle volumetrie diroccate. Il mutamento di destinazione d'uso a fini non residenziali è consentito solo per edifici esistenti con volumetria non inferiore a 300 mc.

Per gli interventi sopra specificati si applicano le prescrizioni di cui agli articoli 60,61 delle presenti norme.

4.1. Relativamente agli edifici esistenti è sempre ammessa la realizzazione di tettoie, in adiacenza ad essi, aperte su due o tre lati, con struttura in muratura di pietrame a vista e/o in legno ed eventuali tamponamenti in legno e manto di copertura degli stessi materiali dell'edificio esistente. Tali manufatti potranno avere una superficie coperta massima di 16 mq e un'altezza in gronda massima 2,40 ml.

4.2. E' vietata la demolizione dei muri di terrazzamento ed è vincolante il loro ripristino ove gli stessi presentino condizioni di degrado, è inoltre prescritto il mantenimento della maglia poderale, della viabilità interpoderale, delle sistemazioni, delle regimazioni idrauliche esistenti e del sistema dei terrazzamenti e ciglionamenti esistenti.

9. In queste aree è consentita l'installazione di manufatti precari in legno con le seguenti dimensioni massime: superficie 18,00 mq; altezza al colmo: 3,00 ml., e le seguenti prescrizioni. Per questi manufatti precari in legno realizzati, secondo quanto definito dalla normativa vigente in materia, dai proprietari di terreni agricoli, destinati all'agricoltura amatoriale o per le piccole produzioni agricole, valgono le prescrizioni seguenti:

- non devono comportare modifiche alla morfologia dei luoghi;
- devono essere semplicemente appoggiati a terra;
- devono essere realizzati in legno, con tipologie edilizie tradizionali dei luoghi ed il tetto a capanna;
- non è consentito l'installazione di manufatti realizzati con altri materiali leggeri;
- non è consentita la realizzazione di pavimentazioni realizzate con getti di cls;
- detti interventi se non eseguiti da imprenditori agricoli sono soggetti al pagamento degli oneri verdi.

#### **Articolo 54 – Territorio Rurale, Territorio Boscato**

1. In queste aree sono consentiti interventi di bonifica ambientale, paesaggistica e di riassetto geologico ed idrogeologico, non è consentita la realizzazione di interventi edilizi di nuova costruzione.

2- E' consentita l'apertura di piste di esbosco della larghezza max. di ml. 3,00 per le quali è obbligatorio il ripristino delle condizioni geomorfologiche originarie e la piantumazione con individui arborei, cespugli, delle specie e varietà risultanti all'elenco di cui all'appendice 1 nonché la semina di specie erbacee del suolo risultante nudo a fine sistemazione. Dovranno essere realizzate anche le opportune opere di sostegno e di regimazione delle acque necessarie per il recupero dei tracciati, preferibilmente con metodi e principi di ingegneria naturalistica.

E' consentita la realizzazione di nuove piste forestali alle seguenti condizioni e nei termini delle vigenti Leggi:

- larghezza max. 3,00 ml.
- punte max. di pendenza 14%
- pendenza media max. 10%
- che siano dove possibile di carattere comprensoriale, vale a dire che servano più proprietà,
- che siano dotate di opere di contenimento e di regimazione delle acque realizzate preferibilmente con metodi di ingegneria naturalistica, salvo casi di comprovata impossibilità di utilizzo di tali sistemi, dove comunque deve essere data priorità a tipologie costruttive e materiali tipici dei luoghi.
- l'attraversamento dei corsi d'acqua sia effettuato preferibilmente con ricorso a guadi di tipo rovescio

- che le scarpate della pista, a monte ed a valle, se non sono previste opere di sostegno, non abbiano un angolo superiore al limite dell'angolo di attrito dei componenti del suolo.

- che il convogliamento delle acque meteoriche, o di altra origine, captate dalla sede stradale avvenga unicamente negli impluvi naturali esistenti.

Non è ammessa qualsiasi tipo di impermeabilizzazione di superfici fatto salva una pertinenza parallela alla proiezione in pianta dei fabbricati per una larghezza max. di ml. 1; sono fatti salvi gli interventi di iniziativa pubblica.

3. Relativamente agli edifici esistenti sono ammessi interventi edilizi di restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, la ricostruzione delle volumetrie diroccate e di ampliamento funzionale ove consentito.

3.1 In queste aree sul patrimonio edilizio esistente residenziale rurale, sono consentiti gli accorpamenti di volume.

Nel caso gli interventi sul patrimonio edilizio esistente residenziale rurale anche a seguito di cambio di destinazione d'uso è consentito un ampliamento fino al raggiungimento di un massimo di 90 mq, di superficie dei vani abitabili. Tali interventi di ampliamento sono consentiti solo per gli edifici esistenti con un volume superiore e/o uguale a 200 mc. La superficie dei vani per servizi ed accessori dovrà essere inferiore e/o uguale al 40% della superficie dei vani abitabili.

3.2 Nel caso di interventi sul patrimonio edilizio esistente residenziale rurale anche a seguito di cambio di destinazione d'uso è consentito un ampliamento una tantum fino al raggiungimento di una superficie dei vani abitabili di 50 mq complessivi. La superficie dei vani per servizi ed accessori dovrà essere inferiore e/o uguale al 40% della superficie dei vani abitabili. Tali interventi di ampliamento sono consentiti solo per edifici esistenti con un volume compreso tra i 100 e 200 mc.

3.3 Sul patrimonio edilizio con destinazione d'uso non agricola e in caso di mutamento di destinazione d'uso gli interventi sono subordinati alla stipula di apposita convenzione, sono consentiti interventi edilizi di restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, di ricostruzione delle volumetrie diroccate. Il mutamento di destinazione d'uso a fini non residenziali è consentito solo per edifici esistenti con volumetria non inferiore a 300 mc.

4.1. Per gli interventi sopra specificati si applicano le prescrizioni di cui agli articoli 60, 61

4.2. E' vietata la demolizione dei muri di terrazzamento ed è vincolante il loro ripristino ove gli stessi presentino condizioni di degrado, è inoltre prescritto il mantenimento della maglia podereale, della viabilità interpodereale, delle sistemazioni, delle regimazioni idrauliche esistenti e del sistema dei terrazzamenti e ciglionamenti esistenti.

5. In queste aree è consentita l'installazione di manufatti precari in legno con le seguenti dimensioni massime: superficie 18,00 mq; altezza al colmo: 3,00 ml., e le seguenti prescrizioni. Per questi manufatti precari in legno realizzati, secondo quanto definito dalla normativa vigente in materia, dai proprietari di terreni agricoli, destinati all'agricoltura amatoriale o per le piccole produzioni agricole, valgono le prescrizioni seguenti:

- non devono comportare modifiche alla morfologia dei luoghi;

- devono essere semplicemente appoggiati a terra;

- devono essere realizzati in legno, con tipologie edilizie tradizionali dei luoghi ed il tetto a capanna;

- non è consentito l'installazione di manufatti realizzati con altri materiali leggeri;

- non è consentita la realizzazione di pavimentazioni realizzate con getti di cls;

- detti interventi se non eseguiti da imprenditori agricoli sono soggetti al pagamento degli oneri verdi.

#### **Articolo 55 - Non appartenenza ad aree boscate e/o a castagneto da frutto**

1. Qualora con adeguata documentazione fotografica e a seguito di accertamento da parte dei Funzionari del Comune sia verificata la non appartenenza di una specifica area al territorio boscato e/o a castagneto da frutto per queste aree valgono le disposizioni normative relative alle aree agricole.



#### **Articolo 56 – Territorio Rurale, Territorio a salvaguardia Speciale**

1. Si tratta di aree che per le loro particolari valenze di carattere storico, naturale, testimoniale necessitano di particolari norme ed indicazioni atte soprattutto a salvaguardare le loro specificità; in queste aree non è consentita la realizzazione di interventi edilizi di nuova costruzione.

2. Per quanto concerne le operazioni colturali delle superfici boschive non è ammessa la realizzazione di sentieri, piste di esbosco od altro tipo di viabilità; le operazioni di esbosco del soprassuolo abbattuto potranno avvenire unicamente tramite l'utilizzo di gru, teleferiche, canalette, mobili e comunque non dovranno comportare alcuna modifica alla geomorfologia attuale del terreno. E' proibita l'installazione di strutture anche a carattere precario e temporaneo e/o mobili, all'interno dell'area perimetrata.

L'unica tipologia di interventi strutturali consentita è quella inerente la realizzazione di sentieri di avvicinamento ai fenomeni erosivi, unicamente a carattere turistico, con relative opere complementari (staccionate, tabelloni informativi e segnaletica). Tali interventi non dovranno comportare rischio di aggravio o modifica delle dinamiche in atto dei fenomeni erosivi o l'innescio di altri fenomeni anche indipendenti da quello principale.

3. Relativamente agli edifici esistenti sono ammessi interventi edilizi di restauro, risanamento conservativo; nel rispetto delle prescrizioni di cui all'art.60,61 delle presenti norme.

4. Per le aree del Territorio a Salvaguardia Speciale all'interno del sistema della "Dorsale Appenninica" è consentita La realizzazione di percorsi di fruizione del territorio e la realizzazione di rifugi/ punti di accoglienza/ sosta da parte di Enti Pubblici delle dimensioni massime di mc 300..

#### **Articolo 57 – Territorio Rurale, Territorio della Dorsale Appenninica**

1. Si tratta di aree caratterizzate dalla porzione di territorio che si sviluppa dal limite inferiore della faggeta fino al crinale appenninico. Comprende elementi dove prevalgono le dinamiche naturali e l'attività antropica si inserisce in tali dinamiche senza stravolgerle oppure ne è completamente estranea. L'elemento morfologico predominante, caratterizzante l'intera area, è quello del crinale appenninico che raggiunge la massima altitudine con le cime del Monte Rondinaio e di Femminamorta; il Monte Uccelliera, Cima di Barbazzina, Cima dell'Alpicello. In queste aree non è consentita la realizzazione di nuove costruzioni ad esclusione degli interventi previsti all'art 56 comma 4.

2. Per le aree del Territorio Rurale, Territorio della Dorsale Appenninica sono consentiti:

- interventi di mantenimento e/o miglioramento dei soprassuoli arborei, subordinati alla redazione di piani particolareggiati di gestione selvicolturale con finalità naturalistiche;
- interventi sul patrimonio edilizio esistente, di restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia senza possibilità di ampliamenti;
- interventi di cambio di destinazione d'uso del patrimonio edilizio esistente per l'utilizzo come attrezzature di supporto alle attività escursionistiche e del tempo libero, quale la realizzazione, la ristrutturazione e la manutenzione di rifugi e bivacchi;
- la manutenzione, l'adeguamento, la realizzazione di percorsi pedonali e per mezzi di trasporto non motorizzati con materiali tradizionali;
- la manutenzione, l'adeguamento, la realizzazione di piste di servizio forestale e di percorsi carrabili alternativi e non pavimentati con materiali impermeabilizzanti, esclusivamente motivati dalla necessità di migliorare la gestione e la tutela dei beni forestali interessati, nonché di punti di riserva d'acqua per lo spegnimento degli incendi e come vie di fuga per possibili eventi calamitosi;
- attività di allevamento zootecnico di tipo non intensivo e prettamente stagionale;
- la sola manutenzione di impianti esistenti atti alla trasmissione di segnali radio televisivi di collegamento per le telecomunicazioni.

3. In questa area è vietato l'impianto di discariche.

4. Le opere di regimazione idraulica, di recupero di dissesti idro-geologici e di sistemazione idraulico-forestale devono essere realizzate preferibilmente, dove possibile, con tecniche e materiali riconducibili ai principi della Ingegneria Naturalistica.



### **Articolo 58 – Territorio Rurale, Territorio a Normativa Specifica**

1. Nelle aree di cui al presente articolo sono ammesse, oltre alla destinazione residenziale, destinazioni d'uso di tipo agrituristiche a condizione che risultino compatibili con le caratteristiche architettoniche, decorative, strutturali, distributive e tipologiche degli immobili, ovvero:

- esercizi commerciali per vendita prodotti delle aziende agricole, laboratori per la lavorazione dei prodotti agricoli, spazi di accoglienza agrituristica, didattica e di ricerca.

2. Nelle aree di cui al presente articolo sono consentiti:

- interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, interventi per il superamento delle barriere architettoniche; sono consentiti gli interventi per eliminazione degli elementi superfetativi, estranei agli elementi tipologici, formali, strutturali degli edifici;

- interventi atti alla fruizione, alla sosta, al miglioramento dell'accessibilità, quali aree di parcheggio ed al completamento dell'offerta agrituristica;

- recupero ambientale dei luoghi ed interventi atti alla fruizione, alla sosta e ad attrezzature sportive di piccole dimensioni destinate alla ricreazione, quali piscina, spazi di gioco bambini, percorsi naturali;

- l'altezza massima degli edifici non può essere superiore a ml 6,50 con non più di due piani abitabili fuori terra.

Per queste aree è consentito, inoltre, l'addizione di volumetrie, una tantum, nella misura massima del 15% della volumetria esistente.

Dovranno essere utilizzati manufatti edilizi e di mantenimento del sistema ambientale rappresentato dal sistema agricolo collinare e dal sistema boscato che qui assumono particolari caratteri e valenze paesistiche e testimoniali.

Per queste aree valgono, inoltre, le prescrizioni di cui al precedente Articolo 50.

3. In queste zone, per specifici casi, possono essere attivati Piani Attuativi del patrimonio edilizio esistente, di iniziativa pubblica o privata, per proporre un disegno urbanistico di dettaglio anche diverso da quello indicato dal RU. I piani attuativi del patrimonio edilizio esistente devono essere definiti sulla base dello stato attuale dei luoghi, di analisi di maggior dettaglio relativamente alla classificazione del patrimonio edilizio esistente e alle modificazioni avvenute nella zona. In caso di Piano Attuativo la perimetrazione delle aree per gli interventi di cui al presente Articolo può subire variazioni conseguenti a valutazioni di dettaglio relative alle caratteristiche dei luoghi (morfologia, geologia, idrogeologia etc.). Dette variazioni non possono superare il 20% in termini di superficie della perimetrazione prevista dal RU.

### **Articolo 59 – Territorio Rurale, Turismo Rurale**

1. Nelle aree di cui al presente articolo sono ammesse, oltre alla destinazione residenziale, destinazioni d'uso afferenti il turismo rurale e l'agriturismo, a condizione che risultino compatibili con le caratteristiche architettoniche, decorative, strutturali, distributive e tipologiche degli immobili, ovvero:

- esercizi commerciali per vendita prodotti del territorio, laboratori per la lavorazione dei prodotti agricoli, spazi di accoglienza agrituristica, didattica e di ricerca, attività ricettive.

2. Nelle aree di cui al presente articolo sono consentiti:

- interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, interventi per il superamento delle barriere architettoniche; sono consentiti gli interventi per eliminazione degli elementi superfetativi, estranei agli elementi tipologici, formali, strutturali degli edifici;

- interventi atti alla fruizione, alla sosta, al miglioramento dell'accessibilità, quali aree di parcheggio ed al completamento dell'offerta turistica e ricettiva;

- recupero ambientale dei luoghi ed interventi atti alla fruizione, alla sosta e ad attrezzature sportive di piccole dimensioni destinate alla ricreazione, quali piscina, spazi di gioco bambini, percorsi naturali;

- l'altezza massima non può essere superiore a ml 6,50;

- In queste aree è consentito la realizzazione di manufatti per la rimessa degli attrezzi in deroga agli indici urbanistici, nella quantità di numero un manufatto per ogni unità abitativa. Questi

dovranno essere realizzati in muratura con materiali tradizionali o in legno. La superficie netta non dovrà essere superiore a mq 16 e l'altezza in gronda non può essere superiore a Mt 2,40. Per queste aree è consentito, inoltre, l'addizione di volumetrie, una tantum, nella misura massima del 15% della volumetria esistente.

Per queste aree valgono, inoltre, le prescrizioni di cui al precedente Articolo 50.

4.1 Nell'area rappresentata nella tavola 1.1 Articolazione del Territorio Rurale, abitato di Gromignana, potranno essere realizzati manufatti annessi e/o pertinenti alle destinazioni d'uso consentite, nel volume massimo di 400 mc, nel rispetto dei seguenti indici e parametri urbanistici:

If = 0,75 mc/ mq;

RC= 40%;

H massima: Mt 6,50.

3. In queste zone, per specifici casi, possono essere attivati Piani Attuativi del patrimonio edilizio esistente, di iniziativa pubblica o privata, per proporre un disegno urbanistico di dettaglio anche diverso da quello indicato dal RU. I piani attuativi del patrimonio edilizio esistente devono essere definiti sulla base dello stato attuale dei luoghi, di analisi di maggior dettaglio relativamente alla classificazione del patrimonio edilizio esistente e alle modificazioni avvenute nella zona. In caso di Piano Attuativo la perimetrazione delle aree per gli interventi di cui al presente Articolo può subire variazioni conseguenti a valutazioni di dettaglio relative alle caratteristiche dei luoghi (morfologia, geologia, idrogeologia etc.). Dette variazioni non possono superare il 20% in termini di superficie della perimetrazione prevista dal RU.

#### **Articolo 60 – Territorio Rurale, Nuclei ed Edifici Isolati**

1. Tutti gli interventi, ricostruzioni, ristrutturazioni edilizie ed urbanistiche, , nuove costruzioni, ampliamenti nel territorio rurale, ove consentito dalle norme vigenti, devono rispettare le caratteristiche tipologiche ed architettoniche dell'edilizia tradizionale storica locale ed inserirsi nel sistema paesaggistico ed ambientale di questi territori.

2. E' consentito l'impiego di muratura in pietrame a facciavista, in muratura con paramenti esterni con intonaco tradizionale, in tali casi gli intonacati devono essere tinteggiati con coloritura indicata dal piano del Colore.

Per tutti gli edifici ad uso residenziale e/o annessi agricoli di piccole dimensioni è prescritta la copertura a capanna, con pendenza uguale a quella degli edifici tradizionali dei luoghi dove l'intervento viene realizzato, con manto in cotto o in lastre di pietra e la gronda in legno o cotto. La gronda potrà avere dimensione variabile fino ad un massimo di ml 0,70 in funzione delle dimensioni e della tipologia dell'edificio.

E' consentita la copertura con solaio piano solo nel caso questo sia ricoperto di terreno vegetale inerbito, questa tipologia di copertura è consentita unicamente nel caso il volume dell'edificio sia inserito totalmente nel terreno.

Gli infissi dovranno essere in legno, ferro e alluminio verniciato, sono vietati gli infissi in alluminio anodizzato; il colore degli infissi verniciati deve essere indicato dal Piano del Colore. Per interventi particolari, per dimensioni e tipologie, qualora non sia possibile rispettare tutte le prescrizioni del presente articolo, è possibile concedere motivate deroghe.

Per gli interventi edilizi consentiti nel territorio della Dorsale Appenninica valgono inoltre le seguenti limitazioni; la muratura esterna potrà essere esclusivamente di pietrame a facciavista, la copertura a capanna con manto in cotto o lastre di pietra o in considerazione dell'altitudine, con lastre di lamiera, la gronda potrà avere una dimensione massima di 40 cm, gli infissi dovranno essere in legno. Sono altresì ammessi interventi con struttura e tamponamenti in legname.

3. E' consentita la deroga al limite di superficie dei vani abitabili prevista dai precedenti articoli per poter realizzare ampliamenti funzionali, per quegli edifici che risultano abitazioni di famiglie residenti.

Precisamente nel caso in cui esistano convivenze tra famiglie nella medesima unità immobiliare, l'ampliamento della stessa può eccedere per mq. 70 rispetto a quanto consentito per i vani abitabili e del 30% per i vani accessori. L'ampliamento può portare anche alla suddivisione in due unità immobiliari.

La deroga può essere concessa in presenza dei seguenti requisiti:

- auto certificazione del proprietario che attesta la convivenza di due o più nuclei familiari all'interno della medesima unità immobiliare (figli – genitori).

4. La progettazione dei nuovi manufatti edilizi e degli interventi di ampliamento funzionale, deve garantire il loro inserimento nell'ambiente e nel paesaggio con alterazioni limitate alla semplice realizzazione della nuova volumetria: dovranno perciò essere annullati, e dove non possibile limitati, gli effetti degli sbancamenti, movimenti di terra, abbattimento degli alberi, siepi, muri a retta, sistemazioni agrarie od idrauliche preesistenti.

5. Interventi di nuova costruzione:

- Costruzione di annessi agricoli.

La realizzazione di annessi agricoli è consentita nei limiti della LRT n. 1 e relativo regolamento d'Attuazione.

- Realizzazione edifici di nuova costruzione per residenze rurali.

Gli edifici di nuova costruzione per residenze rurali è consentita nei limiti della LRT n. 1 e relativo regolamento d'Attuazione.

La superficie dei vani per servizi ed accessori dovrà essere inferiore e/o uguale al 40% della superficie dei vani abitabili.

Gli edifici dovranno essere articolati preferibilmente su più piani.

6. Gli edifici ricadenti in classe di pericolosità molto elevata possono essere oggetto di demolizione e fedele ricostruzione in area, in sicurezza geomorfologica ed idraulica adiacente, e contigua.

#### **Articolo 61 - Realizzazione di piscine, parcheggi, campi da gioco e sistemazioni esterne nel Territorio Rurale.**

1. La realizzazione di piscine, di parcheggi e di campi da gioco (quali campi da tennis, campi polivalenti ecc.) ad uso privato e/o legati alla ricettività agrituristica e/o rurale è consentita nel Territorio Agricolo, Territorio Agricolo di Interesse Paesaggistico, Territorio Agricolo Periurbano, Aree soggette a normativa specifica e aree soggette a Turismo rurale, Agriturismo.

1.1. La realizzazione di piscine, della superficie massima di mq 40, di parcheggi e di campi da gioco (quali campi da tennis, campi polivalenti ecc.) ad uso privato che non alterino la morfologia dei luoghi è consentita nel "Territorio Boscato" e "Territorio del Castagneto da Frutto" qualora a corredo o a servizio di attività agrituristiche e/o turismo rurale.

2. La realizzazione di tali interventi, non può comportare modificazioni significative all'andamento dei pendii; tra le quote del terreno allo stato originario dei luoghi ed il piano di calpestio ad opera finita è ammesso uno scostamento massimo complessivo di 1,00 ml. La sistemazione del versante può avvenire con la realizzazione di muretti di contenimento in muratura di pietrame a vista e/o interventi di ingegneria naturalistica.

3. L'inserimento nell'ambiente deve rispettare gli allineamenti esistenti o la trama del tessuto agrario ed essere mitigato da alberature tipiche del luogo.

4. Le piscine debbono avere preferibilmente forma rettangolare e/o quadrata, in casi particolari e motivati dalle caratteristiche dei luoghi possono essere consentite forme diverse. La pavimentazione circostante il bordo, può avere una larghezza massima di 1,20 ml ed eventuali opere accessorie devono essere in pietra locale e/o in cotto, i volumi tecnici sono consentiti solo se interrati. Il rivestimento interno alla vasca deve essere di colore sabbia, grigio perla locale, grigio verde.

5. E' vietata la realizzazione e/o posa in opera di piscine fuori terra, la copertura stabile di tali attrezzature, la realizzazione di volumetrie di servizio.

6. Le sistemazioni esterne devono consentire, dove possibile, la schermatura permanente delle nuove volumetrie tramite il parziale interrimento o l'utilizzazione dei dislivelli naturali e delle cortine di verde preesistente e la creazione di nuove quinte con piantagione di essenze locali (siepi, filari, pergolati, piante rampicanti, etc...)

Gli accessi devono utilizzare sentieri o viabilità preesistente limitando al massimo l'apertura di nuovi percorsi.

Le aree di pertinenza agli edifici esistenti e/o di nuova realizzazione, possono essere pavimentate in pietra, in materiali terrosi miscelati con prodotti stabilizzanti, non sono consentite asfaltature delle aree di pertinenza degli edifici ad uso abitativo o di annessi collegati all'abitazione se non limitatamente alla viabilità di accesso.

7. Le recinzioni di edifici ad uso residenziale presenti nel territorio rurale, se effettuate in muratura, sono consentite esclusivamente con le seguenti caratteristiche, muretto in muratura di pietrame a faccia vista e/o intonacato con un'altezza massima di 0,60 ml, eventuale sovrastante ringhiera in ferro, la somma di tali elementi non può superare 1,20 ml.

Per gli edifici a carattere residenziale è sempre consentita la realizzazione di recinzioni con staccionate in legno.

Per motivate esigenze di coltivazione o di allevamento potranno essere realizzate recinzioni in paletti di cemento, ferro, legno e rete e/o filo di acciaio o staccionate in legno con altezza massima di ml ~~1,80-2,00~~, ad esclusione degli per gli invasi d'acqua per i quali l'altezza della recinzione deve essere di ml 2,00..

8. In tutte le aree extraurbane, ad esclusione del "Territorio a Salvaguardia Speciale" è consentita la realizzazione di invasi, quali vasche per uso irriguo/ antincendio.

9. Interventi di Adeguamento Igienico Sanitario:

in tutte le aree extraurbane sono consentiti interventi di adeguamento igienico sanitario con la modifica delle altezze dei piani, tali interventi sono consentiti qualora l'incremento della altezza complessiva dell'immobile non subisca una modifica superiore e/o uguale a 1,00 ml., con un incremento massimo di 0,50 ml per piano.

Per quanto riguarda l'intervento di ristrutturazione edilizia, adeguamento igienico sanitario per la realizzazione di servizi igienici, questi dovranno avere una superficie utile inferiore e/o uguale a 6 mq.

#### **Articolo 62 - Interventi di accorpamento volumi esistenti nel Territorio Rurale**

1. Per accorpamento di volumi esistenti, nel rispetto di quanto stabilito dalla normativa regionale, si intende l'unione del volume di uno o più manufatti di piccola consistenza con quello di un edificio, detto principale, di maggiore consistenza. Dell'edificio principale deve essere mantenuta la configurazione volumetrica e gli elementi tipologici ed architettonici.

2. Per manufatti di piccola entità si intendono volumi inferiori e/o uguali a 50 mc.

3. L'accorpamento di volumi è ammesso con manufatti la cui distanza dall'edificio principale sia inferiore e/o uguale a 100 ml.

Nel caso siano presenti manufatti di piccola consistenza con volume maggiore a 50 mc, che rispettino gli altri requisiti richiesti nel presente Articolo, può essere consentita la loro demolizione e la sola ricostruzione quale accorpamento all'edificio principale per una volumetria massima di ~~50~~ 80 mc.

L'accorpamento è subordinato alla valutazione di irrilevante valore architettonico, testimoniale, storico, etc. dei manufatti di piccola consistenza oggetto di accorpamento.

La documentazione per la richiesta di tali interventi deve essere integrata da una attenta documentazione fotografica di tutti i manufatti oggetto di intervento e del loro intorno ambientale.

4. Nel caso di accorpamento di volumetrie superiori a 50 mc l'intervento è subordinato alla approvazione di un PAP. Anche in questo caso l'accorpamento di volumi è ammesso con manufatti la cui distanza dall'edificio principale sia inferiore e/o uguale a 100 ml.

#### **Articolo 63 - Realizzazione di impianti pubblici e di interesse pubblico**

1. Nuovi e/o modifiche sostanziali ad impianti pubblici relativi a reti di telecomunicazioni o di trasporto energetico e reti acqua e gas, devono prevedere il massimo utilizzo di impianti e di tracciati già esistenti, potenziandone elementi e caratteristiche o sostituendoli, evitando ove possibile comunque la formazione di nuovi tracciati. Nel Territorio Rurale deve essere privilegiata l'utilizzazione di reti sotterranee per l'approvvigionamento di energia elettrica.

2. Le cabine di trasformazione per l'energia elettrica, nelle loro diverse specificazioni, non possono essere prefabbricate e devono avere rivestimento esterno in pietrame o intonacato.

3. E' consentita la realizzazione di piccole strutture finalizzate all'uso della "Protezione civile" come vasche antincendio, torrette di avvistamento, piazzole di servizio e di soccorso, piccole volumetrie di servizio.

4. E' consentita la realizzazione di centraline di produzione di energia elettrica.

## PARTE II

### TUTELA dell'AMBIENTE E DELL'INTEGRITA' FISICA DEL TERRITORIO

#### Articolo 64 - Norme per la tutela dell'Ambiente e direttive per la qualità degli interventi

1. Il RU contiene fra i suoi elaborati la "Valutazione Integrata" che consiste nella descrizione dello stato dell'ambiente, delle risorse e della pressione sulle stesse.

Il RU ha approfondito l'analisi circa la consistenza quantitativa e qualitativa di specie animali e vegetali appartenenti alle liste di attenzione così come individuate nel repertorio RE.NA.TO. e la descrizione e valutazione sullo stato degli habitat naturali.

2. I contenuti della "Valutazione Intergata" sono vincolanti per gli strumenti di attuazione e gli interventi previsti dal RU e conseguentemente gli strumenti di attuazione del RU devono dare atto dell'esito delle verifiche effettuate ai sensi del D.Lgs n° 152/06 e s.m.i.

2.1. I piani di localizzazione di infrastrutture, di impianti a rete ed i Piani Attuativi del RU, che prevedano delle azioni di trasformazione dovranno dimostrare il rispetto di tutti i limiti, condizioni e vincoli, e precisare:

- le trasformazioni;
- l'individuazione delle risorse coinvolte;
- la descrizione dello stato della risorsa o delle risorse interessate, contribuendo in tal modo all'integrazione delle informazioni sulle risorse territoriali;
- la stima dei prevedibili effetti sulle risorse;
- l'indicazione delle misure per l'eliminazione o la mitigazione degli effetti negativi, ivi compresa la stima del fabbisogno finanziario e relative garanzie;
- le fasi e i tempi di realizzazione delle misure per l'eliminazione o la mitigazione degli effetti territoriali, ambientali, sociali ed economici e sulla salute umana.

2.2. I piani di localizzazione di infrastrutture, di impianti a rete ed i Piani Attuativi devono contenere:

- valutazione preventiva delle alternative;
- descrizione dettagliata delle caratteristiche tecniche e fisiche del progetto, delle attività necessarie alla realizzazione dell'opera e delle motivazioni che ne rendono necessaria la realizzazione;
- analisi inerenti le condizioni di fragilità geomorfologica ed idraulica del territorio, nello stato attuale ed in quello di progetto; valutazioni relative agli impatti indotti dagli interventi e dalle opere previste, motivazioni delle soluzioni progettuali adottate ed analisi delle eventuali possibili alternative;
- valutazione qualitativa e quantitativa degli indotti dalla realizzazione dell'intervento ed in particolare con area del SIR, oggetto della Valutazione Integrata e delle aree protette istituite o in itinere, a livello nazionale, regionale, provinciale;
- descrizione degli interventi tesi a riequilibrare eventuali scompensi indotti sull'ambiente naturale, con particolare riferimento agli habitat ed alle specie presenti nel SIR;
- valutazione degli aspetti ecologico-igienico-sanitari.

2.bis Gli interventi di nuova costruzione e sul patrimonio edilizio esistente, di intervento privato, pubblico e ad uso pubblico, a carattere residenziale, produttivo, commerciale, terziario, turistico/ricettivo, attrezzature e servizi, devono seguire i principi della architettura bioclimatica, al fine di garantire la ecoefficienza delle costruzioni e di aumentare la qualità e la sostenibilità degli interventi, in coerenza con quanto disciplinato all'articolo 37 della L.R. 1/2005 e con il relativo regolamento di attuazione di cui alla D.P.G.R. n° 2R/2007 ed in particolare è prescritto il ricorso a sistemi attivi e passivi per la limitazione dei consumi energetici, secondo quanto definito dalle "Linee guida per la valutazione della qualità energetica ed ambientale degli edifici in Toscana" di cui alla D.G.R.T. n. 322/2005 come modificata con D.G.R.T. n. 218/2006.

2.ter. Gli interventi di nuova costruzione e di cambio di destinazione d'uso devono verificare:

- la compatibilità con il piano della classificazione acustica;

- l'impatto prodotto da emissioni di inquinanti in atmosfera ed acustiche, e individuazione di eventuali misure di mitigazione. Laddove l'intervento induca incremento di traffico, preveda adeguamento della viabilità o realizzazione di viabilità, deve essere valutato il contributo dell'intervento al sistema di mobilità entro cui si colloca, in termini di una migliore organizzazione del traffico e di collegamento fra trasporto pubblico e spostamenti su mezzo privato, nonché di articolazione multifunzionale del sistema della mobilità anche tramite la creazione di piste ciclabili e percorsi pedonali interconnessi con gli altri sistemi di spostamento;

3. Non è ammessa la realizzazione di interventi di nuova costruzione riferiti ad aree dove siano assenti le opere di urbanizzazione primaria, quali infrastrutture che consentano la tutela delle risorse essenziali del territorio, o dove queste non siano adeguate, sono ammessi qualora il soggetto attuatore si impegni, con apposito atto, a realizzarle o ad adeguarle.

Per gli scarichi idrici in zone servite dalla pubblica fognatura: è fatto obbligo di provvedere al relativo allacciamento, previa valutazione del volume e delle caratteristiche delle acque reflue derivanti dalla trasformazione e del relativo impatto sul sistema fognario e depurativo, dando anche atto, sentite le competenti Autorità, dell'adeguatezza della rete fognaria e della compatibilità del maggior carico indotto alla residua potenzialità del sistema di depurazione esistente. In caso di esito negativo della verifica, dovranno essere individuate le opere di adeguamento tecnico e dimensionale della rete o una soluzione depurativa alternativa.

3.bis In tutti gli interventi deve essere realizzata la separazione delle acque bianche dalle acque nere sia per scarico in pubblica fognatura che per scarico mediante depuratore autonomo così da garantire un più efficace funzionamento dell'impianto e da garantire una ottimale gestione delle acque meteoriche anche al fine del recupero e del riutilizzo a fini non potabili.

3.1. Qualora non sia possibile o economicamente conveniente il collegamento alla pubblica fognatura dei nuclei insediativi di piccole dimensioni e degli edifici isolati, deve essere prescritto il ricorso a sistemi individuali di smaltimento (~~trattamenti preliminari con fosse settiche o fosse Imhoff e subirrigazione; piccoli impianti di tipo aerobico al servizio di più abitazioni; stagni di ossidazione o fitodepurazione~~). Verifica della fattibilità tecnico-economica dell'opera di collettamento alla rete fognaria. Nel caso in cui la verifica dia esito negativo, le trasformazioni sono ammissibili solo ove venga garantito un idoneo trattamento depurativo autonomo, privilegiando il ricorso a sistemi caratterizzati da bassi consumi energetici, ridotta necessità di manutenzione, flessibilità nei confronti di variazioni di carico, elevati rendimenti depurativi, possibilità di riutilizzo delle acque depurate e rispetto dello stato di qualità del corpo idrico recettore e dello stato qualitativo dei suoli;

4. Per la salvaguardia della qualità delle acque del sistema idraulico superficiale e delle risorse idriche tutti gli interventi dovranno limitare le interferenze con il sistema idraulico superficiale, favorendo la creazione di aree di rispetto, e realizzare sistemi di accumulo finalizzati all'invarianza idraulica. Dovranno essere realizzate le reti fognanti, separate: acque bianche, acque nere.

5. Per il risparmio idrico, mediante la razionalizzazione dei consumi di acqua idropotabile, , tutti gli interventi dovranno rispettare quanto segue:

- riutilizzare, negli insediamenti produttivi che prevedono un significativo consumo di risorsa idrica, acque piovane, acque reflue o già usate nel ciclo produttivo depurate;

- ove gli interventi richiedano significativi incrementi dei prelievi idrici occorre la preventiva verifica della disponibilità della risorsa e dell'adeguatezza della rete di approvvigionamento, anche in accordo con le competenti Autorità. In caso di inadeguatezza e indisponibilità devono essere verificate le possibilità di opere di adeguamento della rete o di prelievo;

- utilizzare impianti idrosanitari che consentano la riduzione dei consumi, il recupero ed il riutilizzo di acque bianche e grigie nel sistema residenziale, produttivo, terziario e agricolo ;

- gli interventi relativi alla realizzazione di edifici di nuova costruzione e di riqualificazione urbana, a carattere residenziale, produttivo e di attrezzature e servizi pubblici dovranno prevedere sistemi di stoccaggio dell'acqua meteorica proveniente dal dilavamento dei tetti e apposite reti di distribuzione per l'irrigazione delle aree verdi e per operazioni di pulizia di piazzali e parcheggi.

5.1. Al fine della riduzione del consumo di acqua potabile è prescritta l'adozione di dispositivi per la regolazione del flusso di acqua dalle cassette di scarico dei servizi igienici in base alle esigenze specifiche.



Le presenti prescrizioni riguardano i servizi igienici degli edifici a carattere residenziale, produttivo, terziario, attrezzature e servizi, di nuova costruzione e si applica per il patrimonio edilizio esistente e negli interventi di rifacimento dei servizi igienici.

Al fine della riduzione del consumo di acqua potabile, si prescrive, fatto salve specifiche necessità di unità locali produttive, l'utilizzo delle acque meteoriche, raccolte dalle coperture degli edifici, per l'irrigazione del verde pertinenziale, la pulizia dei cortili, il lavaggio auto ed usi tecnologici relativi.

6. Per la tutela della qualità dell'aria il RU nel rispetto degli indirizzi di PS ha individuato interventi ed aree, per la riduzione di flussi di traffico veicolare, attraverso:

- una riorganizzazione della circolazione nei punti più critici;
- l'individuazione di una rete di percorsi della viabilità alternativa (piste ciclabili e percorsi pedonali);
- l'individuazione di aree di parcheggio;
- la realizzazione negli interventi pubblici e privati di aree a verde e aree scoperte.

7. Negli interventi relativi al sistema della mobilità, agli interventi di nuova costruzione del sistema produttivo e alle attrezzature e servizi che possono avere un impatto significativo, devono essere adeguatamente considerati i parametri meteorologici, per valutare le potenzialità di dispersione delle emissioni inquinanti.

Gli strumenti di attuazione del RU devono adeguatamente considerare le condizioni microclimatiche.

8. Per la stabilizzazione dei consumi energetici gli interventi in attuazione del RU dovranno incentivare il ricorso a modalità costruttive ecoefficienti, quali un corretto orientamento nella costruzione degli edifici di nuova costruzione, che sfrutti al meglio l'illuminazione naturale e le caratteristiche climatiche, l'utilizzo a sistemi solari passivi e attivi, la scelta di materiali e tecniche costruttive che garantiscano un'alta efficienza energetica (materiali a bassa conduttività termica, tecniche di distribuzione del calore efficienti, sistemi di illuminazione a basso consumo energetico) l'adozione di tecniche di ricircolo d'aria efficienti, l'utilizzo di materiali da costruzione fono assorbenti, l'impiego di sistemi di abbattimento e di riduzione del rumore, la scelta di materiali edili ecocompatibili, si dovrà inoltre fare ricorso a fonti rinnovabili di energia o assimilate, salvo impedimenti di natura tecnica o economica.

9. Per la salvaguardia del suolo, del sottosuolo e della risorsa idrica gli interventi previsti dal RU dovranno rispettare quanto segue:

- sono vietate tutte quelle attività che possano provocare alterazioni permanenti alle caratteristiche dei suoli o alle caratteristiche di permeabilità dei terreni, con conseguente eventuale interferenza sui deflussi di falda, a modificarne le direttrici di migrazione; si prescrive la limitazione delle zone impermeabilizzate ed il ricorso, ove possibile, all'utilizzo di pavimentazioni drenanti;

10. Gli strumenti di attuazione del RU devono adeguatamente considerare, e soddisfare, le esigenze di raccolta differenziata delle diverse categorie merceologiche dei rifiuti urbani (con particolare attenzione al recupero di carta, vetro, plastica, organico e imballaggi da grandi utenze). Devono essere valutate la quantità e le caratteristiche dei rifiuti (urbani e speciali) che saranno prodotti dalle funzioni insediate ed il loro impatto sul sistema di raccolta esistente, e prevedere nell'ambito della trasformazione le eventuali aree/strutture necessarie a soddisfare le esigenze di raccolta, differenziata e non, dei rifiuti prodotti;

11. Relativamente ai campi elettromagnetici ove si determinino permanenze umane prolungate in prossimità degli impianti di radiocomunicazione esistenti e/o di linee elettriche ad alta tensione esistenti deve essere valutata l'esposizione ai campi elettromagnetici e definite le misure per ridurre l'impatto.

12. Per la salvaguardia delle reti di connettività ecologica nel caso l'intervento si collochi in aree limitrofe alla rete idrografica superficiale deve essere garantita la funzionalità ecologica delle reti mediante la salvaguardia e il ripristino delle reti minori, la tutela di alberature e macchie boscate anche isolate e l'impianto di specie vegetali autoctone e ornamentali non invasive né spontaneizzanti.

13. In coerenza con alle prescrizioni, direttive ed indirizzi di cui ai precedenti comma valgono inoltre le seguenti prescrizioni da osservare nell'ambito degli interventi, che potranno essere integrate e precisate nel Regolamento edilizio (R.E.) comunale:



- Per la salvaguardia della qualità delle acque del sistema idraulico superficiale gli interventi devono garantire:

- la limitazione delle interferenze con il sistema idraulico superficiale;
- la creazione di impianti di prima pioggia e di una vasche di raccolta, secondo quanto definito dalla normativa vigente;
- la realizzazione all'interno dell'area di intervento della rete duale: acque bianche, acque nere;
- la realizzazione di un impianto per il recupero delle acque piovane
- la realizzazione di fasce vegetazionali di ambientazione con funzioni di filtro, con la piantumazione di filari alberati di alto fusto, alternati a siepi, lungo i confini interessati dalla rete idrografica superficiale.

- Per il risparmio idrico, mediante la razionalizzazione dei consumi di acqua idropotabile, gli interventi devono garantire:

- l'utilizzo di fonti di approvvigionamento differenziate in relazione all'uso finale delle risorse idriche, riservando prioritariamente le acque di migliore qualità al consumo umano e abbandonando progressivamente il ricorso ad esse per usi che non richiedono elevati livelli qualitativi;
- il reimpiego, per scopo irriguo e per il lavaggio dei piazzali e dei parcheggi, delle acque piovane opportunamente stoccate;
- la scelta di impianti idrosanitari che consentano la riduzione dei consumi;
- l'adozione di dispositivi per la regolazione del flusso di acqua dalle cassette di scarico dei servizi igienici.

- Per la tutela del suolo e delle acque sotterranee devono essere individuati interventi, opere ed aree per:

- la limitazione delle aree soggette a impermeabilizzazione;
- l'utilizzazione dove possibile di pavimentazioni porose.

- Per la limitazione dei consumi energetici:

- l'approvvigionamento energetico deve essere attuato mediante l'utilizzo di fonti alternative per la produzione di energia nella percentuale definita dalle specifiche disposizioni del R.E., per la copertura del fabbisogno determinato dall'illuminazione degli spazi interni ed esterni previsti dall'intervento.

- Per la riduzione della rumorosità dei luoghi gli interventi devono prevedere:

- la realizzazione di misure per la riduzione del rumore anche attraverso l'utilizzo di materiali adeguati per una protezione passiva e attiva.

14. Il numero degli alloggi indicato nelle tavole del Quadro Propositivo può essere derogato nei casi in cui il proponente si impegna a predisporre i progetti e a realizzare gli interventi mediante l'espressa e sostanziale applicazione delle direttive di al presente articolo. In questo ultimo caso le unità immobiliari non potranno comunque essere inferiori a 75 mq di Sul nel rispetto della Sul complessiva.

#### **Articolo 64 bis - Valutazione ambientale strategica degli atti di governo del territorio**

1. Ai sensi dell'articolo 11 della L.R. 1/2005 e del PS vigente la Valutazione ambientale strategica (V.A.S.) del RU ha compreso la verifica tecnica di compatibilità relativamente all'uso delle risorse essenziali del territorio.

2. In questo quadro il RU contiene la conformità delle sue previsioni a quelle del PS, controlla la relazione delle sue previsioni con i piani regionali (P.I.T.) e provinciali (P.T.C.) di riferimento, motiva le scelte con riferimento agli aspetti paesaggistici, territoriali, economici, sociali rilevanti per l'uso del territorio e per la salute umana, anche in attuazione di quanto previsto dall'articolo 53 della L.R. 1/2005.

3. In particolare la conformità e compatibilità delle previsioni del R.U. è garantita mediante specifiche considerazioni contenute nel Rapporto Ambientale del RU comprendenti in particolare:

- a) le apposite analisi che evidenziano la coerenza interna ed esterna delle previsioni del R.U.;
- b) la valutazione degli effetti che dalle previsioni di RU derivano a livello paesaggistico, territoriale, economico, sociale e per la salute umana.

4. In ottemperanza al criterio della “non duplicazione delle valutazioni”, di cui all’articolo 8 della L.R.10/2010, gli strumenti urbanistici attuativi del RU si conformano alle prescrizioni e alle misure (di mitigazione) definite dalle attività di valutazione effettuate dal medesimo R.U. e ad esse devono fare esplicito riferimento senza che sia necessaria una ulteriore valutazione di dettaglio.

#### **Articolo 64 ter - Osservatorio, bilancio dimensionale e monitoraggio del R.U.**

1. Ai sensi dell’articolo 55 della L.R. 1/2005 il Comune mediante le proprie strutture tecniche provvede al monitoraggio del R.U. e all’esecuzione delle attività di bilancio dimensionale che dovranno avere cadenza biennale, nonché di quelle di aggiornamento del quadro conoscitivo e di eventuali proposte di varianti gestionali o sostanziali al R.U.. In particolare:

- è assoggettato a periodico aggiornamento il quadro conoscitivo del patrimonio edilizio e urbanistico esistente contenuto nel RU ai sensi del comma 2 lettera a) dell’articolo 55 della L.R. 1/2005;
- è obbligatoria una relazione sul monitoraggio degli effetti ai sensi del comma 7 dell’articolo 55 della L.R. 1/2005.

2. Ai fini di quanto indicato ai commi precedenti il Comune redige un “Rapporto di monitoraggio” sullo stato del governo del territorio comunale, nel quale:

- illustra l’attuazione del PS vigente, del R.U. e le sinergie con la programmazione economica e finanziaria del comune;
- aggiorna il quadro conoscitivo alla luce delle eventuali modifiche intervenute e descrive lo stato dell’ambiente in relazione agli effetti sulle risorse essenziali;
- verifica l’esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria e delle infrastrutture e contribuisce alla programmazione degli interventi in relazione al programma triennale comunale;
- controlla lo stato della progettazione e l’attuazione degli interventi, pubblici o privati, di nuova costruzione e sul patrimonio edilizio esistente;
- aggiorna il bilancio del dimensionamento previsto dal RU in relazione alla avvenuta realizzazione delle previsioni di nuova costruzione e sul patrimonio edilizio esistente tenendo a riferimento il fabbisogno e il dimensionamento previsto nel PS vigente;
- accerta l’integrazione tra attuazione delle previsioni di RU e i piani e programmi di settore e con l’azione degli enti e aziende che hanno effetto sull’uso e la tutela delle risorse del territorio.

3. Al fine di controllare l’aumento del carico urbanistico e gli effetti ambientali conseguenti in rapporto alle risorse essenziali individuate dal PS vigente, il Comune tiene sotto monitoraggio sia gli interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia che il presente RU ammette come trasformazioni che utilizzano il dimensionamento del PS sia gli interventi che il presente RU ammette in conformità alla disciplina del PS vigente.

4. In entrambi i casi il Comune controlla che l’attuazione degli interventi garantisca il rispetto della disciplina del PS vigente, rese operanti dalle regole contenute nelle presenti norme, il rispetto dei criteri e parametri stabiliti dalla disciplina della valutazione del P.S. vigente, nonché del rispetto delle ulteriori condizioni stabilite dalla attività di valutazione (V.A.S.) facente parte integrante e sostanziale del presente RU.

#### **Art.65 – Indirizzi generali per l’assetto geomorfologico ed idrogeologico**

Le condizioni di fragilità del territorio a cui si fa riferimento in queste norme geologiche sono rappresentate nei seguenti elaborati:

- elaborati P.S.

a) carta della vulnerabilità

b)carta degli ambiti e delle pertinenze

- elaborati del R.U.

DPGR 26/R

Carta della pericolosità geomorfologica

Carta della pericolosità idraulica

Carta della pericolosità sismica  
Carta delle previsioni urbanistiche in pericolosità 4

PAI  
Carta del rischio da frana PAI  
Carta del rischio idraulico PAI  
Sovrapposto vulnerabilità franosità PAI  
Sovrapposto vulnerabilità rischio idraulico PAI  
Carta vulnerabilità e rischio

Cartografia aree in G.4  
Cartografia aree in I.4  
Relazione di fattibilità 26/R  
Relazione indagini sismiche suoli di fondazione  
Relazione prospezioni sismiche

A seguito delle modifiche del quadro normativo di riferimento la Variante al RU per la revisione quinquennale è stata aggiornata negli aspetti che comportavano modifiche rispetto al RU approvato, inoltre il Comune di Coreglia Antelminelli, nell'ambito del *Programma delle attività per le indagini e gli studi di microzonazione sismica di livello 1 della Regione Toscana* (Ordinanza DPC n° 4007/12, Del. GRT n°741 del 06 Agosto 2012) ha effettuato gli studi di microzonazione sismica di livello 1 per le frazioni di Coreglia capoluogo, Piano di Coreglia, Ghivizzano, Calavorno e Tereglio con definizione delle MOPS.

Pertanto per la Variante di revisione quinquennale sono stati prodotti i seguenti elaborati:

Carta delle frequenze fondamentali dei depositi  
Carta delle Microzone omogenee in prospettiva sismica (MOPS)

<u>Carta della pericolosità geomorfologica</u>	<u>scala 1:10.000</u>
<u>Carta della pericolosità idraulica</u>	<u>scala 1:10.000</u>
<u>Carta della pericolosità sismica</u>	<u>scala 1:10.000</u>
<u>Relazione di fattibilità ai sensi del 53/R</u>	

Nell'ambito del territorio comunale, come definito all'art. 8 delle Norme di Piano Stralcio Assetto Idrogeologico, Autorità di Bacino Pilota del Fiume Serchio (PAI), facente parte del quadro conoscitivo della presente Variante al RU, valgono i seguenti indirizzi generali vincolanti

1. Sono considerate prioritarie le opere specifiche e puntuali destinate, prima di tutto, alla rimozione o alla mitigazione del rischio di esondazione, o del rischio di frana, con riferimento alle situazioni di rischio molto elevato ed elevato.

2. Su tutto il territorio, comunque classificato in ordine al grado di pericolosità idrogeologica, è da considerare anche prioritario lo sviluppo di azioni diffuse e di comportamenti atti a prevenire e a non aggravare lo stato di dissesto dei versanti, nonché ad aumentare l'efficienza idrogeologica del suolo, della copertura vegetale e quella idraulica della rete idrografica principale e minore.

3. Il RU recepisce quanto stabilito all'Art. 8, c.4 delle Norme del PAI, assumendo tutte le misure opportune per ridurre il rischio per la pubblica incolumità e per favorire la realizzazione delle previsioni del PAI, da attivarsi prioritariamente per le strutture altamente vulnerabili e per quelle ricadenti nelle aree a pericolosità da frana molto elevata e ad elevata probabilità di inondazione. In tal senso l'Amministrazione Comunale, per quanto di propria competenza, attraverso piani di settore e i piani attuativi, incentiva e/o promuove, anche mediante incentivi, le seguenti misure:

a. le variazioni di destinazione d'uso al fine di rendere i manufatti edilizi esistenti il più possibile compatibili con la loro collocazione;

b. la realizzazione di opere o misure, finalizzate a ridurre le condizioni di rischio rispetto a fenomeni di dissesto franosi e di inondazione;

c. le procedure di rilocalizzazione degli edifici.

4. Per la redazione degli studi ed indagini geologico - tecniche nelle aree di dissesto valgono gli indirizzi tecnici di cui alla direttiva n. 11 delle Norme di Piano Stralcio Assetto Idrogeologico, Autorità di Bacino Pilota del Fiume Serchio (P.A.I.).

Il parere dell'Autorità di Bacino, laddove richiesto, deve essere preventivo alla realizzazione degli interventi. La verifica tecnica di compatibilità relativamente all'uso delle risorse essenziali del territorio è subordinata alla definizione degli approfondimenti di indagine necessari.

Gli studi e le indagini di approfondimento richiesti saranno sottoposti alla verifica dell'Autorità di Bacino del fiume Serchio, che si riserva di esprimere un parere sulla sostenibilità geomorfologica delle previsioni urbanistiche suddette. Tali previsioni, qualora non dovessero risultare compatibili con gli elementi di fragilità del territorio e con il grado di pericolosità delle aree di intervento, non potranno essere attuate.

#### **Art. 66 - Criteri di applicazione delle norme riguardanti la fattibilità degli interventi nella tutela dell'integrità fisica del territorio**

1. Le presenti norme geologiche al fine di tutelare l'integrità geomorfologica del territorio garantendone, al tempo stesso una diffusa, ma corretta fruibilità, disciplinano, per gli aspetti pertinenti, la fattibilità degli interventi previsti per gli insediamenti esistenti e per le previsioni di nuove trasformazioni, così come indicate negli elaborati del Regolamento Urbanistico, nel rispetto delle indicazioni generali contenute nel Piano Strutturale, in conformità alle direttive del regolamento di attuazione dell'art.62 della L.R. n.1/2005 – D.P.G.R. n.53/R del 25.10.2011, agli indirizzi contenuti in Appendice I del PTC per gli aspetti non definiti dal regolamento, al PIT 2005-2010 Del C.R. n.72/2007, PIT (Adozione con D.C.R. 01/07/2014, n° 58, ai sensi dell'art. 17, comma 1, della L.R. 03/01/2005, n° 1 – Norme per il governo del territorio), e nel recepimento delle disposizioni contenute nelle Norme del Piano di Bacino stralcio Assetto Idrogeologico (PAI), Autorità di Bacino Pilota del Fiume Serchio Primo aggiornamento (Variante al PAI approvato con D.C.R. n.20 il 01 Febbraio 2005), adottato dal Comitato Istituzionale nella seduta dell' 8 Marzo 2013.

2. Modifiche al quadro conoscitivo e/o normativo degli strumenti di pianificazione territoriale sovraordinati comporterà il recepimento da parte dello Strumento urbanistico generale senza costituire variante al RU

3. Gli approfondimenti, svolti in fase di applicazione delle norme geologiche del presente RU, basati anche sull'utilizzo di una cartografia di maggiore dettaglio, potranno portare a limitate modifiche dei limiti areali delle zone con una determinata classe di pericolosità dovute anche al passaggio di scala della carta, senza che ciò costituisca variante al Piano strutturale, bensì un'implementazione del quadro conoscitivo dello stesso.

4. Modifiche sostanziali alle carte di pericolosità non potranno tuttavia essere effettuate senza fare variante al P.S.; le norme e le prescrizioni riportate nel Piano Strutturale potranno subire, in fase di applicazione del presente R.U., modifiche ed integrazioni in funzione dei risultati delle indagini di maggiore dettaglio che potranno, in tale fase, essere svolte, senza che ciò costituisca variante al Piano Strutturale.

5. In aree in cui coesistano più tipi di vincolo dovranno sempre essere applicate le normative più restrittive.

6. Le presenti norme fanno propri gli articoli della normativa PIT (Adozione con D.C.R. 01/07/2014, n° 58, ai sensi dell'art. 17, comma 1, della L.R. 03/01/2005, n° 1 – Norme per il governo del territorio), in particolare gli art. 6 e 7 della Disciplina di Piano, in quanto i caratteri idrogeomorfologici dei sistemi morfogenetici e dei bacini idrografici costituiscono la struttura fisica fondativa dei caratteri identitari alla base dell'evoluzione storica dei paesaggi della Toscana; la forte geodiversità e articolazione dei bacini idrografici è all'origine dei processi di territorializzazione che connotano le specificità dei diversi paesaggi urbani e rurali.

7. Tutti gli interventi dovranno perseguire la stabilità e sicurezza dei bacini idrografici, evitando ulteriori alterazioni dei regimi di deflusso e trasporto solido e minimizzando le interferenze tra fiumi, insediamenti e infrastrutture.

8. Si dovrà incentivare un uso del suolo e relative tecniche colturali che non accentuino l'erosione e la contengano entro i limiti imposti dalle dinamiche naturali.

9. La prevenzione delle alterazioni del paesaggio suscettibili di impatto negativo sulla qualità e quantità delle acque superficiali e sotterranee, costituirà inoltre una salvaguardia per le risorse idriche.

10. Sarà necessario evitare interventi che modifichino la forma fisica e la funzionalità strutturale degli elementi geomorfologici che connotano il paesaggio, quali i crinali montani e collinari, le aree di margine e i bacini neogenici.

11. Dovrà essere assicurata la compatibilità ambientale, idrogeologica e paesaggistica delle attività estrattive e degli interventi di ripristino, escludendo, laddove necessario, l'apertura di nuove attività estrattive e l'ampliamento di quelle esistenti.

12. Gli obiettivi specifici, così come riconosciuti dal PIT (D.C.R. 01/07/2014, n° 58) per il Comune di Coreglia Antelminelli, dei sistemi morfogenetici sono i seguenti:

<u>FON</u>	<u>Fondovalle</u>
<u>MAR</u>	<u>Margine</u>
<u>MOC</u>	<u>Montagna calcarea</u>
<u>MOS</u>	<u>Montagna silicoclastica</u>
<u>DOS</u>	<u>Dorsale silicoclastica</u>

#### **Art. 67 - Limitazioni e prescrizioni derivanti dalle classi di pericolosità del Piano di Bacino stralcio Assetto Idrogeologico (PAI)**

In riferimento alla specifica cartografia di Piano di Bacino, primo aggiornamento (Variante al PAI approvato con D.C.R. n.20/2005, adottato dal Comitato Istituzionale nella seduta dell'8 marzo 2013), Autorità di Bacino Pilota del Fiume Serchio cui direttamente si rimanda, vengono fatte proprie dal presente Regolamento Urbanistico le seguenti norme (limitazioni e prescrizioni) riferite alle aree a diversa pericolosità da frana e a pericolosità idraulica, così come definite nel PAI attualmente vigente.

Si precisa che qualora le norme PAI riportate subiscano modifiche a seguito di aggiornamenti o Varianti, tali modifiche saranno recepite contestualmente e automaticamente dalle presenti norme senza costituire variante al RU

#### **Aree a pericolosità di frana molto elevata (P4) (Art.12 Norme PAI)**

1. Le aree del Piano di Bacino stralcio Assetto Idrogeologico, rappresentate nella "Carta della franosità del Bacino del Fiume Serchio" in scala 1:10.000 come:

A - "Frane attive";

C4 - "Aree soggette a franosità per erosione di sponda";

C5 - "Aree in rocce coerenti e semicoerenti soggette a franosità per forte acclività". In particolare : aree esposte a possibili fenomeni di crollo e di distacco di massi;

C6 - "Aree al bordo di terrazzi fluviali e/o di terrazzi morfologici in genere soggette a possibili collassi o frane;

sono caratterizzate dal grado di pericolosità geomorfologica molto elevata.

2. Sono inoltre soggette alle disposizioni del presente articolo:

- le zone adiacenti alle aree indicate come "Frane attive", per una fascia di rispetto minima pari ad un quarto della larghezza massima del singolo corpo di frana; l'ampiezza della "fascia di rispetto minima" potrà localmente essere modificata attraverso studi e verifiche di tipo geologico – tecnico finalizzati alla valutazione della stabilità del versante anche in relazione ad una possibile evoluzione del dissesto, previo parere favorevole vincolante dell'Autorità di Bacino;

- la zona compresa tra la nicchia di distacco ed il corpo della frana, pur se non cartografata;

- le zone, pur se non cartografate, sottostanti alle aree "esposte a possibili fenomeni di crollo e di distacco di massi" (C5), per una fascia di rispetto di ampiezza pari almeno all'altezza della scarpata, individuata a partire dal piede della scarpata stessa;

- le zone, pur se non cartografate, soprastanti alle aree "esposte a possibili fenomeni di crollo e di distacco di massi" (C5), per una fascia di rispetto di ampiezza pari almeno all'altezza della scarpata, individuata a partire dall'orlo della scarpata stessa;

- in adiacenza alle aree al bordo di terrazzi fluviali e/o di terrazzi morfologici in genere, soggette a possibili collassi o frane, cartografate come C6, due fasce di rispetto individuate a partire dall'orlo e dal piede del terrazzo e di ampiezza pari almeno all'altezza della scarpata del terrazzo stesso;
  - l'ampiezza della scarpata e delle fasce di rispetto al bordo dei terrazzi fluviali e/o di terrazzi morfologici in genere, delle aree esposte a possibili fenomeni di crollo e di distacco di massi, come sopra definite, potrà essere ridefinita e ridotta solo a seguito di rilievi, studi e verifiche puntuali di tipo geologico – tecnico finalizzati alla valutazione della stabilità della scarpata stessa e previo parere favorevole vincolante dell'Autorità di bacino, che si esprime sulla base dei suddetti studi.
3. Nelle aree P4 gli interventi di bonifica e di sistemazione dei movimenti franosi devono essere finalizzati alla riduzione della pericolosità del versante, escludendo la previsione di nuovi carichi insediativi. Per tale motivo le nuove utilizzazioni dei suoli e la realizzazione di nuovi fabbricati in tali aree, ancorché interessate da interventi strutturali di bonifica e di sistemazione dei movimenti franosi, non sono compatibili con la tutela del territorio dal rischio da frana. Deroghe a tale principio possono derivare, previa acquisizione del parere favorevole vincolante dell'Autorità di bacino, dalla certificazione dell'efficacia di interventi di bonifica e di stabilizzazione dei versanti, eseguiti e collaudati, nei confronti della riduzione del rischio e dopo il trascorrere di un congruo periodo di monitoraggio della stabilità del versante.
  4. Sono sempre ammessi interventi di bonifica e di sistemazione dei movimenti franosi atti a migliorare le condizioni di stabilità dei versanti, allo scopo di ridurre il rischio degli insediamenti esistenti, interventi individuati sulla base di specifici studi geologico-tecnici e previo al parere favorevole vincolante dell'Autorità di bacino.
  5. Gli interventi edilizi in area a pericolosità da frana non dovranno aumentare la vulnerabilità degli edifici esistenti, indurre peggioramento del grado di stabilità del versante e non dovranno impedire o limitare la possibilità di realizzare definitive opere di miglioramento della medesima stabilità del versante.
  6. Sono ammessi interventi sul patrimonio edilizio esistente non allo stato di rudere che non comportino aumenti di superficie coperta, né di volume, né di esposizione al rischio, nonché interventi necessari alla messa a norma di strutture ed impianti in ottemperanza ad obblighi derivanti da norme vigenti in materia igienico-sanitaria, di sicurezza sull'ambiente di lavoro, di superamento delle barriere architettoniche, di adeguamento antisismico, di adeguamento alla normativa acustica e per il risparmio energetico. Sono comunque sempre esclusi gli interventi di demolizione finalizzati alla ricostruzione, in aree a pericolosità molto elevata P4. È altresì ammessa la realizzazione di tettoie aperte sui lati, di recinzioni, di volumi tecnici ed accessori di fabbricati esistenti, con esclusione di piscine e nel rispetto di quanto stabilito dal comma 8.
  7. Sono altresì ammessi gli interventi finalizzati alla riduzione della vulnerabilità di fabbricati esistenti, nel caso in cui tali interventi non peggiorino le condizioni di stabilità del versante interessato e la pericolosità delle aree limitrofe.
  8. Nelle aree P4 gli interventi che comportano modifiche significative al sistema di regimazione delle acque e/o variazioni morfologiche, anche a fini agricoli, sono subordinati alla redazione di adeguata indagine geologica e geotecnica e/o idraulica, alla realizzazione di adeguate opere di mitigazione locale del rischio e all'acquisizione del parere favorevole vincolante dell'Autorità di bacino.
  9. Sono ammessi interventi di adeguamento o restauro delle infrastrutture pubbliche, o di interesse pubblico, a sviluppo lineare, nonché nuove infrastrutture pubbliche o di interesse pubblico a sviluppo lineare (compresi parcheggi a raso), non delocalizzabili e ritenuti essenziali da parte dell'amministrazione interessata, previo parere favorevole vincolante dell'Autorità di bacino, sulla base di adeguata indagine geologica, geotecnica e/o idraulica e previa realizzazione di interventi di mitigazione locale del rischio da frana. Tali interventi devono essere realizzati senza aggravare le condizioni di instabilità del versante, senza compromettere la possibilità di realizzare più ampie e ulteriori opere strutturali di bonifica e devono essere coerenti con la pianificazione degli interventi di protezione civile.

## **2. Aree a pericolosità di frana elevata (P3) (Art.13 Norme PAI)**

1. Le aree del Piano di Bacino, stralcio Assetto Idrogeologico, rappresentate nella "Carta della franosità del Bacino del Fiume Serchio" in scala 1:10.000 come:  
B – "Frane quiescenti";  
C1 – "Aree soggette a franosità in terreni prevalentemente argillitici acclivi e/o con situazioni morfologiche locali che ne favoriscano l'imbibizione";  
C2 – "Aree soggette a franosità in terreni detritici acclivi";  
C3 – "Aree soggette a franosità in terreni acclivi argilloso - sabbiosi e sabbioso - conglomeratici";  
Cd - "Coni di detrito pedemontano";  
D1 – "Masse rocciose dislocate unitariamente da movimenti franosi";  
D2a "Aree interessate da deformazioni gravitative profonde certe";  
E1 – "Aree potenzialmente franose per caratteristiche litologiche";  
sono caratterizzate dal grado di pericolosità geomorfologica elevata.
2. Sono inoltre soggette alle disposizioni del presente articolo le zone comprese tra la nicchia di distacco e il corpo della frana, anche se non cartografate.
3. Nelle aree a pericolosità elevata P3 le nuove utilizzazioni dei suoli, le nuove opere e infrastrutture pubbliche o di interesse pubblico, nonché i nuovi fabbricati sono condizionati alla realizzazione di opere di mitigazione locale del rischio da frana e non devono aggravare il rischio delle aree limitrofe. A tale scopo le previsioni dei suddetti interventi, all'interno degli strumenti di governo del territorio, devono garantire il rispetto delle condizioni di cui all'art. 11 delle norme P.A.I..
4. Per dare efficacia ai principi di difesa del suolo contenuti nel P.A.I., gli strumenti della pianificazione di dettaglio inerenti le previsioni di nuove utilizzazioni dei suoli, di nuove opere e infrastrutture pubbliche o di interesse pubblico, nonché di nuovi fabbricati, unitamente al progetto delle opere di mitigazione del rischio da frana, sono sottoposti al parere favorevole vincolante dell'Autorità di bacino, che valuta gli interventi anche facendo riferimento alle condizioni di fragilità delle aree a rischio adiacenti.
5. Tutti gli interventi edilizi in aree a pericolosità da frana non dovranno aumentare la vulnerabilità degli edifici esistenti, indurre peggioramento del grado di stabilità del versante e non dovranno impedire o limitare la possibilità di realizzare definitive opere di miglioramento della medesima stabilità del versante.
6. Ai fini dell'applicazione dei precedenti commi 3, 4 e 5, le nuove utilizzazioni dei suoli e la realizzazione di nuove opere ed infrastrutture pubbliche o di interesse pubblico, riferite a servizi essenziali, nonché di nuovi fabbricati, sono subordinati a:  
a. indagine geologica, geotecnica, sismica e/o idraulica, redatta da tecnico abilitato, estesa all'intera area di trasformazione e ad un ambito territoriale geomorfologicamente significativo, atta a:  
- accertare la sussistenza di caratteristiche geologiche, geomorfologiche, idrogeologiche, geotecniche e sismiche dell'area tali da consentire l'attuazione degli interventi senza recare pregiudizio alla stabilità del versante e senza aggravare la vulnerabilità del limitrofo patrimonio edilizio esistente;  
- valutare la stabilità complessiva del versante, anche in relazione ad una possibile evoluzione del movimento franoso;  
b. individuazione e contestuale realizzazione di adeguate opere di mitigazione locale del rischio in relazione alla stabilità del versante;  
c. parere favorevole vincolante dell'Autorità di bacino.
7. Sono ammissibili interventi sul patrimonio edilizio ed infrastrutturale esistente che non comportino aumenti di superficie coperta, né di volume, né di esposizione al rischio, nonché interventi di adeguamento di fabbricati esistenti necessari alla messa a norma di strutture ed impianti in ottemperanza ad obblighi derivanti da norme vigenti in materia igienico-sanitaria, di sicurezza sull'ambiente di lavoro, di superamento delle barriere architettoniche, di adeguamento antisismico, di adeguamento alla normativa acustica e per il risparmio energetico. È altresì ammissibile la realizzazione di tettoie aperte sui lati, di volumi tecnici e accessori di fabbricati esistenti e di recinzioni.



8. Sono altresì ammissibili gli interventi finalizzati alla riduzione della vulnerabilità di fabbricati esistenti nel caso in cui tali interventi non peggiorino le condizioni di stabilità del versante interessato e la pericolosità delle aree limitrofe.
9. Previa indagine geologica, geotecnica e/o idraulica, e contestualmente alla realizzazione degli interventi di mitigazione locale del rischio, sono altresì consentiti:
  - a. gli interventi edificatori di ampliamento di fabbricati esistenti che comportino aumento di volume sino ad un massimo un tantum del 30% dell'esistente, con il limite di 300 mc;
  - b. gli interventi edificatori di ampliamento di fabbricati esistenti che comportino aumento di volume eccedente il limite di cui alla lettera precedente, previo parere dell'Autorità di Bacino e realizzazione di adeguate opere di mitigazione del rischio in relazione alla stabilità del versante;
  - c. interventi di demolizione e ricostruzione di fabbricati esistenti, previo parere dell'Autorità di bacino;
  - d. interventi di cambio d'uso dei fabbricati esistenti comportanti aumento di esposizione al rischio, previo parere favorevole vincolante dell'Autorità di bacino;
  - d.bis interventi di frazionamento dei fabbricati esistenti comportanti aumento di esposizione al rischio, previo parere dell'Autorità di bacino;
  - e. la realizzazione di pertinenze nonché di annessi agricoli risultanti indispensabili alla conduzione del fondo e con destinazione agricola vincolata e, se di volumetria superiore a 300 mc, previo parere dell'Autorità di bacino;
  - f. impianti fotovoltaici ed eolici destinati alla produzione di energie rinnovabili, nonché nuove antenne per le telecomunicazioni. Tali impianti sono subordinati al parere favorevole vincolante dell' Autorità di Bacino.
10. Sono sempre ammessi interventi strutturali di bonifica e di sistemazione dei movimenti franosi atti a migliorare le condizioni di stabilità dei versanti, interventi individuati sulla base di specifici studi geologico - tecnici e da sottoporre al parere favorevole vincolante dell'Autorità di bacino.
11. Nelle aree P3 tutti gli interventi che comportano modifiche significative al sistema di regimazione delle acque e/o variazioni morfologiche significative, anche a fini agricoli, e/o scavi di volumi e spazi interrati (es: cantine, piscine), ancorché ammessi dal presente articolo, sono subordinati alla redazione di adeguata indagine geologica e geotecnica e/o idraulica, alla realizzazione di adeguati interventi di mitigazione locale del rischio e all'acquisizione del parere favorevole vincolante dell'Autorità di bacino.
12. Sempreché non concorrano ad incrementare le fragilità geomorfologiche, sono consentite utilizzazioni delle aree per finalità ambientali e ricreative, con esclusione di nuovi volumi edilizi, purché siano compatibili con gli interventi per la riduzione del rischio e purché siano approvati piani di sicurezza che contemplino l'esclusione di rischi per la pubblica incolumità.
13. E' altresì consentita l'installazione di strutture mobili temporanee stagionali per il tempo libero a condizione che sia comunque garantita l'incolumità pubblica.
14. Sono ammessi interventi di adeguamento o restauro delle infrastrutture pubbliche, o di interesse pubblico, previa realizzazione di opere di mitigazione locale del rischio e parere favorevole vincolante dell'Autorità di bacino; tali interventi devono essere realizzati senza aggravare le condizioni di instabilità del versante, senza compromettere la possibilità di realizzare più ampie e ulteriori opere strutturali di bonifica e devono essere coerenti con la pianificazione degli interventi di protezione civile.

### **3. Aree a pericolosità di frana media (P2) (Art.14 Norme PAI)**

1. Le aree del Piano di Bacino, stralcio Assetto Idrogeologico, rappresentate nella "Carta della franosità del Bacino del Fiume Serchio" come:
  - D2b - "Aree interessate da deformazioni gravitative profonde presunte";
  - E2 - "Aree potenzialmente franose per caratteristiche litologiche";sono soggette a vincolo di edificabilità condizionata alla esecuzione di indagini geologiche e geotecniche atte ad escludere situazioni di rischio per la pubblica e privata incolumità.

2. Sono consentiti gli interventi ammessi dagli articoli 12 e 13 delle Norme del P.A.I., per l'attuazione dei quali è da ritenersi non necessaria l'acquisizione, ove richiesto, del parere dell'Autorità di Bacino.

#### **4. Aree a pericolosità di frana bassa e aree di media stabilità e stabili (P1) (Art.15 Norme PAI)**

1. Nelle aree individuate come a pericolosità di frana bassa, di media stabilità e stabili (P1) sulla cartografia di PAI, così come descritte e definite al comma 1 dell'art. 15 delle norme di PAI, l'edificabilità è condizionata al rispetto dei vincoli esistenti sul territorio ed alla esecuzione di indagini geologica e geotecnica nei casi previsti dalla normativa vigente e/o dallo Strumento Urbanistico.

#### **Alveo fluviale in modellamento attivo, "alveo relitto", "alveo relitto antropizzato" ed aree golenali (Art. 21 Norme di Piano di Bacino, PAI)**

1. Le aree del Piano di Bacino, stralcio Assetto Idrogeologico, rappresentate nella "Carta di riferimento delle norme di Piano nel settore del rischio idraulico", come "Alveo fluviale in modellamento attivo" (a1), "Alveo relitto" (a2) e "Aree golenali" (P1) sono inibite a nuove destinazioni urbanistiche di carattere insediativo e sono soggette a edificabilità condizionata. In tali aree sono consentiti esclusivamente gli interventi di cui ai commi che seguono, fatte salve le disposizioni regionali in materia di tutela dei corsi d'acqua e il testo unico sulle opere idrauliche, R.D. 25/7/1904 n. 523.
2. Nelle aree di cui al comma 1, sono consentiti:
  - a. previo parere favorevole vincolante dell'Autorità di Bacino, gli interventi idraulici atti a ridurre il rischio idraulico e quelli destinati a perseguire miglioramento ambientale approvati dall'Autorità idraulica competente, tali da migliorare le condizioni di funzionalità idraulica, da non aumentare il rischio di inondazione a valle e da non pregiudicare la possibile attuazione di una sistemazione idraulica definitiva;
  - b. previo parere favorevole vincolante dell'Autorità di Bacino, gli interventi di adeguamento delle opere e infrastrutture pubbliche, o di interesse pubblico, riferite a servizi essenziali e non delocalizzabili, purché realizzati in condizioni di parziale mitigazione del rischio ai sensi dell'art. 50 delle norme P.A.I., nonché la realizzazione di nuove infrastrutture pubbliche, o di interesse pubblico, a sviluppo lineare, parimenti essenziali e non diversamente localizzabili, purché siano realizzati in condizioni di auto sicurezza idraulica con riferimento a eventi con tempo di ritorno di 200 anni, non concorrano ad incrementare il rischio idraulico, non precludano la possibilità di attuare gli interventi previsti dal piano e risultino essere comunque coerenti con la pianificazione degli interventi d'emergenza di protezione civile. Il parere dell'Autorità di bacino non è dovuto per gli interventi di adeguamento di fabbricati, che non comportino aumenti di superficie coperta né aumenti di esposizione al rischio.
3. Nelle aree a1 (alveo fluviale in modellamento attivo) per edifici esistenti non allo stato di rudere, legati all'uso dell'acqua, sono ammessi interventi fino al restauro e risanamento conservativo, senza cambi d'uso comportanti aumenti di esposizione al rischio, rimanendo sempre escluso il cambio d'uso che comporti pernottamento.
4. Nelle aree a2 (alveo relitto) e P1 (aree golenali), ivi comprese quelle di cui al comma 6, oltre agli interventi previsti dai precedenti commi 2 e 3, e sempre che non concorrano ad incrementare il rischio idraulico, sono ammessi i seguenti interventi:
  - a. interventi sul patrimonio edilizio esistente non allo stato di rudere, che non comportino aumenti di superficie coperta, volume e esposizione al rischio, né cambi d'uso. Sono comunque sempre esclusi gli interventi di demolizione finalizzati alla ricostruzione, qualora la ricostruzione non sia prevista in area esterna alle aree classificate a pericolosità idraulica molto elevata e alle aree di laminazione delle piene (I); in tal caso il manufatto ricostruito deve garantire le condizioni di auto sicurezza, ai sensi dell'art. 50 delle norme P.A.I. Qualora la delocalizzazione del fabbricato ricostruito non sia possibile, tale categoria di intervento è ammessa in situ alle stesse condizioni dettate dalla presente lettera per interventi sul patrimonio edilizio esistente e alla condizione che il

- fabbricato ricostruito abbia caratteristiche di autosicurezza ai sensi dell'articolo 50 delle norme P.A.I. e previo parere favorevole vincolante dell'Autorità di bacino.
- b. installazione di strutture mobili temporanee stagionali per il tempo libero a condizione che sia comunque garantita l'incolumità pubblica, fermo restando la necessità di acquisire il parere dell'autorità idraulica competente;
  - c. interventi finalizzati alla riduzione della vulnerabilità degli immobili esistenti, a condizione che tali interventi non determinino aggravio delle condizioni di pericolosità delle aree limitrofe;
  - d. interventi di adeguamento di fabbricati esistenti necessari alla messa a norma di strutture ed impianti in ottemperanza ad obblighi derivanti da norme vigenti in materia igienico-sanitaria, di sicurezza sull'ambiente di lavoro, di superamento delle barriere architettoniche, di adeguamento antisismico, di adeguamento alla normativa acustica e per il risparmio energetico.
  - e. utilizzazioni delle aree per finalità ambientali e ricreative e agricole, con esclusione di nuovi volumi edilizi e opere o manufatti che determinano ostacolo al deflusso delle acque, purché siano compatibili con gli interventi per la riduzione del rischio idraulico, siano approvati piani di sicurezza che contemplino l'esclusione di rischi per la pubblica incolumità, previa acquisizione del parere non vincolante dell'Autorità di Bacino in merito alla compatibilità col regime idraulico e al non aggravio del rischio;
  - f. a corredo del patrimonio edilizio esistente, sono consentite tettoie senza tamponature laterali e volumi tecnici, questi ultimi con provvedimenti di parziale mitigazione del rischio ai sensi dell'art. 50 delle norme P.A.I.;
  - g. interventi che comportino frazionamenti di unità immobiliari senza aumento di esposizione al rischio, previa realizzazione di opere di parziale mitigazione del rischio ai sensi dell'art. 50 delle norme P.A.I. delle presenti norme, subordinate al preventivo parere non vincolante dell'Autorità di bacino.
5. Nelle aree di cui al comma 1, fatto salvo quanto descritto ai commi precedenti, sono inibite anche le variazioni del reticolo idraulico esistente e le alterazioni delle opere idrauliche esistenti nonché le trasformazioni morfologiche del terreno ovvero l'alterazione della attuale configurazione della superficie topografica, comprendente anche opere di rinterro e scavo e realizzazione di opere costituenti ostacolo al deflusso delle acque compresi gli stoccaggi di materiali e l'installazione di manufatti a carattere temporaneo o precario, salvo diverso parere espresso dall'Autorità di bacino per le sole aree P1.
6. Nel territorio del bacino del fiume Serchio, per le aste prive di argini, ancorché tombate, del reticolo rappresentato nella Tav. 9 delle norme P.A.I., "Carta di riferimento del reticolo idraulico e idrografico" è individuata una fascia di rispetto minima per parte, misurata a partire dal ciglio di sponda, pari a ml. 10. L'ampiezza di tale fascia di rispetto potrà essere modificata previo parere vincolante dell'Autorità di bacino che verifica, sulla base del quadro conoscitivo disponibile ovvero sulla base di indagini di approfondimento, le condizioni di funzionalità idraulica del corso d'acqua interessato. All'interno di tale fascia di rispetto, qualora questa ricada in aree di tessuto edificato, sono inibiti interventi di nuova costruzione. All'interno della sopraindicata fascia di rispetto, qualora invece questa non ricada in aree di tessuto edificato, si applicano le disposizioni di cui al presente articolo, relative alle aree P1. Tali disposizioni si sovrappongono agli eventuali altri vincoli previsti dal PAI.
7. Fatti salvi interventi relativi a strade e parcheggi, è vietata l'impermeabilizzazione del terreno, salvo la realizzazione di pavimentazioni di resedi di fabbricati purché queste siano contenute in una superficie inferiore al 50% della superficie fondiaria; sono comunque ammesse pavimentazioni con posa in opera di elementi o di materiali che non riducono la capacità drenante dei suoli. Deroche alle limitazioni suddette sono ammesse per esigenze di carattere igienico-sanitario e di sicurezza e nei casi in cui l'impermeabilizzazione sia resa necessaria per l'adempimento di prescrizioni normative, previo accertamento di dette condizioni da parte dell'amministrazione comunale competente.
8. Nelle aree rappresentate nella "Carta di riferimento delle norme di Piano nel settore del rischio idraulico" come "Alveo relitto antropizzato" (a2a), sono consentite opere che comportino trasformazioni edilizie e urbanistiche, previste dagli strumenti di governo del territorio, a condizione che non siano aggravate le condizioni al contorno e che venga

documentato dal proponente, ed accertato dall'autorità amministrativa competente al rilascio dell'autorizzazione, il superamento delle condizioni di rischio o che siano individuati gli interventi necessari alla mitigazione di tale rischio, da realizzarsi contestualmente alla esecuzione delle opere richieste.

**Aree ad alta probabilità di inondazione (AP) - (I.V.) ( Articolo 22 PAI)**

1. Le aree del Piano di Bacino, stralcio Assetto Idrogeologico, rappresentate nella "Carta di riferimento delle norme di Piano nel settore del rischio idraulico" come "Aree ad alta probabilità di inondazione"(AP), corrispondenti all'ambito di pericolosità idraulica molto elevata (P4), sono le aree interessate da allagamenti per sormonto arginale o di sponda, determinati da modellazione idrologico – idraulica avente a riferimento eventi con tempo di ritorno trentennale.
2. In tali aree le nuove utilizzazioni dei suoli, le nuove opere e infrastrutture pubbliche o di interesse pubblico, nonché i nuovi fabbricati sono condizionati al rispetto della messa in sicurezza idraulica per eventi con tempo di ritorno duecentennale e non devono aggravare le condizioni di rischio delle aree limitrofe. In tali aree le previsioni degli strumenti di governo del territorio sono introdotte nel rispetto delle condizioni di cui all'art. 19.
3. Per dare efficacia ai principi di difesa del suolo contenuti nel PAI, gli strumenti della pianificazione di dettaglio inerenti le previsioni di nuove utilizzazioni dei suoli, di nuove opere e infrastrutture pubbliche o di interesse pubblico, nonché di nuovi fabbricati, unitamente al progetto delle opere di messa in sicurezza idraulica dimensionate per eventi con tempi di ritorno duecentennali, individuate sulla base di apposite indagini di natura idraulica, sono sottoposti al parere favorevole vincolante dell'Autorità di bacino, che valuta gli interventi anche facendo riferimento alla più complessa organizzazione delle opere di messa in sicurezza delle aree a rischio adiacenti.
4. In deroga al principio della messa in sicurezza duecentennale di cui al comma 2, a condizione che l'intervento non determini aggravio delle condizioni al contorno, è ammessa la realizzazione di nuovi fabbricati e nuovi volumi in singoli lotti del tessuto edificato delimitati dall'edificazione preesistente, col rispetto dell'autosicurezza idraulica, così come definita all'articolo 50, previo parere favorevole vincolante dell'Autorità di bacino. Ai sensi dell'art. 19, comma 7, fino all'adeguamento degli strumenti di governo del territorio al PAI, la condizione dell'esistenza del tessuto edificato deve essere attestata dal Comune in occasione della richiesta del parere.
- 4bis. In deroga al principio della messa in sicurezza duecentennale di cui al comma 2, per aree industriali esistenti, caratterizzate dalla presenza di molteplici edifici funzionanti e dalle connesse opere di urbanizzazione, il cui completamento sia previsto all'interno di strumenti di governo del territorio approvati prima del 9/2/2011, è ammessa la realizzazione di nuovi fabbricati industriali-artigianali-commerciali all'interno di comparti residuali rimasti ineditati e delimitati dall'edificazione preesistente, alle seguenti condizioni:
  - siano redatti dai proponenti idonei studi idraulici, estesi all'intera area industriale interessata, per l'individuazione del tirante idrico atteso duecentennale, di un congruo franco di sicurezza e di adeguate opere di autosicurezza ai sensi dell'art. 50, studi da sottoporre all'approvazione del Comitato Tecnico;
  - siano approvati dal comune specifici interventi di protezione civile per fronteggiare eventi alluvionali;
  - gli interventi edilizi, da sottoporre al parere favorevole dell'Autorità di bacino, siano realizzati nel rispetto delle risultanze dei suddetti studi approvati dal Comitato Tecnico e non determinino aggravio delle condizioni al contorno.
5. In deroga al principio della messa in sicurezza duecentennale di cui al comma 2, è altresì ammissibile la realizzazione di nuovi annessi agricoli risultanti indispensabili alla conduzione del fondo, col rispetto della parziale mitigazione del rischio idraulico, così come definita all'articolo 50, a condizione che la destinazione d'uso agricola risulti vincolata con apposito atto registrato e trascritto; per annessi con volume maggiore di 300 mc è richiesto il parere favorevole vincolante dell'Autorità di bacino.
6. Nelle parti del territorio destinate ad usi agricoli sono consentiti impianti tecnologici ad uso agricolo, florovivaistico, di acquacoltura e piscicoltura, e simili, che non comportino la

- realizzazione di manufatti fissi ad uso abitativo, a condizione che non sia aggravato il rischio rispetto al contesto generale e che siano attuati provvedimenti di parziale mitigazione del rischio per gli immobili interessati, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 50 delle presenti norme.
7. Nelle aree AP sono inibite le trasformazioni morfologiche anche a carattere temporaneo, ovvero l'alterazione della attuale configurazione della superficie topografica, comprendente anche opere di rinterro e scavo, la realizzazione di opere costituenti ostacolo al deflusso delle acque compresi gli stoccaggi di materiali, le variazioni del reticolo idraulico esistente, e l'installazione di manufatti a carattere temporaneo o precario, salvo parere diverso espresso dall'Autorità di Bacino a seguito di specifiche richieste.
  - 7 bis. Nelle aree AP sono consentiti gli interventi idraulici e di sistemazione ambientale, atti a ridurre il rischio idraulico, approvati dall'Autorità idraulica competente e previo parere favorevole vincolante dell'Autorità di bacino, tali da migliorare le condizioni di funzionalità idraulica, da non aumentare il rischio di inondazione a valle e da non pregiudicare la possibile attuazione di una sistemazione idraulica definitiva.
  8. Nelle aree AP, sempreché non concorrano ad incrementare il rischio idraulico, sono consentite utilizzazioni delle aree per finalità ambientali, ricreative e agricole, con esclusione di nuovi volumi edilizi, purché siano compatibili con gli interventi per la riduzione del rischio idraulico e purché siano approvati piani di sicurezza che contemplino l'esclusione di rischi per la pubblica incolumità; tali utilizzazioni possono comportare la realizzazione di strutture leggere e facilmente smontabili strettamente necessarie allo svolgimento delle suddette attività (ad es: box per cavalli, manufatti ad uso magazzino, ecc.), alla condizione ulteriore che il richiedente, con apposito atto, rinunci alla richiesta di danni in caso di eventi alluvionali e si impegni alla rimozione di dette strutture in caso di cessazione dell'attività stessa. Tali utilizzazioni sono subordinate all' acquisizione del parere non vincolante dell' Autorità di Bacino, per la definizione delle modalità tecniche per la mitigazione del rischio idraulico.
  - 8 bis. Nelle aree AP è consentita l'installazione di strutture mobili temporanee stagionali per il tempo libero a condizione che sia comunque garantita l'incolumità pubblica, fermo restando la necessità di acquisire il parere dell'autorità idraulica competente.
  9. Nelle aree AP, sempreché non concorrano a incrementare il rischio idraulico, sono consentite utilizzazioni per impianti fotovoltaici ed eolici destinati alla produzione di energia da fonti rinnovabili, nonché nuove antenne per le telecomunicazioni, purché siano compatibili con gli interventi per la riduzione del rischio idraulico e siano approvati piani di sicurezza che contemplino l'esclusione di rischi. Tali impianti tecnologici e volumi tecnici di servizio devono essere posti ad adeguate quote rispetto ai tiranti idrici previsti, nel rispetto dell'art. 50.
  10. Gli interventi sul patrimonio edilizio ed infrastrutturale esistente sono regolati dalla Matrice I e devono essere attuati con modalità tali da non aggravare le condizioni al contorno e nel rispetto dei requisiti richiesti dall'art. 50 ove previsto dalla matrice stessa. Eventuali tipologie di intervento non espressamente contemplate nella matrice saranno ricondotte per similitudine, dal Comune interessato, a quelle contemplate nella matrice. E' fatta comunque salva la possibilità, per il Comune stesso, di chiedere un contributo alla Autorità di bacino circa la correttezza di tale similitudine. Interventi edilizi complessi, scomponibili in due o più delle tipologie individuate dalla matrice, devono rispettare le condizioni previste per tali singole tipologie e devono essere subordinati al parere favorevole dell'Autorità di bacino qualora indicato dalle tipologie stesse; in tali casi l'Autorità di bacino si esprime considerando tutte le opere di riduzione del rischio individuate per l'intera opera edilizia progettata.
  11. Gli interventi relativi a nuove opere pubbliche o di pubblico interesse devono garantire il rispetto delle condizioni idrauliche e dei principi di difesa del suolo dettagliati dal comma 2 del presente articolo. Nuove infrastrutture a rete o nuove opere a sviluppo lineare, compresi i parcheggi, nonché le opere necessarie alla dotazione di standards urbanistici così come previsti dal DM 1444/1968, ritenuti essenziali da parte dell'amministrazione interessata, possono essere attuati in parziale deroga al principio della messa in sicurezza idraulica duecentennale di cui al comma 2, previo parere favorevole vincolante dell'Autorità di bacino, nel rispetto dei seguenti requisiti:

- mediante interventi tesi all'autosicurezza delle opere, in coerenza coi principi dell'articolo 50 e, ove possibile, in parte tesi alla messa in sicurezza idraulica duecentennale;
- a condizione che l'attuazione dell'intervento non determini aggravio delle condizioni al contorno.

Tali interventi non devono comunque precludere la possibilità di attenuare o eliminare le cause che determinano le condizioni di rischio e devono essere coerenti con la pianificazione degli interventi di protezione civile.

11bis. Interventi di adeguamento ed ampliamento delle opere e infrastrutture pubbliche o di interesse pubblico, riferite a servizi essenziali e non delocalizzabili, possono essere attuati, previo parere favorevole vincolante dell'Autorità di bacino, nel rispetto della parziale mitigazione del rischio disciplinata dall'articolo 50. Per i fabbricati, il parere dell'Autorità di bacino non è dovuto qualora tali interventi non comportino aumenti di superficie coperta né aumenti di esposizione al rischio.

12. Fatti salvi interventi relativi a strade e parcheggi, è vietata l'impermeabilizzazione del terreno, salvo la realizzazione di pavimentazioni di resedi di fabbricati purché queste siano contenute in una superficie inferiore al 50% della superficie fondiaria; sono comunque ammesse pavimentazioni con posa in opera di elementi o di materiali che non impediscono la capacità drenante dei suoli. Deroche alle limitazioni suddette sono ammesse per esigenze di carattere igienico-sanitario e di sicurezza e nei casi in cui l'impermeabilizzazione sia resa necessaria per l'adempimento di prescrizioni normative, previo accertamento di dette condizioni da parte dell'amministrazione comunale competente.

13. Per gli interventi in contrasto con le condizioni dettate dal presente articolo, in applicazione della L.R. 21/5/2012 n° 21, così come pubblicata sul BURT n° 24 del 23/5/2012, gli enti competenti al rilascio/controllo dei titoli abilitativi possono autorizzare le categorie di intervento individuate dall'art. 2 della medesima L.R. 21/5/2012 n° 21, alle condizioni specificate dalla stessa legge regionale; in tali casi rimane sempre escluso il ricorso al parere dell'Autorità di bacino.

Per la valutazione delle caratteristiche di autosicurezza degli interventi ammessi sia dal presente articolo che dall'articolo 2 della L.R. 21/2012, non si applicano le disposizioni del comma 4bis dell'articolo 50 delle presenti norme.

## **2. Aree allagate e/o ad alta probabilità di inondazione (Art. 22BIS Norme di Piano di Bacino, PAI)**

1 Le aree del Piano di Bacino, stralcio Assetto Idrogeologico, rappresentate nella "Carta di riferimento delle norme di Piano nel settore del rischio idraulico" come "Aree inondabili in contesti di particolare fragilità geomorfologica e/o ad alta probabilità di inondazione "(APg), corrispondenti all'ambito di pericolosità molto elevata (P4), sono le aree interessate da una o più delle seguenti fragilità:

- presenza di fragilità geomorfologiche connesse alla dinamica fluviale (erosione di sponda, instabilità dei versanti, instabilità dei terrazzi fluviali, trasporto solido, ecc);
- contesti territoriali prevalentemente acclivi, con ridotti spazi di pertinenza fluviale disponibili alla naturale espansione delle acque;
- presenza di corsi d'acqua sprovvisti di arginature ovvero presenza di alvei canalizzati-artificializzati;
- allagamenti per sormonto arginale o di sponda determinati da modellazione idrologico-idraulica aventi a riferimento eventi alluvionali con tempo di ritorno trentennale.

2. In tali aree le nuove utilizzazioni dei suoli, le nuove opere e infrastrutture pubbliche o di interesse pubblico, nonché i nuovi fabbricati sono condizionati al rispetto della messa in sicurezza e non devono aggravare le condizioni di rischio delle aree limitrofe. In tali aree la sola modellazione idrologico - idraulica può risultare insufficiente o inadeguata a rappresentare e prevedere compiutamente le fragilità del territorio; pertanto ai fini della realizzazione di interventi strutturali per eventi con tempo di ritorno di 200 anni è necessario integrare i risultati della modellazione idraulica con considerazioni di carattere geomorfologico. In tali aree le previsioni degli strumenti di governo del territorio sono introdotte nel rispetto delle condizioni di cui all'art. 19 delle norme P.A.I.



3. Per dare efficacia ai principi di difesa del suolo contenuti nel P.A.I., gli strumenti della pianificazione di dettaglio inerenti le previsioni di nuove utilizzazioni dei suoli, di nuove opere e infrastrutture pubbliche o di interesse pubblico, nonché di nuovi fabbricati, unitamente al progetto delle opere di messa in sicurezza, individuati sulla base di apposite indagini di natura idraulica, integrate con eventuali considerazioni di carattere geomorfologico, sono sottoposti al parere favorevole vincolante dell'Autorità di bacino, che valuta gli interventi anche facendo riferimento alla più complessa organizzazione delle opere di messa in sicurezza delle aree a rischio adiacenti.
4. In deroga al principio di cui al comma 2, a condizione che l'intervento non determini aggravio delle condizioni al contorno, è ammessa la realizzazione di nuovi fabbricati e nuovi volumi in singoli lotti del tessuto edificato delimitati dall'edificazione preesistente, nel rispetto di quanto disciplinato all'articolo 50bis, previo parere favorevole vincolante dell'Autorità di bacino. Ai sensi dell'art. 19, comma 7, fino all'adeguamento degli strumenti di governo del territorio al PAI, la condizione dell'esistenza del tessuto edificato deve essere attestata dal Comune in occasione della richiesta del parere.
- 4bis. In deroga al principio della messa in sicurezza di cui al comma 2, per aree industriali esistenti, caratterizzate dalla presenza di molteplici edifici funzionanti e dalle connesse opere di urbanizzazione, il cui completamento sia previsto all'interno di strumenti di governo del territorio approvati prima del 9/2/2011, è ammessa la realizzazione di nuovi fabbricati industriali-artigianali-commerciali all'interno di comparti residuali rimasti ineditati e delimitati dall'edificazione preesistente, alle seguenti condizioni:
  - siano redatti dai proponenti idonei studi, estesi all'intera area industriale interessata, contenenti modellazione idraulica e considerazioni di carattere geomorfologico finalizzati anche all'individuazione dell'eventuale tirante idrico atteso duecentennale e di un congruo franco di sicurezza, e di adeguate opere di mitigazione locale ai sensi dell'art. 50 bis delle norme P.A.I, studi da sottoporre all'approvazione del Comitato Tecnico;
  - siano approvati dal comune specifici interventi di protezione civile per fronteggiare eventi alluvionali;
  - gli interventi edilizi, da sottoporre al parere favorevole dell'Autorità di bacino, siano realizzati nel rispetto delle risultanze dei suddetti studi approvati dal Comitato Tecnico e non determinino aggravio delle condizioni al contorno.
5. In deroga al principio di cui al comma 2, è altresì ammissibile la realizzazione di nuovi annessi agricoli risultanti indispensabili alla conduzione del fondo, nel rispetto di quanto disciplinato all'articolo 50bis delle norme P.A.I, a condizione che la destinazione d'uso agricola risulti vincolata con apposito atto registrato e trascritto; per annessi con volume maggiore di 300 mc è richiesto il parere favorevole vincolante dell'Autorità di bacino.
6. Nelle parti del territorio destinate ad usi agricoli sono consentiti impianti tecnologici ad uso agricolo, florovivaistico, di acquacoltura e piscicoltura, e simili, che non comportino la realizzazione di manufatti fissi ad uso abitativo, a condizione che non sia aggravato il rischio rispetto al contesto generale e nel rispetto di quanto previsto dall'art. 50bis delle norme P.A.I, previo parere favorevole dell'Autorità di bacino.
7. Nelle aree APg sono inibite le trasformazioni morfologiche anche a carattere temporaneo, ovvero l'alterazione dell'attuale configurazione della superficie topografica, comprendente anche opere di rinterro e scavo, la realizzazione di opere costituenti ostacolo al deflusso delle acque compresi gli stoccaggi di materiali, le variazioni del reticolo idraulico esistente, e l'installazione di manufatti a carattere temporaneo o precario, salvo parere diverso espresso dall'Autorità di Bacino a seguito di specifiche richieste.
- 7 bis. Nelle aree APg sono consentiti gli interventi idraulici e di sistemazione ambientale atti a ridurre il rischio idraulico e geomorfologico, approvati dall'Autorità idraulica competente e previo parere favorevole vincolante dell'Autorità di bacino, tali da migliorare le condizioni idrauliche e geomorfologiche, da non aumentare il rischio di inondazione a valle e da non pregiudicare la possibile attuazione di una sistemazione definitiva.
8. Nelle aree APg, sempreché non concorrano ad incrementare le fragilità geomorfologiche e idrauliche riconosciute, sono consentite utilizzazioni delle aree per finalità ambientali, ricreative e agricole, con esclusione di nuovi volumi edilizi, purché siano compatibili con gli interventi per la riduzione del rischio, e purché siano approvati piani di sicurezza che

- contemplino l'esclusione di rischi per la pubblica incolumità. Tali utilizzazioni possono comportare la realizzazione di strutture leggere e facilmente smontabili strettamente necessarie allo svolgimento delle suddette attività (ad es: box per cavalli, manufatti ad uso magazzino, ecc.), alla condizione ulteriore che il richiedente, con apposito atto, rinunci alla richiesta di danni in caso di eventi legati alla dinamica idraulica ed idrogeologica, e si impegni alla rimozione di dette strutture in caso di cessazione dell'attività stessa. Tali utilizzazioni sono subordinate all'acquisizione del parere non vincolante dell'Autorità di Bacino per la definizione delle modalità tecniche per la mitigazione del rischio.
- 8 bis. Nelle aree APg è consentita l'installazione di strutture mobili temporanee stagionali per il tempo libero a condizione che sia comunque garantita l'incolumità pubblica, fermo restando la necessità di acquisire il parere dell'autorità idraulica competente.
9. Nelle aree APg, sempreché non concorrano ad incrementare le fragilità geomorfologiche e idrauliche riconosciute, sono consentite utilizzazioni per impianti fotovoltaici ed eolici destinati alla produzione di energia da fonti rinnovabili, nonché nuove antenne per le telecomunicazioni, purché siano compatibili con gli interventi per la riduzione del rischio geomorfologico e idraulico e siano approvati piani di sicurezza che contemplino l'esclusione di rischi. La fattibilità e le modalità realizzative di tali impianti tecnologici e dei relativi volumi tecnici di servizio devono essere verificati in relazione alle condizioni geomorfologiche e idrauliche presenti, ai sensi dell'art. 50bis delle norme P.A.I. Tali utilizzazioni sono subordinate al parere favorevole vincolante dell'Autorità di Bacino.
10. Le trasformazioni del patrimonio edilizio ed infrastrutturale esistente sono regolate dalla Matrice III e devono essere attuate con modalità tali da non aggravare le condizioni al contorno e nel rispetto dei requisiti richiesti dall'art. 50 bis delle norme P.A.I ove previsto dalla matrice stessa. Eventuali tipologie di intervento non espressamente contemplate nella matrice saranno ricondotte per similitudine, dal Comune interessato, a quelle contemplate nella matrice. E' fatta comunque salva la possibilità, per il Comune stesso, di chiedere un contributo all' Autorità di bacino circa la correttezza di tale similitudine. Interventi edilizi complessi, scomponibili in due o più delle tipologie individuate dalla matrice, devono rispettare le condizioni previste per tali singole tipologie e devono essere subordinate al parere favorevole dell'Autorità di bacino qualora indicato dalle tipologie stesse; in tali casi l'Autorità di bacino si esprime considerando tutte le opere di riduzione del rischio individuate per l'intera opera edilizia progettata.
11. Gli interventi relativi a nuove opere pubbliche o di pubblico interesse devono garantire il rispetto delle condizioni idrauliche e dei principi di difesa del suolo dettagliati dal comma 2 del presente articolo.  
Nuove infrastrutture a rete o nuove opere a sviluppo lineare, compresi i parcheggi, nonché le opere necessarie alla dotazione di standards urbanistici così come previsti dal DM 1444/1968, ritenuti essenziali da parte dell'amministrazione interessata, possono essere attuati in parziale deroga al principio di cui al comma 2, previo parere favorevole vincolante dell'Autorità di bacino, nel rispetto di quanto disciplinato dall'articolo 50 bis.
- 11bis. Interventi di adeguamento ed ampliamento di opere e infrastrutture pubbliche o di interesse pubblico, riferite a servizi essenziali e non delocalizzabili, possono essere attuati, previo parere favorevole vincolante dell'Autorità di bacino, nel rispetto di quanto disciplinato dall'articolo 50 bis delle norme P.A.I. Per i fabbricati, il parere dell'Autorità di bacino non è dovuto qualora tali interventi non comportino aumenti di superficie coperta né aumenti di esposizione al rischio.
12. Fatti salvi interventi relativi a strade e parcheggi, è vietata l'impermeabilizzazione del terreno, salvo la realizzazione di pavimentazioni di resedi di fabbricati purché queste siano contenute in una superficie inferiore al 50% della superficie fondiaria; sono comunque ammesse pavimentazioni con posa in opera di elementi o di materiali che non impediscono la capacità drenante dei suoli. Deroghe alle limitazioni suddette sono ammesse per esigenze di carattere igienico-sanitario e di sicurezza e nei casi in cui l'impermeabilizzazione sia resa necessaria per l'adempimento di prescrizioni normative, previo accertamento di dette condizioni da parte dell'amministrazione comunale competente.
13. Per gli interventi in contrasto con le condizioni dettate dal presente articolo, in applicazione della L.R. 21/5/2012 n. 21, così come pubblicata sul BURT n. 24 del 23/5/2012, gli enti

competenti al rilascio/controllo dei titoli abilitativi possono autorizzare le categorie di intervento individuate dall'art. 2 della medesima L.R. 21/5/2012 n. 21, alle condizioni specificate dalla stessa legge regionale; in tali casi rimane sempre escluso il ricorso al parere dell'Autorità di bacino.

### **3. Aree a moderata probabilità di inondazione ed aree di pertinenza fluviale (Art.23BIS Norme di Piano di Bacino, PAI)**

1. Le aree del Piano di Bacino, stralcio Assetto Idrogeologico, rappresentate nella "Carta di riferimento delle norme di Piano nel settore del rischio idraulico" come "Aree di pertinenza fluviale e/o a moderata probabilità di inondazione in contesti di fragilità geomorfologica" (P2g), corrispondenti all'ambito di pericolosità elevata (P3), sono caratterizzate da una o più delle seguenti fragilità:
  - presenza di fragilità geomorfologiche connesse alla dinamica fluviale (erosione di sponda, instabilità; dei versanti, instabilità dei terrazzi fluviali, trasporto solido, ecc);
  - contesti territoriali prevalentemente acclivi, con ridotti spazi di pertinenza fluviale disponibili alla naturale espansione delle acque;
  - presenza di corsi d'acqua sprovvisti di arginature ovvero presenza di alvei canalizzati-artificializzati;
  - aree interessate da allagamenti per sormonto arginale o di sponda, determinati da modellazione idrologico-idraulica aventi a riferimento eventi con tempo di ritorno duecentennale.
2. In tali aree le nuove utilizzazioni dei suoli nonché i nuovi fabbricati sono condizionati al rispetto della messa in sicurezza e non devono aggravare le condizioni di rischio delle aree limitrofe. In tali aree la sola modellazione idrologico - idraulica può risultare insufficiente o inadeguata a rappresentare e prevedere compiutamente le fragilità del territorio; pertanto ai fini della realizzazione di interventi strutturali per eventi con tempo di ritorno di 200 anni è necessario integrare i risultati della modellazione idraulica con considerazioni di carattere geomorfologico. In tali aree le previsioni degli strumenti di governo del territorio sono introdotte nel rispetto delle condizioni di cui all'art. 19.
3. Per dare efficacia ai principi di difesa del suolo contenuti nel PAI, gli strumenti della pianificazione di dettaglio inerenti le previsioni di nuove utilizzazioni dei suoli e di nuovi fabbricati, unitamente al progetto delle opere di messa in sicurezza, individuate sulla base di apposite indagini di natura idraulica, integrate con eventuali considerazioni di carattere geomorfologico, sono sottoposti al parere favorevole vincolante dell'Autorità di bacino, che valuta gli interventi anche facendo riferimento alla più complessa organizzazione delle opere di messa in sicurezza delle aree a rischio adiacenti.
4. In deroga al principio di cui al comma 2, a condizione che l'intervento non determini aggravio delle condizioni al contorno, previo parere favorevole vincolante dell'Autorità di bacino, è ammissibile la realizzazione di nuovi fabbricati nel rispetto di quanto disciplinato all'articolo 50 bis delle norme P.A.I., all'interno del tessuto edificato, riconosciuto come tale negli strumenti di governo del territorio. Ai sensi dell'art. 19, comma 7, fino all'adeguamento degli strumenti di governo del territorio al PAI, la condizione dell'esistenza del tessuto edificato deve essere attestata dal Comune in occasione della richiesta del parere.
5. In deroga al principio di cui al comma 2, è altresì ammissibile la realizzazione di fabbricati ad uso abitativo agricolo e di nuovi annessi agricoli risultanti indispensabili alla conduzione del fondo, nel rispetto di quanto disciplinato all'articolo 50bis, a condizione che la destinazione agricola risulti vincolata da apposito atto registrato e trascritto.
6. Nelle parti del territorio destinate ad usi agricoli sono consentiti impianti tecnologici ad uso agricolo, florovivaistico, di acquacoltura e piscicoltura, e simili, che non comportino la realizzazione di manufatti fissi ad uso abitativo e a condizione che non sia aggravato il rischio rispetto al contesto generale e nel rispetto di quanto previsto dall'art. 50bis delle norme P.A.I., previo parere favorevole dell'Autorità di bacino.
7. Nelle aree P2g sono inibite le trasformazioni morfologiche anche a carattere temporaneo, ovvero l'alterazione della attuale configurazione della superficie topografica, comprendente anche opere di rinterro e scavo, la realizzazione di opere costituenti ostacolo al deflusso delle acque compresi gli stoccaggi di materiali, le variazioni del reticolo idraulico esistente, e

- l'installazione di manufatti a carattere temporaneo o precario, salvo parere diverso espresso dall'Autorità di Bacino a seguito di specifiche richieste.
- 7 bis. Nelle aree P2g sono consentiti gli interventi idraulici e di sistemazione ambientale, atti a ridurre il rischio geomorfologico e idraulico, approvati dall'Autorità idraulica competente e previo parere favorevole vincolante dell'Autorità di bacino, tali da migliorare le condizioni geomorfologiche e idrauliche, da non aumentare il rischio di inondazione a valle e da non pregiudicare la possibile attuazione di una sistemazione definitiva.
8. Nelle aree P2g, sempreché non concorrano ad incrementare le fragilità geomorfologiche e idrauliche riconosciute, sono consentite utilizzazioni delle aree per finalità ambientali, ricreative e agricole, con esclusione di nuovi volumi edilizi, purché siano compatibili con gli interventi per la riduzione del rischio, e purché siano approvati piani di sicurezza che contemplino l'esclusione di rischi per la pubblica incolumità; tali utilizzazioni possono comportare la realizzazione di strutture leggere e facilmente smontabili strettamente necessarie allo svolgimento delle suddette attività (ad es: box per cavalli, manufatti ad uso magazzino, ecc.), alla condizione ulteriore che il richiedente, si impegni alla rimozione di dette strutture in caso di cessazione dell'attività stessa. Tali utilizzazioni sono subordinate alla acquisizione del parere non vincolante dell'Autorità di Bacino, per la definizione delle modalità tecniche per la mitigazione del rischio idraulico.
- 8 bis. Nelle aree P2g è consentita l'installazione di strutture mobili temporanee stagionali a condizione che sia comunque garantita l'incolumità pubblica, fermo restando la necessità di acquisire il parere dell'autorità idraulica competente.
9. Nelle aree P2g e sempreché non concorrano ad incrementare le fragilità geomorfologiche e idrauliche riconosciute, sono consentite utilizzazioni per impianti fotovoltaici ed eolici destinati alla produzione di energia da fonti rinnovabili, nonché nuove antenne per le telecomunicazioni, purché siano compatibili con gli interventi per la riduzione del rischio geomorfologico e idraulico e siano approvati piani di sicurezza che contemplino l'esclusione di rischi. La fattibilità e le modalità realizzative di tali impianti tecnologici e dei relativi volumi tecnici di servizio devono essere verificati in relazione alle condizioni geomorfologiche e idrauliche presenti.
10. Le trasformazioni del patrimonio edilizio ed infrastrutturale esistente sono regolate dalla Matrice III e devono essere attuati con modalità tali da non aggravare le condizioni al contorno e nel rispetto dei requisiti richiesti dall'art. 50 bis delle norme P.A.I. ove previsto dalla matrice stessa. Eventuali tipologie di intervento non espressamente contemplate nella matrice saranno ricondotte per similitudine, dal Comune interessato, a quelle contemplate nella matrice. E' fatta comunque salva la possibilità, per il Comune stesso, di chiedere un contributo alla Autorità di bacino circa la correttezza di tale similitudine. Interventi edilizi complessi, scomponibili in due o più delle tipologie individuate dalla matrice, devono rispettare le condizioni previste per tali singole tipologie e devono essere subordinate al parere favorevole dell'Autorità di bacino qualora indicato dalle tipologie stesse; in tali casi l'Autorità di bacino si esprime considerando tutte le opere di riduzione del rischio individuate per l'intera opera edilizia progettata.
11. Interventi edilizi relativi a nuove opere e infrastrutture pubbliche o di interesse pubblico possono essere attuati in parziale deroga al principio di cui al comma 2, previo parere favorevole vincolante dell'Autorità di bacino, nel rispetto di quanto disciplinato dall'articolo 50 bis delle norme P.A.I.
- 11bis. Interventi di adeguamento ed ampliamento di opere e infrastrutture pubbliche o di interesse pubblico, riferite a servizi essenziali e non delocalizzabili, possono essere attuati, previo parere favorevole vincolante dell'Autorità di bacino, nel rispetto di quanto disciplinato dall'articolo 50 bis delle norme P.A.I. Per i fabbricati, il parere dell'Autorità di bacino non è dovuto qualora tali interventi non comportino aumenti di superficie coperta né aumenti di esposizione al rischio.
12. Fatti salvi interventi relativi a strade e parcheggi, è vietata l'impermeabilizzazione del terreno, salvo la realizzazione di pavimentazioni di resedi di fabbricati purché queste siano contenute in una superficie inferiore al 50% della superficie fondiaria; sono comunque ammesse pavimentazioni con posa in opera di elementi o di materiali che non impediscono la capacità drenante dei suoli. Deroche alle limitazioni suddette sono ammesse per esigenze

di carattere igienico-sanitario e di sicurezza e nei casi in cui l'impermeabilizzazione sia resa necessaria per l'adempimento di prescrizioni normative, previo accertamento di dette condizioni da parte dell'amministrazione comunale competente.

13. Per gli interventi in contrasto con le condizioni dettate dal presente articolo, in applicazione della L.R. 21/5/2012 n. 21, così come pubblicata sul BURT n. 24 del 23/5/2012, gli enti competenti al rilascio/controllo dei titoli abilitativi possono autorizzare le categorie di intervento individuate dall'art. 2 della medesima L.R. 21/5/2012 n. 21, alle condizioni specificate dalla stessa legge regionale; in tali casi rimane sempre escluso il ricorso al parere dell'Autorità di bacino.

#### **8. Riporti (rp) in aree a pericolosità idraulica (art. 25 bis delle norme di P.A.I.)**

1. Le aree del Piano di Bacino, stralcio Assetto Idrogeologico, rappresentate nella "Carta di riferimento delle norme di Piano nel settore del rischio idraulico" come "Riporti presenti in aree di fondovalle" (rp), ad esclusione dei riporti costituenti opere idrauliche e infrastrutture stradali e ferroviarie, sono soggette a edificabilità condizionata in quanto sono caratterizzate da incerta coerenza e resistenza geomeccanica dei terreni, anche con riferimento a fenomeni di dinamica d'alveo.
2. Le condizioni di trasformazione di tali aree sono dettate dalla corrispondente classe di pericolosità idraulica, ove presente, identificata mediante apposita campitura grafica nella suddetta carta di "Carta di riferimento delle norme di Piano nel settore del rischio idraulico", oltre che dall'accertamento delle reali caratteristiche fisiche e geomeccaniche dei terreni mediante indagini di dettaglio da condurre da parte dei richiedenti (da valutarsi anche con riferimento a fenomeni di dinamica d'alveo), e sono subordinate al parere dell'Autorità di bacino sulle opere di mitigazione del rischio eventualmente necessarie.
3. Nelle aree di cui al comma 1 ove, nella "Carta di riferimento delle norme di Piano nel settore del rischio idraulico", non sia presente la campitura grafica contrassegnante la classe di pericolosità idraulica, sono ammessi gli interventi previsti dagli strumenti di pianificazione urbanistica, previa valutazione idraulica e geotecnica dell'autorità amministrativa competente al rilascio dell'autorizzazione; i nuovi fabbricati edilizi e le nuove infrastrutture sono subordinati all'approfondimento degli aspetti legati alla resistenza geomeccanica dei terreni, anche con riferimento a fenomeni di dinamica d'alveo e al parere favorevole vincolante dell'Autorità di bacino sulle opere di mitigazione del rischio eventualmente necessarie.
4. Nel caso di riporti realizzati senza i dovuti titoli abilitativi, anche se non individuati dalla cartografia di piano, il Comune competente avvierà le procedure per la rimozione degli stessi, qualora risultino peggiorativi delle condizioni di pericolosità delle aree limitrofe, ovvero procederà alla loro regolarizzazione, previo parere favorevole vincolante dell'Autorità di bacino

#### **4. Accorgimenti tecnico-costruttivi in aree inondabili (Art.50 Norme di Piano di Bacino, PAI)**

1. Ai fini dell'ammissibilità dell'introduzione di un nuovo elemento in un'area interessata da possibili inondazioni, occorre verificare, caso per caso l'efficacia degli accorgimenti tecnico-costruttivi nella protezione del nuovo elemento dagli allagamenti, in considerazione in particolare sia delle caratteristiche dell'evento atteso (quali altezze idriche e velocità di scorrimento previste in caso di piena duecentennale) sia della alta vulnerabilità intrinseca di alcuni elementi (per esempio locali interrati o campeggi); tale verifica deve essere effettuata mediante un'analisi tecnico-idraulica basata sulle determinazioni del PAI relativamente alla portata duecentennale. Qualora tali determinazioni non risultino sufficientemente approfondite per i casi in questione deve essere prodotto uno studio idraulico di dettaglio finalizzato a valutare l'entità e le caratteristiche del fenomeno nell'area interessata dall'edificazione.
2. Le finalità sopra indicate possono essere perseguite attraverso l'adozione, sia singolarmente sia congiuntamente, delle misure od accorgimenti tecnico-costruttivi di cui all'articolo 50 delle Norme del Piano di Bacino – PAI Primo aggiornamento (Variante al PAI approvato nel 2005), Autorità di bacino Pilota del Fiume Serchio.

**Art. 68 – La pericolosità geomorfologica, la pericolosità sismica e la pericolosità idraulica: condizioni e limitazioni alla disciplina delle trasformazioni e delle utilizzazioni ai sensi del D.P.G.R. 25.10.2011 n° 53/R.**

La pericolosità geomorfologica

Di seguito si riporta la classificazione di pericolosità geologica del DPGR 53/R con i criteri litologici e formazionali seguenti:

<u>Classe</u>	<u>Pericolosità</u>	<u>Caratteri</u>	<u>Formazioni, litologie e condizioni correlate</u>
<u>G.1</u>	<u>Bassa</u>	<u>aree in cui i processi geomorfologici e le caratteristiche litologiche, giaciture non costituiscono fattori predisponenti al verificarsi di processi morfoevolutivi</u>	<u>alluvioni recenti e attuali (all, all1, all2); superfici con suoli relitti (ar); antiche spianate morfologiche (at); instabilità E.3, F, G del P.A.I. 1d del PTC</u>
<u>G.2</u>	<u>Media</u>	<u>aree in cui sono presenti fenomeni franosi inattivi e stabilizzati (naturalmente o artificialmente); aree con elementi geomorfologici, litologici e giaciture dalla cui valutazione risulta una bassa propensione al dissesto; corpi detritici su versanti con pendenze inferiori al 25%.</u>	<u>ciottoli a prevalenti elementi di arenaria Macigno (ct/mg); ghiaie e conglomerati calcarei (cg); Macigno (mg); Calcareniti nummulitiche (Nu); Maiolica (mac); instabilità D.2b; E.2 del P.A.I. 2d del PTC</u>
<u>G.3</u>	<u>Elevata</u>	<u>aree in cui sono presenti fenomeni quiescenti; aree con potenziale instabilità connessa alla giacitura, all'acclività, alla litologia, alla presenza di acque superficiali e sotterranee, nonché a processi di degrado di carattere antropico; aree interessate da intensi fenomeni erosivi e da subsidenza; aree caratterizzate da terreni con scadenti caratteristiche geotecniche; corpi detritici su versanti con pendenze superiori al 25%</u>	<u>conoidi di deiezione (cd); frane quiescenti; instabilità B, C.1, C.2, C.3, Cd, D1, D.2a; E.1 del P.A.I. Sabbie e argille lignitifere (arg) Scaglia rossa (Sc) 3d del PTC</u>
<u>G.4</u>	<u>Molto elevata</u>	<u>aree in cui sono presenti fenomeni attivi e relative aree di influenza, aree interessate da soliflussi</u>	<u>frane attive; instabilità C.4, C.5, C.6, del P.A.I. 4d del PTC</u>

La notazione “d” del PTC si riferisce al grado di pericolosità delle colate detritiche torrentizie; la classe di pericolosità 4d non risulta rappresentata nel territorio comunale.

Aree di influenza dei fenomeni attivi classificati G.4

Nella classe di pericolosità “G.4 – Molto elevata” sono inserite anche le relative aree di influenza che, seguendo le indicazioni PAI, sono così definite:



- la zona compresa tra la nicchia di distacco ed il corpo della frana, pur se non cartografata;
- le zone adiacenti alle aree indicate come "Frane attive", per una fascia di rispetto minima pari ad un quarto della larghezza massima del singolo corpo di frana; l'ampiezza della "fascia di rispetto minima" potrà localmente essere modificata attraverso studi e verifiche di tipo geologico – tecnico finalizzati alla valutazione della stabilità del versante anche in relazione ad una possibile evoluzione del dissesto;
- le zone, pur se non cartografate, sottostanti e soprastanti alle aree "esposte a possibili fenomeni di crollo e di distacco di massi" (C.5 del PAI), per una fascia di rispetto di ampiezza pari almeno all'altezza della scarpata, individuate rispettivamente a partire dal piede e dall'orlo della scarpata stessa;
- in adiacenza alle aree al bordo di terrazzi fluviali e/o di terrazzi morfologici in genere, soggette a possibili collassi o frane (C.6 del PAI), due fasce di rispetto individuate a partire dall'orlo e dal piede del terrazzo e di ampiezza pari almeno all'altezza della scarpata del terrazzo stesso;

Nel caso che le aree di influenza non siano cartografate si dovrà procedere ad un rilevamento geologico/geomorfologico di dettaglio che definirà con accuratezza (non inferiore alla scala 1:1.000) la zona del fenomeno attivo, la sua altezza e di conseguenza ricaverà l'estensione dell'area di influenza.

#### Terrazzi fluviali e/o terrazzi morfologici

Con lo scopo di definire morfologicamente i terrazzi fluviali e/o i terrazzi morfologici in genere in modo da dare una linea guida per poterne individuare l'orlo e il piede in modo che non ci possano essere discrepanze di interpretazione specialmente in aree contigue, si riporta la seguente definizione: *Si dicono in generale terrazzi o terrazze le superfici pianeggianti delimitate da scarpate; i terrazzi fluviali rappresentano vecchie superfici di origine fluviale e le scarpate risultano da un successivo intaglio (...)* (G.B. Castiglioni; 1982)

Il terrazzo s.l. , considerando tale un dislivello con netto cambio di pendenza fra due tratti orizzontali o sub orizzontali con un dislivello di almeno 2.00 m e una scarpata con pendenza non inferiore al 25 %, dovrà essere definito a seguito di un rilievo di dettaglio esteso a monte e a valle per un tratto congruo e l'orlo e il piede essere individuati come i punti del cambio di pendenza del profilo.

Si ripete che quanto detto vuole essere una linea guida che stabilisce dei valori convenzionali per uniformare l'individuazione di terrazzi s.l. e relative aree di influenza.

#### Criteri generali per le aree classificate G.4

Le aree con pericolosità G.4 non sono compatibili con nuove utilizzazioni dei suoli e realizzazione di nuovi fabbricati; sarà eventualmente possibile il loro utilizzo per tali fini solo a seguito di interventi di bonifica del dissesto con opere strutturali (eseguite e collaudate) certificate nei confronti dell'efficacia della stabilizzazione del fenomeno all'origine della classificazione in classe G.4 e dopo un congruo periodo di monitoraggio di verifica della stabilità raggiunta. Detti interventi di messa in sicurezza devono portare alla successiva deperimetrazione dell'area in accordo con le indicazioni PAI.

Nelle aree con pericolosità G.4 e relative aree di influenza, al fine di provvedere alla tutela del territorio dal rischio da frana, gli interventi di qualsiasi tipo (anche agricoli) che comportino modifiche alla regimazione delle acque (superficiali, ipodermiche e sotterranee) o modifiche morfologiche significative, devono essere debitamente studiate e circostanziate dal punto di vista geologico ed idrogeologico per garantire che non possano comportare un aggravio alle condizioni di stabilità.

Tutti gli interventi consentiti nelle aree con pericolosità G.4 devono garantire il non aggravio delle condizioni di stabilità, sia nell'area che nelle zone adiacenti ad esse equiparate, devono tutelare la pubblica incolumità e ridurre la vulnerabilità delle opere esposte mediante interventi di consolidamento o protezione.

Tali interventi non possono poi prescindere dalla preventiva realizzazione di consolidamenti, bonifica, protezione, sistemazione e monitoraggio del dissesto causa dell'inserimento nella classe G.4.

Gli interventi in area a pericolosità da frana non dovranno aumentare la vulnerabilità dei beni e/o soggetti esposti, indurre peggioramento del grado di stabilità del versante e non dovranno impedire o limitare la possibilità di realizzare definitive opere di miglioramento della medesima stabilità del versante

Gli interventi di bonifica e stabilizzazione del dissesto dovranno essere oggetto di specifiche e mirate indagini adeguate alla tipologia di intervento previsto ed estese ad un congruo intorno in base alle caratteristiche geomorfologiche del sito e agli aspetti del dissesto individuato, tenendo in debito conto le cause di innesco e i possibili fenomeni di ripresa, progradazione e retrogradazione.

Nelle aree classificate G.4 sono riportate le frane attive così come identificate dal PAI e le frane attive dell'inverno 2013 - 2014 non ancora recensite dal PAI; per queste ultime è stata fatta una distinzione fra le frane su cui sono stati fatti interventi di bonifica e le frane su cui non sono stati fatti interventi. Anche le frane su cui sono stati fatti interventi sono state classificate in pericolosità G.4 in quanto ancora mancanti di certificazione delle opere e di monitoraggio; potranno in seguito essere deperimtrate, previo parere dell'Autorità di Bacino, a seguito di studi e certificazioni.

#### *Criteria generali per le aree classificate G.3*

Le zone a pericolosità G.3 pur trovandosi in condizioni di criticità geomorfologica non precludono a priori la possibilità di utilizzo del suolo ai fini edificatori o antropici, tuttavia devono sottostare a precise condizioni per il rilascio del titolo abilitativo.

Nelle aree con pericolosità G.3 i nuovi interventi consentiti non devono costituire un aggravio del rischio nelle zone limitrofe con aumento delle condizioni di instabilità o degradazione dei processi geomorfologici presenti nell'area; in aggiunta non possono prescindere dalla realizzazione, preventiva o contestuale, delle opere di mitigazione del rischio frana e di messa in sicurezza.

La sussistenza delle condizioni sopra riportate deve essere esplicitata nel titolo abilitativo dell'attività edilizia.

La valutazione delle condizioni di rischio delle aree collocate nella classe di pericolosità G.3, nonché la progettazione di specifici e interventi di bonifica e mitigazione del rischio dovranno essere supportate da specifiche e mirate indagini adeguate alla tipologia di intervento previsto ed estese ad un congruo intorno in base alle caratteristiche geomorfologiche del sito e agli aspetti del dissesto individuato, tenendo in debito conto le cause di innesco e i possibili fenomeni di ripresa, progradazione e retrogradazione.

Gli interventi in area a pericolosità da frana non dovranno aumentare la vulnerabilità dei beni e/o soggetti esposti, indurre peggioramento del grado di stabilità del versante e non dovranno impedire o limitare la possibilità di realizzare definitive opere di miglioramento della medesima stabilità del versante

### Criteri generali per le aree classificate G.2

Le zone a pericolosità G.2 contraddistinguono aree in cui sono presenti caratteri geomorfologici, litologici, giacaturali e litotecnici dalla cui valutazione risulta una propensione al dissesto medio; tali zone sono soggette a vincolo di edificabilità condizionata alla esecuzione di indagini geologiche e geotecniche atte ad escludere situazioni di rischio per la pubblica e privata incolumità.

In dette aree le condizioni di attuazione degli interventi sono indicate in funzione delle specifiche indagini da eseguirsi al fine di non modificare negativamente le condizioni ed i processi geomorfologici presenti nell'area.

La campagna di indagini dovrà verificare per l'area la rispondenza degli elementi rilevati in superficie che contribuiscono alla stabilità, specialmente in termini di litologie, spessori e di geometrie sepolte, con particolare riguardo alle aree collinari e montane con coperture detritiche e alle aree di fondovalle con possibile presenza di materiali compressibili.

### Criteri generali per le aree classificate G.1

Nelle zone a pericolosità G.1, di norma attribuita ad aree pianeggianti o sub pianeggianti in cui gli elementi geomorfologici, litologici, giacaturali e litotecnici non costituiscono fattori in grado di produrre fenomeni di dissesto.

In queste aree è comunque condizionata dai vincoli esistenti sul territorio e alla esecuzione di indagini geologiche e geotecniche nei casi e con le modalità previste dalla Normativa vigente.

### La pericolosità sismica

Per i centri maggiormente significativi per i quali è stata redatta la cartografia MOPS nell'ambito del programma di Microzonazione sismica di Livello 1 che ha selezionato le aree in base a quanto riportato secondo i criteri definiti al par. 3.4.2 degli ICMS, nel Programma delle Attività per le Indagini e gli Studi di Microzonazione Sismica di Livello 1 – Allegato A, è stata redatta la Carta della pericolosità sismica ai sensi del DPGR 53/R.

Pertanto sono state individuate le seguenti classi di pericolosità con riferimento alle problematiche presenti sul territorio comunale e alla Zona sismica 2:

**Pericolosità sismica locale molto elevata (S.4):** zone suscettibili di instabilità di versante attiva che pertanto potrebbero subire una accentuazione dovuta ad effetti dinamici quali possono verificarsi in occasione di eventi sismici; terreni suscettibili di liquefazione dinamica in comuni classificati in zona sismica 2;

Nel territorio del Comune di Coreglia Antelminelli sono state individuate zone suscettibili di instabilità; si tratta sostanzialmente di instabilità di versante e le zone cartografate sono essenzialmente frane con diverso stato di attività, che a seguito di sisma potrebbero subire attivazioni e/o riattivazioni.

Le frane nella parte collinare e montana interessano per lo più la copertura detritica e talora, specialmente nei litotipi argillitici, anche la parte superiore della roccia in posto alterata; il modello di movimento che le contraddistingue è in genere del tipo roto traslativo con il corpo di frana che si stacca con moto rotazionale, ma per la ripidità del versante pareti il piede scivola a valle; frequentemente il grande apporto d'acqua fa evolvere lo scivolamento in un colamento rapido.

Nella parte pedemontane e di valle le frane sono ubicate lungo le scarpate morfologiche che delimitano i vari settori dell'area e si sviluppano nella copertura alluvionale rappresentata dalle alluvioni recenti a dominante ghiaiosa (b1) e nei depositi del ciclo fluviolacustre (AFB).

Il modello di movimento che contraddistingue le frane è in genere del tipo roto traslativo con il corpo di frana che si stacca con moto rotazionale, ma per la ripidità delle pareti il piede scivola a valle e anche in questo caso può evolvere talora in un colamento rapido.

In alcuni casi dove le pareti delle scarpate sono subverticali si possono verificare anche fenomeni assimilabili al crollo.

**Pericolosità sismica locale elevata (S.3):** zone suscettibili di instabilità di versante quiescente che pertanto potrebbero subire una riattivazione dovuta ad effetti dinamici quali possono verificarsi in occasione di eventi sismici; zone con terreni di fondazione particolarmente scadenti che possono dar luogo a cedimenti diffusi; terreni suscettibili di liquefazione dinamica (per tutti i comuni tranne quelli classificati in zona sismica 2); zone di contatto tra litotipi con caratteristiche fisico-meccaniche significativamente diverse; aree interessate da deformazioni legate alla presenza di faglie attive e faglie capaci (faglie che potenzialmente possono creare deformazione in superficie); zone stabili suscettibili di amplificazioni locali caratterizzati da un alto contrasto di impedenza sismica atteso tra copertura e substrato rigido entro alcune decine di metri;

Nella classe S.3 sono state inserite le zone stabili suscettibili di amplificazioni locali caratterizzate da un contrasto di impedenza fra substrato rigido e copertura presumibilmente alto, come risultato dai rapporti H/V ricavati dalle indagini di microtremore sismico.

Nelle aree S.3 sono state inserite le zone dove il substrato è profondo alcune decine di metri con contrasto di impedenza generato fra substrato e copertura, ma anche le zone dove il substrato è profondo e/o non ha grande contrasto di impedenza con l'immediata copertura, ma si genera un contrasto di impedenza sensibile all'interno della copertura stessa, come fra i litotipi delle Argille, sabbie e conglomerati di Fornaci di Barga (AFB) e le soprastanti alluvioni dei depositi ghiaiosi recenti (b1), come risultato da indagini di RSL.

Si vanno quindi a collocare in pericolosità sismica locale elevata (S.3) le Zone stabili suscettibili di amplificazioni locali n° 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 riportate nella cartografia MOPS, nonché le aree a ridosso delle faglie individuate.

**Pericolosità sismica locale media (S.2):** zone suscettibili di instabilità di versante inattiva e che pertanto potrebbero subire una riattivazione dovuta ad effetti dinamici quali possono verificarsi in occasione di eventi sismici; zone stabili suscettibili di amplificazioni locali (che non rientrano tra quelli previsti per la classe di pericolosità sismica S.3);

La classe S.2 nel territorio del Comune di Coreglia Antelminelli riguarda sostanzialmente le zone stabili suscettibili di amplificazioni locali che non rientrano nella precedente classe S.3; nello specifico si tratta di aree dove il substrato ha una copertura sottile alluvionale e/o detritica e dove non sono attesi importanti fenomeni di amplificazione.

Si collocano quindi nella classe S.2 le Zone stabili suscettibili di amplificazioni locali n° 1 e 4 riportate nella cartografia MOPS.

**Pericolosità sismica locale bassa (S.1):** zone stabili caratterizzate dalla presenza di litotipi assimilabili al substrato rigido in affioramento con morfologia pianeggiante o poco inclinata e dove non si ritengono probabili fenomeni di amplificazione o instabilità indotta dalla sollecitazione sismica.

Le zone stabili nel territorio del Comune di Coreglia Antelminelli prese in considerazione nello studio di Microzonazione sismica di livello 1 sono limitate ad aree ristrette delle zone di sommità dei rilievi dove si trovano gli abitati di Coreglia Antelminelli capoluogo e di Tereglio.

Infatti discostandosi da questi siti diviene sensibile la copertura detritica e anche la parte superficiale di roccia alterata e fratturata che mostra velocità Vs inferiori a quelle del bedrock sismico.

La pericolosità Idraulica

Di seguito si riporta la classificazione di pericolosità idraulica del DPGR 53/R con i criteri seguiti:

<u>Classe</u>	<u>Pericolosità</u>	<u>Caratteri</u>	<u>Classificazione PAI Serchio</u>
<u>I.1</u>	<u>Bassa</u>	aree collinari o montane prossime ai corsi d'acqua per le quali ricorrono le seguenti condizioni: a) non vi sono notizie storiche di inondazioni; b) sono in situazioni favorevoli di alto morfologico, di norma a quote altimetriche superiori a metri 2 rispetto al piede esterno dell'argine o, in mancanza, al ciglio di sponda	
<u>I.2</u>	<u>Media</u>	aree interessate da allagamenti per eventi compresi tra $200 < TR < 500$ anni.	<b>BP</b> - Aree a bassa probabilità di inondazione (art. 25).  (pericolosità idraulica moderata)
<u>I.3</u>	<u>Elevata</u>	aree interessate da allagamenti per eventi compresi tra $30 < TR < 200$ anni	<b>P2</b> - Aree a moderata probabilità di inondazione e aree di pertinenza fluviale (art. 23).  <b>P2g</b> - Aree di pertinenza fluviale e/o aree a moderata probabilità di inondazione in contesti di fragilità geomorfologica (art. 23 bis).  (pericolosità idraulica elevata)
<u>I.4</u>	<u>Molto elevata</u>	aree interessate da allagamenti per eventi con $Tr \leq 30$ anni.	<b>a1</b> - Alveo fluviale in modellamento attivo (art. 21).  <b>P1</b> - Aree golenali (art.21).  <b>AP</b> - Aree allagate e/o ad alta probabilità di inondazione (art. 22).  <b>APg</b> - Aree inondabili in contesti di particolare fragilità geomorfologica e/o ad alta probabilità di inondazione (art. 22bis).  <b>PU</b> - Aree morfologicamente depresse (art. 24).  (pericolosità idraulica molto elevata)

#### **Art. 69 – La fattibilità delle trasformazioni ai sensi del D.P.G.R. 25.10.2011 n° 53/R.**

Le condizioni di fattibilità e di attuazione delle trasformazioni urbanistiche ed infrastrutturali possono essere distinte nelle seguenti classi secondo le indicazioni del DPGR 53/R:

Fattibilità senza particolari limitazioni (F1): si riferisce alle previsioni urbanistiche ed infrastrutturali per le quali non sono necessarie prescrizioni specifiche ai fini della valida formazione del titolo abilitativo all'attività edilizia.

Fattibilità con normali vincoli (F2): si riferisce alle previsioni urbanistiche ed infrastrutturali per le quali è necessario indicare la tipologia di indagini e/o specifiche prescrizioni ai fini della valida formazione del titolo abilitativo all'attività edilizia.

Fattibilità condizionata (F3): si riferisce alle previsioni urbanistiche ed infrastrutturali per le quali, ai fini della individuazione delle condizioni di compatibilità degli interventi con le situazioni di pericolosità riscontrate, è necessario definire la tipologia degli approfondimenti di indagine da svolgersi in sede di predisposizione dei piani complessi di intervento o dei piani attuativi o, in loro assenza, in sede di predisposizione dei progetti edilizi.

Fattibilità limitata (F4): si riferisce alle previsioni urbanistiche ed infrastrutturali la cui attuazione è subordinata alla realizzazione di interventi di messa in sicurezza che vanno individuati e definiti in sede di redazione del medesimo regolamento urbanistico, sulla base di studi, dati da attività di monitoraggio e verifiche atte a determinare gli elementi di base utili per la predisposizione della relativa progettazione.

Sulla base di queste indicazioni generali la fattibilità delle trasformazioni è stata di seguito distinta in funzione delle situazioni di pericolosità riscontrate per i diversi fattori influenti sul sito di interesse, vale a dire fattori geologici, idraulici e sismici.

Il fine di questa distinzione era quello di definire in maniera circostanziata e con maggior precisione le condizioni di attuazione delle previsioni, delle indagini di approfondimento necessarie da effettuare a livello attuativo ed edilizio, delle opere necessarie per la mitigazione del rischio, nel rispetto delle disposizioni del PTC e del PAI dell'Autorità di Bacino del Fiume Serchio, Variante al PAI del 2005 – Primo aggiornamento - Adottato dal Comitato Istituzionale nella seduta dell'8 Marzo 2013.

#### **Art. 70 – La fattibilità geomorfologica**

In relazione alla fattibilità geomorfologica le varie classi sono dettagliate nel seguente modo:

**Fattibilità senza particolari limitazioni (F1)** – Si riferisce in genere a trasformazioni in aree con pericolosità geomorfologica bassa dove le previsioni di trasformazione non sono soggette a limitazioni di carattere geomorfologico e non vanno ad incidere negativamente sulle condizioni e sui processi morfoevolutivi presenti nella zona.

Per questa classe di fattibilità non ci sono prescrizioni particolari per gli interventi ammessi se non quelle dettate dai vincoli esistenti sul territorio e dalla Normativa vigente come il DPGR 36/R.

**Fattibilità con normali vincoli (F2)** – Questa classe di fattibilità è riferita alle previsioni urbanistiche ed infrastrutturali che ricadono in genere nelle aree a pericolosità bassa o media, in cui risulta una bassa propensione al dissesto, che comportano però un incremento di rischio e/o che possono incidere negativamente sulle condizioni e sui processi morfoevolutivi presenti nella zona.

Per l'attuazione degli interventi è necessario richiedere indagini geologiche di dettaglio per l'approfondimento della conoscenza dei caratteri geologici e geomorfologici evidenziati nel sito e/o dettare prescrizioni in relazione ad eventuali opere di protezione e mitigazione del rischio.

Gli interventi non dovranno concorrere ad incrementare la fragilità geomorfologica nel sito e nelle aree limitrofe e non dovranno precludere la possibilità di interventi di sistemazione e bonifica di aree dissestate limitrofe.



**Fattibilità condizionata (F3)** – La classe si riferisce ad interventi che di norma ricadono nelle aree con pericolosità elevata e che comportano incrementi di rischio e/o che possono incidere negativamente sulle condizioni e sui processi morfologici presenti nella zona.

L'attuazione delle previsioni è subordinata all'esito di specifiche indagini di approfondimento, estese ad un intorno congruo con la situazione e/o il processo che genera la criticità, che accertino la compatibilità delle trasformazioni con l'assetto del sito e subordinata alla preventiva o contestuale realizzazione degli eventuali interventi di consolidamento, protezione o messa in sicurezza.

Gli interventi non dovranno concorrere ad incrementare la fragilità geomorfologica nel sito e nelle aree limitrofe e non dovranno precludere la possibilità di interventi di sistemazione e bonifica di aree dissestate limitrofe.

**Fattibilità limitata (F4)** – In questa classe ricadono le trasformazioni in aree classificate in pericolosità molto elevata; nella Variante al RU non ci sono previsioni di trasformazioni in queste zone.

Gli eventuali interventi in zone ricadenti in questa classe sono tassativamente subordinati alla preventiva esecuzione di interventi di consolidamento, bonifica, protezione e sistemazione; gli interventi non dovranno concorrere ad incrementare la fragilità geomorfologica nel sito e nelle aree limitrofe e non dovranno precludere la possibilità di interventi di sistemazione e bonifica di aree dissestate limitrofe e dovranno consentire la manutenzione delle opere di messa in sicurezza.

Le opere di messa in sicurezza devono essere sottoposte a monitoraggio con sistemi e tempi adeguati alla tipologia del dissesto; l'avvenuta messa in sicurezza conseguente la realizzazione ed il collaudo delle opere di consolidamento, gli esiti positivi del sistema di monitoraggio attivato e la delimitazione delle aree risultanti in sicurezza sono da certificare.

Per gli interventi per i quali sia dimostrato il non aggravio delle condizioni di instabilità dell'area nel titolo abilitativo alla trasformazione dovrà essere dato atto della sussistenza dei seguenti criteri: a) previsione, ove necessario, di interventi mirati a tutelare la pubblica incolumità, a ridurre la vulnerabilità delle opere esposte mediante consolidamento o misure di protezione delle strutture per ridurre l'entità di danneggiamento; b) installazione di sistemi di monitoraggio per tenere sotto controllo l'evoluzione del fenomeno.

ABACO 1

TIPOLOGIA D'INTERVENTO		GRADO DI PERICOLOSITÀ GEOMORFOLOGICA			
		G.1	G.2	G.3	G.4
		FATTIBILITÀ GEOMORFOLOGICA			
1	Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria delle infrastrutture e attrezzature pubbliche o di interesse pubblico	I	I	II	IV
2	Interventi di ampliamento, adeguamento e di ristrutturazione delle infrastrutture e attrezzature pubbliche o di interesse pubblico, riqualificazione stradale (ampliamenti, rettifiche tracciato, ecc.)	II	II	III	IV
3	Nuove infrastrutture e attrezzature pubbliche puntuali, a rete o lineari; realizzazione di nuova viabilità di interesse locale	II	II	III	IV
4	Nuove costruzioni di impianti pubblici e di interesse pubblico (impianti di trasformazione dell'energia elettrica, di trasformazione energetica, impianti di ritenzione e trattamento delle acque, impianti di telecomunicazioni)	II	II	III	IV*
5	Interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di ristrutturazione edilizia, urbanistica, restauro e di risanamento sul patrimonio edilizio esistente	II	II	III	IV
6	Interventi connessi alla messa a norma di strutture ed impianti, nonché interventi finalizzati a ridurre la vulnerabilità degli edifici e/o opere esistenti o migliorare la tutela della pubblica incolumità che non comportino aumenti di volume, di superficie e carico urbanistico	I	II	III	IV
7	Interventi sul patrimonio edilizio esistente senza ampliamenti planimetrici, sopraelevazioni senza aumento del carico urbanistico. Demolizione senza ricostruzione	I	I	III	IV
8	Interventi sul patrimonio edilizio esistente con ampliamenti piano volumetrici e con aumento del carico urbanistico	II	II	III	IV*
9	Interventi di nuova edificazione civile, artigianale, industriale e di sostituzione edilizia. Autorimesse. Demolizione e ricostruzione. Volumi interrati.	II	II	III	IV*
10	Opere accessorie e pertinenziali quali volumi tecnici e tettoie a servizio di fabbricati per c.a.	I	I	II	III
11	Serre fisse o stagionali	I	I	II	III
12	Impianti sportivi pubblici o di uso pubblico: a) all'aperto, a raso e senza manufatti accessori b) coperti o all'aperto con scavi e riporti e/o con manufatti accessori	I II	I II	II III	IV* IV*
13	Piscine scoperte ad uso privato e relativi locali di servizio	II	II	III	IV*
14	Annessi agricoli ed altri annessi di servizio, anche precari, con funzione agricola e zootecnica	I	II	III	IV*
15	Verde attrezzato, parchi in genere	I	II	III	IV
16	Interventi di viabilità privata e realizzazione di parcheggi ad uso privato	II	II	III	IV
17	Impianti di acquacoltura	I	I	II	IV*

La classe IV\* indica un intervento fattibile solo se possibile la deroga all'art. 12 delle Norme PAI; in caso contrario l'intervento **non è fattibile**.

La fattibilità degli interventi non elencati nella matrice sopra riportata dovrà avvenire per analogia tipologica con quelli elencati; in dettaglio l'esecuzione di *Scavi e riporti* e gli interventi di *Sistemazione e bonifica dei movimenti franosi* possono essere assimilati alla tipologia n° 6.

In caso di interventi che interessino aree caratterizzate da due o più classi di pericolosità dovrà essere fatto riferimento alla classe di pericolosità più elevata.

Le prescrizioni associate a ciascuna delle classi di fattibilità geomorfologica così come individuate nella matrice sopra riportata vengono descritte nella tabella che segue:

<b><u>TABELLA 1 – FATTIBILITÀ GEOMORFOLOGICA</u></b>	
<b><u>Fattibilità geomorfologica</u></b>	<b><u>Prescrizioni</u></b>
<b><u>F.1</u></b>	<u>Nessuna prescrizione specifica fatto salvo il regime autorizzativo della Normativa vigente</u>
<b><u>F.2</u></b>	<p><u>Sono prescritte, sia nel caso di intervento diretto, sia nel caso di Piano Complesso di intervento e di Piano Attuativo, indagini di approfondimento, da condursi secondo la tipologia e modalità riportate nel PAI, DPGR 09/07/2009 n° 36/R, DM 14/01/2008, VEL, DPGR 08/08/2010 n° 32/R, che dovranno interessare un intorno significativo commisurato all'intervento, necessario e sufficiente alla definizione del modello geologico di riferimento.</u></p> <p><u>Le indagini di supporto alla progettazione edilizia dovranno essere finalizzate alle consuete valutazioni delle tensioni ammissibili, dei cedimenti assoluti e differenziali, dei possibili fenomeni di ritiro e rigonfiamento dei terreni per variazione delle condizioni di umidità del suolo nonché, nei casi di costruzione su pendio, alla valutazione della stabilità del pendio medesimo</u></p> <p><u>Per gli interventi sul pendio dovranno essere verificate le condizioni di stabilità del versante nelle fasi pre e post intervento per valutare l'incidenza delle opere sul pendio e non indurre una diminuzione del valore del fattore di sicurezza; si dovrà nel caso valutare le necessità di un eventuale progetto per la mitigazione del rischio da frana.</u></p> <p><u>In esecuzione di scavi e/o realizzazione di opere sotto falda, compresi i pozzi, dovranno essere valutate e compensate le eventuali interferenze con l'assetto idrogeologico locale e di versante (analisi dei rapporti fra l'intervento e le circolazioni idriche sotterranee), nonché definite, in tale senso, le corrette modalità di scavo.</u></p> <p><u>Per evitare ruscellamenti selvaggi e/o fenomeni erosivi concentrati, nonché aggravii del reticolo idrografico esistente e il potenziale innesco di fenomeni di dissesto gravitativo, le acque meteoriche superficiali provenienti dalle superfici modificate dovranno essere regimate secondo quanto prescritto nelle NTA.</u></p>
	<u>Sono prescritti, oltre a quanto riportato sopra per la classe F.2 sia nel caso di intervento diretto, sia nel caso di Piano Complesso di</u>

<p><u>F.3</u></p>	<p><u>intervento e di Piano Attuativo (indagini di approfondimento, da condursi secondo la tipologia e modalità riportate nel PAI, DPGR 09/07/2009 n° 36/R, DM 14/01/2008, VEL, DPGRT 08/08/2010 n° 32/R, che dovranno interessare un intorno significativo commisurato all'intervento, necessario e sufficiente alla definizione del modello geologico di riferimento) anche ulteriori studi di approfondimento sul fenomeno geomorfologico che ha generato la pericolosità del sito.</u></p> <p><u>In dettaglio, specialmente in caso di movimenti franosi, dovranno essere condotte indagini, preferibilmente con metodologie 2D, in grado di definire la geometria e la cinematica del fenomeno, nonché la stratigrafia, la parametrizzazione dei terreni e l'assetto geomorfologico del sito.</u></p> <p><u>Tali indagini saranno comunque commisurate all'importanza dell'opera, al tipo di verifica da condurre (analisi pseudo statica o analisi dinamica) e alle dimensioni e meccanismo di innesco e movimento del corpo di frana.</u></p> <p><u>In presenza di interventi di messa in sicurezza dovranno essere predisposti ad attivati gli opportuni sistemi di monitoraggio in relazione alla tipologia del dissesto.</u></p> <p><u>L'avvenuta messa in sicurezza conseguente la realizzazione ed il collaudo delle opere di consolidamento, gli esiti positivi del sistema di monitoraggio attivato e la delimitazione delle aree messe in sicurezza devono essere certificati.</u></p> <p><u>Possono essere attuati quegli interventi per i quali venga dimostrato che non determinano condizioni di instabilità e che non modificano negativamente i processi geomorfologici presenti nell'area; della sussistenza di tali condizioni deve essere dato atto nel procedimento amministrativo relativo al titolo abilitativi alla attività edilizia.</u></p>
<p><u>F.4</u></p>	<p><u>Sono prescritti, oltre a quanto riportato sopra per la classe F.3 sia nel caso di intervento diretto, sia nel caso di Piano Complesso di intervento e di Piano Attuativo (indagini di approfondimento, da condursi secondo la tipologia e modalità riportate nel PAI, DPGR 09/07/2009 n° 36/R, DM 14/01/2008, VEL, DPGRT 08/08/2010 n° 32/R, che dovranno interessare un intorno significativo commisurato all'intervento, necessario e sufficiente alla definizione del modello geologico di riferimento) anche ulteriori studi di approfondimento sul fenomeno geomorfologico che ha generato la pericolosità del sito.</u></p> <p><u>Nelle aree in classe di fattibilità IV si prescrive il rispetto dei seguenti criteri:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> <li><u>a) la realizzazione di interventi di nuova edificazione o di nuove infrastrutture e/o attrezzature non diversamente localizzabili è subordinata alla preventiva esecuzione di interventi di consolidamento, bonifica, protezione e sistemazione;</u></li> <li><u>b) gli interventi di messa in sicurezza devono essere definiti sulla base di studi geologici, idrogeologici e geotecnici, condotti secondo gli standard indicati nell'appendice 1, devono comunque essere tali da non limitare la possibilità di realizzare interventi definitivi di stabilizzazione dei fenomeni franosi, da consentire la manutenzione delle opere di messa in sicurezza;</u></li> <li><u>c) in presenza di interventi di messa in sicurezza si prescrive l'attivazione di opportuni sistemi di monitoraggio in relazione alla tipologia del dissesto;</u></li> <li><u>d) l'avvenuta messa in sicurezza conseguente alla realizzazione ed il collaudo delle opere di consolidamento, gli esiti positivi del</u></li> </ol>

	<p><u>sistema di monitoraggio attivato e la delimitazione delle aree risultanti in sicurezza devono essere certificati;</u></p> <p>e) <u>relativamente agli interventi per i quali sia dimostrato il non aggravio delle condizioni di instabilità dell'area, purché siano previsti, ove necessario, interventi mirati a tutelare la pubblica incolumità, a ridurre la vulnerabilità delle opere esposte mediante consolidamento o misure di protezione delle strutture per ridurre l'entità di danneggiamento, nonché l'installazione di sistemi di monitoraggio per tenere sotto controllo l'evoluzione del fenomeno; della sussistenza delle condizioni di cui sopra deve essere dato atto nel procedimento amministrativo relativo al titolo abilitativo all'attività edilizia.</u></p>
--	--

Le zone d'influenza delle frane attive e quiescenti, così come individuabili dalle cartografie della Variante del R.U., potranno essere localmente modificate – a seguito di studi specifici – solo previo parere vincolante dell'Autorità di Bacino

Ulteriori prescrizioni per interventi in aree con fattibilità F.4

Gli interventi ricadenti del tutto o in parte nella classe di pericolosità geomorfologica G.4 relativa alla fascia di rispetto del bordo di terrazzi fluviali esposta a possibili fenomeni di collasso o di frana dovranno condurre indagini di approfondimento atte a pervenire ad un progetto di messa in sicurezza dell'area che contenga i seguenti elementi di base:

- a) Progetto per la regimazione ed allontanamento di tutte le acque meteoriche, comprese quelle provenienti dalla destinazione d'uso di progetto, circolanti in prossimità del bordo della scarpata, ciò al fine di impedire il dilavamento della stessa e i conseguenti fenomeni di erosione accelerata predisponenti al dissesto;
- b) Ripulitura ed abbattimento della vegetazione d'alto fusto eventualmente presente nella scarpata sottostante al fine di ridurre il carico sulla stessa;
- c) Messa in sicurezza della scarpata attraverso opere di contenimento e di sostegno preferibilmente con tecniche di ingegneria naturalistica (palificate semplici e/o doppie, viminate, etc.) per la parte superficiale.

La fattibilità nelle aree vulnerate da colate detritiche torrentizie

Nelle aree vulnerate da colate detritiche torrentizie, già classificate in classe di pericolosità 1d, 2d, 3d e 4d ai sensi del P.T.C. e inserite rispettivamente in classe di pericolosità geomorfologica G.1, G.2, G.3 e G.4 ai sensi del DPGR 53/R, la fattibilità degli interventi e le trasformazioni ammissibili, oltre che alle prescrizioni previste dal 53/R conseguenti alla classe di fattibilità degli stessi, sono soggette alle limitazioni e prescrizioni già definite nell'art. 17 delle Norme di Attuazione redatte a supporto del Piano Strutturale, alle quali si fa riferimento.

**Art. 71 – La fattibilità sismica**

I criteri generali da rispettare e le condizioni di attuazione di fattibilità per le previsioni edificatorie sono riportati limitatamente alle aree per cui è stata redatta una cartografia di MS di livello 1 ed effettuata l'individuazione delle differenti situazioni di pericolosità sismica Limitatamente alle aree in cui sono presenti fenomeni di instabilità connessi a problematiche geomorfologiche di versante, si rimanda a quanto previsto dalle condizioni di fattibilità geologica e si riporta che le valutazioni relative alla stabilità dei versanti devono necessariamente prendere in considerazione gli aspetti dinamici relativi alla definizione dell'azione sismica.

In relazione alla fattibilità sismica le varie classi sono dettagliate nel seguente modo:

**Fattibilità senza particolari limitazioni (F1)** – Si riferisce in genere a trasformazioni in aree con pericolosità sismica bassa (S.1) per le quali non è necessario indicare condizioni di fattibilità specifiche per la fase attuativa o per la valida formazione del titolo abilitativo all'attività edilizia. Per questa classe di fattibilità l'attuazione delle previsioni comporta bassi incrementi di rischio sismico e non ci sono prescrizioni particolari per gli interventi ammessi se non quelle dettate dai vincoli esistenti sul territorio e dalla Normativa vigente.

**Fattibilità con normali vincoli (F2)** – Questa classe di fattibilità è riferita a trasformazioni in aree con pericolosità sismica media (S.2) per le quali non è necessario indicare condizioni di fattibilità specifiche per la fase attuativa o per la valida formazione del titolo abilitativo all'attività edilizia.

Per questa classe di fattibilità l'attuazione delle previsioni comporta moderati incrementi di rischio sismico e pur non essendoci prescrizioni particolari per gli interventi ammessi se non quelle dettate dai vincoli esistenti sul territorio e dalla Normativa vigente, sono consigliabili approfondimenti d'indagine per la conferma della classe di pericolosità.

**Fattibilità condizionata (F3)** – La classe si riferisce ad interventi che di norma ricadono nelle aree con pericolosità elevata (S.3) e che comportano incrementi di rischio. L'attuazione delle previsioni è subordinata all'esito di specifiche indagini di approfondimento, estese ad un intorno congruo, mirate a valutare le effettive caratteristiche di amplificazione dell'input sismico del sito, alla definizione della presenza di strutture sepolte, in relazione alle caratteristiche della trasformazione e a valutarne la compatibilità e la necessità di adottare specifici accorgimenti progettuali.

**Fattibilità limitata (F4)** – In questa classe ricadono le trasformazioni in aree classificate in pericolosità molto elevata (S.4) con previsioni che comportano incrementi di rischio.

L'attuazione delle previsioni è tassativamente subordinata alla preventiva esecuzione e all'esito di specifiche indagini di approfondimento, estese ad un intorno congruo, mirate a valutare le effettive caratteristiche di amplificazione dell'input sismico del sito, alla risposta sismica locale (RSL), alla definizione della presenza di strutture sepolte e di faglie capaci, alla possibilità dell'influenza di fenomeni in aree adiacenti.

I risultati delle indagini, comunque commisurate all'entità della trasformazione e alle caratteristiche del fenomeno che genera la criticità, saranno determinanti per valutare la compatibilità delle opere e la necessità di adottare specifici accorgimenti progettuali e di protezione.



## ABACO 2

TIPOLOGIA D'INTERVENTO		GRADO DI PERICOLOSITÀ SISMICA			
		S.1	S.2	S.3	S.4
		FATTIBILITÀ SISMICA			
1	Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria delle infrastrutture e attrezzature pubbliche o di interesse pubblico	I	I	II	III
2	Interventi di ampliamento, adeguamento e di ristrutturazione delle infrastrutture e attrezzature pubbliche o di interesse pubblico, riqualificazione stradale (ampliamenti, rettifiche tracciato, ecc.)	II	II	III	IV
3	Nuove infrastrutture e attrezzature pubbliche puntuali, a rete o lineari; realizzazione di nuova viabilità di interesse locale	II	II	III	IV
4	Nuove costruzioni di impianti pubblici e di interesse pubblico (impianti di trasformazione dell'energia elettrica, di trasformazione energetica, impianti di ritenzione e trattamento delle acque, impianti di telecomunicazioni)	II	II	III	IV*
5	Interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di ristrutturazione edilizia, urbanistica, restauro e di risanamento sul patrimonio edilizio esistente	II	II	III	IV
6	Interventi connessi alla messa a norma di strutture ed impianti, nonché interventi finalizzati a ridurre la vulnerabilità degli edifici e/o opere esistenti o migliorare la tutela della pubblica incolumità che non comportino aumenti di volume, di superficie e carico urbanistico	I	II	III	IV
7	Interventi sul patrimonio edilizio esistente senza ampliamenti planimetrici, sopraelevazioni senza aumento del carico urbanistico. Demolizione senza ricostruzione	I	II	II	III
8	Interventi sul patrimonio edilizio esistente con ampliamenti piano volumetrici e con aumento del carico urbanistico	II	II	III	IV*
9	Interventi di nuova edificazione civile, artigianale, industriale e di sostituzione edilizia. Autorimesse. Demolizione e ricostruzione. Volumi interrati.	II	II	III	IV*
10	Opere accessorie e pertinenziali quali volumi tecnici e tettoie a servizio di fabbricati per c.a.	I	I	II	III
11	Serre fisse o stagionali	I	I	II	III
12	Impianti sportivi pubblici o di uso pubblico: a) all'aperto, a raso e senza manufatti accessori b) coperti o all'aperto con scavi e riporti e/o con manufatti accessori	I II	I II	II III	IV* IV*
13	Piscine scoperte ad uso privato e relativi locali di servizio	II	II	III	IV*
14	Annessi agricoli ed altri annessi di servizio, anche precari, con funzione agricola e zootecnica	I	II	III	IV*
15	Verde attrezzato, parchi in genere	I	II	III	III
16	Interventi di viabilità privata e realizzazione di parcheggi ad uso privato	I	II	II	III
17	Impianti di acquacoltura	I	I	II	IV*

La classe /V\* indica un intervento che se previsto in un'area dove l'elemento di criticità è una frana è fattibile solo se possibile la deroga all'art. 12 delle Norme PAI; in caso contrario l'intervento non è fattibile.

La fattibilità degli interventi non elencati nella matrice sopra riportata dovrà avvenire per analogia tipologica con quelli elencati.

In caso di interventi che interessino aree caratterizzate da due o più classi di pericolosità dovrà essere fatto riferimento alla classe di pericolosità più elevata.

Le prescrizioni associate a ciascuna delle classi di fattibilità sismica così come individuate nella matrice sopra riportata vengono descritte nella tabella che segue:

<b><u>TABELLA 2 – FATTIBILITÀ SISMICA</u></b>	
<b><u>Fattibilità sismica</u></b>	<b><u>Prescrizioni</u></b>
<b><u>F.1</u></b>	<b><u>Nessuna prescrizione specifica fatto salvo il regime autorizzativo della Normativa vigente</u></b>
<b><u>F.2</u></b>	<b><u>Sono prescritte, sia nel caso di intervento diretto, sia nel caso di Piano Complesso di intervento e di Piano Attuativo, indagini di approfondimento, da condursi secondo la tipologia e modalità riportate nel DPGR 09/07/2009 n° 36/R, DM 14/01/2008, VEL, DPGRT, che dovranno interessare un intorno significativo commisurato all'intervento, necessario e sufficiente alla definizione del modello geologico di riferimento che definisca spessori, geometrie, e velocità sismiche dei litotipi sepolti al fine di valutare l'entità del contrasto di impedenza sismica tra terreni (detrito, alluvioni) e bedrock sismico, ovvero alla definizione della "Categoria del suolo di fondazione" secondo le vigenti normative in materia.</u></b> <b><u>In tutti i casi in cui l'intervento comporti sbancamenti e/o riporti significativi su pendio, sono prescritte verifiche di stabilità pre e post intervento in condizioni statiche ed in condizioni sismiche.</u></b> <b><u>Nei territori di collina o montagna caratterizzati da formazioni litoidi affioranti o sub affioranti permane la necessità del controllo e dell'accertamento diretto delle velocità dei sismostrati e dello spessore della copertura detritica e della fascia di alterazione della roccia, che discriminano tra l'attribuzione alla categoria di suolo A, nel caso di spessore <math>\leq 3</math> m secondo il DM 14 Gennaio 2008, ed una delle altre categorie (E o B).</u></b> <b><u>Nel caso di interventi su strutture portanti deve essere verificati e garantiti adeguati gradi di sicurezza in relazione all'entità degli eventi sismici attesi</u></b>

<p style="text-align: center;"><u>F.3</u></p>	<p>Sono prescritti, oltre a quanto riportato sopra per la classe S.2 sia nel caso di intervento diretto, sia nel caso di Piano Complesso di intervento e di Piano Attuativo (indagini di approfondimento, da condursi secondo la tipologia e modalità riportate nel <i>DPGR 09/07/2009 n° 36/R, DM 14/01/2008, VEL</i>, che dovranno interessare un intorno significativo commisurato all'intervento, necessario e sufficiente alla definizione del modello geologico di riferimento) anche ulteriori studi di approfondimento sul fenomeno che ha generato la pericolosità del sito.</p> <p>Per tali approfondimenti devono essere valutati i seguenti aspetti:</p> <p>a) nel caso di zone suscettibili di instabilità di versante quiescente, oltre a rispettare le prescrizioni riportate nelle condizioni di fattibilità geomorfologica, sono realizzate indagini geofisiche e geotecniche per le opportune verifiche di sicurezza e per la corretta definizione dell'azione sismica. Si consiglia l'utilizzo di metodologie geofisiche di superficie capaci di restituire un modello 2D del sottosuolo al fine di ricostruire l'assetto sepolto del fenomeno gravitativo. E' opportuno che tali indagini siano tarate mediante prove geognostiche dirette con prelievo di campioni su cui effettuare la determinazione dei parametri di rottura anche in condizioni dinamiche e cicliche. Tali indagini sono in ogni caso da rapportare al tipo di verifica (analisi pseudostatica o analisi dinamica), all'importanza dell'opera e al meccanismo del movimento del corpo franoso;</p> <p>b) nelle zone stabili suscettibili di amplificazione locale, caratterizzate da un alto contrasto di impedenza fra bedrock e copertura e/o all'interno della copertura stessa (zone MOPS 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ,15, 16) deve essere realizzata una campagna di indagini geofisiche che definisca spessori, geometrie e velocità sismiche dei litotipi sepolti e possa indirizzare la scelta dell'approccio più opportuno per la valutazione dell'azione sismica, ovvero quello semplificato delle "Categorie di sottosuolo" o quello rigoroso dell'analisi di Risposta Sismica Locale (RSL) da ritenersi indispensabile per interventi di un certo impegno.</p> <p>c) nel caso di terreni di fondazione particolarmente scadenti, sono realizzate adeguate indagini geognostiche e geotecniche finalizzate alle verifiche dei cedimenti;</p> <p>d) in presenza di zone di contatto tra litotipi con caratteristiche fisico-meccaniche significativamente diverse e in presenza di aree interessate da deformazioni legate alla presenza di faglie attive e capaci, è realizzata una campagna di indagini geofisiche di superficie che definisca geometrie e velocità sismiche dei litotipi posti a contatto al fine di valutare l'entità del contrasto di rigidità sismica; è opportuno che tale ricostruzione sia tarata mediante indagini geognostiche dirette;</p> <p>e) Nelle zone di bordo della valle, per quanto attiene alla caratterizzazione geofisica, è preferibile l'utilizzo di prove geofisiche di superficie capaci di effettuare una ricostruzione bidimensionale del sottosuolo (sismica a rifrazione/riflessione) orientate in direzione del maggior approfondimento del substrato geologico e/o sismico.</p>
<p style="text-align: center;"><u>F.4</u></p>	<p>Sono prescritti, oltre a quanto riportato sopra per la classe F.3 sia nel caso di intervento diretto, sia nel caso di Piano Complesso di intervento e di Piano Attuativo (indagini di approfondimento, da condursi secondo la tipologia e modalità riportate nel <i>PAI, DPGR</i></p>

F.4	<p><u>09/07/2009 n° 36/R, DM 14/01/2008, VEL, DPGRT 08/08/2010 n° 32/R, che dovranno interessare un intorno significativo commisurato all'intervento, necessario e sufficiente alla definizione del modello geologico di riferimento) anche ulteriori studi di approfondimento sul fenomeno geomorfologico che ha generato la pericolosità del sito.</u></p> <p><u>Per tali approfondimenti devono essere valutati i seguenti aspetti:</u></p> <p><u>a) nel caso di zone suscettibili di instabilità di versante attive, oltre a rispettare le prescrizioni riportate nelle condizioni di fattibilità geomorfologica, sono realizzate indagini geofisiche e geotecniche per le opportune verifiche di sicurezza e per la corretta definizione dell'azione sismica. Si consiglia l'utilizzo di metodologie geofisiche di superficie capaci di restituire un modello 2D del sottosuolo al fine di ricostruire l'assetto sepolto del fenomeno gravitativo. E' opportuno che tali indagini siano tarate mediante prove geognostiche dirette con prelievo di campioni su cui effettuare la determinazione dei parametri di rottura anche in condizioni dinamiche e cicliche. Tali indagini sono tuttavia da rapportare al tipo di verifica (analisi pseudostatica o analisi dinamica), all'importanza dell'opera e al meccanismo del movimento del corpo franoso;</u></p> <p><u>b) nel caso di terreni suscettibili di liquefazione dinamica, sono realizzate adeguate indagini geognostiche e geotecniche finalizzate al calcolo del coefficiente di sicurezza relativo alla liquefazione dei terreni. Gli approfondimenti previsti, qualora si intenda utilizzare procedure di verifica semplificate, comprendono in genere indagini convenzionali in sito (sondaggi, SPT, CPT) e analisi di laboratorio (curve granulometriche, limiti di Atterberg, ecc.). Nel caso di opere di particolare importanza, si consiglia fortemente l'utilizzo di prove di laboratorio per la caratterizzazione dinamica in prossimità della rottura (prove triassiali cicliche di liquefazione e altre eventuali prove non standard) finalizzate all'effettuazione di analisi dinamiche.</u></p> <p><u>Nelle zone con fattibilità F.4 è sempre prescritta la risposta sismica locale (RSL) per la valutazione dell'azione sismica</u></p>
-----	---

#### Ulteriori prescrizioni per le previsioni urbanistiche in fattibilità sismica F.4

I progetti per la mitigazione del rischio previsti per le previsioni urbanistiche che rientrano in fattibilità sismica F.4 dovranno comunque essere supportati, laddove mancanti, da specifici studi e verifiche atti a determinare una corretta definizione dell'azione sismica nonché gli elementi di base utili per la predisposizione della relativa progettazione.

Al di fuori dei centri urbani maggiormente significativi gli interventi ammessi dal R.U. sono attuabili con le prescrizioni di cui al D.P.G.R. 36/R/2009 ed al D.M. 14/01/2008.

#### **Art. 72 – La fattibilità idraulica**

I criteri generali da rispettare e le condizioni di attuazione di fattibilità per le previsioni edificatorie sono riportati per le aree per cui erano presenti studi idraulici, sia derivati dall'Autorità di Bacino del Serchio (PAI) che espressamente realizzati.

In relazione alla fattibilità idraulica le varie classi sono dettagliate nel seguente modo:

**Fattibilità senza particolari limitazioni (F.1)** – Si riferisce a trasformazioni in aree in genere non inondabili dalle piene duecentennali o non soggette a episodi di ristagno, dove le previsioni non comportano aumenti del rischio e non necessitano di prescrizioni particolari per accrescere le condizioni di sicurezza e non inducono apprezzabili incrementi di rischio in altre aree.

**Fattibilità con normali vincoli (F2)** – In questa classe si trovano le trasformazioni in aree non raggiungibili dalle piene duecentennali, dove tuttavia i caratteri sono tali da dover eseguire approfondimenti di indagine o dettare prescrizioni specifiche, in quanto seppur con tempi di ritorno molto elevati potrebbero comportare aumento di rischio ed incidere negativamente sulle aree adiacenti

**Fattibilità condizionata (F3)** – La classe si riferisce ad interventi che di norma ricadono nelle aree con pericolosità elevata (I.3) o molto elevata (I.4) purché compatibili con la Normativa vigente e che comportano incrementi di rischio.

La realizzazione degli interventi è subordinata agli esiti degli approfondimenti di indagine necessari per verificare l'assenza di ostacolo al flusso della piena duecentennale e di aumento di rischio nella aree adiacenti, nonché alla realizzazione di eventuali opere di messa in sicurezza e ad eventuali vincoli di destinazione d'uso.

**Fattibilità limitata (F4)** – In questa classe ricadono le trasformazioni in aree classificate in pericolosità elevata (I.3) o molto elevata (I.4), con previsioni che comportano incrementi di rischio.

Gli interventi potranno essere realizzati con interventi di auto sicurezza, o di messa in sicurezza duecentennale senza aumento di rischio nella aree adiacenti.

### ABACO 3

TIPOLOGIA D'INTERVENTO		GRADO DI PERICOLOSITÀ IDRAULICA			
		I.1	I.2	I.3	I.4
		FATTIBILITÀ IDRAULICA			
1	Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria delle infrastrutture e attrezzature pubbliche o di interesse pubblico	I	I	I	I
2	Interventi di ampliamento, adeguamento e di ristrutturazione delle infrastrutture e attrezzature pubbliche o di interesse pubblico, riqualificazione stradale (ampliamenti, rettifiche tracciato, ecc.)	I	II	IV	IV
3	Nuove infrastrutture e attrezzature pubbliche puntuali, a rete o lineari; realizzazione di nuova viabilità di interesse locale	I	II	IV	IV
4	Nuove costruzioni di impianti pubblici e di interesse pubblico (impianti di trasformazione dell'energia elettrica, di trasformazione energetica, impianti di ritenzione e trattamento delle acque, impianti di telecomunicazioni)	II	II	IV	IV*
5	Interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di ristrutturazione edilizia, urbanistica, restauro e di risanamento sul patrimonio edilizio esistente	I	II	IV	IV
6	Interventi connessi alla messa a norma di strutture ed impianti, nonché interventi finalizzati a ridurre la vulnerabilità degli edifici e/o opere esistenti o migliorare la tutela della pubblica incolumità che non comportino aumenti di volume, di superficie e carico urbanistico	I	II	II	III
7	Interventi sul patrimonio edilizio esistente senza ampliamenti planimetrici, sopraelevazioni senza aumento del carico urbanistico. Demolizione senza ricostruzione	I	I	II	II
8	Interventi sul patrimonio edilizio esistente con ampliamenti piano volumetrici e con aumento del carico urbanistico	II	II	III	IV*
9	Interventi di nuova edificazione civile, artigianale, industriale e di sostituzione edilizia. Autorimesse. Demolizione e ricostruzione. Volumi interrati.	I	II	IV	IV*
10	Opere accessorie e pertinenziali quali volumi tecnici e tettoie a servizio di fabbricati per c.a.	I	II	III	IV*
11	Serre fisse o stagionali	I	II	III	IV*
12	Impianti sportivi pubblici o di uso pubblico: a) all'aperto, a raso e senza manufatti accessori b) coperti o all'aperto con scavi e riporti e/o con manufatti accessori	I II	I II	II III	II IV*
13	Piscine scoperte ad uso privato e relativi locali di servizio	II	II	III	IV*
14	Annessi agricoli ed altri annessi di servizio, anche precari, con funzione agricola e zootecnica	I	II	III	IV*
15	Verde attrezzato, parchi in genere	I	II	III	III
16	Interventi di viabilità privata e realizzazione di parcheggi ad uso privato	I	II	II	IV*
17	Impianti di acquacoltura	I	I	II	IV*



La classe IV\* indica un intervento che se previsto in un'area con pericolosità idraulica molto elevata (I.4) è fattibile solo se previsto dalle Norme PAI con relativo parere vincolante e se non in contrasto con la L.R. 21/2012; in caso contrario l'intervento **non è fattibile**.

La fattibilità degli interventi non elencati nella matrice sopra riportata dovrà avvenire per analogia tipologica con quelli elencati.

In caso di interventi che interessino aree caratterizzate da due o più classi di pericolosità dovrà essere fatto riferimento alla classe di pericolosità più elevata.

Le prescrizioni associate a ciascuna delle classi di fattibilità idraulica così come individuate nella matrice sopra riportata vengono descritte nella tabella che segue:

<b><u>TABELLA 3 – FATTIBILITÀ IDRAULICA</u></b>	
<b><u>Fattibilità idraulica</u></b>	<b><u>Prescrizioni</u></b>
<b><u>F.1</u></b>	<u>Nessuna prescrizione specifica fatto salvo il regime autorizzativo della Normativa vigente</u>
<b><u>F.2</u></b>	<p><u>Per perseguire un maggiore livello di sicurezza vengono dettate le seguenti condizioni.</u></p> <p><u>Le indagini idrauliche di supporto alla progettazione dell'intervento diretto dovranno essere eseguite in rispetto di quanto riportato in Piano di Bacino del Fiume Serchio – Stralcio "Assetto Idrogeologico" (P.A.I.) – Primo aggiornamento (Variante al PAI approvato nel 2005).</u></p> <p><u>I progetti degli interventi dovranno contenere le opere e/o gli accorgimenti necessari per la riduzione della vulnerabilità degli interventi medesimi, per garantire la pubblica incolumità, per non incrementare il rischio in altre aree e per non costituire barriera idraulica in occasione di eventi alluvionali.</u></p> <p><u>Le quote dei piani di calpestio dei piani terra dovranno essere rialzate di almeno 20 cm sulla quota media del piano campagna del lotto di intervento.</u></p> <p><u>Nel caso di volumi interrati adibiti ad utilizzazioni comportanti presenza continuativa ovvero temporanea ma frequente di persone e beni, è prescritto che le quote delle aperture e delle soglie di accesso ai vani interrati siano poste al di sopra della quota delle infrastrutture lineari (viarie od altre) eventualmente presenti e favorevoli l'instaurarsi di locali condizioni di ristagno di acque. In ogni caso le quote delle aperture e delle soglie di accesso ai piani interrati dovranno essere rialzate di almeno 30 cm rispetto alle aree esterne o adottare soluzioni equipollenti debitamente circostanziate.</u></p> <p><u>Interventi su rilevato ammessi purché debitamente motivati e progettati in maniera tale da escludere la formazione di barriere idrauliche</u></p>
	<u>Le indagini idrauliche di supporto alla progettazione dell'intervento diretto dovranno essere eseguite in rispetto di quanto riportato in Piano di Bacino del Fiume Serchio – Stralcio "Assetto Idrogeologico"</u>

F.3

(P.A.I.) – Primo aggiornamento (Variante al PAI approvato nel 2005). E' prescritto che gli interventi vengano realizzati e/o posti in condizioni di sicurezza idraulica rispetto agli eventi con tempo di ritorno duecentennale senza indurre incrementi di rischio in altre aree. In ogni caso la quota del piano terra deve essere posta ad un livello adeguatamente superiore a quello del tirante idraulico associato alla piena duecentennale e le eventuali strutture interrato devono prevedere accessi posti ad una quota superiore al tirante anzidetto maggiorato di metri 0,50 m ed essere completamente stagne e non collegate direttamente con le reti di smaltimento bianche e nere

Gli eventuali scavi e riporti devono essere progettati e realizzati in maniera tale da escludere la formazione di barriere idrauliche.

Sono da rispettare i criteri di cui alle lettere b), d), e) f), g), h), i) ed m) prescritti per le situazioni a pericolosità idraulica molto elevata (I.4) paragrafo 3.2.2.1 delle direttive DPGR 53/R.

Sono inoltre da rispettare le seguenti prescrizioni:

a) all'interno del perimetro dei centri abitati (come individuato ai sensi dell'articolo 55 della l.r. 1/2005) non sono necessari interventi di messa in sicurezza per le infrastrutture a rete (quali sedi viarie, fognature e sotto servizi in genere) purché sia assicurata la trasparenza idraulica ed il non aumento del rischio nelle aree contermini;

b) non sono da prevedersi interventi di nuova edificazione o nuove infrastrutture, compresi i parcheggi con dimensioni superiori a 500 metri quadri e/o i parcheggi in fregio ai corsi d'acqua, per i quali non sia dimostrabile il rispetto di condizioni di sicurezza o non sia prevista la preventiva o contestuale realizzazione di interventi di messa in sicurezza per eventi con tempo di ritorno di 200 anni. Fanno eccezione i parcheggi a raso con dimensioni inferiori a 500 mq e/o i parcheggi a raso per i quali non sono necessari interventi di messa in sicurezza e i parcheggi pertinenziali privati non eccedenti le dotazioni minime obbligatorie di legge;

c) gli interventi di messa in sicurezza, definiti sulla base di studi idrologici e idraulici, non devono aumentare il livello di rischio in altre aree con riferimento anche agli effetti dell'eventuale incremento dei picchi di piena a valle. Ai fini dell'incremento del livello di rischio, laddove non siano attuabili interventi strutturali di messa in sicurezza, possono non essere considerati gli interventi urbanistico - edilizi comportanti volumetrie totali sottratte all'esondazione o al ristagno inferiori a 200 metri cubi in caso di bacino sotteso dalla previsione di dimensioni fino ad 1 km<sup>2</sup>, volumetrie totali sottratte all'esondazione o al ristagno inferiori a 500 metri cubi in caso di bacino sotteso di dimensioni comprese tra 1 e 10 km<sup>2</sup>, o volumetrie totali sottratte all'esondazione o al ristagno inferiori a 1000 metri cubi in caso di bacino sotteso di dimensioni superiori a 10 km<sup>2</sup>;

d) in caso di nuove previsioni che, singolarmente o complessivamente comportino la sottrazione di estese aree alla dinamica delle acque di esondazione o ristagno non possono essere realizzati interventi di semplice compensazione volumetrica ma, in relazione anche a quanto contenuto nella lettera g) dei criteri prescritti per le situazioni a pericolosità idraulica molto elevata (I.4), sono realizzati interventi strutturali sui corsi d'acqua o sulle cause dell'insufficiente drenaggio. In presenza di progetti definitivi, approvati e finanziati, delle opere di messa in sicurezza strutturali possono essere attivate forme di gestione del rischio residuo, ad esempio

	<p><u>mediante la predisposizione di piani di protezione civile comunali;</u>  <u>e) per gli ampliamenti di superficie coperta per volumi tecnici di estensione inferiore a 50 mq per edificio non sono necessari interventi di messa in sicurezza.</u></p> <p><u>Per le indagini idrauliche di supporto alla progettazione dell'intervento diretto e' prescritto il rispetto di quanto riportato in L.R. 21 maggio 2012 n.21 - Disposizioni urgenti in materia di difesa dal rischio idraulico e tutela dei corsi d'acqua.</u></p>
<p>F.4</p>	<p><u>Le indagini idrauliche di supporto alla progettazione dell'intervento diretto dovranno essere eseguite in rispetto di quanto riportato in Piano di Bacino del Fiume Serchio – Stralcio “Assetto Idrogeologico” (P.A.I.) – Primo aggiornamento (Variante al PAI approvato nel 2005). Sono inoltre da rispettare le seguenti prescrizioni:</u></p> <p><u>a) sono consentite nuove edificazioni o nuove infrastrutture per le quali sia prevista la preventiva o contestuale realizzazione di interventi strutturali per la riduzione del rischio sui corsi d'acqua o sulle cause dell'insufficiente drenaggio finalizzati alla messa in sicurezza idraulica per eventi con tempi di ritorno di 200 anni;</u>  <u>b) è consentita la realizzazione di brevi tratti viari di collegamento tra viabilità esistenti, con sviluppo comunque non superiore a 200 ml, assicurandone comunque la trasparenza idraulica ed il non aumento del rischio nelle aree contermini;</u>  <u>c) gli interventi di messa in sicurezza, definiti sulla base di studi idrologici e idraulici, non devono aumentare il livello di rischio in altre aree con riferimento anche agli effetti dell'eventuale incremento dei picchi di piena a valle;</u>  <u>d) relativamente agli interventi di nuova edificazione, di sostituzione edilizia, di ristrutturazione urbanistica e/o di addizione volumetrica che siano previsti all'interno delle aree edificate, quando siano consentiti dalla L.R. 21/2012, la messa in sicurezza rispetto ad eventi con tempo di ritorno di 200 anni può essere conseguita anche tramite adeguati sistemi di autosicurezza (porte o finestre a tenuta stagna, parti a comune, locali accessori e/o vani tecnici isolati idraulicamente, ecc), nel rispetto delle seguenti condizioni:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <u>sia dimostrata l'assenza o l'eliminazione di pericolo per le persone e i beni, fatto salvo quanto specificato alla lettera I);</u></li> <li>- <u>sia dimostrato che gli interventi non determinano aumento delle pericolosità in altre aree;</u></li> </ul> <p><u>e) della sussistenza delle condizioni di cui sopra deve essere dato atto anche nel titolo abilitativo all'attività edilizia;</u>  <u>f) fino alla certificazione dell'avvenuta messa in sicurezza conseguente la realizzazione ed il collaudo delle opere idrauliche, accompagnata dalla delimitazione delle aree risultanti in sicurezza, non può essere certificata l'abitabilità o l'agibilità;</u>  <u>g) fuori dalle aree edificate sono da consentire gli aumenti di superficie coperta inferiori a 50 metri quadri per edificio, previa messa in sicurezza rispetto ad eventi con tempo di ritorno di 200 anni conseguita tramite sistemi di auto sicurezza;</u>  <u>h) deve essere garantita la gestione del patrimonio edilizio e infrastrutturale esistente e di tutte le funzioni connesse, tenendo conto della necessità di raggiungimento anche graduale di condizioni di sicurezza idraulica fino a tempi di ritorno di 200 anni;</u>  <u>i) devono essere comunque vietati i tombamenti dei corsi d'acqua,</u></p>

	<p>fatta esclusione per la realizzazione di attraversamenti per ragioni di tutela igienico-sanitaria e comunque a seguito di parere favorevole dell'autorità idraulica competente;</p> <p>l) sono da consentire i parcheggi a raso, ivi compresi quelli collocati nelle aree di pertinenza degli edifici privati, purché sia assicurata la contestuale messa in sicurezza rispetto ad eventi con tempo di ritorno di 30 anni, assicurando comunque che non si determini aumento della pericolosità in altre aree. Fanno eccezione i parcheggi a raso con dimensioni superiori a 500 metri quadri e/o i parcheggi a raso in fregio ai corsi d'acqua, per i quali è necessaria la messa in sicurezza per eventi con tempo di ritorno di 200 anni;</p> <p>m) possono essere previsti ulteriori interventi, diversi da quelli indicati nelle lettere dalla a) alla l) di cui al presente paragrafo, per i quali sia dimostrato che la loro natura è tale da non determinare pericolo per persone e beni, da non aumentare la pericolosità in altre aree e purché siano adottate, ove necessario, idonee misure atte a ridurre la vulnerabilità.</p>
--	---

Tutti gli interventi nelle aree ricadenti in classe di pericolosità I.4 sono ammessi solo a condizione che vengano realizzati nel rispetto della L.R. 21/2012 **quando fattibili**.

Ulteriori prescrizioni per gli interventi ricadenti nelle classi di pericolosità idraulica elevata (I.3) o molto levata (I.4)

Le volumetrie interrato dovranno essere dotate di accessi stagni con collegamento interno con i piani superiori;

La regimazione idraulica delle acque meteoriche intercettate dalle superfici impermeabili di nuova realizzazione e lo smaltimento delle stesse dovrà essere progettato in maniera tale da non costituire incremento di rischio per le aree limitrofe e da non variare il regime di deflusso del reticolo idrografico minore almeno per eventi con tempi di ritorno ventennali.

Si dovrà procedere al recupero dei volumi d'acqua sottratti con l'intervento alla laminazione della piena e si prescrive l'utilizzo di materiali costruttivi non deteriorabili dall'acqua.

### **Art. 73 – Salvaguardia del reticolo idrografico**

1. In accordo con l'art. 9 delle norme PAI si definisco i criteri generali di salvaguardia del reticolo idrografico per preservarne le caratteristiche e limitare i fenomeni erosione accelerata di sponda, intasamenti e accumuli di materiale flottante e/o di trasporto solido che possono generare fenomeni di dissesto e esondazione mettendo in pericolo la pubblica incolumità.

2. Il presente articolo fa propri i criteri dettati dal PAI all'art. 9:

a. la manutenzione ordinaria degli alvei deve assicurare principalmente il mantenimento della struttura e della morfometria del corso d'acqua e della fascia di vegetazione riparia, così come prescritto dalla direttiva n. 3 delle norme del PAI

b. i progetti di nuove opere, relativi ad interventi nei corsi d'acqua, devono seguire gli indirizzi, direttive e raccomandazioni di cui alle relative norme di PAI;

c. la realizzazione degli interventi di sistemazione è subordinata, per quanto possibile, alla rinaturalizzazione degli alvei dei corsi d'acqua e all'impiego di tecniche di opere di ingegneria naturalistica;

d. i ponti e gli attraversamenti devono essere di norma realizzati ad arcata unica, qualora ciò non sia tecnicamente fattibile devono comunque essere realizzati con il minor numero possibile di arcate; e. gli interventi di consolidamento delle pile dei ponti esistenti devono avvenire in profondità, evitando l'utilizzo di plateazioni in alveo che possano interferire con la continuità del trasporto solido di fondo.

3. Nella progettazione relativa ad opere strutturali, finalizzate alla sicurezza dell'esistente, la portata di piena di progetto è quella con tempo di ritorno duecentennale. Limitatamente ai corsi d'acqua minori tale valore di portata può essere motivatamente modificato, su parere

dell'Autorità di Bacino, al sopravvenire di nuove evidenze scientifiche o di studi idrologici più dettagliati, con adeguati piani di protezione civile.

4. L'Autorità idraulica competente, a seguito della presentazione, a cura dell'interessato, di adeguata documentazione tecnica, rilascia le autorizzazioni per interventi strutturali dimensionati su eventi di piena con tempi di ritorno anche inferiori rispetto al valore di cui al comma 2, alle seguenti condizioni:

a. rappresentino una fase di realizzazione intermedia, coerente con il quadro di sistemazione previsto nel PAI;

b. concorrano a migliorare il deflusso delle piene, riducano significativamente il rischio di inondazione, e non pregiudichino una soluzione definitiva, qualora venga dimostrata l'impossibilità di prevedere a breve/medio termine opere tali da riportare il rischio di inondazione al tempo di ritorno di 200 anni.

5. Gli indirizzi di carattere tecnico ed i requisiti minimi degli studi idraulici relativi a progetti di sistemazione idraulica, a richieste di autorizzazioni idrauliche e ad indagini relative alle fasce di rispetto per zone non studiate nel PAI, nonché i franchi di sicurezza minimi da osservare sono riportati nella direttiva n. 10 del PAI. Deroche ai franchi di sicurezza possono essere ammesse dall'Autorità idraulica competente se adeguatamente motivate.

6. In tutto il bacino non sono ammessi i seguenti interventi di nuova realizzazione:

a. coperture e tombature in via definitiva dei corsi d'acqua di ogni grandezza e portata ad esclusione di ponti ed attraversamenti che devono comunque essere realizzati in condizioni di sicurezza idraulica;

b. difese di sponda che comportino il restringimento della sezione dell'alveo;

c. guadi in alveo, anche temporanei se per periodi superiori a 12 mesi, che modifichino il profilo dell'alveo;

d. nuove inalveazioni e rettificazioni dell'alveo dei corsi d'acqua, che non si rendano indispensabili per garantire la pubblica o privata incolumità;

e. pavimentazioni cementizie o, comunque, sostanzialmente continue, del fondo e delle sponde degli alvei, che non si rendano indispensabili per garantire la pubblica o privata incolumità;

f. per gli impianti specializzati di vivaio, è vietata l'impermeabilizzazione permanente del suolo. Eventuali deroghe di cui ai precedenti punti sono sottoposte a parere vincolante dell'Autorità di Bacino.

7. Ulteriori prescrizioni per la salvaguardia del reticolo idrografico, in particolare quello dei corsi minori sono le seguenti:

a) Per il reticolo idrografico minore, ancorché tombato è prevista una fascia di rispetto da misurarsi dal ciglio di sponda o dal piede esterno degli argini, nella misura di 10 m; all'interno di queste fasce, ancorché tombate, non è consentita alcuna forma di edificazione, in conformità con quanto definito all'Articolo 21, comma 6 delle Norme del PAI, sono consentiti invece gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di restauro e risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia e di tutti gli interventi necessari alla manutenzione ed efficienza idraulica del corso d'acqua. L'ampiezza di tale fascia di rispetto potrà essere modificata previo parere vincolante dell'Autorità di Bacino.

b) Manufatti e opere antropiche (orti e giardini con relative recinzioni, attingimenti) presenti in fasce di chiara pertinenza del corso d'acqua, che possono restringere le sezioni di flusso od ostacolare il deflusso di piena per trattenimento dei materiali flottanti e/o generare a loro volta materiali flottanti e/o di trasporto solido strappati dalla corrente, dovranno essere singolarmente ed attentamente valutati in merito alla posizione e relativa interferenza con il corso d'acqua; si potrà prevederne la demolizione e/o la ricollocazione, vietandone, da subito, la realizzazione di nuovi in condizioni del potenziale rischio idraulico prima menzionato.

c) Per le tombature esistenti (tubazioni, condotte, scatolari) in occasione di interventi di qualsiasi tipo (compresa la manutenzione) dovranno essere sottoposte a verifica idraulica o, nel caso che questa sia già stata condotta, a certificazione che non sono mutate le condizioni per cui si era eseguito il calcolo di verifica; in caso di esito negativo della verifica dovranno essere ampliate o rimosse. Dovranno inoltre essere verificate le condizioni di stabilità nei confronti dei versanti dove sono collocate, dell'erosione di sponda e l'efficienza nei confronti del trasporto solido, provvedendo se necessario al consolidamento, difesa e riprofilatura d'alveo.

d) Si dovranno favorire gli interventi periodici di taglio della vegetazione riparia lungo i corsi d'acqua, prevedendo l'asportazione o l'incenerimento del tagliato; qualora ciò non risultasse possibile la pezzatura del tagliato stesso dovrà essere tale da consentirne l'asportazione ad opera del corso d'acqua ed il rapido e sicuro transito attraverso le opere idrauliche presenti verso valle ed escluderne eventuali ostruzioni ed "intasamenti".

#### **Art. 74 – Contenimento dell'impermeabilizzazione dei suoli**

Le seguenti disposizioni si applicano alle acque meteoriche dilavanti non contaminate (AMDNC) e ad esse assimilate secondo la Normativa vigente.

1. Ogni trasformazione comportante nuova edificazione (nuovi edifici o ampliamento di edifici esistenti), al fine di contenere l'impermeabilizzazione dei suoli, deve garantire il mantenimento di una superficie permeabile, cioè tale da consentire l'assorbimento anche parziale delle acque meteoriche, pari ad almeno il 25% della superficie fondiaria di pertinenza del nuovo edificio.

2. In occasione di ogni trasformazione di realizzazione, o di adeguamento, di piazzali, parcheggi, elementi di viabilità pedonale o meccanizzata, devono essere adottate modalità costruttive che consentano l'infiltrazione, oppure la ritenzione, anche temporanea, delle acque meteoriche. Può essere fatta eccezione soltanto per dimostrati motivi di sicurezza ovvero di tutela di interessi storico-ambientali.

3. I piani attuativi e i progetti delle trasformazioni (ad esclusione della viabilità) comportanti la realizzazione di superfici impermeabili o parzialmente permeabili superiori ai 1000 metri quadrati devono prevedere il totale smaltimento delle acque meteoriche provenienti dai manti di copertura degli edifici e dalle altre superfici totalmente impermeabilizzate o semipermeabili, ove queste ultime non siano suscettibili, in ragione delle utilizzazioni in atto o previste, di contaminare tali acque, nel suolo degli spazi scoperti, pertinenziali o autonomi, dell'area interessata, ovvero, in subordine, nel reticolo idrografico superficiale o in pubblica fognatura, comunque contenendo l'entità media delle portate scaricate, se del caso con la previsione e la realizzazione di vasche volano, o di altri idonei accorgimenti, entro il limite massimo di 50 litri al secondo per ettaro di superficie scolante, valutati tenendo conto di una pioggia oraria con tempo di ritorno ventennale. Soltanto nei casi di comprovata impossibilità di rispettare le predette disposizioni può essere previsto lo smaltimento tramite fognature di acque meteoriche, comunque contenendo il loro contributo, se del caso con la previsione di vasche volano, entro il limite massimo indicativo di 50 litri al secondo per ogni ettaro di superficie scolante, e comunque entro limiti da concordare con il soggetto gestore della rete fognaria. Può essere fatta eccezione soltanto per dimostrati motivi di sicurezza e di stabilità dei pendii, ovvero di tutela di interessi storici.

4. I piani attuativi e i progetti delle trasformazioni (ad esclusione della viabilità) comportanti la realizzazione di superfici impermeabili o parzialmente permeabili comprese tra 100 e 1000 metri quadrati, devono prevedere il totale smaltimento delle acque meteoriche provenienti dai manti di copertura degli edifici e dalle altre superfici totalmente impermeabilizzate o semipermeabili, ove queste ultime non siano suscettibili, in ragione delle utilizzazioni in atto o previste, di contaminare tali acque, nel suolo degli spazi scoperti, pertinenziali o autonomi, dell'area interessata, ovvero, in subordine, nel reticolo idrografico superficiale o in pubblica fognatura, comunque contenendo l'entità media delle portate scaricate, se del caso con la previsione e la realizzazione di vasche volano, o di altri idonei accorgimenti, entro il limite massimo coincidente con quello fornito dall'area nella situazione pre-intervento, valutato tenendo conto di una pioggia oraria con tempo di ritorno ventennale. Può essere fatta eccezione soltanto per dimostrati motivi di sicurezza e di stabilità dei pendii, ovvero di tutela di interessi storici.

5. Le valutazioni di cui sopra devono essere effettuate tenendo conto che:

- per superficie si intende quella modificata;

- la pioggia oraria ventennale viene fissata in 60 mm (\*);

- vengono riconosciute 3 sole tipologie di superfici scolanti con i seguenti coefficienti di deflusso  $\phi$ :

- impermeabile (tetti, piazzali e strade in asfalto/cemento) ( $\phi = 1$ ),



- artificiale drenante (autobloccanti e asfalti drenanti, ecc.), piazzali e strade non asfaltate ( $\varphi=0.5$ );

- area a verde ( $\varphi = 0.2$ );

- le modalità di stoccaggio provvisorio possono essere: vasche ad hoc, aree a verde ribassate, fosse e collettori fognari;

- le acque meteoriche, stoccate con le modalità suddette, dovranno essere immesse nel reticolo idrografico superficiale o in pubblica fognatura tramite una bocca tarata dimensionata in maniera tale che la massima portata che da essa può defluire sia minore od uguale ai valori limiti definiti ai punti precedenti; - il calcolo dei volumi di pioggia si deve basare su una intensità costante di pioggia.

6. Le valutazioni di cui sopra potranno essere in alternativa eseguite applicando diverse metodologie di calcolo, purché comprovate, finalizzate alla definizione dell'invarianza idraulica.

(\*) valore ottenuto dal documento di Analisi di Frequenza Regionale delle precipitazioni Estreme LSPP – Aggiornato al 2012 con riferimento alle stazioni di Calavorno e Tereglio. Per l'utilizzo di valori diversi si rimanda alla Guida all'uso dei risultati (E. Caporali, V. Chiarello, G. Rossi, Marzo 2014) del citato documento al capitolo Calcolo della pioggia di progetto in un punto.

#### **Art. 75 – Prescrizioni per le aree di pertinenza fluviale**

1. Il presente articolo fa propria la relativa Norma del RU che riporta: Le trasformazioni e le attività ammissibili sia negli alvei fluviali in modellamento attivo "ao" sia nelle latitanti fasce di 10 m di larghezza sia nelle aree di naturale esondazione e di tutela dei caratteri ambientali del corso d'acqua (ae), sono regolate e soggette a quanto previsto dall'art. 60 delle Norme del P.T.C. della Provincia di Lucca e riportate integralmente nell'articolo 24 nel "Quadro Propositivo - Norme di Attuazione" del Piano Strutturale del Comune.

2. Le prescrizioni riportate nel "Quadro Propositivo - Norme di Attuazione" di cui sopra sono in aggiunta a quanto già definito per la pericolosità idraulica elevata e molto elevata all'Articolo 70 delle presenti Norme di Attuazione di RU. e a quanto dettato dalle norme PAI riprese negli Articolo 66 delle presenti Norme di Attuazione di RU.

3. Per le aree di pertinenza fluviale o comunque ad esse strettamente correlate, le presenti norme fanno propri gli articoli della normativa PIT (Adozione con D.C.R. 01/07/2014, n° 58, ai sensi dell'art. 17, comma 1, della L.R. 03/01/2005, n° 1 – Norme per il governo del territorio), in particolare l'art. 18 della Disciplina di Piano, che riconosce nel sistema idrografico composto da fiumi, torrenti, corsi d'acqua, nei suoi elementi biotici, abiotici e paesaggistici, quale componente strutturale di primaria importanza per il territorio regionale e risorsa strategica per il suo sviluppo sostenibile.

4. Obiettivo primario della Variante al RU in merito ai corsi d'acqua, alle aree limitrofe e alle relative trasformazioni sarà quello di conservare e migliorare i caratteri di naturalità degli alvei, delle sponde, del contesto fluviale e delle aree di pertinenza fluviale come riconosciute dai Piani di assetto idrogeologico.

5. Dovranno poi essere salvaguardati i livelli di qualità e il buon regime delle acque, con particolare riferimento al mantenimento del Deflusso Minimo Vitale (DMV); a questo proposito si dovranno valutare attentamente, oltre che in base alla Normativa vigente anche secondo i caratteri specifici del corso d'acqua, le nuove richieste di impianti che richiedano l'utilizzo delle risorse idriche (es. mini idroelettrico) anche dei corsi d'acqua minori, per non pregiudicarne la funzionalità e la naturalità.

6. Particolare attenzione dovrà essere posta nella valutazione del trasporto solido, sia lungo gli alvei che nelle zone di conoide, nella valutazione delle aree di divagazione dell'alveo e quelle necessarie alla sua manutenzione e accessibilità.

7. Si dovrà porre cura nel miglioramento della qualità delle formazioni vegetali ripariali e dei loro livelli di maturità, complessità strutturale e continuità longitudinale e trasversale ai corsi d'acqua, non solo per il mantenimento del continuum fluviale, come previsto dal PIT, ma anche per limitare il trasporto di materiale flottante durante gli episodi di piena.

8. Negli interventi previsti si dovranno evitare i processi di artificializzazione degli alvei e delle aree di pertinenza fluviale e ulteriori processi di urbanizzazione nei contesti fluviali, garantendo

non solo che gli interventi di trasformazione non compromettano i valori paesaggistici identificati dal PIT, ma anche la sicurezza e la pubblica incolumità in merito alla dinamica fluviale.

9. Quanto sopra dovrà essere applicato a tutto il sistema idrografico del Comune di Coreglia Antelminelli e in particolare ai corsi d'acqua di cui all'Elenco dei Fiumi e Torrenti riconosciuti da CTR – Tabella dei corpi idrici del Piano Paesaggistico:

Fiume Serchio

Torrente Ania

Torrente Fegana

Torrente Segone

#### **Art. 76 – Salvaguardia degli acquiferi**

1. Il presente articolo fa propria la relativa Norma del RU relativa a “La fattibilità in relazione alla vulnerabilità degli acquiferi” che riporta: A tutela della vulnerabilità degli acquiferi, così come definita ai sensi del P.T.C. della Provincia di Lucca nelle tavole 11a e 11b redatte a supporto del P.S., le trasformazioni del territorio sono vincolate alle seguenti limitazioni e prescrizioni, già definite nell’art. 26 della parte seconda delle Norme di Attuazione redatte a supporto del Piano Strutturale, alle quali si fa riferimento.

2. Nella tabella che segue ed in riferimento alle Tavv. 11a e 11b del Quadro conoscitivo del PS Carta della vulnerabilità degli acquiferi, vengono fornite specificazioni e ulteriori limitazioni e prescrizioni per tutte le trasformazioni definisce le limitazioni e le condizioni poste alle trasformazioni ed alle destinazioni d’uso di immobili comportanti impianti e/o attività suscettibili di provocare inquinamento degli acquiferi.

<u>Vulnerabilità</u>	<u>Limitazioni <sup>(1)</sup> e prescrizioni</u>
<u>BASSISSIMA</u>	<u>Nessuna limitazione alle trasformazioni fisiche e funzionali del territorio.</u>
<u>BASSA</u>	
<u>MEDIA</u>	<u>Alcune limitazioni. Piani attuativi ed interventi diretti concernenti impianti e/o attività inquinanti rispettivamente approvabili ed abilitabili soltanto se corredati della valutazione della vulnerabilità reale locale e dal progetto delle eventualmente necessarie opere volte alla mitigazione del rischio potenziale specifico (2).</u>
<u>ALTA</u>	
<u>ELEVATA</u>	<u>Fortissime limitazioni. Non ammissibili di norma le trasformazioni comportanti impianti e/o attività potenzialmente molto inquinanti, quali impianti per zootecnia di carattere industriale; impianti di itticoltura intensiva; manifatture potenzialmente a forte capacità di inquinamento; centrali termoelettriche; depositi a cielo aperto ed altri stoccaggi di materiali inquinanti idroveicolabili; impianti per la depurazione dei reflui. Limitazioni e prescrizioni da osservare per cave, collettori fognari, strade di grande o media comunicazione, pascolo e stazzo di bestiame, colture utilizzanti pesticidi, diserbanti e fertilizzanti.</u>
<u>ELEVATISSIMA</u>	

#### NOTE

(1) Limitazioni alle trasformazioni, fisiche e funzionali, che comportano attività e/o impianti "inquinanti". E' comunque implicita la possibilità di ulteriori limitazioni conseguenti le necessarie verifiche che le normative vigenti richiedono a supporto degli impianti e/o delle attività "inquinanti".

(2) Rischio definito attraverso valutazioni incrociate tra vulnerabilità intrinseca, tipologia del centro di pericolo, caratteristiche idrogeologiche ed idrodinamiche dell'acquifero, valore della risorsa da tutelare (quantità, qualità ed utilizzo).

3. La valutazione della vulnerabilità intrinseca degli acquiferi deve essere effettuata secondo i più accreditati metodi scientifici, assumendo come riferimento le classi di vulnerabilità definite nel RU; deve comunque essere assicurata l'osservanza delle disposizioni relative alle aree di salvaguardia delle risorse idriche destinate al consumo umano (zone di tutela assoluta, zone di

rispetto, zone di protezione) stabilite in via preliminare dal Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive m.i.

4. Per garantire la tutela delle acque dall'inquinamento (con particolare riferimento alla corretta gestione della disciplina degli scarichi) dovrà essere fatto specifico riferimento a quanto riportato in D.P.G.R.T. n.46/R del 08 settembre 2008 – Regolamento di attuazione della Legge Regionale 31 maggio 2006, n.20 “Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento”

5. Al fine della tutela della falda idrica sotterranea, ogni trasformazione riguardante immobili dei quali facciano parte, o siano pertinenziali, superfici coperte o scoperte, adibibili alla produzione e allo stoccaggio di beni finali, intermedi e di materie prime, ovvero di qualsiasi merce suscettibile di provocare scolo di inquinanti, devono rispettare le seguenti disposizioni:

a) tutte le predette superfici devono essere adeguatamente impermeabilizzate e munite di opere di raccolta dei liquidi di scolo provenienti dalle medesime superfici;

b) le opere di raccolta dei liquidi di scolo devono essere dimensionate in funzione anche delle acque di prima pioggia, cioè di quelle indicativamente corrispondenti, per evento meteorico, a una precipitazione di 5.0 mm uniformemente distribuita sull'intera superficie scolante della rete di drenaggio;

c) le acque di prima pioggia devono essere convogliate nella rete fognante per acque nere, con o senza pre-trattamento secondo quanto concordato con il soggetto gestore della rete fognante, oppure smaltite in corpi idrici superficiali previo trattamento adeguato;

d) le acque meteoriche eccedenti quelle di prima pioggia possono essere smaltite in corpi idrici superficiali, ove ammissibile in relazione alle caratteristiche degli stessi, o in fognatura.

6. Le attività produttive, ivi comprese quelle agricole, per quanto attiene al fabbisogno idrico dovranno attenersi alle prescrizioni di risparmio idrico definite dalla vigente normativa nazionale e regionale in materia di risorse idriche; dovranno essere incoraggiate ed agevolate, oltre alle pratiche di risparmio della risorsa idrica, anche interventi mirati, ove possibile, all'accumulo delle acque meteoriche per un loro reimpiego.

7. Per la tutela delle acque è comunque necessario che ogni nuova costruzione e/o immobile esistente, oggetto di interventi di ampliamento o ristrutturazione edilizia, sia previsto un idoneo sistema di smaltimento dei liquami in relazione alla tipologia di refluò prodotto.

8. Per gli immobili posti in zona esclusa dalla fognatura dinamica, dovrà essere presentato un progetto per la realizzazione di idoneo impianto di smaltimento liquami singolo o consorziale, e/o per la ristrutturazione e l'adeguamento dell'impianto esistente. La soluzione di smaltimento proposta dovrà essere compatibile con la normativa vigente, oltre che con le caratteristiche geologiche ed idrogeologiche del terreno.

9. I reflui depurati derivanti dai sistemi di abbattimento secondario dovranno essere dispersi e/o convogliato secondo la normativa vigente in materia; tali reflui non potranno essere dispersi nel terreno in aree vulnerate da frane attive o quiescenti, o comunque interessate da fenomeni di instabilità.

#### **Articolo 77 - Norme di Salvaguardia**

1. Sono fatti salvi:

- Le concessioni, autorizzazioni, dichiarazioni di inizio attività e permessi di costruire rilasciati antecedentemente alla data di adozione della presente normativa;

- per le concessioni, autorizzazioni, dichiarazioni di inizio attività e permessi di costruire, limitatamente al periodo della loro validità, rilasciati antecedentemente alla data di adozione della presente normativa possono essere ammesse le varianti, e mantengono i parametri e gli indici urbanistici precedenti, ovvero vigenti al momento del loro rilascio.

2. Mantengono la loro validità ed i parametri e gli indici urbanistici precedenti, per il periodo della loro vigenza:

- i Piani Attuativi approvati e per i quali siano state sottoscritte le relative convenzioni; sono ammesse le varianti.

~~3. I Piani Attuativi che non rappresentano varianti al RU non necessitano di parere dell'Autorità di Bacino del Fiume Serchio.~~

3. Le previsioni del R.U. rimangono assoggettate alle disposizioni contenute nei Piani di Assetto Idrogeologico del Bacino del fiume Serchio.

4. Per quanto non specificato nella presente normativa in merito ai parametri edilizi ed altre definizioni si fa riferimento alla normativa regionale e nazionale vigente.

## appendice1

1. Le essenze da utilizzare per gli interventi di sistemazione ambientale, sono le seguenti:

### SPECIE ARBUSTIVE

Buxus sempervirens	Bosso
Calluna vulgaris	Calluna
Cytisus laburnum	Maggiociondolo
Cornus mas	Corniolo
Cornus sanguinea	Sanguinello
Crataegus monogyna	Biancospino
Erica arborea	Erica
Frangula alnus	Frangola
Ilex aquifolium	Agrifoglio
Juniperus communis	Ginepro comune
Prunus spinosa	Prugnolo
Rhamnus alaternus	Alaterno
Rubus sp.	Rovo
Rosa canina	Rosa canina
Ruscus aculeatus	Pungitopo
Sarothamnus scoparius	Ginestra dei carbonai
Spartium junceum	Ginestra odorosa

### SPECIE ARBOREE

Acer campestre	Acero campestre, acero oppio
Acer monspessulanum	Acero minore
Acer pseudoplatanus	Acero montano
Arbutus unedo	Corbezzolo
Abies alba	Abete bianco
Alnus glutinosa	Ontano nero
Alnus incana	Ontano bianco
Betula pendula	Betulla bianca
Carpinus betulus	Carpino bianco
Castanea sativa	Castagno
Corylus avellana	Nocciolo
Fagus sylvatica	Faggio
Ficus carica	Fico
Fraxinus excelsior	Frassino
Fraxinus ornus	Orniello
Juglans regia	Noce bianco
Juglans nigra	Noce nero
Larix decidua	Larice
Laurus nobilis	Alloro
Malus Sylvestris	Melo selvatico
Olea europea	Olivo
Ostrya carpinifolia	Carpino nero
Picea Abies	Abete rosso
Populus alba	Pioppo bianco
Populus nigra	Pioppo nero
Populus tremula	Pioppo tremolo
Prunus avium	Ciliegio selvatico
Pyrus pyraster	Pero selvatico
Quercus cerris	Cerro
Quercus ilex	Leccio

<i>Quercus petrae</i>	Rovere
<i>Quercus pubescens</i>	Roverella
<i>Salix alba</i>	Salice bianco, salice comune
<i>Salix appennina</i>	Salice dell'appennino
<i>Salix caprea</i>	Salicone, salice delle capre
<i>Salix eleagnus</i>	Salice di ripa
<i>Salix purpurea</i>	Salice rosso
<i>Salix triandra</i>	Salice da ceste
<i>Sambucus nigra</i>	Sambuco
<i>Sorbus aria</i>	Sorbo montano
<i>Sorbus aucuparia</i>	Sorbo degli uccellatori
<i>Sorbus torminalis</i>	Ciavardello
<i>Tilia cordata</i>	Tiglio selvatico
<i>Ulmus minor</i>	Olmo campestre
<i>Ulmus montana</i>	Olmo montano

2. Per gli interventi lungo il sistema idraulico superficiale devono essere utilizzate le seguenti essenze:

<i>Acer campestre</i> L.	Acer campestre, oppio
<i>Alnus glutinosa</i> (L.) Gaertner	Ontano nero
<i>Alnus incana</i> (L.) Moench	Ontano bianco
<i>Carpinus betulus</i> L.	Carpino bianco
<i>Conus sanguinea</i> L.	Sanguinella
<i>Corylus avellana</i> L.	Nocciolo
<i>Crataegus monogyna</i> Jacq. Subsp. <i>Monogyna</i>	Biancospino
<i>Euonymus europaeus</i> L.	Fusaggine, fusaria, berretto da prete
<i>Frangula alnus</i> Mill.	Frangola
<i>Populus alba</i> L.	Pioppo bianco
<i>Populus tremula</i> L.	Pioppo tremulo
<i>Populus nigra</i> L. subsp. <i>Nigra</i>	Pioppo nero
<i>Prunus spinosa</i> L.	Prugnolo, pruno selvatico
<i>Rosa canina</i> L.	Rosa canina
<i>Salix alba</i> L. subsp. <i>Alba</i>	Salice bianco, salice comune
<i>Salix apennina</i> A. Skyortsoy	Salice dell'Appennino
<i>Salix capraea</i> L.	Salice delle capre
<i>Salix eleagnos</i> Scop. Subsp. <i>Eleagnos</i>	Salice di ripa
<i>Salix purpurea</i> L. subsp. <i>Purpurea</i>	Salice rosso
<i>Salix triandra</i> L. subsp. <i>Triandra</i>	Salice da ceste
<i>Sambucus nigra</i> L.	Sambuco nero
<i>Sorbus aria</i> (L.) Craniz subsp. <i>Aria</i>	Sorbo montano
<i>Sorbus aucuparia</i> L. subsp. <i>Aucuparia</i>	Sorbo degli uccellatori